UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

UFFICIO DI SUPPORTO
AGLI ORGANI COLLEGIALI

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261578 - Fax 0161 214214
organi.collegiali@uniupo.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
"AMEDEO AVOGADRO"
Seduta del 18 dicembre 2020

Il giorno **18 dicembre 2020 alle ore 9:30**, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro", a causa delle prescrizioni normative contingenti emanate dal Governo, necessarie a contenere la diffusione del contagio da Covid19, si è riunito in via telematica ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del *"Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi dell'Università del Piemonte Orientale in modalità telematica"*.

La modalità telematica scelta prevede che i componenti dell'Organo partecipino a distanza collegati in videoconferenza con l'applicazione Hangouts Meet inclusa nella Google Suite.

Risultano presenti, in quanto collegati telematicamente, i componenti di seguito indicati:

Prof. Gian Carlo AVANZI Rettore-Presidente	Presente
Prof. Mauro BOTTA Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica	Presente
Dott.ssa Giorgia CASALONE Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa	Presente
Prof. Paolo Luciano GARBARINO Dipartimento di Studi Umanistici	Presente
Dott.ssa Giulia GREGORI	Presente
Dott. Fernando LOMBARDI	Assente giustificato
Dott. Antonio MACONI	Presente
Prof.ssa Flavia PRODAM Dipartimento di Scienze della Salute	Presente
Sig. Roberto Luca SALDI Rappresentante degli Studenti	Presente

Si sono altresì collegati:

- Il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO
- Il Direttore Generale, Prof. Andrea TUROLLA, con funzioni di Segretario verbalizzante
- La Dott.ssa Roberta Sarasso Bosi, responsabile dell'Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali, la Dott.ssa Marta Cammarata, la Dott.ssa Elisa Milos e il Sig. Filippo Malaspina, a supporto del Segretario verbalizzante.

Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.35 il Presidente dichiara aperta la seduta.

14/2020/3.1

OMISSIS

Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1476/2020
Prot. n. 119024 del 10.11.2020

OGGETTO: ***Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS "Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria" con CFIQ – Consorzio per la Formazione, l'Innovazione e la Qualità (capofila) e altri soggetti, approvato dalla Regione Piemonte con DD n. 585 del 12/10/2020.***

IL RETTORE

VISTO l'art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l'altro alla formazione universitaria;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento Professionale;

CONSIDERATO che gli IFTS sono percorsi post-diploma progettati e realizzati da partenariati composti da istituti scolastici autonomi di II grado, enti di formazione professionale accreditati, università e imprese, percorsi rivolti a giovani e adulti che intendono entrare qualificati nel mercato del lavoro o reinserirsi con l'acquisizione di nuove competenze;

VISTA la DD n. 397 del 19/06/2020, con cui la Regione Piemonte ha emanato il Bando per il finanziamento di percorsi IFTS, 2020/2021;

VISTA la DD n. 585 del 12/10/2020, con cui la Regione ha approvato le graduatorie relative al bando summenzionato;

CONSIDERATO che tra i progetti "approvati e finanziabili" figura quello in oggetto, in riferimento al quale l'Ateneo ha a suo tempo dichiarato la disponibilità a collaborare, costituendosi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i previsti partner;

CONSIDERATO che, alla luce dell'approvazione regionale, si rende necessario formalizzare l'ATS in questione, così da consentire la realizzazione delle attività e l'ottenimento dei relativi finanziamenti;

CONSIDERATO che tale formalizzazione, affinché l'inizio delle attività stesse avvenga entro il termine previsto dal finanziatore, deve essere effettuata prontamente;

VISTO l'art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di competenza degli organi di governo da lui presieduti;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di partecipare alle ATS in questione, così da consentire la realizzazione delle attività secondo le previste tempistiche;

ACCERTATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo;

DECRETA

1. Di partecipare all'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS "Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria" con CFIQ – Consorzio per la Formazione, l'Innovazione e la Qualità (capofila) e altri soggetti, approvando il testo in allegato e delegando alla sottoscrizione dell'atto la Prof.ssa Maura Campra, docente dell'Ateneo. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo.

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Mara Zilio)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Dionisio Muccioli)

IL RETTORE
(Gian Carlo Avanzi)

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO

Tra i sottoscritti:

"CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ", con sede in Pinerolo, Via Trieste n. 42, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino 07117750013, R.E.A. TO-841680, indirizzo P.E.C. "certcfiq@pec.consorziofiq.it", in persona del Procuratore Speciale

MONETTI Giampiero, nato a Pinerolo il 16 giugno 1970, residente in Buriasco, Piazza Roma n. 13, tale nominato con procura ricevuta dal Notaio Luigi Migliardi in data 13 luglio 2012 repertorio numero 20.019/8.083 (registrata a Torino 1 il 17 luglio 2012 al numero 14.189 serie 1T);

"Capofila" e "Mandatario"

"ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MICHELE BUNIVA", con sede in Pinerolo, Via dei Rochis n. 25, codice fiscale 85007140016, partita I.V.A. 85007140016, in persona del Preside e legale rappresentante:

CHIABRANDO prof. Danilo, nato a Torino il 27 febbraio 1961, domiciliato per la carica in Pinerolo presso l'Istituto in Pinerolo via dei Rochis n. 25;

"UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"", con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, codice fiscale 94021400026, partita I.V.A. 01943490027, in persona della professoressa

CAMPRA Maura, nata a Torino il 30 maggio 1961, domiciliata per la carica in Vercelli presso la sede dell'Università, che agisce in esecuzione del decreto rettorale d'urgenza in data

che in copia conforme viene allegato sotto la lettera **"A"**;

"O.ERRE.PI. S.R.L.", con sede in Buriasco, Via Circonvallazione n. 12, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino 02087180010, R.E.A. TO-534759, indirizzo P.E.C. "oerrepi@soluzionepec.it", in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere

MAFFEI Fabrizio Enrico, nato a Pinerolo il 21 maggio 1967, domiciliato presso la sede sociale, con poteri in forza delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2016, depositata ed iscritta al Registro Imprese;

"TN ITALY S.p.A.", con sede in Torino, Corso Palestro n. 10, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino 07802470018, R.E.A. TO-922772, indirizzo P.E.C. "tnitaly@legalmail.it", in persona del Consigliere Delegato

ABELLO Silvano, nato a Moncalieri il 25 marzo 1965, domiciliato presso la sede sociale, con poteri in forza delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 gennaio 2020, depositata ed iscritta al Registro Imprese;

"Mandanti"

PREMESSO

1. Gli Enti sopra nominati sono i soggetti attuatori del Percorso IFTS per l'anno formativo 2020/2021 di cui al Bando Attuativo della Misura Percorsi IFTS, dell'Atto di indirizzo "Programmazione Integrata dell'offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore - Piano territoriale pluriennale 2019/2022", in attuazione della D.G.R. numero 141-9048 del 16 maggio 2019 per l'utilizzo della quota disponibile sul POR-FSE della Regione Piemonte 2014/2020, Asse III, approvato con Determinazione Dirigenziale numero 397 in data 19 giugno 2020;

2) a seguito dell'approvazione e del finanziamento concesso, le Parti si sono impegnate alla progettazione e alla

realizzazione delle azioni del Percorso Formativo **"Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria"** secondo le modalità, i contenuti e i costi dichiarati a progetto e ad azioni di monitoraggio e controllo dello stesso;

3) contestualmente alla partecipazione al Bando Regionale, le Parti si sono impegnate a riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo in attuazione del progetto suindicato;

4) le Parti intendono, con la presente scrittura, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell'Associazione Temporanea, nonché conferire al mandatario capogruppo "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ" mandato speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento.

CIO' PREMESSO LE PARTI

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

ARTICOLO 1

1. Tra il "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ" e l'"ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MICHELE BUNIVA", l'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"", la "O.ERRE.PI. S.R.L." e la "TN ITALY S.p.A." viene costituita un'Associazione Temporanea di Scopo (di seguito "A.T.S.") denominata "IFTS Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria", per lo svolgimento delle attività di cui in premessa, e a tale scopo i mandanti "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MICHELE BUNIVA", "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"", "O.ERRE.PI. S.R.L." e "TN ITALY S.p.A." conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto al "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ", designato quale "Capofila", nella persona del Rappresentante pro tempore ovvero del sottoscritto procuratore, il quale contestualmente accetta e resta così legittimato ad intrattenere rapporti con la "Regione Piemonte", in nome e per conto dell'ente temporaneamente associato.

2. Il mandato è gratuito ed irrevocabile.

La sua eventuale revoca, anche per giusta causa, non avrà comunque effetto nei riguardi

dell'Amministrazione Committente.

3. Al "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ", quale "Mandatario", nella persona del Presidente o del procuratore sottoscritto Giampiero MONETTI, spetta la rappresentanza, anche processuale, dei mandanti nei riguardi dell'Amministrazione Committente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalle Convenzioni fino all'estinzione del rapporto.

L'Amministrazione Committente può tuttavia far valere le responsabilità direttamente a carico dei Mandanti.

4. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o Associazione tra gli Enti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

5. In caso di fallimento, scioglimento o procedura concorsuale a carico del "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ" quale mandatario, l'Amministrazione Committente ha facoltà di proseguire il contratto con altro Ente aderente all'A.T.S. o altro, in possesso dei requisiti di idoneità, entrato in Associazione in dipendenza della causa predetta, che sia designato Mandatario, ovvero di recedere dalla Convenzione.

6. In caso di fallimento, scioglimento o procedura concorsuale a carico di uno degli enti mandanti, il "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ", qualora non indichi altro soggetto subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione direttamente.

ARTICOLO 2

(Impegni dei soggetti attuatori)

1. Le parti si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.

2. Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della presente A.T.S.

3. I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la

realizzazione dell'intervento e concordano altresì di favorire in ogni possibile forma, modalità operative per facilitare l'integrazione tra le rispettive competenze.

ARTICOLO 3

(Doveri del mandatario)

1. Il Mandatario si impegna a svolgere in favore della A.T.S. qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con l'Ente concedente.

2. In particolare il Mandatario assume:

a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla data di scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dal Bando di Finanziamento e alle altre disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione dei Progetti;

b. la responsabilità nei confronti dell'Ente finanziatore, della gestione ed organizzazione delle attività connesse;

c. il coordinamento dei rapporti finanziari con l'Ente concedente, provvedendo ad incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando gli istituti di credito prescelti.

ARTICOLO 4

(Doveri dei mandanti)

1. Le modalità circa la realizzazione delle attività sono affidate all'associato soggetto attuatore secondo quanto sarà indicato nei successivi accordi organizzativi.

2. I Mandanti sono tenuti, inoltre, all'elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività a loro affidate e archiviazione della documentazione, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dall'Ente concedente, nonché alla predisposizione della documentazione attestante le proprie attività e delle relative richieste di rimborso spese.

3. I Mandanti dovranno, inoltre, partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione dei Progetti Formativi.

ARTICOLO 5

(Riduzione del finanziamento)

1. Il finanziamento dei Progetti preventivamente determinato potrà essere proporzionalmente ridotto a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi e/o della durata prevista e pertanto ciascun soggetto partecipante alla presente A.T.S., sopporterà i rischi economici connessi a tale eventualità, in misura proporzionale rispetto alle sue responsabilità e alla quota di propria competenza.

ARTICOLO 6

(Riservatezza)

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei membri dell'A.T.S. ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale.

Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

2. Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

ARTICOLO 7

(Validità)

1. Il presente ha efficacia dalla data odierna e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata da parte dell'Ente conferente il finanziamento sul rendiconto presentato, alla data dell'avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento.

2. Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori e/o con lo stesso Ente concedente tali da renderlo applicabile.

ARTICOLO 8

(Modifiche)

1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti.

ARTICOLO 9

(Foro competente)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente accordo sarà il Tribunale di Torino.

L'originale della presente verrà conservato nella raccolta degli atti del notaio che autenticherà l'ultima delle sottoscrizioni.

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all'unanimità ratifica il suddetto Decreto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

14/2020/3.2

OMISSIS

Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1507/2020
Prot. n. 119517 del 12.11.2020

Oggetto: Adesione alla convenzione della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., per la fornitura di energia elettrica, anno 2021, per tutte le sedi dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro".

IL RETTORE

VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296, art. 1, comma 455 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), che prevede, per le Regioni, la possibilità di costituire centrali di acquisto che operino come centrali di Committenza, in favore delle Amministrazioni ed Enti Regionali, degli Enti Locali, degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel proprio territorio;

VISTA la Legge Regionale 6/08/2007 n. 19, con la quale la Regione Piemonte ha promosso la costituzione della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.), con il compito di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, con particolare riferimento ai settori delle grandi infrastrutture, dei trasporti e dell'edilizia sanitaria;

DATO ATTO che la suindicata Legge Regionale individua, tra i soggetti che hanno facoltà di ricorrere a S.C.R. Piemonte S.p.A., sulla base di apposite convenzioni, gli Atenei;

VISTO l'art.1, comma 7, del D.L. 6/07/2012 n. 95, convertito con L.7/08/2012 n. 135, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche, tra cui rientrano le Università, sono tenute, per le categorie merceologiche ivi indicate, tra cui l'energia elettrica, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, dichiarando nulli, al comma 8 del medesimo articolo, i contratti sottoscritti in violazione del suddetto obbligo;

DATO ATTO che l'Ateneo, al fine di razionalizzare la spesa pubblica, ha aderito, negli anni precedenti, per l'approvvigionamento di energia elettrica per tutte le sedi, alle convenzioni indette da S.C.R. Piemonte S.p.A.;

DATO ATTO che, a seguito dell'espletamento di gara di evidenza pubblica, è stata disposta l'esecuzione anticipata della fornitura di energia elettrica per il 100% proveniente da fonti rinnovabili per i soggetti della Regione Piemonte cui all'art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i., con attivazione da parte della società aggiudicataria dal 27/10/2020;

DATO ATTO che l'adesione alla convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. "Fornitura di Energia Elettrica 12 (gara 118/2020), aggiudicata da S.C.R. Piemonte S.p.A. in data 27/10/2020 a "NOVA AEG S.p.A.", garantisce all'Università la prosecuzione del servizio con il medesimo gestore;

DATO ATTO che la scadenza dell'attuale fornitura convenzionata dell'Ateneo, per l'anno 2020, è prevista per il 31/12/2020, è necessario per tanto provvedere ad un nuovo approvvigionamento per l'anno 2021;

CONSIDERATO che il termine d'adesione alla convenzione che garantisce l'attivazione a decorrere dal 1 gennaio 2021, è fissato per il 27/11/2020;

ATTESO che, con l'adesione alla convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. di cui sopra, si prevede un risparmio di circa il 10-15% delle spese relative ai consumi di energia elettrica delle sedi universitarie, come valutato dai tecnici del Settore Risorse Patrimoniali, rispetto ai prezzi del mercato libero;

VISTO lo Statuto dell'Università;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

DECRETA

1. di aderire alla convenzione "Fornitura di energia elettrica 12 (gara 118/2020)", aggiudicata dalla Società di committenza regionale "S.C.R. Piemonte S.p.A." a "Nova AEG S.p.A.", per le utenze in media e bassa tensione - altri usi, con decorrenza 01/01/2021 e scadenza al 31/12/2021;

2. di prevedere a Bilancio 2021 la spesa, per un importo indicativo pari a Euro 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00);

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima adunanza

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

VISTO Il Dirigente
Visto: Il Responsabile del Settore
Visto di regolarità contabile

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all'unanimità ratifica il suddetto Decreto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

14/2020/3.3

OMISSIS

Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1531/2020
Prot. n. 120623 del 17.11.2020

Oggetto: **Decreto di approvazione tariffe servizio di *printing* per studenti dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale da applicare nell'esercizio 2020, modificabili a partire dall'esercizio 2021.**

IL RETTORE

Vista la nota MUR n. 798 del 04 maggio 2020, con la quale il MUR ha comunicato i principi a cui si ispira la nuova programmazione condivisa e coordinata delle azioni da intraprendere per la fase 2 e 3 della pandemia SARS-COVID-2.

Considerato che tale nota prevede per ogni Ateneo la predisposizione di **un piano di potenziamento delle infrastrutture digitali delle istituzioni**, in termini di dotazione delle aule, di connettività di rete, di organizzazione interna e di dotazione di dispositivi per gli studenti, per il personale docente e ricercatore, nonché per il personale tecnico amministrativo.

Visto il DM 81 del 13/05/2020 con il quale il MUR ha disposto la distribuzione delle risorse destinate al cofinanziamento dei programmi di intervento finalizzati al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti.

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con delibera 8/2020/5, nell'adunanza del giorno 26/06/2020, ha approvato il piano di potenziamento delle infrastrutture digitali di Ateneo.

Preso atto che tra le forniture ritenute necessarie all'attuazione del suddetto piano, vi è la fornitura di un servizio di *print e copy management in cloud* per gli studenti UPO.

Rilevato che il servizio prevede la possibilità di stampa/scansione/fotoriproduzione in cloud per studenti.

Considerato che con delibera 14.2 del 17/4/2019 il CDA aveva approvato la procedura per la concessione del servizio di printing, successivamente pubblicata ed andata deserta;

Preso atto che il servizio di printing è stato successivamente affidato alla Società Konica

tramite adesione ad una convenzione Consip, così come previsto nel Piano di potenziamento delle infrastrutture digitali;

Considerato che gli studenti pagheranno un costo copia tramite un borsellino elettronico, che ricaricheranno tramite il portale web Easy-pagoPa già utilizzato dall'Ateneo.

Ritenuto che è necessario approvare le tariffe comprensive di Iva da richiedere agli studenti per le diverse tipologia di copie da stampare e da scansionare, al fine di attivare il servizio.

Considerato che si ritiene opportuno autorizzare l'applicazione, per tutto il restante anno 2020, delle tariffe nella tabella sotto riportata, approvate con delibera 14.2 del CDA del 17/4/2019 come base d'asta per la concessione del servizio di printing andata deserta;

a) Stampe e fotocopie	
A4 b/n – fronte	0,04
A4 colori – fronte	0,4
A4 b/n – fronte/retro	0,072
A4 colori – fronte/retro	0,72
A3 b/n – fronte	0,08
A3 colori – fronte	0,8
A3 b/n – fronte/retro	0,144
A3 colori – fronte/retro	1,44
b) Scansioni	
A4 b/n - colori - fronte - fronte/retro	0,015
A3 b/n - colori– fronte – fronte/retro	0,03

Rilevata l'elevata urgenza di autorizzare l'applicazione delle tariffe sopra riportate per il 2020, al fine di avviare il servizio di printing a favore degli studenti UPO.

Considerato che per l'anno 2021 i prezzi saranno oggetto di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50: Codice degli appalti.

Visto Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

Visto lo Statuto dell'Ateneo.

DECRETA

1. Di autorizzare l'applicazione agli studenti delle tariffe, comprensive di Iva, sotto riportate al servizio di printing e copy per tutto l'anno 2020:

a) Stampe e fotocopie	
A4 b/n – fronte	0,04
A4 colori – fronte	0,4
A4 b/n – fronte/retro	0,072
A4 colori – fronte/retro	0,72
A3 b/n – fronte	0,08
A3 colori – fronte	0,8
A3 b/n – fronte/retro	0,144
A3 colori – fronte/retro	1,44
b) Scansioni	
A4 b/n - colori - fronte - fronte/retro	0,015
A3 b/n - colori– fronte – fronte/retro	0,03

Gli Uffici competenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima adunanza.

Il RETTORE
Prof. Gian Carlo Avanzi

Visto: Il DIRETTORE GENERALE
Prof. Andrea Turolla

Visto: IL VICE DIRETTORE GENERALE VICARIO
Dott. Paolo Pasquini

Visto: IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
Dott.ssa Elisabetta Zemignani

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all'unanimità ratifica il suddetto Decreto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

14/2020/3.4

OMISSIS

Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1552/2020
Prot. n. 121612 del 19.11.2020

Oggetto: autorizzazione sottoscrizione contratti di lavoro autonomo "COVID-19", ai sensi dell'art. 2 bis della Legge 24 aprile 2020 n. 27, in favore dei Medici in formazione specialistica iscritti alla Coorte 2016 presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale.

IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 recante disposizioni sull'autonomia delle Università;

Visto lo statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, emanato con DR rep. n. 300/2014 del 27 maggio 2014.

Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con DR. 166/2009 del 26 marzo 2009.

Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE.

Vista la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui al DPCM del 31 gennaio 2020.

Visto il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19, che all'art. 1 lettera a) prevede la possibilità per le Aziende e gli Enti del S.S.N. di procedere al reclutamento di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 547 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, siano al 2020.

Vista la nota regionale prot. n. 12343/1821 del 10 marzo 2020 che ha definito le misure straordinarie, legate all'emergenza COVID-19, per l'assunzione di personale per soddisfare i fabbisogni delle Aziende.

Vista la Legge 24 aprile 2020, n. 27 che converte e modifica il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e proroga i termini per l'adozione dei Decreti Legislativi, ed in particolare l'art. 2 bis.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con cui lo stato di emergenza viene prorogato al 31 gennaio 2021.

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 contenente le nuove misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale che prevede misure di contenimento più stringenti in funzione del livello di rischio delle Regioni.

Considerata l'ordinanza del Ministero della Sanità del 4 novembre 2020 con la quale la regione Piemonte viene inserita nella fascia di rischio più elevata (c.d. "zona rossa");

Viste le difficoltà a reperire personale Medico per far fronte al grave stato di emergenza in cui versa la Regione Piemonte;

Considerate le richieste di supporto di medici in formazione specialistica, pervenuti per le vie brevi al Rettore, all'Università degli Studi del Piemonte Orientale da parte della Regione Piemonte e dell'Unità di Crisi della stessa per soddisfare i fabbisogni delle Aziende Sanitarie;

Considerato che di norma l'Anno Accademico delle scuole di specialità inizia al 1 novembre;

Preso atto che per la COORTE 2016 relativa all'A.A. 2016/17 le attività didattiche hanno avuto inizio il 29 dicembre 2017 per disposizione ministeriale;

Considerato che a seguito di tale posticipo dell'inizio dell'Anno Accademico, alla data attuale, per la COORTE 2016 non ci sono studenti iscritti al IV anno;

Considerato quindi che i medici specializzandi della Coorte 2016 sottoscriveranno il contratto di formazione specialistica del IV anno con decorrenza il 29 dicembre 2020;

Considerata l'evidente gravità della situazione epidemiologica in atto;

Considerata la necessità di impiegare il maggior numero possibile di medici per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19;

Considerato il diritto alla salute un diritto di interesse costituzionale;

Valutata l'opportunità, al fine di rispondere alle richieste di supporto di medici in formazione specialistica da parte della Regione Piemonte, di consentire la stipula dei contratti agli specializzandi della Coorte 2016 all'ultimo mese del loro terzo anno;

Acquisito il parere del Presidente della Scuola di Medicina, Prof. Marco Krengli;

Visto l'art. 11, comma 2 lettera n) dello Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale che prevede che il Rettore "adotta, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'Organo relativo nella seduta immediatamente successiva".

Valutate le motivazioni di necessità e urgenza.

DECRETA

Art. 1

Di autorizzare, con decorrenza immeditata, la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa ("COVID-19"), di durata non superiore ai sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 2 bis della Legge 24 aprile 2020 n. 27, a favore dei Medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale iscritti alla Coorte 2016.

Art. 2

Di autorizzare gli Organi deliberanti delle Scuole di Specializzazione ad approvare la sottoscrizione dei suddetti contratti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa ("COVID19"), ai sensi dell'art. 2 bis della Legge 24 aprile 2020 n. 27, ai Medici in formazione specialistica iscritti alla Coorte 2016 dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale.

Art. 3

Di sottoporre a ratifica dei competenti Organi Accademici nella prima seduta utile.

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo Avanzi)

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all'unanimità ratifica il suddetto Decreto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

14/2020/3.5

OMISSIS

Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1561/2020
Prot. n. 121819 del 19.11.2020

OGGETTO: autorizzazione all'assunzione di un'ulteriore unità di personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili, con orario di lavoro a tempo pieno, per il Settore Amministrazione Dipartimento Scienze del Farmaco - Risorse e Ricerca, dell'Università del Piemonte Orientale, sede di Novara

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale;
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il Regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, per categorie non inferiori alla C;
VISTO il D.D.G. Rep. n. 348 del 13/03/2019 con cui era stato indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili, con orario di lavoro a tempo pieno, per il Settore Amministrazione Dipartimento Scienze del Farmaco - Risorse e Ricerca, dell'Università del Piemonte Orientale, sede di Novara;
VISTO il D.D.G. Rep. n. 575/2019 del 24/04/2019 con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria del concorso pubblico suddetto;
CONSIDERATO che il candidato vincitore della selezione, Sig. Matteo FONIO, che aveva regolarmente preso servizio il 03/06/2019 presso il Settore Amministrazione Dipartimento di Scienze del Farmaco, è risultato vincitore di un'altra selezione a tempo indeterminato;
VISTA la nota prot. n. 117167 del 29/10/2020 con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco ha richiesto l'assegnazione di un'unità di personale per il Settore Amministrazione Dipartimento Scienze del Farmaco - Risorse e Ricerca, mediante lo scorrimento della graduatoria approvata con il D.D.G. Rep. n. 575/2019 del 24/04/2019;
VISTO che nella nota predetta il Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco ha altresì indicato che la copertura economica per la stipula del contratto con la nuova unità di personale verrà garantita dal Dipartimento con fondi derivanti da overheads commerciali di progetti di ricerca conclusi a buon fine nonché dalle economie di spesa per l'anticipata conclusione del contratto di lavoro dell'unità di personale attualmente in servizio;
ACCERTATO di poter attingere ulteriormente dalla graduatoria del concorso in questione, in quanto risultano ancora candidati risultati idonei;

VALUTATA la necessità e l'urgenza di procedere all'assunzione di una nuova risorsa in quanto essenziale al fine dello svolgimento delle attività del Settore Amministrazione Dipartimento di Scienze del Farmaco - Risorse e Ricerca;
ACCERTATA inoltre la sussistenza delle risorse a disposizione del Dipartimento di Scienze del Farmaco (fondi derivanti da *overheads* commerciali di progetti di ricerca conclusi a buon fine nonché dalle economie di spesa residuali relative all'anticipata conclusione del contratto di lavoro dell'unità di personale attualmente in servizio);
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 11 comma 2 lettera n) del vigente Statuto di Ateneo "*Il Rettore adotta, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'Organo relativo nella seduta immediatamente successiva";*
VALUTATO infine ogni opportuno elemento

DECRETA

ART. 1 Di autorizzare l'assunzione di un'unità di personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili, con orario di lavoro a tempo pieno, per il Settore Amministrazione Dipartimento Scienze del Farmaco - Risorse e Ricerca, dell'Università del Piemonte Orientale, sede di Novara.

ART. 2 Per la copertura dei costi per la suddetta unità di personale a tempo determinato, per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili, saranno l'utilizzati i fondi del Dipartimento di Scienze del Farmaco, come descritti in premessa, disponibili sulla seguente UPB: **AIVsruNM_FONDI**

ART. 3 Il presente Decreto Rettorale d'Urgenza verrà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio d'Amministrazione.

IL RETTORE
(Prof. Giancarlo Avanzi)

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE
(ANNALISA BARBALE)

VISTO
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE
(PAOLO PASQUINI)

VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
(ANDREA TUROLLA)

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

14/2020/3.6

OMISSIS

Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1572/2020
Prot. n. 123126 del 23.11.2020

OGGETTO: approvazione della proposta di chiamata del Dott. David James PINATO, idoneo all'esito della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera B della Legge 30/12/2010 n. 240, per il Settore Concorsuale 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA e S.S.D. MED/06 ONCOLOGIA MEDICA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale;
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 e in particolare l'art. 24 comma 3 lettera B;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della Legge 30/12/2010 n. 240;
VISTO il Decreto Rettorale d'Urgenza Rep. n. 196/2020 del 10/02/2020 con cui è stata approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA e S.S.D. MED/06 ONCOLOGIA MEDICA, su Punti Organico 2018, che è stato ratificato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 06/03/2020;
VISTO il D.R. Rep. n. 481/2020 del 06/04/2020 con il quale è stata indetta la procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera B della Legge 30/12/2010 n. 240, per il Settore Concorsuale 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA e S.S.D. MED/06 ONCOLOGIA MEDICA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale**;**
CONSIDERATO che l'avviso della procedura è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, "Concorsi ed Esami", n. 35 del 05/05/2020;
VISTO il D.R. Rep. n. 1274/2020 del 13/10/2020 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva succitata ed è stata dichiarato idoneo il Dott. David James PINATO;
CONSIDERATO che il predetto decreto di approvazione atti è stato corretto per un mero errore materiale, con D.R. rep. 1288/2020 del 14/10/2020;
CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente, la proposta di chiamata dei candidati idonei all'esito delle procedure selettive a posti di Ricercatore a tempo determinato deve essere approvata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale, con delibera del 17/11/2020, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. David James PINATO alla prima data utile del mese di dicembre;

PRESO ATTO che il primo Consiglio di Amministrazione utile al quale sarebbe possibile sottoporre la proposta di chiamata del Dott. David James PINATO è stato stabilito per il 18/12/2020;
CONSIDERATA la necessità di provvedere quanto prima all'assunzione del Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera B;
CONSIDERATO che l'art. 11 comma 2 lettera n) dello Statuto di Ateneo dispone che "*Il Rettore adotta, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'Organo relativo nella seduta immediatamente successiva";*
RITENUTO quindi sussistente la situazione per cui è necessario provvedere all'emanazione di un Decreto Rettorale d'Urgenza al fine di poter procedere all'assunzione del ricercatore nella prima data utile di dicembre;
ESAMINATO ogni opportuno elemento

DECRETA

ART. 1 Di approvare la proposta di chiamata del Dott. David James PINATO, idoneo all'esito della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera B della Legge 30/12/2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA e S.S.D. MED/06 ONCOLOGIA MEDICA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale.

ART. 2 Il contratto da Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3 lettera B Legge 240/2010 decorrerà dalla prima data utile del mese di dicembre.

ART. 3 Il presente Decreto Rettorale d'Urgenza sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

ART. 4 La spesa per il suddetto posto è da imputare sui fondi del bilancio 2020 alla seguente UPB: AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO- RETRIBUZIONI FISSE.

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE
(ANNALISA BARBALE)

VISTO
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE
(PAOLO PASQUINI)

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all'unanimità ratifica il suddetto Decreto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

14/2020/3.7

OMISSIS

Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1599/2020
Prot. n. 124091 del 26.11.2020

OGGETTO: utilizzo dei Punti Organico, disponibili per la programmazione per l'anno 2018, per l'assunzione di un'unità di Personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato mediante scorrimento della graduatoria approvata con D.D.G. Rep. n. 1751/2018 del 20/12/2018 relativa al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di un'unità di personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale;
VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**";**
VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la L. 30/12/2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e in particolare l'art. 362 come modificato dalla successiva Legge 02/11/2019 di conversione in Legge con modificazioni, del D.L. 03/09/2019 n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali;
VISTA la L. 27/12/2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022**";**
VISTO il D.L. 30/12/2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" che dispone in merito alle facoltà assunzionali degli enti pubblici non economici;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione a tempo indeterminato e per la progressione verticale del personale tecnico e amministrativo dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro";
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2017/8.1 del 07/04/2017 di utilizzo dei Punti Organico del Personale Tecnico Amministrativo 2016/2017;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2018/8.5 del 16/02/2018 , "utilizzo saldo dei Punti Organico 2016/2017 per il Personale Tecnico Amministrativo";
CONSIDERATO che i Punti Organico disponibili per il 2018 e riservati, come da programmazione, per le assunzioni del Personale Tecnico Amministrativo, sono pari a 1,62 PO;
ACCERTATO che, alla luce dei Punti Organico programmati ed utilizzati nel periodo 2016-2018, risultano ancora disponibili Punti Organico per assunzioni di Personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato;
PRESO ATTO che la normativa attualmente vigente in materia e sopra richiamata stabilisce che le

graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione;
PRESO ATTO della richiesta, prot. n. 119262 del 11/11/2020, inviata al Direttore Generale dal Responsabile dell'Ufficio Comunicazione, con la quale si segnalano gravi difficoltà gestionali, stante anche la cessazione prevista per il 02/12/2020, di un'unità di personale attualmente in servizio a tempo determinato presso il medesimo ufficio;
VALUTATA l'opportunità di procedere, stante la necessità e l'urgenza ad un'assunzione a tempo indeterminato, attingendo dalla graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di un'unità di personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, per la Segreteria di Direzione dell'Università del Piemonte Orientale, sede di Vercelli, approvata con il D.D.G. Rep. n. 1751/2018 e successivamente modificato con D.D.G. rep. n. 1752/2018 del 20/12/2018;
ACCERTATO che la graduatoria degli idonei del concorso pubblico predetto ai sensi della normativa vigente è utilizzabile fino al 20/12/2021;
TENUTO CONTO dell'emergenza sanitaria internazionale da COVID-19 e tenuto conto dell'impossibilità di svolgere allo stato attuale, procedure concorsuali a posti di personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, le cui selezioni si svolgono per esami;
TENUTO CONTO del Piano Strategico di Ateneo per il periodo 2019/2024;
ESAMINATO ogni opportuno elemento

DECRETA

ART. 1 Di autorizzare l'utilizzo dei Punti Organico disponibili per la programmazione, per l'anno 2018, per l'assunzione di un'unità di Personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato mediante scorrimento della graduatoria approvata con D.D.G. Rep. n. 1751/2018 del 20/12/2018 relativa al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di un'unità di personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, a tempo indeterminato, a tempo pieno.

ART. 2 Il posto sarà imputato sui Punti Organico per la programmazione delle assunzioni del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, per l'anno 2018.

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE
(ANNALISA BARBALE)

VISTO
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE
(PAOLO PASQUINI)

VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
(ANDREA TUROLLA)

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

14/2020/3.8

OMISSIS

Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1614/2020
Prot. n. 124410 del 27.11.2020

Oggetto: Proroga del termine per l'inserimento nelle fasce di contribuzione ridotta (ISEE 2020) senza applicazione della mora e del termine per il pagamento della seconda rata di contribuzione per l'a.a. 2020/2021.

IL RETTORE

VISTA la delibera del Senato Accademico del 20 aprile 2020 n. 3/2020/9.1 di approvazione dei "Criteri per la contribuzione studentesca per l'anno accademico 2020/2021";

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2020 n.4/2020/10.1, in data 26 giugno 2020 n. 8/2020/11.1 e in data 24 luglio 2020 n. 10/2020/11.1 di approvazione, modifica e integrazione della contribuzione studentesca e delle scadenze amministrative per l'a.a. 2020/2021;

VISTO il Decreto Rettorale repertorio n. 982/2020 del 7 agosto 2020 di approvazione del manifesto degli studi e della contribuzione per l'a.a. 2020/2021 e degli avvisi/bandi relativi alle immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso limitato in Biotecnologie, Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;

VISTO il Decreto Rettorale d'urgenza repertorio n. 1265/2020 del 12/10/2020 con il quale Il Rettore ha disposto la proroga del termine per le immatricolazioni e i trasferimenti in ingresso fino al 23 ottobre 2020, senza il pagamento dell'indennità di mora, nonché del termine per richiedere all'INPS l'attestazione ISEE 2020 fino al 30 ottobre 2020 senza il pagamento dell'indennità di mora;

VISTO il Decreto Rettorale d'urgenza repertorio n. 116601/2020 del 26/10/2020 con il quale Il Rettore ha disposto l'ampliamento della no tax area per l'esenzione dalle tasse universitarie a.a 2020/2021 con limite ISEE per gli aventi diritto previsto a € 30.000 anziché a € 20.000;

DATO ATTO che per la fatturazione della seconda rata, per il quale il termine di scadenza del pagamento è stato fissato al 30/11/2020 dal manifesto degli studi e della contribuzione per l'a.a. 2020/2021, si è reso necessario apportare modifiche di configurazione nel gestionale delle carriere degli studenti, anche a seguito dell'adozione del provvedimento di estensione della no tax area;

CONSIDERATO che questo ha comportato ritardi nella fatturazione della seconda rata, oltre ai tempi fisiologici necessari per l'acquisizione delle ISEE dalla banca dati INPS;

DATO ATTO che giungono numerose segnalazioni da parte degli studenti, anche tramite i

Rappresentanti negli organi di Dipartimento, di situazioni di difficoltà a procedere al pagamento dell'importo di seconda rata di contribuzione entro la scadenza fissata, anche per motivi economici connessi al momento contingente;

DATO ATTO altresì che arrivano per altro verso numerose segnalazioni di studenti che non sono riusciti ad ottenere, nei termini previsti, il rilascio dell'attestazione ISEE, in conseguenza delle limitazioni degli accessi ai CAF nonché alle banche/poste per il reperimento della documentazione necessaria;

VALUTATA l'opportunità di tenere in considerazione tali segnalazioni;

SENTITA la Dirigente della Divisione Risorse Finanziarie;

RILEVATA altresì la necessità di evitare, per quanto possibile, conseguenze pesanti, quali l'abbandono degli studi, per motivi economici, agli studenti e alle famiglie che a causa della pandemia da coronavirus hanno subito danni dal punto di vista economico;

VISTO l'art. 11, comma 2, lettera *n)* dello Statuto che autorizza il Rettore ad adottare, in situazione di indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'Organo relativo nella seduta immediatamente successiva;

DECRETA

1) di **prorogare al 10 dicembre 2020, senza il pagamento dell'indennità di mora,** il termine per richiedere all'INPS in modalità telematica o tramite i Centri di Assistenza Fiscale o i professionisti abilitati **l'attestazione ISEE 2020** rispondenti ai seguenti requisiti: ISEE rilasciata nell'anno 2020 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario con riferimento al codice fiscale dello studente richiedente il beneficio ovvero l'isee parificata per gli studenti stranieri con nucleo familiare che non produce reddito in Italia o non totalmente in Italia.
2) saranno accettate entro la stessa data anche le ISEE con omissioni o difformità a condizione che gli studenti dichiarino espressamente di volersene avvalere tramite apposito modulo, che si allega al presente decreto, da trasmettere in Segreteria Studenti unitamente all'attestazione ISEE.
3) La scadenza della seconda rata di contribuzione studentesca è prorogata **al 18 dicembre 2020.**
4) Restano invariate le ulteriori scadenze previste dal Manifesto degli Studi e della Contribuzione a.a. 2020/2021.

Il presente Decreto Rettorale d'urgenza verrà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio d'Amministrazione.

Visto: il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Marina Merlo)

Visto: la Dirigente della Divisione Risorse Finanziarie

(Dott. ssa Elisabetta Zemignani)

IL RETTORE
(*Prof. Gian Carlo Avanzi*)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Alla Segreteria Studenti
dell'Università del Piemonte Orientale

ISEE CON OMISSIONI/DIFFORMITA'

(per l'invio del modulo utilizzare la casella di posta istituzionale @studenti.uniupo.it)

Il/La sottoscritto/a _____

Matricola n. _____

Iscritto/a al Corso di Laurea in _____

del Dipartimento di _____

DICHIARA

ai sensi del DPCM 5/12/2013 n. 159, art. 11 comma 5, di volersi avvalere dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario anno 2020, consapevole della presenza di omissioni/difformità nelle annotazioni dell'attestazione ISEE 2020

AUTORIZZA

l'acquisizione dei dati dell'ISEE in carriera da parte dell'Università per il calcolo della contribuzione universitaria a.a. 2020/2021 e per ulteriori eventuali benefici

ALLEGA

Attestazione ISEE 2020 con omissioni/difformità

Data ____ / ____ / _____ firma _____

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

14/2020/3.9

OMISSIS

Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1623/2020
Prot. n. 124646 del 30.11.2020

OGGETTO: *approvazione della chiamata della Dott.ssa Daniela FERRANTE, Ricercatrice a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel ruolo di Professoressa di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/01 STATISTICA MEDICA presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale*

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale;
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" in particolare l'art. 24;
VISTO il vigente "*Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato*" ai sensi dell'art. 24 Legge 30.12.2010, n. 240;
VISTA la delibera del 10.06.2020 con la quale il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha proposto la valutazione della Dott.ssa Daniela FERRANTE, Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010 nel terzo anno del contratto e in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di Professoressa di Seconda fascia;
CONSIDERATO che il contratto individuale di lavoro subordinato conferito alla Dott.ssa Daniela FERRANTE ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/01 STATISTICA MEDICA, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale è in scadenza il 30.11.2020;
VISTO il D.R. rep. n. 1123/2020 del 18.09.2020 di avvio della procedura e nomina della Commissione per la valutazione della Dott.ssa Daniela FERRANTE;
VISTO il D.R. rep. n. 1316/2020 del 16.10.2020 di approvazione atti della procedura per la valutazione della Dott.ssa Daniela FERRANTE, Ricercatrice a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professoressa di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/01 STATISTICA MEDICA presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale;
VISTA la delibera n. 14 del 17.11.2020 del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale con la quale è stata proposta la chiamata della Dott.ssa Daniela FERRANTE;
ACCERTATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla nomina nel ruolo di Professoressa di Seconda fascia della Dott.ssa Daniela FERRANTE, in scadenza in data 30.11.2020 (ultimo giorno lavorato);
CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, il Rettore può adottare, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di governo da lui

presieduti sottoponendoli per la ratifica all'Organo relativo nella seduta immediatamente successiva;
ESAMINATO ogni opportuno elemento

DECRETA

1. Di approvare la chiamata della Dott.ssa Daniela FERRANTE nel ruolo di Professoressa di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/01 STATISTICA MEDICA, per il Dipartimento di Medicina Traslazionale a decorrere dal 01.12.2020.

2. Il presente decreto Rettorale d'Urgenza sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE
(ANNALISA BARBALE)

VISTO
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE
(PAOLO PASQUINI)

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all'unanimità ratifica il suddetto Decreto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

14/2020/3.10

OMISSIS

Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1667/2020
Prot. n. 125540 del 04.12.2020

Oggetto: tariffa da applicare a ASL e/o IRCCS che provvedono, in autonomia, alla refertazione ed all'inserimento in piattaforma regionale dei dati relativi alle analisi molecolari per la ricerca su campioni clinici respiratori di RNA Coronavirus SARS-COV-2 su tamponi oro/rino-faringei effettuate dal laboratorio COVID-19 dell'Università.

IL RETTORE

Premesso che è in vigore sul territorio nazionale lo "stato di emergenza" relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento alla pandemia COVID-19 dichiarata ufficialmente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020.

Premesso che il Governo ha approvato, a livello nazionale, numerosi provvedimenti e disposizioni normative straordinarie e urgenti al fine di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus.

Rilevato che una delle misure fondamentali nell'ambito della gestione dell'emergenza legata al COVID-19 è senz'altro costituita dall'attività di screening sul territorio finalizzata alla tempestiva individuazione dei soggetti portatori del virus, sintomatici o asintomatici, mediante l'esecuzione di tamponi oro/rino-faringei per la ricerca di RNA Coronavirus SARS-COV-2, in modo da circoscrivere quanto prima possibile il contagio adottando tutte le successive prescrizioni fornite dai protocolli sanitari elaborati a tal fine.

Dato atto che dall'inizio dell'emergenza epidemiologica, il Sistema Sanitario Regionale si è attivato con grande impegno anche su questo fronte per l'esecuzione del maggior numero possibile di tamponi, che necessitano comunque di ulteriore incremento dei volumi data la gravità e rilevanza dell'epidemia.

Rilevato che a seguito dell'emergenza epidemiologica in corso, la Regione Piemonte ha aumentato in modo sostanziale la potenzialità di analisi molecolare interna alla regione in modo da riuscire a circoscrivere, in tempi rapidi, eventuali nuovi focolai d'infezione relativi al virus causale di Covid-19.

Dato atto che la Regione Piemonte ha voluto potenziare la rete dei laboratori regionali, dotandosi in particolare di laboratori dedicati alla ricerca molecolare di SARS-COV-2, individuando l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte quale soggetto pubblico idoneo per l'allestimento di nuovi ed avanzati laboratori in grado di eseguire diagnosi molecolare per COVID-19.

Considerato che la Regione Piemonte, con nota trasmessa via e-mail in data 17/04/2020 ha chiesto la disponibilità dell'Università del Piemonte Orientale di allestire un

laboratorio che potesse eseguire ricerca del bios SARS-COV-2 nei tamponi nasofaringei.

Rilevato che sul territorio piemontese, la Regione Piemonte ha individuato due laboratori dedicati alla ricerca molecolare di SARS-COV-2, il primo presso la sede novarese dell'Università del Piemonte Orientale ed il secondo presso ARPA Piemonte, Località La Loggia (Torino).

Preso atto che l'Università ha allestito il laboratorio di cui sopra presso i locali del Centro di Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche (CAAD) dell'Ateneo.

Dato atto che tale centro risulta avere le competenze tecniche per svolgere analisi di laboratorio nell'ambito scientifico oggetto di convenzione.

Considerato che l'art. 66 del D.P.R. 11/07/1980 n. 382 prevede che le Università: "purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati".

Considerato che il laboratorio allestito presso il CAAD è dotato di una zona di biosicurezza di livello 2, oltre a fornire supporto al Sistema Sanitario Regionale per integrare la capacità analitica in caso di emergenze sanitarie, può sviluppare diagnostica innovativa, anche in multiplex, per il rilevamento di antigeni, anticorpi e acidi nucleici.

Preso atto che la Regione Piemonte, con delibera D.G.R. del 17/07/2020 n. 46-1699, ha stabilito che per l'intera durata del periodo emergenziale il costo sostenuto dalle strutture eroganti il servizio di analisi dei tamponi oro/rino-faringeo è pari a 51,00 € massimo ad esame.

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/09/2020 avente ad oggetto "convenzioni tra ASL/AO/AOU e l'Università del Piemonte Orientale per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di laboratorio su tamponi oro/rino-faringei di RNA Coronavirus SARS-COV-2".

Rilevato che l'art. 4 della convenzione di cui al punto precedente prevede la tariffa di € 51,00 per l'esecuzione della prestazione di "virus SARS-COV-2 acido nucleico in materiale biologico. Ricerca qualitativa/quantitativa".

Rilevato che alcune delle ASL e/o IRCCS che si sono rivolti al Laboratorio COVID-19 dell'Università del Piemonte Orientale per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di laboratorio per la ricerca su campioni clinici respiratori di RNA Coronavirus SARS-COV-2 su tamponi oro/rino faringei hanno comunicato che la refertazione e l'inserimento in piattaforma regionale saranno effettuati direttamente dalle medesime ASL e/o IRCCS.

Valutato congruo l'importo di 41,00 euro/test, indicato dal Direttore del CAAD Prof. Claudio Santoro, quale tariffa da applicare agli enti che provvedono in autonomia a refertare e inserire in piattaforma regionale i dati relativi alle analisi molecolari per la ricerca su campioni clinici respiratori di RNA Coronavirus SARS-COV-2 su tamponi oro/rino-faringei effettuate dal Laboratorio COVID-19.

Ritenuto pertanto di dover prevedere a carico degli Enti un costo inferiore, rispetto a quello standard previsto dalla D.G.R. del 17/07/2020 n. 46-1699 ed adottato da questa Università, nelle ipotesi in cui questi provvederanno, in autonomia, alla refertazione e all'inserimento in piattaforma dei dati trasmessi dal Laboratorio

COVID-19.

Valutata l'urgenza di dover procedere con il riconoscimento di una tariffa inferiore a carico degli enti che, in autonomia, provvederanno alla refertazione e all'inserimento in piattaforma regionale dei dati trasmessi dal Laboratorio COVID-19 e relativi all'analisi molecolare per la ricerca su campioni clinici respiratori di RNA Coronavirus SARS COV2 su tamponi oro/rino-faringei.

Visto lo Statuto dell'Ateneo.

Visto il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Valutato ogni opportuno elemento.

DECRETA

1. Di confermare l'importo di 51,00 €/test quale tariffa per l'esecuzione della prestazione di "virus SARS-COV-2 acido nucleico in materiale biologico. Ricerca qualitativa/quantitativa".
2. Qualora la refertazione e l'inserimento nella piattaforma regionale dei dati trasmessi dal laboratorio Covid19 dell'Università vengano effettuate dalle ASL e/o Istituti richiedenti gli esami molecolari per l'analisi dei tamponi oro/rino-faringei, il costo della prestazione a carico delle medesime aziende/istituti ammonterà a 41,00 €/test.
3. Gli Uffici competenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima adunanza.

Il Rettore
Prof. Gian Carlo Avanzi

Visto: il Direttore Generale Vicario
Dott. Paolo Pasquini

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all'unanimità ratifica il suddetto Decreto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

14/2020/3.11

OMISSIS

Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1707/2020
Prot. n. 127949 del 14.12.2020

Oggetto: Nuova proroga del termine per l'inserimento nelle fasce di contribuzione ridotta (ISEE 2020) senza applicazione della mora e del termine per il pagamento della seconda rata di contribuzione per l'a.a. 2020/2021.

IL RETTORE

VISTA la delibera del Senato Accademico del 20 aprile 2020 n. 3/2020/9.1 di approvazione dei "Criteri per la contribuzione studentesca per l'anno accademico 2020/2021";

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2020 n.4/2020/10.1, in data 26 giugno 2020 n. 8/2020/11.1 e in data 24 luglio 2020 n. 10/2020/11.1 di approvazione, modifica e integrazione della contribuzione studentesca e delle scadenze amministrative per l'a.a. 2020/2021;

VISTO il Decreto Rettorale repertorio n. 982/2020 del 7 agosto 2020 di approvazione del manifesto degli studi e della contribuzione per l'a.a. 2020/2021 e degli avvisi/bandi relativi alle immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso limitato in Biotecnologie, Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;

VISTO il Decreto Rettorale d'urgenza repertorio n. 1265/2020 del 12/10/2020 con il quale il Rettore ha disposto la proroga del termine per le immatricolazioni e i trasferimenti in ingresso fino al 23 ottobre 2020, senza il pagamento dell'indennità di mora, nonché del termine per richiedere all'INPS l'attestazione ISEE 2020 fino al 30 ottobre 2020 senza il pagamento dell'indennità di mora;

VISTO il Decreto Rettorale d'urgenza repertorio n. 116601/2020 del 26/10/2020 con il quale il Rettore ha disposto l'ampliamento della no tax area per l'esenzione dalle tasse universitarie a.a 2020/2021 con limite ISEE per gli aventi diritto previsto a € 30.000 anziché a € 20.000;

VISTO il Decreto Rettorale d'urgenza repertorio n. 124410/2020 del 27/11/2020 con il quale il Rettore ha disposto la proroga del termine per l'inserimento nelle fasce di contribuzione ridotta (ISEE 2020) fino al 10 dicembre 2020 senza applicazione della mora e del termine per il pagamento della seconda rata di contribuzione per l'a.a. 2020/2021 fino al 18 dicembre 2020;

TENUTO CONTO che, a seguito di un successivo confronto con la Divisione Risorse Finanziarie, è emersa la possibilità di estendere ulteriormente il termine già prorogato per il pagamento della II **rata (in scadenza il 18 dicembre 2020), tenuto conto della disponibilità di cassa, senza problemi per il** Bilancio di Ateneo;

RILEVATO **che appare utile, inoltre, differire il** termine per l'inserimento nelle fasce di contribuzione ridotta (ISEE 2020) al fine di **supportare gli studenti in difficoltà economica, allineandolo al termine di scadenza di validità dell'attestazione Isee 2020;**

RILEVATA altresì la necessità di evitare, per quanto possibile, conseguenze pesanti, quali l'abbandono degli studi, per motivi economici, agli studenti e alle famiglie che a causa della pandemia da coronavirus hanno subito danni dal punto di vista economico;

VISTO l'art. 11, comma 2, lettera *n)* dello Statuto che autorizza il Rettore ad adottare, in situazione di indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'Organo relativo nella seduta immediatamente successiva;

STANTE l'urgenza derivante dalla prossimità della scadenza e dal fatto che il prossimo Consiglio di Amministrazione è fissato nella stessa data, il 18 dicembre 2020;

DECRETA

1) di **prorogare al 31 dicembre 2020, senza il pagamento dell'indennità di mora,** il termine per richiedere all'INPS in modalità telematica o tramite i **Centri di Assistenza Fiscale o i professionisti abilitati l'attestazione ISEE 2020** rispondenti ai seguenti requisiti: ISEE rilasciata nell'anno 2020 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario con riferimento al codice fiscale dello studente richiedente il beneficio ovvero l'isee parificata per gli studenti stranieri con nucleo familiare che non produce reddito in Italia o non totalmente in Italia.
2) saranno accettate entro la stessa data anche le ISEE con omissioni o difformità a condizione che gli studenti dichiarino espressamente di volersene avvalere tramite apposito modulo, che si allega al presente decreto, da trasmettere in Segreteria Studenti unitamente all'attestazione ISEE.
3) La scadenza della seconda rata di contribuzione studentesca è prorogata **al 1 febbraio 2021.**
4) Restano invariate le ulteriori scadenze previste dal Manifesto degli Studi e della Contribuzione a.a. 2020/2021.

Il presente Decreto Rettorale d'urgenza verrà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio d'Amministrazione.

Visto: il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Marina Merlo)

Visto: la Dirigente della Divisione Risorse Finanziarie
(Dott. ssa Elisabetta Zemignani)

IL RETTORE
(*Prof. Gian Carlo Avanzi*)

Alla Segreteria Studenti
dell'Università del Piemonte Orientale

ISEE CON OMISSIONI/DIFFORMITA'

(per l'invio del modulo utilizzare la casella di posta istituzionale @studenti.uniupo.it)

Il/La sottoscritto/a _____

Matricola n. _____

Iscritto/a al Corso di Laurea in _____

del Dipartimento di _____

DICHIARA

ai sensi del DPCM 5/12/2013 n. 159, art. 11 comma 5, di volersi avvalere dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario anno 2020, consapevole della presenza di omissioni/difformità nelle annotazioni dell'attestazione ISEE 2020

AUTORIZZA

l'acquisizione dei dati dell'ISEE in carriera da parte dell'Università per il calcolo della contribuzione universitaria a.a. 2020/2021 e per ulteriori eventuali benefici

ALLEGA

Attestazione ISEE 2020 con omissioni/difformità

Data ____ / ____ / _____ firma _____

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all'unanimità ratifica il suddetto Decreto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

14/2020/3.12

OMISSIS

Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1711/2020
Prot. n. 128165 del 15.12.2020

Oggetto: **Autorizzazione rinnovo della Convenzione, tra l'Istituto Sacro Cuore delle Salesiane di Don Bosco e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, per l'anno accademico 2020/2021, relativa alla concessione in uso di spazi presso lo stesso Istituto, in Vercelli, Corso Italia n. 106.**

IL RETTORE

VISTE le Convenzioni sottoscritte per gli Anni Accademici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, tra l'Istituto Sacro Cuore delle Salesiane di Don Bosco e l'Università, aventi a oggetto la concessione in uso di spazi presso lo stesso Istituto, in Vercelli, Corso Italia n. 106, e precisamente, di un'aula, denominata "Sala Polivalente Laura Vicuna e servizi annessi", nonché di un'aula studio, con punto ristoro e servizi annessi "Sala Polivalente Sacro Cuore e servizi annessi", per le attività degli studenti del Corso di Laurea in Scienze Biologiche;

DATO ATTO che, oltre alla concessione in uso degli spazi sopraindicati, l'Istituto ha messo a disposizione dell'Università anche l'utilizzo di impianti, attrezzature e arredi presenti nei locali, a eccezione delle sedute e degli ulteriori beni mobili forniti dall'Università medesima;

ATTESO che è necessario mantenere l'utilizzo dei suddetti locali, anche per l'anno accademico 2020/2021, procedendo al rinnovo della Convenzione sottoscritta per l'anno accademico 2019/2020, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della medesima;

DATO ATTO che l'istituto Sacro Cuore, confermando la propria disponibilità a concedere in uso gli spazi di cui sopra, ha trasmesso, con nota del 23/09/2021 (annotata al protocollo di Ateneo al n. 116994 del 28/10/2020), l'ammontare delle spese sostenute direttamente dal medesimo, per un importo complessivo stimato forfettariamente in Euro 57.000,00 oltre Iva se dovuta;

ATTESO che detto importo prevede a carico dell'Università le spese di funzionamento e gestione dei locali, quali il consumo dell'energia elettrica, dell'acqua potabile, del riscaldamento, pulizia e sanificazione giornaliera dei locali, il servizio di accoglienza e vigilanza, comprensivo del controllo accessi alla struttura degli studenti, mediante applicativo installato su smartphone e la misurazione della temperatura corporea,

nonché tutte quelle spese atte a consentire il buono e corretto funzionamento delle attività gestite dalla medesima;

DATO ATTO che tale importo risulta superiore a quello della precedente Convenzione (Euro 20.000,00), in quanto comprensivo anche delle spese determinate dalla necessità di introdurre misure volte a contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 negli ambienti che ospitano gli studenti universitari e il personale docente;

DATO ATTO che tali misure consentono, inoltre, come dichiarato dalla Proprietà, di garantire la sicurezza anche ai minori della scuola d'infanzia, del centro di formazione professionale, del centro giovanile, del personale docente e non docente e delle suore salesiane della comunità;

ATTESO che la Convenzione relativa all'anno accademico 2020/202, ha decorrenza dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021 e prevede la facoltà di ciascuna delle Parti di poter recedere dalla stessa, con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni, nonché la possibilità di procedere a rinnovo per i successivi anni;

CONSIDERATA l'urgenza di procedere all'approvazione dello schema di Convenzione;

VISTO il testo dello schema di Convenzione;

RICHIAMATI gli accordi e la corrispondenza intercorsi tra le Parti;

VISTO lo Statuto dell'Università;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009;

DECRETA

1. di autorizzare il rinnovo della Convenzione, con le opportune integrazioni, per l'Anno Accademico 2020/2021, tra l'Istituto Sacro Cuore delle Salesiane di Don Bosco e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, per l'anno accademico 2020/2021, relativa alla concessione in uso di spazi presso lo stesso Istituto, in Vercelli, Corso Italia n. 106;

2. di approvare, in allegato, lo schema di Convenzione;

3. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della Convenzione, nel testo approvato in allegato;

il rimborso delle spese di funzionamento e gestione dei locali esplicitate in premessa, sostenute direttamente dalla Proprietà e stimate forfettariamente, per un importo

complessivo pari a Euro 57.000,00 oltre Iva se dovuta (Euro cinquantasettemila/00), come da nota trasmessa dalla Proprietà, trova capienza sulla UPB AILSrpSERVIZI_GENERALI, conto CN1.2.08.04.007 (Altri Servizi Ausiliari), bilancio di previsione 2021;

4. le spese per l'imposta di registro della Convenzione (Euro 200,00) sono da imputare sulla UPB AILSrpServizi_Generali, conto CN1.5.01.01 (Imposta di registro), mentre le spese per imposta di bollo (Euro 170,00) sono da imputare sulla UPB AILSrpServizi_Generali, conto CN1.5.01.01.003 (Imposta di bollo).

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima adunanza.

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

Visto il Responsabile del Settore
(Arch. Laura Gili)

Visto il Dirigente della Divisione Risorse Patrimoniali
(Prof. Andrea Turolla)

Visto di regolarità contabile

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all'unanimità ratifica il suddetto Decreto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

4. Approvazione Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance 2021
14/2020/4.
Il Direttore Generale

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO che il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottino con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 25/05/2017 n. 74 contenente modifiche al decreto 150 del 2009 attribuisce all'ANVUR un ruolo di coordinamento del sistema nazionale di valutazione della performance per università statali e enti di ricerca vigilati dal MIUR (EPR), nel rispetto dei principi contenuti nel decreto e in piena sinergia con il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP);

CONSIDERATO che con delibera n. 103 del 20 luglio 2015, il Consiglio Direttivo dell'ANVUR ha approvato in via definitiva le "Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali";

CONSIDERATO che in seguito alle modifiche intervenute sulla disciplina che regola la valutazione della performance, a integrazione delle Linee Guida il 20 dicembre 2017 il Consiglio Direttivo dell'ANVUR ha approvato il documento "Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020";

CONSIDERATO che in data 7 novembre 2018, il Consiglio Direttivo dell'ANVUR ha approvato le "Linee Guida per la gestione integrata dei cicli di performance e di bilancio delle università statali italiane";

CONSIDERATE le nuove "Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del Bilancio delle Università statali italiane" approvate dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 18 del 23 gennaio 2019;

CONSIDERATO il documento "Feedback ANVUR al Piano Integrato della Performance 2019-2021";

CONSIDERATA la Relazione sulla Performance di Ateneo 2019 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 8/2020/4 del 26 giugno 2020 e relativi allegati;

CONSIDERATO il documento di "validazione della Relazione sulla performance anno 2019" del Nucleo di Valutazione del 29 giugno 2020;

CONSIDERATA la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione Interna Anno 2020 e relativi

allegati, del 12 ottobre 2020;

CONSIDERATO che il "Sistema di misurazione e valutazione della performance" è lo "strumento metodologico" che descrive fasi, tempi, modalità, soggetti e responsabilità necessari ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di programmazione, misurazione e valutazione del Ciclo della Performance;

CONSIDERATO che in particolare il SMVP contiene:

a) Le modalità di definizione ed assegnazione degli obiettivi strategici ed operativi;
b) Le modalità di raccordo ed integrazione tra obiettivi e risorse (programmazione finanziaria e bilancio);
c) I meccanismi di monitoraggio in itinere (controllo concomitante) e le modalità di attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) Le modalità di misurazione e valutazione della performance organizzativa e della performance individuale;
e) L'iter e le scadenze, interne ed esterne, di predisposizione ed approvazione dei documenti correlati al Ciclo della Performance;
f) Le procedure di conciliazione relativa all'applicazione del SMVP.

VISTO il parere formulato dal Nucleo di Valutazione in data 11 dicembre 2020;

VISTO lo Statuto dell'Ateneo.

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di adottare il seguente "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance anno 2021"

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

5. Qualità e accreditamento

5.1 Revisione Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità di Ateneo
14/2020/5.1
Il Presidio di Qualità di Ateneo

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D. M. 30 gennaio 2013 n. 47 "Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica";

VISTO il D. M. 23 dicembre 2013, n. 1059 "Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica - Adeguamenti e integrazioni al D.M. 30 gennaio 2013 n. 47";

VISTO il D. M. n. 635 del 08/08/2016, "Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";

VISTO il D.M. n. 6/2019 (modifica del D. M. n. 987/2016) "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari"

VISTO le Linee Guida ANVUR per l'Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e relativi allegati versione aggiornata al 10/08/2017;

VISTE le Linee guida per l'Assicurazione della Qualità di Ateneo approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 4 luglio 2016 e 15 luglio 2016;

PRESO ATTO del Regolamento di funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo emanato con D.R: rep. n. 127/2020, prot. n. 9640 del 28/01/2020

PRESO ATTO dell'approvazione da parte del Senato Accademico, avvenuta nella seduta del 14 dicembre 2020 con deliberazione n. 11/2020/7.1, del documento contenente la revisione delle Linee guida per l'Assicurazione della Qualità di Ateneo.

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

di approvare le modifiche delle "Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità di Ateneo", come di seguito riportate.

LINEE GUIDA PER L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' DI ATENEO

Versione precedente – luglio 2016	Versione modificata approvata dal PQA il 26/11/2020
PREMESSA L'Assicurazione della Qualità (AQ) di un Ateneo è il sistema attraverso il quale gli Organi di Governo dell'Ateneo realizzano la propria politica per la qualità e comprende le azioni di progettazione, messa in opera e monitoraggio necessarie a far sì che i processi che presiedono lo svolgimento delle attività dell'Ateneo siano efficaci ai fini stabiliti. Le responsabilità della Qualità competono al Rettore per l'Ateneo, al Direttore per il Dipartimento e al Presidente per il Corso di Studio. Le Linee Guida per la AQ mettono in evidenza come la politica per la qualità deliberata dagli Organi di Governo dell'Ateneo venga attuata e come sia garantita da un controllo ex-ante e in itinere da parte del Presidio di Qualità dell'Ateneo ed ex-post da parte del Nucleo di Valutazione. Le Linee Guida dell'AQ di Ateneo riguardano le due aree della Formazione e della Ricerca/Terza Missione, sono declinate secondo questa bipartizione e vengono riesaminate periodicamente ed aggiornate quando necessario.	Premessa L'Assicurazione della Qualità (AQ) di un Ateneo è il sistema attraverso il quale gli Organi di Governo dell'Ateneo realizzano la propria politica per la qualità e comprende le azioni di progettazione, messa in opera e monitoraggio necessarie a far sì che i processi che presiedono lo svolgimento delle attività dell'Ateneo siano efficaci ai fini stabiliti. Le responsabilità della Qualità competono al Rettore per l'Ateneo, al Direttore per il Dipartimento e al Presidente per il Corso di Studio. Le Linee Guida per la AQ mettono in evidenza come la politica per la qualità deliberata dagli Organi di Governo dell'Ateneo venga attuata e come sia garantita da un controllo ex-ante e in itinere da parte del Presidio di Qualità dell'Ateneo ed ex-post da parte del Nucleo di Valutazione. Le Linee Guida dell'AQ di Ateneo riguardano le due aree della Formazione e della Ricerca/Terza Missione, sono declinate secondo questa bipartizione e vengono riesaminate periodicamente ed aggiornate quando necessario.
Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) Nel sistema AQ di Ateneo, il PQA rappresenta la struttura operativa interna all'Ateneo. È costituito da quattro docenti dell'Ateneo e si avvale di una struttura amministrativa di supporto. Il PQA svolge funzioni di promozione della cultura della qualità dell'Ateneo, di consulenza agli organi di governo dell'Ateneo sulle tematiche dell'AQ; svolge inoltre funzioni di sorveglianza e monitoraggio dei processi di AQ, di promozione del miglioramento continuo della qualità e supporto alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'AQ, anche attraverso il Presidio di Qualità delle Sedi. Il PQA sostiene la realizzazione della politica per la qualità definita dagli Organi di Governo approntando gli strumenti organizzativi necessari per: - affiancare le strutture coinvolte nella impostazione e nella gestione dei processi di AQ, - verificare che tutti i processi si svolgano come	Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) Nel sistema AQ di Ateneo, il PQA rappresenta la struttura operativa interna all'Ateneo. È costituito da quattro docenti dell'Ateneo **(uno con ruolo di Presidente e tre membri)** e si avvale di una struttura amministrativa di supporto **(Ufficio Assicurazione Qualità UAQ e Ufficio DMM)** Il PQA svolge funzioni di promozione della cultura della qualità dell'Ateneo, di consulenza agli organi di governo dell'Ateneo sulle tematiche dell'AQ, di sorveglianza e monitoraggio dei processi di AQ, di promozione del miglioramento continuo della qualità e supporto alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'AQ. Il PQA sostiene la realizzazione della politica per la qualità definita dagli Organi di Governo approntando gli strumenti organizzativi necessari per: -affiancare le strutture coinvolte nella impostazione e nella gestione dei processi di AQ, -verificare che tutti i processi si svolgano come previsto,

previsto, producendo eventualmente le necessarie indicazioni operative, - monitorare gli esiti dei processi, in coerenza con gli obiettivi, e valutarne periodicamente il raggiungimento. Tramite la struttura amministrativa di supporto, il PQA ha accesso a tutti i dati necessari per svolgere i suoi compiti. Il PQA svolge una azione di collegamento tra gli Organi di Governo, il NdV, le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) dei Dipartimenti e dalla Scuola, i Responsabili della Qualità di Dipartimento (RQD) e i gruppi di AQ e del riesame dei corsi di studio e dei Dipartimenti. Agisce inoltre da interlocutore principale verso la Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) durante le visite per l'accreditamento. Il rispetto delle attribuzioni e delle funzioni del PQA vengono verificate periodicamente dal NdV e, in fase di accreditamento, dalla CEV all'interno dei requisiti di AQ per l'Accreditamento Periodico. Il PQA ha un proprio sito internet nel quale mette a disposizione materiale informativo, verbali delle sedute, relazioni, normativa di riferimento, ecc..	producendo eventualmente le necessarie indicazioni operative, **tipicamente sotto la forma di Linee Guida,** -monitorare gli esiti dei processi, in coerenza con gli obiettivi, e valutarne periodicamente il raggiungimento. Tramite la struttura amministrativa di supporto **(UAQ e DMM)**, il PQA ha accesso a tutti i dati necessari per svolgere i suoi compiti. Il PQA, **anche per il tramite delle proprie emanazioni dipartimentali (RQDF e RQDR)**, svolge un'azione di collegamento tra gli Organi di Governo, il NdV, le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) dei Dipartimenti e della Scuola e i gruppi di AQ e del riesame dei corsi di studio e dei Dipartimenti. Agisce inoltre da interlocutore principale verso la Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) durante le visite per l'accreditamento. Il rispetto delle attribuzioni e delle funzioni del PQA viene verificato periodicamente dal NdV e, in fase di accreditamento, dalla CEV nell'ambito della verifica dei requisiti di AQ per l'Accreditamento Periodico. Il PQA ha un proprio sito internet (https://qualita.uniupo.it/) nel quale mette a disposizione materiale informativo, verbali delle sedute, relazioni, normativa di riferimento **e ogni altra documentazione utile.**
Nucleo di Valutazione (NdV) Il NdV è un Organo di Ateneo con funzioni di valutazione e di indirizzo. Nell'ottica di garantire che la sua azione sia improntata alla massima trasparenza e imparzialità, lo Statuto dell'Ateneo stabilisce che il NdV è composto da 5 membri, di cui un professore di ruolo dell'Ateneo con funzioni di coordinatore, tre membri esterni di elevata qualificazione professionale, con specifiche competenze nel campo della valutazione e un rappresentante degli studenti. Il NdV ha un proprio sito internet nel quale mette a disposizione materiale informativo, verbali delle sedute, relazioni redatte, normativa di riferimento, ecc.. Il NdV produce annualmente una relazione sull'andamento dell'Ateneo da inviare al Ministero e all'ANVUR entro le scadenze fissate: ne sono oggetto i risultati della valutazione della didattica da parte degli	Nucleo di Valutazione (NdV) Il NdV è un Organo di Ateneo con funzioni di valutazione e di indirizzo. Nell'ottica di garantire che la sua azione sia improntata alla massima trasparenza e imparzialità, lo Statuto dell'Ateneo stabilisce che il NdV sia composto da 5 membri, di cui un professore di ruolo dell'Ateneo con funzioni di coordinatore, tre membri esterni di elevata qualificazione professionale, con specifiche competenze nel campo della valutazione e un rappresentante degli studenti. Il NdV ha un proprio sito internet nel quale mette a disposizione materiale informativo, verbali delle sedute, relazioni redatte, normativa di riferimento **e ogni altra documentazione utile.** Il NdV produce annualmente una relazione sull'andamento dell'Ateneo da inviare al Ministero e all'ANVUR entro le scadenze fissate: ne sono oggetto i risultati della valutazione della didattica da parte degli

studenti, il funzionamento dell'AQ dell'Ateneo, la qualità della formazione a livello di Ateneo e dei corsi di studio, la valutazione della performance.	studenti, il funzionamento dell'AQ dell'Ateneo, la qualità della formazione a livello di Ateneo e dei corsi di studio, **la qualità della ricerca e terza missione a livello di Ateneo e dei Dipartimenti e** la valutazione della performance.
AQ della Formazione L'AQ della formazione ha il fine di tenere sotto controllo le condizioni di svolgimento delle attività di formazione, ovvero di stabilire gli obiettivi da perseguire, di mettere in atto quanto occorre per conseguirli, rimuovendo – ovunque possibile – eventuali ostacoli, di osservare il regolare svolgimento delle attività previste e di verificare il grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi. I principali soggetti coinvolti nell'AQ della formazione sono, a livello di Ateneo e delle sue sedi: A1. gli Organi di Governo; A2. Il Presidio di Qualità di Ateneo; A3. il Nucleo di Valutazione; A4. il Presidio di Qualità delle Sedi; a livello delle strutture didattiche: S1. le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti dei Dipartimenti e della Scuola; S2. i Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione; S3. i Corsi di Studio. La struttura di AQ per la formazione a livello delle strutture che ne hanno la responsabilità è composta da: - un Responsabile della Qualità del Dipartimento per la Formazione (RQDF); - una Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS); - i Gruppi di Gestione della Qualità (uno per ogni CdS); - - i Gruppi del Riesame (uno per ogni CdS). Nel caso dei Dipartimenti non di area medica, la composizione di questi soggetti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento. Nel caso dei Dipartimenti di area medica, la delibera viene assunta dalla Scuola di Medicina, che in particolare indica un RQDF per ognuno dei Dipartimenti che partecipano alla Scuola.	AQ della Formazione L'AQ della formazione ha il fine di tenere sotto controllo le condizioni di svolgimento delle attività di formazione, ovvero di stabilire gli obiettivi da perseguire, di mettere in atto quanto occorre per conseguirli, rimuovendo – ovunque possibile – eventuali ostacoli, di osservare il regolare svolgimento delle attività previste e di verificare il grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi. I principali soggetti coinvolti nell'AQ della formazione sono, a livello di Ateneo: A1. gli Organi di Governo; A2. Il Presidio di Qualità di Ateneo; A3. il Nucleo di Valutazione; a livello delle strutture didattiche: S1. le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti dei Dipartimenti e della Scuola; S2. i Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione; S3. i Corsi di Studio. La struttura di AQ per la formazione a livello delle strutture che ne hanno la responsabilità è composta da: - un Responsabile della Qualità del Dipartimento per la Formazione (RQDF); - una Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS); - i Gruppi di Gestione della Qualità (uno per ogni CdS); - i Gruppi del Riesame (uno per ogni CdS). Nel caso dei Dipartimenti non di area medica, la composizione di questi soggetti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento. Nel caso dei Dipartimenti di area medica, la delibera viene assunta dalla Scuola di Medicina, che in particolare indica un RQDF per ognuno dei Dipartimenti che partecipano alla Scuola.

Nel seguito sono delineate le competenze e i ruoli dei soggetti A1, A2, A3 e S1, S2, S3 nell'ambito dell'AQ della formazione.	Nel seguito sono delineate le competenze e i ruoli dei soggetti A1, A2, A3 e S1, S2, S3 nell'ambito dell'AQ della formazione.
A1. Organi di Governo (OdG) Gli OdG definiscono la Politica di Ateneo per la Qualità della Formazione all'interno del Documento "Politica di Ateneo per la Qualità" e provvedono ad effettuare un riesame periodico dello stato di realizzazione della stessa.	A1. Organi di Governo (OdG) Gli OdG definiscono la Politica di Ateneo per la Qualità della Formazione all'interno del Documento "Politica di Ateneo per la Qualità" e provvedono ad effettuare un riesame periodico dello stato di realizzazione della stessa.
A2. Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) In relazione alla AQ della Formazione, il PQA: - assicura la condivisione con le strutture periferiche delle informazioni riguardanti le normative e le relative procedure in ambito AQ; - promuove le attività di formazione del personale in materia di AQ a livello di Ateneo e Dipartimenti; - garantisce la distribuzione e/o l'accesso ai dati necessari per la preparazione di tutta la documentazione riguardante l'AQ; - pianifica e monitora la rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati; - verifica la completezza e l'accuratezza della documentazione riguardante l'AQ prodotta dai responsabili nel rispetto delle istruzioni e dei tempi; - assiste i CdS nella preparazione della SUA-CdS e dei RAR e le CPDS nella preparazione della relazione annuale; - assicura il corretto flusso informativo tra i vari soggetti coinvolti nell'AQ della formazione.	A2. Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) In relazione alla AQ della Formazione, il PQA: - assicura la condivisione con le strutture periferiche delle informazioni riguardanti le normative e le relative procedure in ambito AQ; - promuove le attività di formazione del personale in materia di AQ a livello di Ateneo e Dipartimenti; - garantisce la distribuzione e/o l'accesso ai dati necessari per la preparazione di tutta la documentazione riguardante l'AQ; - pianifica e monitora la rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati; - verifica la completezza e l'accuratezza della documentazione riguardante l'AQ prodotta dai responsabili nel rispetto delle istruzioni e dei tempi; - assiste i CdS nella preparazione **della documentazione riguardante l'AQ (SUA-CdS, SMA, RCR)** e le CPDS nella preparazione della relazione annuale; - **assiste i CdS nella preparazione delle audizioni disposte dal NdV;** - assicura il corretto flusso informativo tra i vari soggetti coinvolti nell'AQ della formazione.
A3. Nucleo di Valutazione (NdV) Il NdV nella sua attività di valutazione ex-post nell'area AQ della Formazione, si occupa principalmente di: - valutare la diffusione presso l'Ateneo della cultura della qualità e la trasparenza delle politiche e degli obiettivi; - valutare l'efficacia dell'AQ dell'Ateneo, dei CdS e dei Dipartimenti nel favorire il raggiungimento degli obiettivi	A3. Nucleo di Valutazione (NdV) Il NdV nella sua attività di valutazione ex-post nell'area AQ della Formazione, si occupa principalmente di: - valutare la diffusione presso l'Ateneo della cultura della qualità e la trasparenza delle politiche e degli obiettivi; - valutare l'efficacia dell'AQ dell'Ateneo, dei CdS e dei Dipartimenti nel favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;

previsti e programmati; - valutare le attività del PQA finalizzate alla AQ nell'Ateneo e nelle singole strutture; - assicurarsi se e come vengano tenuti nella adeguata considerazione da parte dei CdS: le indicazioni e le raccomandazioni provenienti da studenti, laureati e personale con particolare riferimento ai questionari relativi alla rilevazione della loro soddisfazione; da parte degli Organi di Governo dell'Ateneo e del PQA: le relazioni annuali delle CPDS e del NdV; da parte degli Organi di Governo dell'Ateneo: le proposte e le indicazioni del PQA; - valutare l'efficacia degli interventi di miglioramento e formulare linee di indirizzo e raccomandazioni coerenti; - accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'accreditamento iniziale e periodico dei CdS e della Sede riferendo tempestivamente all'Ateneo, al Ministero e all'ANVUR ogni eventuale mancata rispondenza a tali requisiti; - promuovere, in collaborazione con il PQA, l'attività di formazione nell'ambito della AQ. La relazione annuale del NdV, redatta secondo le indicazioni dell'ANVUR, è messa a disposizione sul sito web del NdV e trasmessa agli Organi di Governo di Ateneo, al PQA e alle CPDS. Sarà compito del PQA trasmetterla ai Direttori, ai Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione e ai Presidenti dei CdS e della Scuola.	- valutare le attività del PQA finalizzate alla AQ nell'Ateneo e nelle singole strutture; - assicurarsi se e come vengano tenuti nella adeguata considerazione da parte dei CdS: le indicazioni e le raccomandazioni provenienti da studenti, laureati e personale con particolare riferimento ai questionari relativi alla rilevazione della loro soddisfazione; da parte degli Organi di Governo dell'Ateneo e del PQA: le relazioni annuali delle CPDS e del NdV; da parte degli Organi di Governo dell'Ateneo: le proposte e le indicazioni del PQA; - valutare l'efficacia degli interventi di miglioramento e formulare linee di indirizzo e raccomandazioni coerenti; - accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'accreditamento iniziale e periodico dei CdS e della Sede riferendo tempestivamente all'Ateneo, al Ministero e all'ANVUR ogni eventuale mancata rispondenza a tali requisiti; - promuovere, in collaborazione con il PQA, l'attività di formazione nell'ambito della AQ. La relazione annuale del NdV, redatta secondo le indicazioni dell'ANVUR, è messa a disposizione sul sito web del NdV e trasmessa agli Organi di Governo di Ateneo, al PQA e alle CPDS. Sarà compito del PQA trasmetterla ai Direttori, ai Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione e ai Presidenti dei CdS e della Scuola.

A4. Presidio di Qualità delle Sedi (PQS) Presso ogni sede didattica è operante un Presidio di Qualità della Sede a cui appartengono i RQDF di tutti i Dipartimenti che svolgono la loro attività didattica presso la sede. Per quanto riguarda la Formazione, al PQS appartengono compiti di sorveglianza del buon andamento delle procedure di AQ della formazione erogata presso la sede e di segnalazione delle eventuali criticità di natura generale riguardanti lo svolgimento delle attività di formazione presso la sede.	
S1. Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) Ogni Dipartimento/ Scuola nomina una CPDS composta da un numero uguale di Docenti e di Studenti, possibilmente rappresentativi di tutti i CdS afferenti al Dipartimento o alla Scuola. Al fine di garantirne la terzietà, è necessario che non facciano parte delle CPDS i Presidenti dei CdS né il Direttore del Dipartimento né il Presidente della Scuola. La CPDS è coordinata da un docente scelto fra i componenti della Commissione stessa. Le CPDS hanno il compito di: - svolgere attività di monitoraggio continuo dell'offerta formativa e della qualità della didattica; nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; - individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa; - formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di CdS; - redigere una relazione annuale. La Relazione Annuale valuta se: - il progetto del CdS mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo; - i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di riferimento; - l'attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature e i	S1. Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) Ogni Dipartimento e la Scuola nominano una CPDS composta da un numero uguale di Docenti e di Studenti, possibilmente rappresentativi di tutti i CdS afferenti al Dipartimento o alla Scuola. Al fine di garantirne la terzietà, è necessario che non facciano parte delle CPDS i Presidenti dei CdS né i Direttori di Dipartimento né il Presidente della Scuola. La CPDS è coordinata da un docente scelto fra i componenti della Commissione stessa. Le CPDS hanno il compito di: - svolgere attività di monitoraggio continuo dell'offerta formativa e della qualità della didattica; nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; - individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa; - formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di CdS; - redigere una relazione annuale. La Relazione Annuale valuta se: - il progetto del CdS mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo; - i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di riferimento; - l'attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature e i servizi agli studenti

servizi agli studenti svolti da docenti e ricercatori siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato; - i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi; - al Riesame Annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui CdS negli anni successivi; - i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati e utilizzati; - siano rese effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun CdS offerto.	svolti da docenti e ricercatori siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato; - i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi; - **alla redazione della SMA** conseguano efficaci interventi correttivi sui CdS negli anni successivi; - i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati e utilizzati; - siano rese effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun CdS offerto.
Per redigere la Relazione Annuale devono essere analizzati: - scheda SUA-CdS dell'anno accademico appena concluso, ma tenendo conto anche di quella dell'anno corrente (es: nel 2015 risulta conclusa la SUA-CdS dell'a.a. 2014/15 e in corso quella dell'a.a. 2015/16); - dati di ingresso, percorso e uscita degli studenti; - risultati dei questionari di valutazione della didattica compilati dagli studenti; - risultati dei questionari Almalaurea compilati dai laureati (Profilo Laureati, Situazione occupazionale a 1 e 3 anni dalla laurea); - ultima relazione annuale del NdV; - ultimo Rapporto Annuale di Riesame (RAR); - ultimo Rapporto Ciclico di Riesame (RCR). La Relazione Annuale viene inviata al PQA, al NdV, al Direttore del Dipartimento/Scuola e deve essere presentata e discussa in una seduta del Consiglio di Dipartimento/Scuola.	Per redigere la Relazione Annuale devono essere analizzati: - scheda SUA-CdS dell'anno accademico appena concluso, ma tenendo conto anche di quella dell'anno corrente **(es: nel 2020 risulta conclusa la SUA-CdS dell'a.a. 2019/20 e in corso quella dell'a.a. 2020/21);** - dati di ingresso, percorso e uscita degli studenti; - risultati dei questionari di valutazione della didattica compilati dagli studenti; - risultati dei questionari Almalaurea compilati dai laureati (Profilo Laureati, Situazione occupazionale a 1 e 3 anni dalla laurea); - ultima relazione annuale del NdV; - ultima **Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA);** - ultimo Rapporto Ciclico di Riesame (RCR). La Relazione Annuale viene inviata al PQA, al NdV, al Direttore del Dipartimento/Scuola e deve essere presentata e discussa in una seduta del Consiglio di Dipartimento/Scuola.

S2. Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione (RQDF) Il RQDF assicura il collegamento tra PQA e strutture periferiche (Dipartimento, CdS, CPDS) e fornisce supporto, consulenza e supervisione nell'ambito della didattica. Il RQDF svolge compiti di: - monitoraggio delle attività didattiche dei CdS con particolare riguardo all'orientamento in ingresso, al tutorato e alle azioni volte a risolvere problematiche sollevate dagli studenti; - consulenza e supporto ai CdS per la stesura della SUA-CdS, del RAR e del RCR; consulenza e supporto alle CPDS per la stesura della relazione annuale; - consulenza e supporto per l'organizzazione didattica (es. copertura docenti di riferimento, distribuzione carico didattico); - attività di formazione in materia di AQ per il personale del Dipartimento. I RQDF che appartengono ai Dipartimenti operanti sul versante della formazione presso una delle sedi dell'Ateneo fanno parte del Presidio di Qualità di quella Sede.	S2. Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione (RQDF) Il RQDF, **in quanto emanazione dipartimentale del PQA**, assicura il collegamento tra PQA e strutture periferiche (Dipartimento, CdS, CPDS) e fornisce supporto, consulenza e supervisione nell'ambito delle procedure AQ a livello di Dipartimento/Scuola. Il RQDF svolge compiti di: a) monitoraggio delle attività didattiche dei CdS con particolare riguardo alle problematiche sollevate dagli studenti; **b) segnalazione delle eventuali criticità di natura generale riguardanti lo svolgimento delle attività di formazione tenute presso i Dipartimenti di riferimento;** c) consulenza e supporto ai CdS per la stesura della SUA-CdS, **delle SMA** e del RCR; consulenza e supporto alle CPDS per la stesura della relazione annuale; d) consulenza e supporto per l'organizzazione didattica; e) attività di formazione in materia di AQ per il personale del Dipartimento; **f) consulenza e supporto al Presidente del CDS in sede di audizione del NdV.**
S3. Corsi di Studio (CdS) Per i singoli CdS la responsabilità dell'Offerta Formativa, così come della sua qualità, rimane in capo al Presidente, affiancato da un Gruppo di Riesame che lo coadiuva nella preparazione dei Rapporti di Riesame e dal Gruppo di Gestione della Qualità del CdS richiesto dalla SUA-CdS. I due Gruppi possono coincidere. I CdS devono garantire un impegno costante verso il miglioramento continuo inteso come capacità di puntare verso risultati di sempre maggior valore, ponendosi obiettivi formativi aggiornati e allineati ai migliori esempi nazionali ed internazionali. È compito di ciascun CdS (in modo coordinato con il Dipartimento) definire e mettere in atto le procedure idonee al raggiungimento degli obiettivi suddetti e al monitoraggio periodico necessario allo scopo. È responsabilità e compito del Presidente del CdS redigere:	S3. Corsi di Studio (CdS) Per i singoli CdS la responsabilità dell'Offerta Formativa, così come della sua qualità, rimane in capo al Presidente, affiancato da un Gruppo di Riesame che lo coadiuva nella preparazione dei Rapporti di Riesame e dal Gruppo di Gestione della Qualità del CdS richiesto dalla SUA-CdS. I due Gruppi possono coincidere. I CdS devono garantire un impegno costante verso il miglioramento continuo inteso come capacità di puntare verso risultati di sempre maggior valore, ponendosi obiettivi formativi aggiornati e allineati ai migliori esempi nazionali ed internazionali. È compito di ciascun CdS (in modo coordinato con il Dipartimento) definire e mettere in atto le procedure idonee al raggiungimento degli obiettivi suddetti e al monitoraggio periodico necessario allo scopo. È responsabilità e compito del Presidente del CdS redigere:

- SUA-CdS; - Rapporto Annuale di Riesame (RAR); - Rapporto Ciclico di Riesame (RCR). La SUA-CdS è una scheda informatizzata pubblica consultabile in rete, all'interno della quale ogni CdS raccoglie le informazioni sulla propria attività. La SUA-CdS deve: - dichiarare agli studenti e alle altri parti interessate i contenuti e i metodi della formazione; - orientare e delimitare le aspettative sui risultati di apprendimento e sulla capacità di un CdS di favorirne il raggiungimento; - poter generare uno spazio pubblico a cui utenti e parti interessate possano accedere per formarsi un'opinione e formulare un giudizio informato; - aprire uno spazio politico in cui gli organi regolatori compiano loro scelte sulla base di elementi di informazione e giudizio ben fondati e verificabili nello spazio pubblico. Il PQA tramite l'Ufficio di supporto assicura che vengano forniti tutti i dati necessari per la compilazione della SUA-CdS. Il RAR è il risultato di un processo periodico e programmato che ha lo scopo di verificare l'adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il CdS si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l'efficacia della gestione del CdS. Il RAR documenta, analizza e commenta in maniera critica e puntuale: - gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti Annuali di Riesame precedenti; - i punti di forza, i punti critici e le aree da migliorare che emergono dall'analisi dell'anno accademico in esame; - gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i cambiamenti ritenuti necessari in base a mutate condizioni e le azioni volte ad apportare miglioramenti e a consolidare il buon funzionamento dell'esistente. Il RAR rappresenta il nodo centrale dell'AQ dei singoli	- SUA-CdS; - **Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA);** - Rapporto Ciclico di Riesame (RCR). La SUA-CdS è una scheda informatizzata pubblica consultabile in rete, all'interno della quale ogni CdS raccoglie le informazioni sulla propria attività. La SUA-CdS deve: - dichiarare agli studenti e alle altre parti interessate i contenuti e i metodi della formazione; - orientare e delimitare le aspettative sui risultati di apprendimento e sulla capacità di un CdS di favorirne il raggiungimento; - poter generare uno spazio pubblico a cui utenti e parti interessate possano accedere per formarsi un'opinione e formulare un giudizio informato; - aprire uno spazio politico in cui gli organi regolatori compiano loro scelte sulla base di elementi di informazione e giudizio ben fondati e verificabili nello spazio pubblico. Il PQA tramite **l'UAQ e il DMM** assicura che vengano forniti tutti i dati necessari per la compilazione della SUA-CdS. **La Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), che sostituisce il precedente Rapporto Annuale del Riesame (RAR), costituisce uno strumento per prendere in esame il CdS e monitorarne annualmente il percorso. La compilazione della SMA rappresenta un momento importante per identificare sia le potenzialità che le eventuali criticità che riguardano il CdS, individuarne le cause e poter elaborare opportuni interventi correttivi. La SMA deve essere compilata annualmente entro il mese di dicembre e deve contenere, oltre a una sezione con le informazioni riassuntive di contesto, ricavate dalla SUA-CdS e dall'Anagrafe Nazionale Studenti (ANS), un commento critico agli indicatori quantitativi messi a disposizione da ANVUR nella SUA-CdS (dopo il 30 giugno, con aggiornamento trimestrale dei dati). I suddetti indicatori si articolano in 6 sezioni:** **1) Indicatori Didattica (Gruppo A – DM 987/2016, allegato E);** **2) Indicatori Internazionalizzazione (Gruppo B – DM 987/2016, allegato E);** **3) Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (Gruppo E – DM 987/2016, allegato E);** **4) Indicatori sul Percorso di studio e la regolarità**

CdS e deve essere elaborato e discusso collegialmente dal Gruppo di Riesame, inclusa una rappresentanza studentesca. Il RAR deve essere presentato, discusso e approvato nel Consiglio di CdS o struttura equivalente. Il RAR deve contenere una revisione critica dei dati messi a disposizione dal PQA e deve tener conto della relazione della CPDS e delle istanze riportate da docenti e studenti. Le azioni programmate nel RAR devono essere concrete e il CdS si deve impegnare a realizzarle entro una precisa scadenza. Le azione programmate nel RAR, nonché la loro esecuzione, sono oggetto di monitoraggio da parte del PQA, anche avvalendosi del RQDF, e di valutazione da parte della CPDS.	**delle carriere (Indicatori di approfondimento);** **5) Soddisfazione e occupabilità (Indicatori di approfondimento);** **6) Consistenza e Qualificazione del corpo docente (Indicatori di approfondimento).** **Il suddetto set di indicatori consente di effettuare diversi tipi di confronto. Innanzitutto è possibile effettuare confronti diacronici sugli stessi indicatori nei diversi anni (sono forniti valori relativi di norma a tre a.a), rendendo immediata l'individuazione di trend interni alle strutture. In secondo luogo, per ciascun indicatore sono forniti valori medi riferiti ai corsi di studio della stessa classe di laurea: 1) nel medesimo Ateneo (ad esclusione del corso cui si riferisce la scheda); 2) nell'area geografica di riferimento (per UPO, Nord-Ovest); 3) in Italia. Nei casi di corsi interclasse, sono restituiti i valori per tutte e due le classi di laurea. Ogni CdS dovrà esaminare i valori degli indicatori in relazione alle proprie caratteristiche e ai propri obiettivi e potrà autonomamente confrontarsi ed essere confrontato con i corsi della stessa Classe di laurea e tipologia (Triennale, Magistrale, Magistrale a Ciclo Unico) e dello stesso ambito geografico, al fine di rilevare tanto le proprie potenzialità quanto i casi di forte discostamento dalle medie nazionali o macroregionali relative alla classe omogenea, e di pervenire, attraverso anche altri elementi di analisi, al riconoscimento degli aspetti critici del proprio funzionamento, evidenziandoli in un sintetico commento. Qualora il CdS rilevasse criticità di una certa importanza può approfondirne l'analisi attraverso l'anticipazione del Riesame ciclico, che consente di effettuare un'analisi più approfondita dell'andamento complessivo del CdS, o tramite l'individuazione di specifiche azioni correttive.** **La SMA deve essere presentata, discussa e approvata nel Consiglio di CdS o struttura equivalente.**
Il RCR viene redatto con una periodicità funzione della durata del CdS e comunque in preparazione di una visita di accreditamento periodico. Ha lo scopo di mettere in luce la permanenza della validità degli obiettivi di formazione e del sistema di gestione utilizzato dal CdS. Prende in esame: - l'attualità della domanda di formazione che sta alla base del CdS; - le figure professionali di riferimento e le loro competenze; - la coerenza dei risultati di apprendimento previsti dal CdS nel suo complesso e dai singoli insegnamenti;	Il RCR viene redatto con una periodicità funzione della durata del CdS e comunque in preparazione di una visita di accreditamento periodico. Ha lo scopo di mettere in luce la permanenza della validità degli obiettivi di formazione e del sistema di gestione utilizzato dal CdS. Prende in esame: - l'attualità della domanda di formazione che sta alla base del CdS; - le figure professionali di riferimento e le loro competenze; - la coerenza dei risultati di apprendimento previsti dal CdS nel suo complesso e dai singoli insegnamenti; - l'efficacia del sistema di gestione del CdS.

- l'efficacia del sistema di gestione del CdS. Per ciascuno di questi elementi il RCR documenta, analizza e commenta: - gli effetti delle azioni correttive annunciate nei RCR precedenti; - i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall'analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo successivo; - gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i cambiamenti ritenuti necessari in base a mutate condizioni e le azioni volte ad apportare miglioramenti.	Per ciascuno di questi elementi il RCR documenta, analizza e commenta: - gli effetti delle azioni correttive annunciate nei RCR precedenti; - i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall'analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo successivo; - gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i cambiamenti ritenuti necessari in base a mutate condizioni e le azioni volte ad apportare miglioramenti.
AQ della Ricerca e della Terza Missione L'AQ della ricerca e della Terza Missione ha il fine di tenere sotto controllo le condizioni di svolgimento delle attività di ricerca e di terza missione, ovvero di stabilire gli obiettivi da perseguire, di mettere in atto quanto occorre per conseguirli, rimuovendo – ovunque possibile – eventuali ostacoli, di osservare il regolare svolgimento delle attività previste e di verificare il grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi. I principali soggetti coinvolti nell'AQ della ricerca e della terza missione sono, a livello di Ateneo: A1. gli Organi di Governo; A2. Il Presidio di Qualità di Ateneo; A3. il Nucleo di Valutazione; A4. il Presidio di Qualità delle Sedi; a livello dei Dipartimenti: D1. I Dipartimenti; D2. i Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Ricerca. La struttura di AQ per la ricerca e la terza missione a livello dei Dipartimenti è composta da: - un Responsabile della Qualità del Dipartimento per la Ricerca (RQDR); - il Gruppo del Riesame. La composizione di questi soggetti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento. Nel seguito sono delineate le competenze e i ruoli dei soggetti A1, A2, A3 e D1, D2 nell'ambito dell'AQ della ricerca e della terza missione .	AQ della Ricerca e della Terza Missione L'AQ della ricerca e della Terza Missione ha il fine di tenere sotto controllo le condizioni di svolgimento delle attività di ricerca e di terza missione, ovvero di stabilire gli obiettivi da perseguire, di mettere in atto quanto occorre per conseguirli, rimuovendo – ovunque possibile – eventuali ostacoli, di osservare il regolare svolgimento delle attività previste e di verificare il grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi. I principali soggetti coinvolti nell'AQ della ricerca e della terza missione sono, a livello di Ateneo: A1. gli Organi di Governo; A2. Il Presidio di Qualità di Ateneo; A3. il Nucleo di Valutazione; a livello dei Dipartimenti: D1. I Dipartimenti; D2. i Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Ricerca. La struttura di AQ per la ricerca e la terza missione a livello dei Dipartimenti è composta da: - un Responsabile della Qualità del Dipartimento per la Ricerca (RQDR); - il Gruppo del Riesame. La composizione di questi soggetti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento. Nel seguito sono delineate le competenze e i ruoli dei soggetti A1, A2, A3 e D1, D2 nell'ambito dell'AQ della ricerca e della terza missione .

A1. Organi di Governo (OdG) Gli OdG definiscono la Politica di Ateneo per la Qualità della Ricerca e della Terza Missione all'interno del Documento "Politica di Ateneo per la Qualità" e provvedono ad effettuare un riesame periodico dello stato di realizzazione della stessa.	A1. Organi di Governo (OdG) Gli OdG definiscono la Politica della Ricerca e della Terza Missione attraverso il Documento "**Politica di Ateneo per la Ricerca e la Terza Missione**" e provvedono ad effettuare un riesame periodico dello stato di realizzazione della stessa.
A2. Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) In relazione alla AQ della ricerca e della terza Missione e avvalendosi del contributo dei Presidi di Qualità delle Sedi, il PQA: - assicura la condivisione con le strutture periferiche delle informazioni riguardanti le normative e le relative procedure in ambito AQ; - promuove le attività di formazione del personale in materia di AQ a livello di Ateneo e Dipartimenti; - garantisce la distribuzione e/o l'accesso ai dati necessari per la preparazione di tutta la documentazione riguardante l'AQ; - pianifica e monitora la rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati; - verifica la completezza e l'accuratezza della documentazione riguardante l'AQ prodotta dai responsabili nel rispetto delle istruzioni e dei tempi; - assiste i Dipartimenti nella preparazione della SUA-RD e verifica la coerenza tra i piani triennali dei Dipartimenti e il Piano strategico di Ateneo; - assicura il corretto flusso informativo tra i vari soggetti coinvolti nell'AQ della ricerca e della terza missione.	A2. Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) In relazione alla AQ della ricerca e della terza Missione, il PQA: - assicura la condivisione con le strutture periferiche delle informazioni riguardanti le normative e le relative procedure in ambito AQ; - promuove le attività di formazione del personale in materia di AQ a livello di Ateneo e Dipartimenti; - garantisce la distribuzione e/o l'accesso ai dati necessari per la preparazione di tutta la documentazione riguardante l'AQ; - pianifica e monitora la rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati; - verifica la completezza e l'accuratezza della documentazione riguardante l'AQ prodotta dai responsabili nel rispetto delle istruzioni e dei tempi; - assiste i Dipartimenti nella preparazione della SUA-RD e verifica la coerenza tra i piani triennali dei Dipartimenti e il Piano strategico di Ateneo; - assicura il corretto flusso informativo tra i vari soggetti coinvolti nell'AQ della ricerca e della terza missione.
A3. Nucleo di Valutazione (NdV) Il NdV nella sua attività di valutazione ex-post nell'area AQ della Ricerca e della terza missione, si occupa principalmente di: - valutare la diffusione presso l'Ateneo della cultura della qualità e la trasparenza delle politiche e degli obiettivi; - valutare l'efficacia dell'AQ dell'Ateneo e dei Dipartimenti nel favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti e	A3. Nucleo di Valutazione (NdV) Il NdV nella sua attività di valutazione ex-post nell'area AQ della Ricerca e della terza missione, si occupa principalmente di: - valutare la diffusione presso l'Ateneo della cultura della qualità e la trasparenza delle politiche e degli obiettivi; - valutare l'efficacia dell'AQ dell'Ateneo e dei Dipartimenti nel favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati; - valutare le attività del PQA finalizzate alla AQ

programmati; - valutare le attività del PQA finalizzate alla AQ nell'Ateneo e nelle singole strutture; - assicurarsi se e come vengano tenuti nella adeguata considerazione da parte degli Organi di Governo dell'Ateneo le proposte e le indicazioni del PQA; - valutare l'efficacia degli interventi di miglioramento e formulare linee di indirizzo e raccomandazioni coerenti; - promuovere, in collaborazione con il PQA, l'attività di formazione nell'ambito della AQ. La relazione annuale del NdV, redatta secondo le indicazioni dell'ANVUR, è messa a disposizione sul sito web del NdV e trasmessa agli Organi di Governo di Ateneo e al PQA. Sarà compito del PQA trasmetterla ai Direttori dei Dipartimenti e ai Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Ricerca.	nell'Ateneo e nelle singole strutture; - assicurarsi se e come vengano tenuti nella adeguata considerazione da parte degli Organi di Governo dell'Ateneo le proposte e le indicazioni del PQA; - valutare l'efficacia degli interventi di miglioramento e formulare linee di indirizzo e raccomandazioni coerenti; - promuovere, in collaborazione con il PQA, l'attività di formazione nell'ambito della AQ. La relazione annuale del NdV, redatta secondo le indicazioni dell'ANVUR, è messa a disposizione sul sito web del NdV e trasmessa agli Organi di Governo di Ateneo e al PQA. Sarà compito del PQA trasmetterla ai Direttori dei Dipartimenti e ai Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Ricerca.
A4. Presidio di Qualità delle Sedi (PQS) Presso ogni sede istituzionale è operante un Presidio di Qualità della Sede a cui appartengono i RQDR di tutti i Dipartimenti che svolgono la loro attività di ricerca scientifica presso la sede. Per quanto riguarda la Ricerca, al PQS appartengono compiti di sorveglianza del buon andamento delle procedure di AQ della ricerca scientifica condotta presso la sede e di segnalazione delle eventuali criticità di natura generale riguardanti lo svolgimento delle attività di ricerca presso la sede.	
D1. Dipartimenti La responsabilità dell'attività di ricerca e di terza missione, così come della sua qualità, rimane in capo al Direttore del Dipartimento. I Dipartimenti devono garantire un impegno costante verso il miglioramento continuo della ricerca e della terza missione, inteso come capacità di puntare verso risultati di sempre maggior valore, ponendosi obiettivi aggiornati e allineati ai migliori esempi nazionali ed internazionali. È compito di Dipartimento definire e mettere in atto le procedure idonee al raggiungimento degli obiettivi suddetti e al monitoraggio periodico necessario allo scopo. È responsabilità e compito del Direttore del Dipartimento:	D1. Dipartimenti La responsabilità dell'attività di ricerca e di terza missione, così come della sua qualità, rimane in capo al Direttore del Dipartimento. I Dipartimenti devono garantire un impegno costante verso il miglioramento continuo della ricerca e della terza missione, inteso come capacità di puntare verso risultati di sempre maggior valore, ponendosi obiettivi aggiornati e allineati ai migliori esempi nazionali ed internazionali. È compito di Dipartimento definire e mettere in atto le procedure idonee al raggiungimento degli obiettivi suddetti e al monitoraggio periodico necessario allo scopo. È responsabilità e compito del Direttore del Dipartimento:

- redigere la SUA-RD; - redigere il Piano Triennale di Dipartimento (definizione degli obiettivi di ricerca da perseguire, individuazione e messa in opera delle azioni che permettono di raggiungerli); - effettuare il monitoraggio del grado effettivo di raggiungimento degli obiettivi stessi. La SUA-RD è una scheda informatizzata pubblica consultabile in rete, all'interno della quale ogni Dipartimento raccoglie le informazioni sulla propria attività di ricerca e terza missione. La SUA-RD contiene la definizione delle linee di ricerca e terza missione del Dipartimento e le comunica ai portatori di interesse ed è necessaria per l'attività di Auto-Valutazione e di Riesame e per la Valutazioni Periodica e l'Accreditamento. I contenuti della SUA-RD sono articolati in 3 sezioni: Parte I: obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento Obiettivi di Ricerca del Dipartimento Sistema di Gestione Risorse umane ed infrastrutture Parte II: risultati della ricerca Produzione scientifica Internazionalizzazione Docenti senza produzione scientifica per l'anno di riferimento Progetti acquisiti da bandi competitivi Responsabilità e Riconoscimenti Scientifici *Parte III: Terza missione* *Contiene le informazioni relative alle seguenti attività: proprietà intellettuale e spin-off, attività conto terzi, public engagement, patrimonio culturale, tutela della salute, formazione continua, strutture di intermediazione.* Per ciascuno degli obiettivi definiti della parte I devono essere identificati in un piano operativo le azioni da intraprendere, le responsabilità per il raggiungimento dell'obiettivo, le modalità di raggiungimento, le risorse necessarie o assegnate, la definizione dell'indicatore o degli indicatori e dei corrispondenti obiettivi, le scadenze previste per il raggiungimento e gli eventuali stati di avanzamento, i	- redigere la SUA-RD; - redigere il Piano Triennale di Dipartimento (definizione degli obiettivi di ricerca da perseguire, individuazione e messa in opera delle azioni che permettono di raggiungerli); - effettuare il monitoraggio del grado effettivo di raggiungimento degli obiettivi stessi. La SUA-RD è una scheda informatizzata pubblica consultabile in rete, all'interno della quale ogni Dipartimento raccoglie le informazioni sulla propria attività di ricerca e terza missione. La SUA-RD contiene la definizione delle linee di ricerca e terza missione del Dipartimento e le comunica ai portatori di interesse ed è necessaria per l'attività di Auto-Valutazione e di Riesame e per la Valutazione Periodica e l'Accreditamento. I contenuti della SUA-RD sono articolati in 3 sezioni: Parte I: obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento - Obiettivi di Ricerca del Dipartimento Sistema di gestione - Risorse umane ed infrastrutture Parte II: risultati della ricerca - Produzione scientifica Internazionalizzazione - Docenti senza produzione scientifica per l'anno di riferimento - Progetti acquisiti da bandi competitivi - Responsabilità e Riconoscimenti Scientifici Parte III: Terza missione Contiene le informazioni relative alle seguenti attività: - proprietà intellettuale e spin-off, - attività conto terzi, - public engagement, - patrimonio culturale, - tutela della salute, - formazione continua, - strutture di intermediazione. Per ciascuno degli obiettivi definiti della parte I devono essere identificati in un piano operativo le azioni da intraprendere, le responsabilità per il raggiungimento dell'obiettivo, le modalità di raggiungimento, le risorse necessarie o assegnate, la definizione dell'indicatore o degli indicatori e dei corrispondenti obiettivi, le scadenze previste per il raggiungimento e gli eventuali stati di

rischi associati. Deve essere inoltre definito un sistema di gestione della Ricerca e della Terza Missione che identifichi chiaramente: la struttura organizzativa del dipartimento; i gruppi di ricerca; la politica per l'AQ del Dipartimento; la programmazione dell'attività di riesame delle ricerca dipartimentale. Il PQA tramite l'Ufficio di supporto assicura che vengano forniti tutti i dati necessari per la compilazione della SUA-RD.	avanzamento, i rischi associati. Deve essere inoltre definito un sistema di gestione della Ricerca e della Terza Missione che identifichi chiaramente: - la struttura organizzativa del dipartimento; - i gruppi di ricerca; - la politica per l'AQ del Dipartimento; - la programmazione dell'attività di riesame della ricerca dipartimentale. Il PQA tramite l'Ufficio di supporto assicura che vengano forniti tutti i dati necessari per la compilazione della SUA-RD.
D2. Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Ricerca (RQDR) Il RQDR assicura il collegamento tra PQA e Dipartimento e fornisce supporto, consulenza e supervisione nell'ambito della ricerca e della terza missione Il RQDR svolge compiti di: monitoraggio del corretto svolgimento delle attività comprese nei piani triennali e delle attività di riesame della ricerca; consulenza e supporto al Direttore del Dipartimento per la stesura della SUA-RD; - attività di formazione in materia di AQ per il personale del Dipartimento. I RQDR che appartengono ai Dipartimenti operanti sul versante della ricerca scientifica presso una delle sedi dell'Ateneo fanno parte del Presidio di Qualità di quella Sede.	D2. Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Ricerca (RQDR) Il RQDR assicura il collegamento tra PQA e Dipartimento e fornisce supporto, consulenza e supervisione nell'ambito della ricerca e della terza missione L'RQDR svolge compiti di: a) monitoraggio del corretto svolgimento delle attività comprese nei piani triennali e delle attività di riesame della ricerca **e terza missione;** **b) segnalazione delle eventuali criticità di natura generale riguardanti lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e terza missione presso i Dipartimenti di riferimento;** c) consulenza e supporto al Direttore del Dipartimento per la stesura della SUA-RD; d) attività di formazione in materia di AQ per il personale del Dipartimento; **e) consulenza e supporto al Direttore del Dipartimento in sede di audizione del NdV.**

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

6.1 Parere per regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Studi Umanistici
14/2020/6.1
Settore Didattica e Servizi agli Studenti

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l'Accreditamento Periodico;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
VISTO il Regolamento Didattico d'Ateneo;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2018/5.3 del 9 aprile 2018 di approvazione di uno schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale;
ESAMINATA la delibera n. 23/2020/72 punto D del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 4 novembre 2020;
VISTO il parere espresso da Presidio di Qualità con nota Prot. 0126156 del 09/12/2020;
VALUTATO ogni opportuno elemento;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Si esprime parere favorevole relativo all'emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici per l'anno accademico 2020/2021:

   a. Corso di Laurea in **Filosofia e comunicazione** – Classe delle Lauree in Filosofia (L-5) a.a. 2020/2021 secondo il testo allegato;

   b. Corso di Laurea in **Lettere** – Classe delle Lauree in Lettere (L-10) a.a. 2020/2021 secondo il testo allegato;

   c. Corso di Laurea in **Lingue straniere moderne** – Classe delle Lauree in Lingue e culture moderne (L-11) a.a. 2020/2021 secondo il testo allegato;

d. Corso di Laurea Magistrale in **Filologia moderna classica e comparata** – Classe delle lauree magistrali in Filologia moderna (LM-14) a.a. 2020/2021 secondo il testo allegato;

e. Corso di Laurea Magistrale Interclasse in **Lingue Culture Turismo** – Classe delle lauree magistrali in Progettazione e Gestione dei sistemi turistici (LM-49) e Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane (LM-37) a.a. 2020/2021 secondo il testo allegato;

f. Corso di Laurea Magistrale in **Filosofia -** Classe delle lauree magistrali in Filosofia (LM-78) a.a. 2020/2021 secondo il testo allegato;

2. Gli allegati sono estratti dal gestionale di organizzazione della didattica di Ateneo.

3. Ai sensi del regolamento Didattico di Ateneo, il Senato Accademico valuterà la conformità dei contenuti dei presenti regolamenti con il Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Dalla delibera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di Ateneo.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

6.2 Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica

14/2020/6.2

Settore Didattica e Servizi agli Studenti

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l'Accreditamento Periodico;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
VISTO il Regolamento Didattico d'Ateneo;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale;
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 4/4.14 del 6 maggio 2020;
VISTO il parere espresso da Presidio di Qualità con nota n. 125365 del 3 dicembre 2020;
VALUTATO ogni opportuno elemento;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Si esprime parere favorevole relativo all'emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica per l'anno accademico 2020/2021:

    a. Corso di Laurea in **Scienze Biologiche** – Classe delle Lauree in Scienze biologiche L-13

    b. Corso di Laurea in **Chimica** – Classe delle Lauree in Scienze e tecnologie chimiche L-27

    c. Corso di Laurea in **Scienza dei Materiali -Chimica** – Classe delle Lauree in Scienze e tecnologie chimiche L-27

d. Corso di Laurea in **Informatica** – Classe delle Lauree in Scienze e tecnologie informatiche L-31
e. Corso di Laurea Magistrale in **Biologia** – Classe delle Lauree in Biologia LM-6
f. Corso di Laurea Magistrale in **Food Health and Environment** – Classe delle Lauree in Biologia LM-6
g. Corso di Laurea Magistrale in **Informatica** – Classe delle Lauree in Informatica LM-18
h. Corso di Laurea Magistrale in **Scienze Chimiche** – Classe delle Lauree in Scienze chimiche LM-54

2. Gli allegati sono estratti dal gestionale di organizzazione della didattica di Ateneo.

3. Ai sensi del regolamento Didattico di Ateneo, il Senato Accademico valuterà la conformità dei contenuti dei presenti regolamenti con il Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Dalla delibera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di Ateneo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

6.3 Parere sulla modifica del "Regolamento Missioni e Spostamento tra le Sedi dell'Università del Piemonte Orientale"

14/2020/6.3

Divisione Risorse Finanziarie

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che nel rispetto della normativa vigente, è necessario predisporre la dematerializzazione del processo missioni e dei relativi archivi cartacei, con il conseguente invio dei documenti in conservazione sostitutiva.

Considerato che le disposizioni dettate dal "Regolamento Missioni e Spostamento tra le Sedi dell'Università del Piemonte Orientale" attualmente in vigore, non prevedono alcun riferimento a tale innovazione legislativa.

Preso atto che il processo missioni di tutto il personale dell'Ateneo, viene attualmente gestito on-line per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione a compiere missione e per la rendicontazione; viene invece presentata su moduli cartacei la richiesta di liquidazione, con allegati i documenti originali relativi alle spese sostenute.

Preso atto che il processo missioni per il personale assimilato e per gli estranei, è gestito interamente con l'ausilio di moduli cartacei.

Considerato che è stata rivalutata la possibilità di avviare la modalità di gestione on-line delle missioni anche per il personale assimilato, quali assegnisti, borsisti, dottorandi e specializzandi dell'Ateneo, per i quali verrà predisposta la creazione di appositi utenti.

Preso atto che è necessario adeguare alcune disposizioni contenute nella versione del Regolamento Missioni e Spostamento tra le Sedi dell'Università del Piemonte Orientale attualmente in vigore (Prot. N. 19365 del 24/07/2018 Rep. N.963/2018), non più allineate alle attuali modalità di emissione dei titoli di viaggio e di prenotazione, conferma e pagamento delle spese di alloggio; anche le tipologie di spese ammesse a rimborso necessitano di una revisione.

Considerato che le modifiche proposte risultano adeguate alle esigenze dell'Ateneo ai fini della corretta gestione dei rimborsi, nel rispetto della normativa vigente.

Preso atto che le disposizioni relative alla possibilità di rimborsare le spese di viaggio sostenute dai rappresentanti degli studenti per partecipare alle riunioni di organi e relative commissioni istruttorie erano vincolate all'entrata in vigore del regolamento per l'accesso in via telematica alle riunioni collegiali.

Considerato che il regolamento per l'accesso in via telematica alle riunioni di organi e relative commissioni istruttorie è attualmente in vigore.

Preso atto che non risultano sufficientemente adeguati i livelli di dettaglio delle figure di

soggetti estranei all'Ateneo che hanno diritto al rimborso per spese di missione.

Preso atto che i limiti entro i quali può avvenire il rimborso per spese di missione ai soggetti estranei all'Ateneo devono essere correttamente esplicitati.

Considerato che il rischio è quello di non garantire un trattamento equo.

Considerato che in merito a tutte le modifiche esposte sono state richieste osservazioni ai Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti e ai Responsabili degli Uffici Risorse.

Preso atto che sono state prese in considerazione nella stesura finale tutte le osservazioni ricevute entro la scadenza.

Considerato che le modifiche sono state contemporaneamente sottoposte al parere del Collegio dei Revisori e che ogni eventuale osservazione verrà accolta ed inserita nella bozza prima della proposta di approvazione al Senato Accademico.

Visto il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Visto lo Statuto dell'Ateneo.

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di esprimere parere favorevole alla modifica del "Regolamento missioni e spostamenti tra le sedi dell'Università del Piemonte Orientale", nella versione seguente:

REGOLAMENTO MISSIONI E SPOSTAMENTI TRA LE SEDI DELL'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE

SEZIONE I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ispirato a principi di economicità, efficienza, efficacia e contenimento della spesa, disciplina le modalità di autorizzazione a compiere le missioni, lo svolgimento delle stesse e la richiesta di rimborso delle spese in esse sostenute, per le seguenti categorie di soggetti:
   a. personale dipendente dell'Università del Piemonte Orientale;
   b. componenti degli Organi dell'Università del Piemonte Orientale;

c. personale non dipendente titolare di incarichi di collaborazione con l'Ateneo, a condizione che il rimborso delle spese di missione sia stato previsto nel rapporto contrattuale;

d. personale non dipendente, preventivamente inserito in programmi/progetti dell'Università del Piemonte Orientale o a cui l'Università partecipa, o qualora sia stato invitato a tenere seminari o conferenze organizzati dall'Ateneo, ovvero sia componente di commissioni (commissioni di concorso, commissioni per esami di stato, ecc.) dell'Ateneo;

e. titolari di borse di studio comunque denominate e titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca dell'Università del Piemonte Orientale;

f. studenti dell'Università del Piemonte Orientale, come definiti dallo Statuto dell'Ateneo, inclusi gli studenti iscritti ai Master dell'Ateneo.

Art. 2

Definizioni

1. Per trasferta o missione si intende la prestazione di una attività di servizio espletata al di fuori della ordinaria sede di servizio, in località distante più di 10 km dalla medesima, sia sul territorio nazionale che all'estero; tale attività deve essere svolta nell'interesse dell'Ateneo, da parte di persone che abbiano l'idoneità a portarla a pieno compimento.
2. Per sede di servizio si intende il territorio dei comuni in cui sono presenti sedi dell'Ateneo.
3. Per rimborso spese si intende il rimborso dei costi sostenuti per le trasferte, documentati secondo quanto specificato nel presente regolamento.
4. Per spostamento tra le sedi si intende lo spostamento temporaneo per motivi di servizio del personale tra le sedi dell'Università del Piemonte Orientale; sono incluse tra le sedi tutte le località presso le quali sono presenti attività dell'Ateneo (CdL, Corsi, Lezioni, Seminari, Master, ecc.).
5. Per Ateneo o Università si intende l'Università del Piemonte Orientale, in tutte le sue articolazioni centrali e decentrate.
6. Per personale dipendente si intendono: professori, ricercatori, direttore generale, dirigenti, personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici (CEL), sia a tempo indeterminato che determinato.
7. Per collaboratori dotati di mail di Ateneo si intendono tutti i collaboratori dotati di un account nome.cognome@uniupo.it o nome.cognome@med.uniupo.it.

Art. 3

Disposizioni generali

1. Luogo di inizio delle missioni – SEDE DI PARTENZA

   Si considera come sede di partenza la sede di servizio.

Se il dipendente risiede o è domiciliato nella Regione Piemonte, sono ammessi, in alternativa, la partenza e il rientro dalla località di residenza o di domicilio. Può essere ammissibile la partenza dalla località di residenza o di domicilio, al di fuori della Regione Piemonte, solo se risulta economicamente più conveniente per l'Amministrazione. Nel caso in cui la sede di missione coincida con la località di residenza o domicilio, il rimborso delle spese non è dovuto, fatto salvo quanto indicato all'art. 8 comma 4 del presente Regolamento per il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo relativamente all'utilizzo del buono pasto e fatto salvo il rimborso delle spese di Iscrizione a Convegni che si svolgono nella stessa località.

2. Durata delle missioni

   a. per le missioni continuative nella medesima località sul territorio nazionale, il rimborso delle spese non può essere corrisposto per più di 240 giorni; tale limite è ridotto a 180 giorni per le missioni effettuate all'estero;

   b. l'arco di tempo valido al fine della copertura assicurativa, del rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di pernottamento è quello compreso tra l'ora di partenza per la missione e l'ora di rientro;

   c. la durata della missione deve essere strettamente limitata a quella richiesta dalla prestazione e i tempi di svolgimento devono essere contenuti in quelli inerenti la realizzazione dell'attività prevista; di norma la missione non può iniziare prima del giorno precedente all'inizio dell'evento e non può terminare dopo il giorno successivo alla conclusione dell'evento, salvo le ipotesi in cui il raggiungimento della sede di missione preveda necessariamente tempi maggiori;

   d. le prestazioni di una attività di servizio espletata al di fuori della ordinaria sede di servizio di durata inferiore alle 4 ore danno diritto al solo rimborso delle spese di viaggio.

3. Rientro giornaliero: il personale inviato in missione in località raggiungibili in meno di 90 minuti dalla sede di servizio è tenuto a rientrare giornalmente in sede; il pernottamento fuori sede potrà essere autorizzato qualora questo comporti un effettivo risparmio per l'amministrazione o quando sussistano motivazioni in termini di efficienza ed efficacia per il buon svolgimento della missione.

4. Soggetti esclusi: il personale dell'Università non può compiere missioni se collocato in permesso, congedo, aspettativa, ferie o malattia, fermo restando le norme che regolano il congedo per motivi di studio e ricerca dei professori e dei ricercatori universitari (art. 10 L. 311/1958, art. 8 L. 349/1958 e art. 17 DPR 382/1980).

5. Modalità di richiesta di autorizzazione, di concessione dell'anticipo, di richiesta del trattamento alternativo di missione e di liquidazione delle spese sostenute dal personale dipendente dell'Università – procedura on-line: il personale dipendente dell'Ateneo dovrà richiedere l'autorizzazione a compiere la missione, l'anticipo delle spese, il trattamento alternativo e la liquidazione delle spese documentate sostenute, esclusivamente tramite accesso all'apposito portale web. L'autorizzazione sarà concessa tramite approvazione via web. L'intera procedura verrà dematerializzata ed i documenti dovranno essere allegati come documenti informatici, in fase di inserimento del rendiconto delle spese; l'autenticazione del richiedente al sistema e l'invio del rendiconto della missione tramite portale web, attiveranno la richiesta di liquidazione e permetteranno la generazione della nota spese ed il successivo controllo e pagamento delle spettanze. La procedura sarà normata da apposite disposizioni emanate dal Direttore Generale; fino all'entrata in vigore delle disposizioni per la dematerializzazione delle missioni, l'inserimento del rendiconto via web, dovrà essere accompagnato dalla consegna dei documenti relativi alle spese sostenute e da apposito modulo cartaceo di richiesta liquidazione.

6. Modalità di richiesta di autorizzazione e di liquidazione delle spese sostenute dai collaboratori dell'Università che dispongono di indirizzo mail dell'Ateneo – procedura on-line: i collaboratori dell'Università che dispongono di mail di Ateneo nome.cognome@uniupo.it, saranno dotati di account per accedere al portale web e dovranno richiedere l'autorizzazione a compiere la missione e la liquidazione delle spese documentate sostenute, esclusivamente tramite accesso all'apposito portale web. L'autorizzazione sarà concessa tramite approvazione via web. L'intera procedura verrà dematerializzata ed i documenti dovranno essere allegati come documenti informatici, in fase di inserimento del rendiconto delle spese; l'autenticazione del richiedente al sistema e l'invio del rendiconto della missione tramite portale web, attiveranno la richiesta di liquidazione e permetteranno la generazione della nota spese ed il successivo controllo e pagamento delle spettanze. La creazione degli utenti verrà attivata con apposita procedura. La procedura di dematerializzazione sarà normata da apposite disposizioni emanate dal Direttore Generale. Fino all'attivazione gli utenti dovranno richiedere l'autorizzazione a compiere la missione e la liquidazione delle spese documentate sostenute, esclusivamente tramite la modulistica cartacea di Ateneo disponibile presso gli uffici appositi dell'Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni per la dematerializzazione delle missioni, l'inserimento del rendiconto via web dovrà essere accompagnato dalla consegna dei documenti relativi alle spese sostenute e da apposito modulo cartaceo di richiesta liquidazione.

7. Modalità di richiesta di autorizzazione e di liquidazione delle spese sostenute dai soggetti esterni all'Università: i soggetti esterni all'Ateneo dovranno richiedere l'autorizzazione a compiere la missione e la liquidazione delle spese documentate sostenute, esclusivamente tramite la modulistica cartacea di Ateneo disponibile presso gli uffici appositi dell'Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti.

SEZIONE II

FASI DEL PROCEDIMENTO

Art. 4

Autorizzazione a compiere la missione

1. L'autorizzazione a compiere la missione deve essere formalmente concessa su richiesta dell'interessato prima che essa abbia inizio.
2. L'autorizzazione è strettamente personale e non sono ammesse autorizzazioni cumulative.
3. Le missioni del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo sono autorizzate dal Direttore Generale, dal Dirigente o dal Responsabile del Settore/Ufficio di appartenenza.
4. Le missioni dei professori, dei ricercatori universitari e dei collaboratori ed esperti linguistici dell'Ateneo sono autorizzate dal Direttore del Dipartimento cui afferiscono o sono assegnati, previo parere favorevole del Responsabile dei Fondi sui quali gravano le relative spese. Le missioni del personale estraneo all'Ateneo e di studenti/borsisti/assegnisti/dottorandi/specializzandi dell'Ateneo sono autorizzate dal Direttore del Dipartimento cui afferiscono, previo parere favorevole del Responsabile dei Fondi sui quali gravano le spese, o dal Dirigente competente.

5. Sono automaticamente autorizzate le missioni di Rettore, Pro-Rettore, Direttore Generale, Direttore Generale Vicario, Direttori di Dipartimento, Presidenti delle Scuole nell'esercizio delle loro funzioni.
6. Qualora la missione gravi su fondi di ricerca e gli stessi non siano disponibili le spese inerenti alla missione non saranno rimborsate.
7. L'autorizzazione deve indicare:
   a. cognome e nome;
   b. qualifica e rapporto con l'Ateneo;
   c. località di missione;
   d. scopo e finalità della missione;
   e. giorno ed ora presunta di inizio e fine missione;
   f. mezzo di trasporto usato (con idonea motivazione per l'uso di mezzi straordinari e, in caso di utilizzo del mezzo proprio, con l'indicazione dei dati del veicolo utilizzato di proprietà o di terzi);
   g. fondo sul quale graverà la spesa.
8. In caso di missione svolta in più località devono essere evidenziati i giorni in cui viene lasciata una località per l'altra, con l'indicazione delle tappe della missione.

Art. 5

Anticipazione delle spese di missione

1. Il personale dipendente dell'Ateneo che chiede di essere autorizzato a svolgere una missione ha facoltà di chiedere, unitamente alla richiesta di autorizzazione, un'anticipazione sulle spese da sostenere, qualora le spese preventivate raggiungano il limite minimo previsto dall'art. 6 "Tabella Limiti".
2. L'anticipo concesso è:
   a. per missioni in Italia per un importo pari al 75% del trattamento economico complessivo;
   b. per missioni all'estero per un importo pari alle spese alberghiere o di residence preventivate;
   c. per missioni all'estero in caso di opzione per il trattamento alternativo: per la totalità delle spese di viaggio debitamente preventivate e per un importo pari al 90% del trattamento alternativo;
   d. per le spese di Iscrizione a Convegni e Congressi, per l'ammontare totale.
3. La richiesta deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista per l'inizio della missione.
4. In caso di opzione per il trattamento alternativo, di cui all'art. 10 del presente Regolamento, la richiesta di anticipo, dovrà essere presentata in tempo utile, considerando che l'anticipo sarà liquidato il giorno 25 del mese successivo a quello di richiesta.
5. L'anticipazione è concessa, entro le date stabilite per la chiusura di fine anno delle procedure contabili, su presentazione da parte dell'interessato di apposita dichiarazione dei costi, con allegati i preventivi di

spesa e nel rispetto dei limiti fissati dal presente regolamento.

6. Qualora sia stato concesso un anticipo per spese di missione, il rendiconto e la richiesta di liquidazione della missione devono essere redatti entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di fine missione.

7. Coloro che, ottenuta l'anticipazione, siano impossibilitati ad effettuare la missione, devono provvedere alla restituzione dell'anticipo ricevuto con la massima tempestività e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto aver inizio la missione.

8. Nelle ipotesi in cui non vengano osservate le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, l'Amministrazione, con semplice comunicazione all'interessato, potrà procedere d'ufficio, anche in un'unica soluzione, al recupero di tutte le somme anticipate mediante l'effettuazione di trattenute sugli emolumenti retributivi fissi, continuativi e accessori.

9. E' vietato concedere anticipi di missione al personale che non abbia ottemperato alle disposizioni di cui ai precedenti commi, fino a quando lo stesso non abbia provveduto alla regolarizzazione delle situazioni contabili.

10. Non è ammessa la concessione di anticipi a personale non strutturato dell'Università, inclusi i collaboratori di cui all'art. 2, punto 7 del presente Regolamento.

Art. 6

Tabella limiti

1. Il rimborso per le spese sostenute in missione è ammesso nel rispetto di quanto indicato nella Tabella Limiti.

2. Per il personale in quiescenza si considera la qualifica posseduta alla cessazione dal servizio.

3. Chi accompagna persone diversamente abili ha diritto al medesimo rimborso delle spese riconosciuto alla persona titolare della missione; i giustificativi delle spese devono essere intestati all'accompagnatore.

TABELLA LIMITI

QUALIFICA o POSIZIONE ECONOMICA	IMPORTO MINIMO PER RICHIESTA ANTICIPO	CATEGORIA ALBERGO ITALIA	SPESE PASTI ITALIA		TRENO		CLASSE AEREO
			1 PASTO	2 PASTI	CLASSE TRENO	TRENO NOTTE	
Rettore, Pro-Rettore, Direttore Generale Professore I e II fascia Ricercatore Dirigente	€ 300,00	1° categoria non di lusso (equivalente a 4 stelle)	€ 30,55	€ 61,10	1° classe	posto in vettura letto in 1° classe	economy (business solo per voli transcontinentali superiori alle 5 ore)
Collaboratore linguistico Pta categoria EP Pta categoria D, C e B (da B3) Pta posizione economica B1 e B2	€ 150,00	2° categoria (equivalente a 3 stelle)	€ 22,26	€ 44,26	2° classe		
Assegnisti UPO Borsisti UPO Dottorandi UPO Specializzandi UPO Studenti UPO Laureati UPO	NON AMMESSO		€ 22,26	€ 44,26	1° classe		
Co.co.co. UPO							

Art. 7

Rimborso spese – mezzi di trasporto e spese di viaggio delle missioni in Italia e all'estero

1. Il rimborso delle spese di viaggio è ammesso dalla sede di servizio (secondo quanto indicato all'art. 2 comma 2 del presente regolamento) alla località di missione.
2. Il personale inviato in missione in Italia e all'estero è tenuto ad usare i mezzi ordinari di trasporto, qualora non sia stato autorizzato ad avvalersi di mezzi straordinari.
3. Sono mezzi di trasporto ordinari:
   a. Treno, nave, traghetti, aliscafi e navi veloci;
   b. aereo;
   c. mezzi di trasporto urbano ed extraurbano (autobus, navetta, bus, tram, metro e gli altri mezzi di trasporto collettivo da/per gli aeroporti/stazioni/porti);
   d. mezzi di proprietà dell'Università del Piemonte Orientale.

   a. Treno, nave, traghetti, aliscafi e navi veloci – è ammesso il rimborso di biglietti di ogni classe e per ogni tipologia di treno, dei relativi supplementi e prenotazioni, nei limiti indicati all'art. 6 del presente regolamento. Spetta anche il rimborso per eventuale cuccetta o vagone letto, nei limiti indicati all'art. 6 del presente regolamento. L'uso del vagone letto singolo è consentito anche al personale non avente diritto a tale sistemazione in quanto sostitutivo di un pernottamento.
   b. Aereo – è ammesso il rimborso di biglietti in classe economica. E' ammesso il rimborso di biglietti in classe business solo per i voli transcontinentali di durata superiore alle 5 ore. E' ammesso il rimborso di una assicurazione sulla vita nei limiti di un massimale corrispondente allo stipendio lordo annuo moltiplicato per 10, se obbligatoria ai fini dell'acquisto del volo.
   c. Mezzi di trasporto urbano ed extraurbano – è sempre ammesso il rimborso dei biglietti per le tratte da e per aeroporti, stazioni e porti. Per le sole missioni all'estero, le spese sostenute per il trasporto nell'area urbana di svolgimento della missione sono rimborsabili per un importo massimo giornaliero pari a € 25,00 (incluse le somme relative all'uso del taxi per gli spostamenti nell'area urbana di svolgimento della missione).
   d. Mezzi di trasporto di proprietà dell'Ateneo – laddove vengano autorizzati e utilizzati i mezzi di proprietà dell'Ateneo, per i quali non compete alcuna indennità chilometrica, è ammesso il rimborso delle spese sostenute per carburante, pedaggi autostradali e parcheggio, debitamente documentati.

4. Sono mezzi di trasporto straordinari:
   a. taxi su tragitti urbani e extraurbani;

b. il mezzo proprio;

c. il mezzo noleggiato;

d. mezzi condivisi (car sharing – car pooling).

L'uso di mezzi straordinari per il raggiungimento del luogo di missione e per il rientro è subordinato a preventiva autorizzazione ed alla sussistenza di una delle seguenti condizioni:

- risulti economicamente più conveniente rispetto ai mezzi di trasporto ordinari. La maggior convenienza deve risultare dal raffronto delle spese globali relative alle due ipotesi e deve essere sempre dimostrata dal richiedente;
- la località di missione non sia servita da treni o da altri mezzi di linea o l'orario degli stessi sia inconciliabile con lo svolgimento della missione;
- quando ricorra l'esigenza di trasportare attrezzature o materiali ingombranti, pesanti o delicati, necessari allo svolgimento della missione;
- quando sia necessario raggiungere la località di missione e/o rientrare in sede con urgenza per motivi di servizio;
- quando la missione preveda nello stesso giorno il trasferimento in più sedi;
- in caso di sciopero dei mezzi ordinari;
- in caso di utilizzo nella fascia oraria dalle 21:00 alle 07:00;

Al personale che, senza motivo, usufruisse ugualmente di mezzi straordinari spetterà solo il rimborso del biglietto del mezzo pubblico per lo stesso percorso, escluso qualsiasi supplemento.

a. Taxi – è ammesso il rimborso delle spese sostenute per l'uso del taxi per tragitti urbani ed extraurbani relativi agli spostamenti lungo le tratte strettamente necessarie allo svolgimento della missione; si intendono tali le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti in Italia e all'estero, nonché, in ogni caso, gli spostamenti nella località di missione tra i seguenti luoghi: stazione ferroviaria, albergo, indirizzo dell'ente o degli enti di destinazione, sede di eventuali convegni o riunioni.

   Per le missioni all'estero, le spese di taxi relative agli spostamenti nell'area urbana di svolgimento delle missioni, si sommano alle spese previste per l'utilizzo di mezzi di trasporto urbano ed extraurbano di cui al comma 3 lett. c. del presente articolo, e rientrano nel limite massimo giornaliero di € 25,00.

b. Mezzo proprio – L'autorizzazione all'uso del proprio mezzo di trasporto è subordinata al rilascio di una dichiarazione da parte dell'interessato, dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo stesso.

   Per le missioni in territorio italiano e per le tratte in territorio italiano di missioni all'estero, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato:

   - nei limiti della circoscrizione regionale;

- quando particolari esigenze di servizio lo impongano o qualora risulti economicamente più conveniente, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione regionale; (Legge 26/7/1978 n. 417 art. 9)
- per raggiungere stazioni e aeroporti;
- per il raggiungimento di sedi disagiate.

Per le missioni all'estero l'uso del proprio mezzo di trasporto è consentito solo in caso di convenienza economica analiticamente dimostrata.

b.1 Per i professori ed i ricercatori universitari l'uso di tale mezzo dà diritto al rimborso delle spese di viaggio relativamente ai chilometri percorsi, ai pedaggi autostradali e alle spese di parcheggio. Relativamente ai chilometri percorsi verrà rimborsata la somma determinata moltiplicando i chilometri percorsi (calcolati mediante l'accesso agli appositi portali web) e l'importo pari a 1/5 del costo medio mensile della benzina pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico per il mese in cui è stata effettuata la missione (o per il mese immediatamente precedente, qualora non sia disponibile il mese di svolgimento della missione). I pedaggi autostradali saranno rimborsati dietro presentazione di ricevuta o estratto conto telepass dal quale risultino data ed ora del transito, tratta percorsa ed importo pagato. Le spese di parcheggio saranno rimborsate dietro presentazione di documento fiscalmente valido. Il rimborso verrà riconosciuto esclusivamente per la tratta riferibile alla missione.

b.2 Per i dirigenti ed il personale tecnico ed amministrativo, fermo restando quanto stabilito dal presente regolamento relativamente agli spostamenti tra le diverse sedi dell'Università, l'uso del proprio mezzo di trasporto dà diritto ad un rimborso contenuto entro i limiti delle spese del trasporto pubblico.

b.3 I professori ed i ricercatori universitari, i dirigenti ed il personale tecnico ed amministrativo possono utilizzare il proprio mezzo di trasporto anche al di fuori delle ipotesi previste al punto b, con diritto ad un rimborso contenuto entro i limiti delle spese del trasporto pubblico.

b.4 In caso di missione svolta dal personale dell'Ateneo, sia docente che tecnico amministrativo, in località non servita da mezzi pubblici (treni o altri mezzi di linea) è consentito l'uso del mezzo proprio e il rimborso delle spese sostenute avverrà secondo quanto previsto al comma b.1 del presente articolo.

b.5 In riferimento ai collaboratori di cui all'art. 2, punto 7 del presente Regolamento, può essere autorizzato l'uso del mezzo proprio; in tale caso, non è prevista copertura assicurativa da parte dell'Ente ed il rimborso sarà contenuto entro i limiti delle spese del trasporto pubblico.

b.6 Mezzo noleggiato – è ammesso l'utilizzo di mezzi noleggiati senza autista. Saranno rimborsati il contratto di noleggio, le spese di carburante e i pedaggi autostradali, debitamente documentati mediante presentazione di ricevute, fatture e scontrini fiscalmente validi.

c. Car sharing o car pooling – è ammesso il rimborso delle spese sostenute per il car sharing o per il car pooling: le spese sono rimborsate dietro presentazione di copia della prenotazione e della conferma di pagamento.

Art. 8

Rimborso spese – spese di vitto

1. Le missioni svolte sul territorio nazionale:

   a. danno diritto al rimborso delle spese di vitto nei limiti giornalieri indicati all'art. 6 "Tabella Limiti" del presente regolamento;

   b. in caso di missioni di durata superiore alle 8 ore è consentito il rimborso di un pasto, in caso di missioni superiori alle 12 ore è consentito il rimborso di 2 pasti;

   c. in caso di missioni superiori alle 12 ore, qualora venga consumato un solo pasto e venga presentato il relativo scontrino, lo stesso verrà rimborsato nei limiti previsti per un pasto.

2. Le missioni svolte sul territorio estero danno diritto al rimborso delle spese di vitto nei limiti giornalieri indicati nella tabella B del DM 23/3/2011 (allegata in calce al presente regolamento) indipendentemente dal numero dei pasti consumati e dal numero di ricevute presentate per il rimborso.

3. Il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, in caso di missione o servizio fuori sede per una durata inferiore alle 8 ore, in cui le ore complessive di servizio (fuori sede e/o in sede) nella giornata siano complessivamente almeno 6, ha diritto ad utilizzare il buono pasto o al rimborso della spesa equivalente (€ 7,00), dietro presentazione di regolare documentazione.

4. Il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo nel caso in cui la missione o il servizio, anche di durata superiore alle 8 ore, si svolgano nella località di domicilio o residenza, ha diritto al rimborso della spesa di vitto nel limite del valore del buono pasto (€ 7,00), fermo restando la presentazione di regolare documentazione della spesa.

Art. 9

Rimborso spese – spese di alloggio

1. Le missioni svolte sul territorio nazionale e estero per una durata superiore alle 12 ore danno diritto al rimborso delle spese di alloggio nei limiti giornalieri indicati all'art. 6 "Tabella Limiti" del presente regolamento.

2. Le spese di pernottamento in albergo di categoria superiore a quella spettante daranno luogo al rimborso del costo praticato da un albergo della categoria di spettanza nella stessa zona, tranne che nel caso di partecipazione a Convegni e Congressi in cui la sistemazione alberghiera sia inclusa nella quota di iscrizione al convegno/congresso.

3. In caso di partecipazione a Convegni e Congressi la cui sistemazione alberghiera sia stabilita dall'organizzazione stessa, è consentito utilizzare una categoria superiore e a quella spettante.

4. Qualora più economico rispetto al soggiorno alberghiero, è ammesso il rimborso delle spese di alloggio in "residence" di categoria equivalente alla categoria alberghiera spettante.

5. Qualora più economico rispetto al soggiorno alberghiero o in "residence" ovvero più economico rispetto al trattamento alternativo di missione di cui all'art. 10 del presente regolamento, è ammesso il rimborso delle spese per l'utilizzo di alloggio privato.

6. E' ammesso l'uso di foresterie o altre strutture ricettive quando più convenienti degli alberghi.

7. La maggior convenienza deve essere sempre dimostrata dal richiedente.

Art. 10

Trattamento alternativo per missioni all'estero

1. Per il solo personale dipendente dell'Ateneo, nel caso di missione all'estero di durata superiore a un giorno (comprensiva del tempo di viaggio), l'Amministrazione, su richiesta preventiva dell'interessato (presentata ai sensi all'art. 3 comma 5 del presente regolamento), può autorizzare, in alternativa al trattamento di missione di cui agli artt. 6 e segg. del presente regolamento, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di quota di rimborso di una somma come determinata nella tabella C del DM 23/3/2011 (allegata in calce al presente regolamento), per ogni ventiquattro ore compiute di missione.

2. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle dodici ore continuative è corrisposta, a titolo di rimborso, una ulteriore somma pari alla metà di quelle determinate nella suddetta tabella C relativamente al periodo di continuazione.

3. Qualora il personale fruisca di alloggio a carico dell'Amministrazione o di soggetti esterni, il trattamento alternativo non compete.

4. In caso di opzione per il trattamento alternativo sono rimborsabili le spese di viaggio come previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

5. In caso di opzione per il trattamento alternativo non sono invece rimborsabili le spese di vitto e alloggio (artt. 8 e 9 del presente regolamento), nonché le spese sostenute per l'utilizzo dei mezzi di trasporto urbano, del taxi e del mezzo proprio per gli spostamenti nell'area urbana di svolgimento della missione, per i collegamenti di linea con stazioni, aeroporti o porti e per raggiungere le diverse località di missione.

6. Il trattamento alternativo va richiesto unitamente all'autorizzazione. E' ammessa la rinuncia a fronte di rimborso a piè di lista in sede di redazione del rendiconto, ma non è ammessa la scelta del trattamento alternativo dopo l'autorizzazione. In presenza di anticipo missione non è possibile modificare la scelta attuata in sede di richiesta di autorizzazione.

7. L'anticipo delle spese è concesso nei limiti di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 lett. c. del presente regolamento.

8. La liquidazione delle somme relative al trattamento alternativo è effettuata dall'Amministrazione Centrale.

Art. 11

Missioni autorizzate e non effettuate

1. In caso di missioni autorizzate e non effettuate a causa di gravi motivi di salute, familiari, di servizio debitamente documentati, annullate per cause di forza maggiore o per cause dipendenti dall'ente organizzatore dell'evento e indipendenti dalla volontà del soggetto, possono essere rimborsate le spese già sostenute per il viaggio e per il pernottamento nei limiti delle somme non più recuperabili oltre alle eventuali penali applicate al rimborso da parte di terzi.

2. Nel caso di missioni non effettuate per altre motivazioni, non compete alcun rimborso.

3. In caso di missioni autorizzate e non effettuate, per le quali sia stato erogato un anticipo, l'importo anticipato dovrà essere restituito entro il termine di cui all'art. 5 comma 7 del presente regolamento.

Art. 12

Liquidazione missione - rendiconto spese e rimborso

1. L'autorizzazione a compiere una missione non comporta automaticamente la liquidazione della stessa, qualora non siano rispettate le disposizioni del presente regolamento; la liquidazione della missione può inoltre essere differita per mancanza di fondi o per mancanza di liquidità di cassa.

2. La liquidazione dei rimborsi spese e del saldo del trattamento alternativo a favore del personale dell'Università e a favore dei collaboratori dotati di mail di Ateneo, avverranno previa rendicontazione della missione sul portale web, con l'elencazione analitica ed esplicita di tutte le spese per le quali si chiede il rimborso, del relativo ammontare e dei dati relativi ai documenti giustificativi e previo inserimento sul portale web dei documenti informatici relativi ad ogni spesa inserita nel rendiconto.

3. La liquidazione dei rimborsi spese a favore del personale non dipendente dell'Università dovrà avvenire previa rendicontazione della missione sull'apposito modulo cartaceo, con l'elencazione analitica ed esplicita di tutte le spese per le quali si chiede il rimborso, del relativo ammontare e dei dati relativi ai documenti giustificativi, previa consegna dei documenti originali relativi alle spese sostenute.

4. Le spettanze verranno liquidate sulla base della nota spese automaticamente generata, dopo la verifica amministrativo-contabile.

Art. 13

Imputazione della spesa

1. Le spese per missione gravano sui fondi disponibili e sui finanziamenti destinati all'esecuzione e alla realizzazione di attività e di programmi di ricerca. Lo scopo per cui la missione è effettuata deve essere attinente all'eventuale destinazione dei fondi impiegati. Il Responsabile dei Fondi autorizzando l'utilizzo dei fondi sotto la propria responsabilità, dichiara implicitamente l'attinenza della missione alla finalità della ricerca.

2. La liquidazione delle spese relative alla missione deve avvenire in un unico momento.

SEZIONE III

SPESE RIMBORSABILI

Art. 14

Documentazione della spesa

1. La documentazione relativa ad ogni spesa sostenuta deve permettere l'individuazione del percettore delle somme, l'importo pagato e la causale della spesa; deve essere presentato un documento

informatico per ogni spesa; per chi presenta la richiesta di liquidazione cartacea, la documentazione deve essere presentata in originale; fino alla dematerializzazione delle missioni, la documentazione dovrà essere presentata in originale.

2. In caso di furto o smarrimento della documentazione attestante le spese di vitto è ammesso il rimborso in presenza di una copia del documento originale.

3. In caso di furto o smarrimento dei biglietti di viaggio e della ricevuta relativa a pernottamenti nominativi è ammesso il rimborso in presenza di una copia del documento originale.

4. Per le spese sostenute in Italia la documentazione deve essere conforme alla vigente normativa fiscale, e può consistere nella fattura, nella ricevuta fiscale o nello scontrino.

5. Per le spese sostenute all'estero è richiesta la documentazione prevista dalla normativa vigente nei rispettivi paesi.

6. Per quanto concerne le ricevute o gli scontrini fiscali o il documento commerciale (o gli analoghi documenti relativi a missioni all'estero) relativi a pasti, gli stessi devono essere dettagliati o comunque rilasciati da pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e contenenti, ai fini del rimborso, il dettaglio delle consumazioni o in alternativa, le dizioni piatto unico, menù turistico, menù a prezzo fisso o altre diciture analoghe (cd. "scontrini parlanti").

7. Quando in un solo documento fiscale relativo a pasti, vengano indicati più coperti, sarà rimborsato l'equivalente di un solo coperto determinato dalla suddivisione del totale per il numero dei coperti, salvo che il richiedente dettagli le voci consumate.

8. E' ammesso il rimborso della spesa per colazione, qualora il costo non sia incluso nel pernottamento; è consentito il rimborso di un solo scontrino dell'importo massimo di 5,00 euro.

9. E' ammesso il rimborso di mance, se obbligatorie ed evidenziate all'interno dello scontrino (purchè non siano state integrate a mano).

10. Nel caso di utilizzo di residence, alloggio privato o di ogni altra sistemazione consentita che preveda l'utilizzo della cucina, è ammesso, per quanto riguarda il vitto, il rimborso di scontrini rilasciati da esercizi abilitati alla vendita di generi alimentari, mense o esercizi affini. Nel caso in cui nello scontrino/ricevuta/documento siano presenti generi diversi da alimenti e bevande, verrà decurtato l'importo corrispondente dal totale del documento.

11. Per i biglietti aerei, ferroviari, marittimi acquistati on-line con carta di credito o carta prepagata è ammesso il rimborso delle spese sostenute sulla base dei titoli di viaggio originali o in versione digitale e, per la biglietteria aerea, delle carte d'imbarco. Nel caso in cui il biglietto non indichi il prezzo, dovrà essere presentata, a corredo, la ricevuta del pagamento, eventualmente sostituita dall'estratto conto della carta di credito.

12. In caso di cambio di volo o di cambio prenotazione di biglietto ferroviario effettuato per cause documentate e adeguatamente motivate, le spese sostenute per il cambio e/o le relative penali sono rimborsate.

13. E' ammesso il rimborso delle spese per eventuali supplementi o prenotazione posto relative a viaggi ferroviari o marittimi, le spese per eventuali prenotazioni alberghiere e per eventuali diritti di agenzia viaggi, qualora ne vengano utilizzati i servizi.

14. E’ ammesso il rimborso di abbonamenti per utilizzo di mezzi pubblici, qualora sia dimostrabile la convenienza economica per l’Ente; la convenienza economica deve essere sempre dimostrata dal richiedente.

15. Nel caso di taxi la spesa potrà essere documentata mediante una ricevuta rilasciata dal conducente su apposito bollettario, che deve comunque contenere la data, la sigla del taxi, l’importo pagato, il tragitto percorso e la firma del conducente stesso.

16. Per le spese di alloggio è ammesso il rimborso delle spese sostenute documentate da regolare fattura o ricevuta rilasciata dalla struttura ricettiva o dall’Agenzia di viaggi.

17. Nel caso di uso di foresteria è ammesso il rimborso della spesa sostenuta documentata da regolare ricevuta quietanzata comprovante l’avvenuto pagamento.

18. Nel caso di utilizzo di alloggio privato farà fede l’avvenuto pagamento, documentato da una nota redatta dal proprietario dei locali, che evidenzi l’avvenuto pagamento e dal contratto di locazione o analoga documentazione.

19. Nel caso di utilizzo di alloggio privato su piattaforme on-line dedicate a questo servizio, è ammesso il rimborso della spesa sostenuta documentata da regolare fattura o ricevuta rilasciata dalla Ditta titolare del sito web o da parte della struttura ricettiva.

20. E’ ammesso il rimborso di eventuali tasse di soggiorno o turistiche incluse obbligatoriamente nei costi di pernottamento.

21. E’ ammesso il rimborso del deposito bagagli, ove si renda necessario.

22. E’ ammesso il rimborso di commissioni bancarie correlate alle spese di missione.

23. Non è ammesso il rimborso delle spese sostenute per servizi accessori (bar, servizi personali, telefono, accesso a internet, ecc.)

24. Alle spese pagate in valuta estera si applica il tasso di cambio del giorno di inizio missione. Per i rimborsi delle spese pagate in valuta straniera mediante carta di credito si rimborsa la somma effettivamente pagata in euro, documentata dall’estratto conto della carta di credito o altro documento dal quale si evinca il prezzo effettivamente pagato in euro.

25. Qualora la documentazione di spesa sia redatta in lingua straniera, l’Ufficio competente ai fini del rimborso potrà richiedere la traduzione letterale sottoscritta dall’interessato.

26. Non sono ritenuti validi documenti in tutto o in parte illeggibili o non totalmente integri.

27. Non sono ammessi documenti di spesa riferiti a più soggetti.

28. Qualora la documentazione debba essere depositata presso altro soggetto che concorra al rimborso delle spese, la spesa sostenuta potrà essere documentata da copia del documento conforme all’originale, rilasciata dal soggetto depositario.

29. Nel caso in cui la richiesta di liquidazione delle spese sostenute in missione (sia essa cartacea o via web) non sia compilata correttamente e integralmente, la stessa potrà essere rigettata; le spese non conformi a quanto disposto dal presente Regolamento, non verranno rimborsate.

Art. 15

Acquisto diretto di servizi

1. L'Università del Piemonte Orientale può stipulare convenzioni con agenzie di viaggi, società alberghiere e di ristoro, società di autonoleggio, società che gestiscono trasporti allo scopo di ottenere condizioni più favorevoli per i servizi offerti, dandone adeguata comunicazione sia ai dipendenti che alle strutture amministrative dell'Ateneo.

2. L'Amministrazione Centrale e i Dipartimenti, possono avvalersi di servizi offerti dalle agenzie di viaggio relativamente a viaggi e pernottamenti, tramite procedura ordinaria per l'acquisizione di servizi di viaggio e per pernottamenti presso strutture ricettive.

3. I soggetti autorizzati a svolgere una missione, che abbiano necessità di acquistare i servizi di cui al comma precedente, sono tenuti a richiedere il preventivo all'agenzia di viaggi e a presentare lo stesso, unitamente alla richiesta di ordine, all'Amministrazione del Dipartimento di afferenza o all'Economato per l'Amministrazione Centrale, che provvederà all'emissione del relativo ordine e all'acquisto dei servizi richiesti, nei limiti della disponibilità di bilancio e con le modalità indicate dal relativo ufficio. Le spese così sostenute saranno documentate da regolare fattura o da estratto conto rilasciato dalla Agenzia di viaggi e saranno pagate direttamente dagli uffici competenti dell'Ateneo. Costituiranno parte integrante della documentazione i titoli di viaggio che dovranno essere consegnati agli Uffici competenti.

4. Sono ammesse le spese per eventuali supplementi o prenotazione posto relative a viaggi ferroviari o marittimi.

5. Sono ammesse le spese per prenotazioni alberghiere.

6. Sono ammesse le spese per servizi/diritti di agenzia.

Art. 16

Altre spese

1. Iscrizioni – Sono rimborsabili tutte le spese documentate sostenute per l'iscrizione a convegni e congressi, anche qualora siano state acquisite con pacchetti o servizi di agenzia; in tal caso la fattura dovrà indicare separatamente tutte le prestazioni comprese nel prezzo pagato. Sono considerate spese di iscrizione a convegni e congressi anche le quote associative pagate all'atto di iscrizione a convegni e congressi e sostitutive o integrative alla stessa, ma indispensabili alla partecipazione all'evento. E' ammesso il rimborso anche qualora l'iscrizione sia stata pagata on-line, purchè sia documentata da idonea ricevuta. E' consentito, previa verifica della disponibilità dei fondi, che il Dipartimento o l'Amministrazione centrale provvedano al pagamento delle quote di iscrizione a convegni e congressi per conto del soggetto interessato, mediante emissione di buono d'ordine e nel rispetto dell'iter previsto all'art. 15 comma 3 del presente regolamento; la procedura sarà avviata solo se la richiesta verrà presentata con un congruo anticipo.

2. Visti consolari – E' consentito il rimborso dell'intero ammontare delle spese per i visti consolari.

3. Vaccinazioni – E' consentito il rimborso delle eventuali spese per vaccinazioni obbligatorie previste per il paese di destinazione ed effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale.

4. Assistenza sanitaria – L'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero per attività lavorativa è assicurata dal Ministero della Sanità ai sensi del DPR 618/1980 tramite specifiche convenzioni. Sono ammesse al rimborso polizze assicurative per i paesi per i quali non sono state stabilite le convenzioni previste dal DPR 618/1980 o laddove tali convenzioni non assicurino una adeguata copertura sanitaria.

5. Assicurazioni – E' consentito il rimborso del costo dell'assicurazione per bagagli e strumentazione al seguito.

6. Supero franchigia peso bagagli per viaggi aerei – E' consentito il rimborso del costo relativo al supero del peso ammesso per i bagagli in caso di viaggi aerei.

7. Spesa aggiuntiva bagaglio per voli "low cost" – E' consentito il rimborso dell'eventuale costo aggiuntivo per il bagaglio superiore a quello a mano, in caso di voli aerei "low cost".

8. Le spese di cui al presente articolo saranno rimborsate anche in caso di opzione per il trattamento alternativo di missione.

9. Sanzioni – non è ammesso il rimborso di nessun tipo di sanzioni, multe e penali (ad es. per emissione del biglietto ferroviario in treno, per mancanza o irregolarità dei titoli di viaggio, ecc.).

SEZIONE IV

SPOSTAMENTI TRA LE SEDI E ALTRE TIPOLOGIE DI RIMBORSI

Art. 17

Spostamenti dei dirigenti e del personale tecnico ed amministrativo tra le sedi dell'Ateneo

1. Il personale dell'Ateneo che debba spostarsi all'interno delle sedi dell'Ateneo dovrà richiedere autorizzazione a compiere lo spostamento e successivamente presentare richiesta di liquidazione delle spese sostenute, esclusivamente tramite accesso all'apposito portale web, nei limiti di quanto indicato all'art. 7 del presente regolamento. L'autorizzazione e la richiesta di liquidazione saranno firmate digitalmente**.**

   Il personale tecnico-amministrativo, inoltre, è tenuto a registrare le uscite per servizio come disposto dalle "Disposizioni sull'orario di lavoro e sugli istituti inerenti la struttura del rapporto di lavoro del personale Tecnico-Amministrativo" e ad indicare l'ora di uscita e di entrata corrispondenti nella tappa della missione.

2. In riferimento all'uso del mezzo proprio da parte del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18/7/2014, al punto 8.4 del verbale (estratto allegato al presente regolamento), ha deliberato quanto segue:

   a) il rimborso dei costi sostenuti dal personale tecnico ed amministrativo, compresi i dirigenti, per spese di viaggio in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio deve essere contenuto entro i limiti delle spese del trasporto pubblico indicate nella Tabella D allegata al presente Regolamento. Tale Tabella potrà essere aggiornata in relazione alle variazioni dei costi del trasporto pubblico con provvedimento del Direttore Generale.

   b) alle seguenti categorie del personale tecnico ed amministrativo continuano ad applicarsi le disposizioni che concernono la corresponsione dell'indennità chilometrica corrispondente ad 1/5

del costo di un litro di carburante per chilometro, per l'uso del mezzo proprio:

- tecnici del Settore Tecnico quando devono intervenire in cantieri edilizi e quando devono effettuare interventi relativi a danni agli edifici e agli impianti;
- addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione quando devono intervenire in situazioni di emergenza al fine di evitare danni alle persone;
- tecnici informatici quando devono intervenire per guasti e malfunzionamenti dell'infrastruttura informatica (ad esempio malfunzionamento dei server o della rete dati) al fine di assicurare il funzionamento e l'operatività delle Strutture universitarie;
- personale che svolge compiti ispettivi, ad es. nell'Ateneo il personale incaricato degli audit interni centrali sui progetti Prin e Firb (procedura di audit richiesta dal MIUR).

3. Nelle ipotesi in cui il personale tecnico-amministrativo venga convocato presso gli Uffici dell'Amministrazione Centrale con comunicazione scritta (e-mail o lettera), la convocazione vale come autorizzazione automaticamente concessa. Sarà in ogni caso cura del dipendente provvedere a caricare la richiesta di autorizzazione sull'apposito portale web, selezionando l'apposito modello autorizzativo ed allegando il file della convocazione.

Art. 18

Spostamenti del personale docente tra le sedi dell'Ateneo

1. E' consentito il rimborso, nei limiti della spesa per il trasporto pubblico, per gli spostamenti del personale docente tra le sedi dell'Ateneo al fine di assicurare l'attività didattica in una sede formativa universitaria in località distante da quella ordinaria di servizio più di 10 km.
2. Il rimborso non è ammesso qualora il personale docente abbia la residenza o la dimora nella stessa località in cui ha svolto o deve svolgere l'attività didattica o in località nella stessa Provincia.

Art. 19

Altre tipologie di rimborsi

1. <u>Rimborso spese a relatori esterni italiani o stranieri, a membri delle commissioni e ad altri soggetti esterni</u>

   a. L'università ha facoltà di liquidare, nei limiti del presente regolamento, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio a favore di relatori italiani o stranieri che intervengono in occasione di scambi culturali, congressi, simposi, tavole rotonde, lezioni ed altre manifestazioni riferibili a fini istituzionali come previsto dal Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

   b. L'università ha facoltà di liquidare, nei limiti del presente regolamento, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio a favore di membri di commissioni. Si considerano Commissioni tutte quelle nominate ai sensi dei Regolamenti dell'Ateneo e per obblighi di Legge.

   c. L'università ha facoltà di liquidare, nei limiti del presente regolamento, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio a favore di collaboratori titolari di contratti di collaborazione, di borse di

studio e di addestramento, di assegni di ricerca, di contratti di specializzazione o dottorato di altri Atenei, inviati in missione per conto dell'Ateneo

d. La liquidazione dei rimborsi spese e di eventuali compensi a favore dell'interessato può avvenire solamente dopo lo svolgimento dell'attività.

e. Per la modalità di richiesta di rimborso e le tipologie di documenti giustificativi si rimanda agli appositi articoli del presente regolamento.

f. Per i limiti delle spese rimborsabili, oltre al rimando agli appositi articoli del presente regolamento, si rimanda alla seguente tabella, che dovrà essere trasmessa al soggetto esterno unitamente alla lettera di incarico:

TABELLA LIMITI SOGGETTI ESTRANEI

<table>
<tr><th rowspan="2">QUALIFICA o POSIZIONE ECONOMICA PRESSO ENTE DI APPARTENENZA</th><th rowspan="2">CATEGORIA ALBERGO ITALIA</th><th colspan="2">SPESE PASTI ITALIA</th><th colspan="2">TRENO</th><th rowspan="2">CLASSE AEREO</th><th rowspan="2">MEZZO PROPRIO</th></tr>
<tr><th>1 PASTO</th><th>2 PASTI</th><th>CLASSE TRENO</th><th>TRENO NOTTE</th></tr>
<tr><td>Rettore, Pro-Rettore, Direttore Generale, Dirigenti, Professori, Ricercatori di altri Atenei
Personale altre PP.AA. equiparabile alle categorie sopraindcate
Soggetti privati</td><td>1° categoria non di lusso (equivalente a 4 stelle)</td><td>€ 30,55</td><td>€ 61,10</td><td rowspan="2">1° classe</td><td rowspan="2">posto in vettura letto in 1° classe</td><td rowspan="2">economy (business solo per voli transcontinentali superiori alle 5 ore)</td><td>art. 7, c. 4, lett. B</td></tr>
<tr><td>Personale tecnico-amminstrativo di altri Atenei
Personale di altre PP.AA. equiparabile a personale universitario di categoria EP e D
Co.co.co. e collaboratori titolari di borse di studio, assegni, contratti di dottorato, di altri Atenei
Estranei non compresi in altre voci</td><td>2° categoria (equivalente a 3 stelle)</td><td>€ 22,26</td><td>€ 44,26</td><td>ammesso rimborso equivalente</td></tr>
<tr><td colspan="8">N.B. i rimborsi equivalenti o forfettari, saranno assoggettati alla normativa fiscale vigente</td></tr>
</table>

Per il personale in quiescenza si considera la qualifica posseduta alla cessazione dal servizio.

g. L'Ateneo ha in ogni caso la facoltà di offrire ospitalità ai soggetti di cui ai punti precedenti mediante assunzione di impegni di spesa direttamente a carico dei propri fondi per servizi di viaggio, vitto e alloggio, tramite procedura ordinaria per l'acquisizione di beni e servizi, come indicato all'art. 15 del presente regolamento.

2. <u>Rimborso ai rappresentanti degli studenti delle spese per la partecipazione agli organi e alle relative commissioni istruttorie</u>

Nei soli casi di necessità di partecipazione in presenza a organi e commissioni istruttorie che non prevedano il pagamento di un compenso, sarà ammesso il rimborso delle spese previsto dalla "Tabella limiti soggetti estranei", alla voce estranei non compresi in altre voci, considerando come sede di partenza la sede del corso di studi.

SEZIONE V

NORME FINALI

Art. 20

Tempi di richiesta rimborso

1. Il rendiconto e la richiesta di liquidazione delle spese di missione devono essere presentati con la massima tempestività al rientro dalla stessa.

2. La liquidazione delle spese sostenute in missione, seppure documentate, e del saldo del trattamento alternativo, deve essere richiesta entro 60 giorni dal compimento della missione ed entro lo stesso limite temporale deve essere redatto il rendiconto per il personale inserito nella tabella di cui all'art. 7 e consegnata agli Uffici Competenti la relativa documentazione per i soggetti inseriti nella tabella di cui all'art. 19. Nel caso in cui la documentazione dell'avvenuta missione non venga consegnata o non venga compilato correttamente ed integralmente il rendiconto, la missione non verrà rimborsata e potranno essere addebitate le spese già sostenute dall'Ente.

3. Per le missioni per le quali è stato concesso un anticipo si fa riferimento all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 21

Disciplina fiscale

1. Il trattamento di missione e i rimborsi spese comunque denominati sono soggetti alla normativa fiscale vigente.

Art. 22

Infortuni in missione

1. Chi subisca un infortunio nel corso di una missione regolarmente autorizzata, sia sul territorio nazionale che al di fuori di esso, è tenuto a darne immediata comunicazione alla propria struttura di appartenenza attraverso un'apposita dichiarazione scritta.

2. La dichiarazione dell'infortunato dovrà descrivere le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio ed evidenziare l'esistenza o meno di testimoni diretti all'accaduto, compresi i dati riguardanti gli eventuali testimoni (cognome, nome, indirizzo, telefono). Inoltre, in caso di infortunio provocato da circolazione di veicoli a motore, nella dichiarazione l'infortunato dovrà indicare, oltre ai dati del conducente (cognome, nome, indirizzo, telefono), anche il numero di targa del o dei veicoli coinvolti, le compagnie assicuratrici, nonché l'Autorità intervenuta.

3. L'invio della dichiarazione con allegato il certificato medico (rilasciato dalla struttura sanitaria di primo soccorso o dal medico del SSN che ha prestato le prime cure) indicherà i giorni di prognosi.

4. Sulla base di quanto comunicato dall'infortunato, l'Amministrazione dovrà porre in essere i necessari adempimenti ai fini normativi e assicurativi.

5. Per ulteriori precisazioni in merito agli infortuni in missione è possibile consultare le relative linee guida del'INAIL.

Art. 23

Aggiornamenti, adeguamenti dei limiti di spesa e norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in

materia, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

2. Quando previsto nei relativi contratti e convenzioni conseguenti a bandi competitivi di organismi nazionali e internazionali, sono ammesse, su formale richiesta del titolare dei finanziamenti interessati, modalità di rimborso spese diverse da quelle indicate nel presente regolamento, fatte comunque salve le procedure di autorizzazione e rendicontazione previste nei contratti e nelle convenzioni stesse.
3. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'immediata efficacia di tutte le norme in esso contenute e l'abrogazione di tutte le precedenti disposizioni in materia adottate dall'Università del Piemonte Orientale.
4. Le missioni in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno completate e disciplinate ai sensi del previgente Regolamento.
5. Il presente Regolamento si applica alle missioni che hanno inizio dalla data di entrata in vigore dello stesso.
6. A seguito di entrata in vigore di provvedimenti normativi in materia, i limiti di spesa indicati nel presente regolamento e le tabelle allegate allo stesso, potranno essere variati con Decreto Rettorale e successiva ratifica da parte degli organi collegiali competenti.
7. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul web del Decreto di emanazione.

Art. 24

Norma transitoria

1. Gli adempimenti legati alla dematerializzazione del procedimento di missione sono disciplinati con apposite disposizioni emanate dal Direttore Generale.
2. Per i soggetti estranei che non dispongono di un indirizzo mail dell'Ateneo, restano in uso i moduli cartacei attualmente predisposti in Amministrazione Centrale e nei Dipartimenti e le modalità di richiesta missioni finora attuate all'interno dell'Ateneo.

Tabelle D.M. 23 marzo 2011 (A-B-C)

Tabella A - Classificazione per aree Paesi esteri

AREA	PAESE	AREA	PAESE
A	Afghanistan		
A	Iran		
A	Bulgaria		
A	Australia		
A	Malta		
A	Nauru Rep.		
A	Papua Nuova Guinea		

A	Grecia
A	Spagna
A	Portogallo
A	Eritrea
A	Etiopia
A	Gibuti
A	Romania
A	Ungheria
A	Ruanda
A	Siria
A	Somalia
A	Uganda
A	Zimbabwe
A	Botswana
A	Burundi
A	Mozambico
A	Cipro
A	Comore
B	Spagna - Madrid
B	Kirghizistan
B	Lettonia
B	Azerbaigian
B	Lituania
B	Moldavia
B	Russia - Federazione Russa
B	Tagikistan
B	Turkmenistan
B	Ucraina
B	Uzbekistan
B	Bielorussia
B	Estonia
B	Georgia
B	Armenia
B	Kazakistan

B	Canada
B	Slovacchia
B	Ceca Repubblica
B	Egitto
B	Irlanda
B	Kiribati
B	Nuova Caledonia
B	Nuova Zelanda
B	Salomone
B	Samoa
B	Tonga
B	Tuvalu
B	Vanuatu
B	Costa Rica
B	Figi
B	Madagascar
B	Malawi
B	Maldive
B	Maurizio
B	Monaco (Principato)
B	Seicelle
B	Zambia
B	Iraq
B	Kenia
B	Pakistan
B	Bangladesh
B	Sri Lanka
B	Uruguay
B	Angola
B	Finlandia
B	Lesotho
B	Messico
B	Namibia
B	Polonia

B	Sudafricana Repubbl.
B	Swaziland
B	Tanzania
B	Cile
B	Cuba
B	Giamaica
B	Guatemala
B	Honduras
B	Islanda
B	Cina Rep. Popolare
B	Finlandia - Helsinki
B	Nepal
B	India
C	Bahama
C	Nicaragua
C	Barbados
C	Saint - Lucia
C	Saint - Vincente e Grenadine
C	Belize
C	Bhutan
C	Colombia
C	Domicana Repubblica
C	Dominica
C	El Salvador
C	Grenada
C	Haiti
C	Israele
C	Sudan
C	Malaysia
C	Filippine
C	Hong Kong
C	Macedonia
C	Paraguay
C	Serbia e Montenegro

C	Slovenia
C	Albania
C	Birmania
C	Bosnia ed Erzegovina
C	Cina Taiwan
C	Corea del Nord
C	Croazia
C	Ecuador
C	Giordania
C	Svezia
C	Norvegia
C	Marocco
C	Mongolia
C	Panama
C	Tunisia
C	Corea del Sud
C	Francia
C	Gran Bretagna
C	Liberia
C	Singapore
C	Benin
C	Cambogia
C	Argentina
C	Danimarca
C	Perù
C	Thailandia
C	Bolivia
C	Indonesia
C	Russia - Fed. Russa Mosca
C	Turchia
D	Mali
D	Niger
D	Senegal
D	Togo

D	Burkina
D	Algeria
D	Capo Verde
D	Viet Nam
D	Gran Bretagna - Londra
D	Sierra Leone
D	Camerun
D	Centrafricana Repubbl.
D	Ciad
D	Suriname
D	Trinidad e Tobago
D	Venezuela
D	Brasile
D	Guyana
D	Lussemburgo
D	Belgio
D	Laos
D	Congo
D	Costa D'Avorio
D	Ghana
D	Francia - Parigi
D	Libia
D	Mauritania
D	Nigeria
D	Sao-Tomè e Principe
D	Congo (ex Zaire)
D	Gabon
D	Gambia
D	Guinea
D	Guinea - Bissau
D	Guinea Equatoriale
E	Belgio - Bruxelles
E	Yemen
E	Kuwait

E	Stati Uniti D'America
E	Bahrein
E	Oman
E	Qatar
E	Arabia Saudita
E	Emirati Arabi Uniti
E	Giappone
E	Austria
F	Stati Uniti - Washington
F	Germania
F	Paesi Bassi
F	Stati Uniti - New York
G	Liecthenstein
G	Germania - Bonn
G	Germania - Berlino
G	Libano
G	Austria - Vienna
G	Giappone - Tokio
G	Svizzera
G	Svizzera - Ginevra
G	Svizzera – Berna

Tabella B – Limiti giornalieri per vitto

AREA	Classe 1	Classe 2
A	euro 60	euro 40
B	euro 60	euro 40
C	euro 60	euro 45
D	euro 70	euro 60
E	euro 80	euro 65
F	euro 85	euro 70
G	euro 95	euro 75

Tabella C – importi giornalieri per trattamento alternativo di missione

AREA	Classe 1	Classe 2
A	euro 120	euro 120
B	euro 120	euro 120
C	euro 120	euro 120
D	euro 125	euro 125
E	euro 130	euro 130
F	euro 140	euro 140
G	euro 155	euro 155

Tabella D

Tabella rimborso spese spostamento tra le sedi UPO

Rimborso utilizzo mezzo proprio autorizzato per spostamento tra le sedi UPO da parte del PTA nei limiti della spesa del trasporto pubblico

tratta A/R	1/5 CARBURANTE +PEDAGGI a tratta	BIGLIETTI FERROVIARI a tratta - *ricavati dal sito TRENITALIA*	RIMBORSO NEI LIMITI DELLA SPESA DEL TRASPORTO PUBBLICO
VERCELLI-ALESSANDRIA	€ 21,86	€ 10,30	
ALESSANDRIA-VERCELLI	€ 21,86	€ 16,05	€ 26,35
rimborsi A/R	***€ 43,72***	***€ 26,35***	
VERCELLI-NOVARA	€ 7,04	€ 4,55	
NOVARA-VERCELLI	€ 7,04	€ 4,55	€ 9,10
rimborsi A/R	***€ 14,08***	***€ 9,10***	
ALESSANDRIA-NOVARA	€ 26,74	€ 24,75	
NOVARA-ALESSANDRIA	€ 26,74	€ 5,75	€ 30,50
rimborsi A/R	***€ 53,48***	***€ 30,50***	

ESTRATTO DEL VERBALE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE

"AMEDEO AVOGADRO"

Seduta del 18.07.2014

Ore 14.30

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell'adunanza del giorno **18 Luglio 2014**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro", con l'intervento dei componenti di seguito indicati:

Prof. Cesare EMANUEL Rettore-Presidente	Presente
Prof. Claudio CIANCIO Dipartimento di Studi Umanistici	Presente
Prof. Francesco DELLA CORTE Dipartimento di Medicina Traslazionale	Presente
Dott.ssa Mariella ENOC	Presente
Dott.ssa Anna Chiara INVERNIZZI Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa	Presente
Dott. Fabrizio PALENZONA	Presente
Comm. Giovanni Carlo VERRI	Presente
Prof. Aldo VIARENGO Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica	Presente
Rappresentante degli Studenti	

Partecipa alla seduta il Pro-rettore, Prof. Fabio GASTALDI.

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale, Prof. Giorgio DONNA, assistito dalla Dott.ssa Roberta Bosi, cat. D.

Partecipano alla seduta il Prof. Andrea TUROLLA, Dirigente della Divisione Prodotti, e il Dott. Paolo PASQUINI, Dirigente della Divisione Risorse.

Constatata la presenza del numero legale alle ore 14.40 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si discute il seguente

Ordine del Giorno

OMISSIS

8.4 Personale Tecnico Amministrativo: utilizzo del mezzo proprio e modalità del rimborso spese

OMISSIS

Personale Tecnico Amministrativo: utilizzo del mezzo proprio e modalità del rimborso spese

6/2014/8.4

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che l'art. 6 comma 12 sesto periodo del D.L. 31/5/2010 n. 78 conv. Legge 30/7/2010 n. 122 ha disposto la non applicabilità, nei confronti del personale contrattualizzato, delle disposizioni che concernono la corresponsione dell'indennità chilometrica corrispondente ad 1/5 del costo di un litro di carburante per chilometro, per l'uso del mezzo proprio.

Considerato che tale disposizione non si applica al personale tecnico ed amministrativo impegnato nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti ispettivi, di verifica e di controllo.

Considerato che in data 30/5/2014 era stata sottoposta all'esame di codesto Consiglio di Amministrazione una proposta di delibera tendente a riconoscere, per gli spostamenti del personale tecnico ed amministrativo tra le diverse sedi universitarie, nell'ipotesi di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un rimborso chilometrico di € 0,165 al chilometro oltre al rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale.

Considerato che la quantificazione del rimborso era stata calcolata tenendo presente i costi chilometri delle varie tratte ferroviarie e la risultante media era corrispondente, nella sostanza, alla metà dell'indennità chilometrica precedente di 1/5 del costo di un litro di carburante per chilometro (circa € 0,32/0,34), resa inapplicabile dall'art. 6 comma 12 sesto periodo del D.L. 31/5/2010 n. 78 conv. Legge 30/7/2010 n. 122.

Preso atto il Collegio dei Revisori dei Conti, pur prendendo atto delle motivazioni evidenziate attinenti alla particolarità del territorio ed alla difficoltà ed antieconomicità dei collegamenti garantiti dal trasporto pubblico, aveva osservato che il rimborso dei costi sostenuti dai dipendenti per spese di viaggio in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio deve essere contenuto entro i limiti delle spese del trasporto pubblico.

Considerato che in merito occorre però fare presente che la stessa circolare del Ministero delle Finanze, che si allega, esclude dall'applicazione della normativa sopra indicata il personale che svolge compiti ispettivi, ad es. nell'Ateneo il personale incaricato degli audit interni centrali sui progetti Prin e Firb (procedura di audit richiesta dal MIUR) e i soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo.

Ritenuto che in quest'ultima categoria di personale si devono necessariamente ricomprendere i tecnici del Settore Tecnico quando devono intervenire sui cantieri edilizi ovvero quando devono intervenire per interventi d'urgenza relativi a danni agli edifici, impianti, ecc. e i Tecnici informatici quando devono intervenire per guasti alle apparecchiature o alla rete al fine di ripristinare le normali condizioni di funzionamento della Struttura.

Considerato che, in entrambe le ipotesi, si tratta di compiti che vanno ben oltre quelli indicati di verifica e controllo, nel primo caso si tratta di attività finalizzate ad evitare danni alle persone e al patrimonio, attività cui i tecnici del Settore Tecnico sono obbligatoriamente preposti con delle precise responsabilità, nel secondo caso si tratta di interventi per assicurare il funzionamento e l'operatività delle Strutture universitarie (si pensi ad esempio a guasti dei server o a problemi che interessano la rete internet).

Ritenuto pertanto di deliberare come richiesto dal Collegio dei revisori dei Conti con la specificazione che non rientrano nell'applicazione della normativa richiamata:

- gli spostamenti dei tecnici del Settore Tecnico quando devono intervenire in cantieri edilizi e quando devono effettuare interventi relativi a danni agli edifici e agli impianti;
- gli spostamenti degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione quando devono intervenire in situazioni

di emergenza al fine di evitare danni alle persone;

- gli spostamenti dei tecnici informatici quando devono intervenire per guasti e malfunzionamenti dell'infrastruttura informatica (ad esempio malfunzionamento dei server o della rete dati) al fine di assicurare il funzionamento e l'operatività delle Strutture universitarie;
- il personale che svolge compiti ispettivi, ad es. nell'Ateneo il personale incaricato degli audit interni centrali sui progetti Prin e Firb (procedura di audit richiesta dal MIUR).

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità.

Visto lo Statuto dell'Ateneo.

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Il rimborso dei costi sostenuti dal personale tecnico ed amministrativo, compresi i dirigenti, per spese di viaggio in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio deve essere contenuto entro i limiti delle spese del trasporto pubblico.
2. Alle seguenti categorie del personale tecnico ed amministrativo continuano ad applicarsi le disposizioni che concernono la corresponsione dell'indennità chilometrica corrispondente ad 1/5 del costo di un litro di carburante per chilometro, per l'uso del mezzo proprio:
   - tecnici del Settore Tecnico quando devono intervenire in cantieri edilizi e quando devono effettuare interventi relativi a danni agli edifici e agli impianti;
   - addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione quando devono intervenire in situazioni di emergenza al fine di evitare danni alle persone;
   - tecnici informatici quando devono intervenire per guasti e malfunzionamenti dell'infrastruttura informatica (ad esempio malfunzionamento dei server o della rete dati) al fine di assicurare il funzionamento e l'operatività delle Strutture universitarie;
   - personale che svolge compiti ispettivi, ad es. nell'Ateneo il personale incaricato degli audit interni centrali sui progetti Prin e Firb (procedura di audit richiesta dal MIUR).

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Prof. Giorgio DONNA)

f.to Giorgio DONNA

IL RETTORE-PRESIDENTE

(Prof. Cesare EMANUEL)

f.to Cesare EMANUEL

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

6.4 Regolamento in materia di contratti editoriali per la pubblicazione di opere scientifiche 14/2020/6.4
Ufficio Affari Generali e Servizi Legali

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2011 e ss.mm.ii. e, in modo particolare, l'art. 2 che sancisce il principio dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e prevede che l'Università promuova la libera circolazione dei risultati della ricerca;

VISTO l'art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo secondo il quale "*I Regolamenti il cui procedimento di approvazione non è espressamente disciplinato dallo Statuto sono approvati dal Senato Accademico, a maggioranza semplice, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione*";

VISTO l'art. 115 bis del regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità secondo il quale "*I contratti di editoria e di stampa relativi a ricerche e lavori svolti nell'ambito dei fini istituzionali dell'Università devono salvaguardare i diritti dell'autore e del soggetto finanziatore. Tutte le pubblicazioni inerenti a tali contratti devono riportare la denominazione dell'Università e … omissis … del Dipartimento interessato. Una copia di ogni pubblicazione di cui al punto 1 deve essere conservata presso la … omissis … biblioteca. Le residue copie non riservate all'editore sono destinate dall'autore e …. omissis … dal Direttore di Dipartimento interessato per esclusivi scopi scientifici e didattici*";

VISTO il Piano Integrato della Performance 2020-2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31.01.2020;

PRESO ATTO che con riferimento agli obiettivi operativi per il 2020 il Piano ha assegnato, tra l'altro, l'obiettivo ""Regolamento contratti editoriali: presentazione agli organi" all'Ufficio Affari Generali e Servizi Legali;

PRESO ATTO che nel conseguimento di tale obiettivo, l'Ufficio Affari Generali e Servizi Legali ha elaborato un testo di regolamento in materia di contratti editoriali per la pubblicazione di opere scientifiche, che disciplina le condizioni e le procedure per l'erogazione di contributi finalizzati alla pubblicazione, alla vendita e alla diffusione di opere scientifiche inedite ed originali, elaborate nell'ambito dei fini istituzionali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, per la cui pubblicazione si impieghino fondi del bilancio dell'Ateneo;

VALUTATO ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo, parere favorevole al Regolamento in materia di contratti editoriali per la pubblicazione di opere scientifiche che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. A).

Allegato A

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI EDITORIALI PER LA PUBBLICAZIONE DI OPERE SCIENTIFICHE

ART. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, le condizioni e le procedure per la pubblicazione, la vendita e la diffusione, anche on-line, di opere scientifiche inedite ed originali quali libri, ricerche, lavori e ogni altro scritto elaborato nell'ambito dei fini istituzionali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, per la cui pubblicazione o commercializzazione si impieghino fondi del bilancio dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale (sia per pubblicazioni di Ateneo, sia per pubblicazioni di strutture dell'Ateneo).
2. Le pubblicazioni finanziate con fondi esterni al bilancio dell'Università soggetti a rendicontazione saranno sottoposte alle regole previste dal soggetto finanziatore.
3. Il presente Regolamento intende affermare il principio, previsto dall'art. 2 comma 4 dello Statuto, della libertà di accesso alla letteratura scientifica nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale.
4. L'Università promuove l'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata da fondi pubblici.
5. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le pubblicazioni su riviste.

ART. 2 – Opere create e pubblicate in nome dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale nell'ambito e nell'interesse dell'istituzione nel suo complesso

1. L'Università degli Studi del Piemonte Orientale è titolare *ab origine* di tutti i diritti d'autore in relazione alle opere create e pubblicate in suo nome, nell'ambito o nell'interesse dell'istituzione nel suo complesso.
2. Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare l'approvazione del contratto di edizione, che sarà sottoscritto dal Rettore, e delle spese per la pubblicazione, che graveranno sul bilancio dell'Università.

ART. 3 – Opere create da personale strutturato e non strutturato nell'ambito dei fini istituzionali dell'Ateneo e che l'Università ritiene meritevoli di diffusione

1. Le strutture universitarie, previa delibera favorevole dell'organo competente e con oneri economici a carico delle stesse, possono contribuire, in tutto o in parte, alle spese per la pubblicazione di opere scientifiche. Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore della struttura.
2. E' ammessa la pubblicazione con oneri a carico della struttura delle opere create da dipendenti dell'Ateneo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, o da personale non

strutturato che riveste una delle seguenti posizioni:

- titolari di borse di studio o assegni di qualsiasi tipo presso l'Ateneo;
- beneficiari di posti di dottorato di ricerca o di specializzazione presso l'Ateneo;
- docenti emeriti e onorari dell'Ateneo;
- docenti dell'Ateneo in quiescenza.

3. Per il personale non strutturato il rapporto a vario titolo intrattenuto con l'Ateneo non deve essersi concluso da più di un anno.
4. Nel caso di opere collettive o nel caso in cui i soggetti di cui al comma 2 siano autori di parti di opere il finanziamento da parte della struttura universitaria alla pubblicazione sarà riconosciuto in proporzione al contributo apportato. Non saranno considerate come "parti di opera" la prefazione, l'introduzione e simili.
5. La cessione del diritto di sfruttamento economico dell'opera all'Università, nella misura minima necessaria per coprire il contributo erogato dall'Ateneo per la pubblicazione, è condizione indispensabile per l'assunzione dell'onere di spesa. Tale cessione dovrà risultare dal contratto di edizione nella misura necessaria a far rientrare l'Università della somma erogata.
6. L'Università degli Studi del Piemonte Orientale destina i fondi derivanti da tale cessione alla struttura di appartenenza dell'autore o degli autori (se diverse, in proporzione all'entità dei diritti dei diversi autori).
7. Sarà in ogni caso possibile prevedere nel contratto di edizione la rinuncia al compenso da parte dell'autore ed eventualmente della struttura universitaria interessata relativamente all'edizione per la quale viene stipulato il contratto, se la pubblicazione risponde a ragioni di pubblico interesse o fini istituzionali connessi alla diffusione dell'opera.
8. Sulle opere realizzate ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente regolamento è fatto salvo il diritto dell'autore nei confronti dell'editore di depositare l'opera nell'Archivio istituzionale della Ricerca (IRIS).

ART. 4 – Criteri di qualità

1. L'erogazione del contributo economico a sostegno della pubblicazione è comunque subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti di qualità:
   a. La pubblicazione dovrà avere carattere scientifico ed essere dotata di ISBN e/o ISSN;
   b. La pubblicazione dovrà essere collocata presso editori o collane di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari, a meno che queste siano già sottoposte a valutazione da parte di revisori esterni.
2. Qualora l'editore non utilizzi procedure di valutazione delle pubblicazioni, le stesse verranno sottoposte alla valutazione di un comitato scientifico nominato dal Rettore e composto da almeno n. due membri afferenti alla medesima area scientifica, scelti tra almeno due dipartimenti di afferenza diversi.
3. Il comitato scientifico rende pubblica sul sito di Ateneo la procedura di valutazione delle pubblicazioni di cui al comma 2.

ART. 5 – Contratto di edizione

1. La pubblicazione di opere di cui agli articoli 2 e 3 può essere finanziata con fondi dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale soltanto con la stipula di un contratto di edizione.
2. Il contratto di edizione delle opere deve regolare esaustivamente tutti gli aspetti tecnici ed economici della pubblicazione e in particolare deve prevedere:

a) La formula contrattuale (se per edizione o a termine);
b) Il termine di consegna dell'opera dall'autore all'editore e il termine entro il quale la pubblicazione va eseguita da parte dell'editore;
c) La descrizione tipografica dell'opera (formato del volume, numero di pagine, numero di sedicesimi, tipo di carta, tipo di legatura, tipo di copertina, tipo di stampa, ecc…);
d) La tiratura minima per le opere di stampa;
e) Il prezzo di copertina;
f) Il numero delle copie cedute gratuitamente all'Università, delle quali almeno una deve essere destinata alla biblioteca della struttura universitaria interessata;
g) Le modalità di divulgazione e distribuzione dell'opera nonché quant'altro previsto dalla legge e dagli usi in materia.

3. Il contratto dovrà altresì disciplinare chiaramente e analiticamente i costi complessivi dell'edizione, specificando in particolare i costi di stampa e pubblicazione, il contributo a carico dell'Università nonché eventualmente quello a carico di terzi.
4. Per la scelta dell'Editore si rinvia a quanto stabilito nel vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e a quanto previsto dalla normativa in materia.

ART. 6 – Contratto di edizione per la pubblicazione di una collana

1. Il contratto di edizione di una collana concerne la pubblicazione di una serie di volumi, su iniziativa della medesima struttura universitaria, con lo stesso editore, in un arco di tempo e per un numero di copie prestabilite. Il contratto di edizione dovrà prevedere la fornitura alla struttura di riferimento di almeno due copie di ciascuno dei volumi pubblicati.
2. Il Consiglio della struttura sui cui fondi grava il contributo alla spesa dovrà deliberare la creazione della collana, individuare i membri del Consiglio che ne cureranno gratuitamente la direzione scientifica e ne avranno la totale responsabilità
3. La pubblicazione del contributo all'interno della Collana è sottoposta alla valutazione anonima da parte del Comitato Scientifico composto da studiosi, di volta in volta individuati a cura della direzione scientifica della Collana, con tempi e modi determinati dalla stessa.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme contenute nel regolamento, in quanto applicabili.

ART. 7 – Uso del nome e del logo dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale su opere pubblicate con il contributo economico dell'Università

1. Le pubblicazioni realizzate con il finanziamento da parte dell'Università dovranno riportare in opportuna evidenza che l'opera è stata pubblicata con il contributo dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale; l'indicazione sarà seguita dal riferimento alla struttura

universitaria che abbia eventualmente contribuito in tutto o in parte con fondi del proprio bilancio alle spese di pubblicazione (esempio di dicitura: L'opera è stata pubblicata con il contributo dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale - Dipartimento di ……). La citazione potrà essere eventualmente seguita dall'indicazione del progetto scientifico di riferimento.

2. Qualora sia tipograficamente possibile, le pubblicazioni dovranno altresì riportare il logo dell'Ateneo.

ART. 8 – Entrata in vigore e rinvio alla normativa

1. Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto rettorale.
2. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

7.1 Approvazione Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023
14/2020/7.1
Divisione Risorse Finanziarie

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che il Bilancio Unico di Ateneo per il triennio 2021-2023 è redatto in conformità del D.Lgs. 27/1/2012 n. 18, emanato in attuazione della legge 30/12/2010 n. 240;
Considerato che dal 1° gennaio 2013 l'Università ha adottato il bilancio unico di Ateneo;
Considerato che dal 1° gennaio 2015 ha introdotto la contabilità economica-patrimoniale;
Considerato che dal 1° gennaio 2016 ha adottato gli schemi di budget economico e budget degli investimenti;

Preso atto che l'articolo 1 D.Lgs. 27/1/2012 n. 18 prevede in fase previsionale l'adozione dei seguenti documenti:

a) Bilancio unico d'Ateneo autorizzatorio di previsione annuale costituito da budget economico e budget degli investimenti;
b) Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale, composto da Budget economico e Budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo;
c) Bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria di cassa.

Preso atto che Il documento economico-finanziario di raccordo tra Budget economico e degli investimenti e Piano strategico è stato inserito all'interno del Bilancio Unico di Ateneo.

Preso atto che il quadro normativo per l'adozione della contabilità economico patrimoniale è così composto:

- D.I. 14 gennaio 2014, n. 19 "Principi e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università";
- D.I. 16 gennaio 2014, n. 21 "Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi";
- D.I. 10 Dicembre 2015, n. 925 "Schemi di budget economico e budget degli investimenti";
- D.I. 11 Aprile 2016, n. 248 "Schemi di bilancio consolidato delle Università".
- il Decreto Interministeriale n. 394 dell'8 Giugno 2017 "Revisione principi contabili e schemi di bilancio di cui al D.I. 19_2014" che ha rivisto i principi contabili e gli schemi di bilancio delle Università, introducendo il bilancio non autorizzatorio in termini di cassa;
- Il Decreto Direttoriale 1055 del 30 Maggio 2019 "Adozione della versione integrale e coordinata del Manuale Tecnico Operativo";
- Nota tecniche da 1 a 7 a completamento della manualistica di supporto;

Preso atto che nel complessivo, fronte di proventi operativi previsti per € 102.621.335 (di cui € 1.285.088 derivanti dall'utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria) sono stati previsti costi operativi pari ad € 116.907.787;

Preso atto che il Budget economico è approvato in pareggio attraverso l'utilizzo di riserve patrimoniali derivanti dalla contabilità economico patrimoniale per € 17.533.109 di cui iscritte nel patrimonio netto vincolato per € 17.242.579 e nel patrimonio netto non vincolato per € 290.530;

Considerato che è stimato l'utilizzo € 1.285.088 di riserve di patrimonio netto vincolato derivanti dalla contabilità finanziaria, a copertura di costi futuri per progetti, opere edili ed altro destinati nelle precedenti gestioni concernenti la contabilità finanziaria;

Preso atto che il Budget degli investimenti prevede l'incremento di immobilizzazioni patrimoniali per € 21.740.249 di cui € 8.169.832 coperti da contributi di terzi finalizzati ed € 13.570.417 coperti da risorse proprie, in parte iscritte tra le riserve di patrimonio vincolato per € 10.809.317, ed in parte garantiti dalle riserve di patrimonio libero (utili di esercizi precedenti) per € 3.260.600;

Preso atto che è stato previsto l'importo di € 54.000.000, quale FFO 2021, in considerazione dello stanziamento nazionale e dei criteri di ripartizione dello stesso tra le Università;

Considerato che sono stati previsti proventi per la didattica per € 11.025.962;

Preso atto che costi del personale sono quantificati complessivamente in € 54.767.575, la gestione corrente in € 54.898.432 gli ammortamenti e le svalutazioni in € 4.890.265, gli accantonamenti per rischi e oneri in € 775.716 e gli oneri diversi di gestione in € 1.575.799;

Considerato che nel bilancio di previsione triennale 2021-2023 sono previsti proventi operativi pari ad € 102.621.335 (2021), € 74.136.046 (2022), € 79.870.846 (2023) a fronte di costi operativi pari ad € 116.907.787 (2021), 83.771.395 (2022) ed € 79.362.395 (2023);

Preso atto che il Budget economico triennale è approvato in pareggio con l'utilizzo di riserve patrimoniali derivanti dalla contabilità economico patrimoniale per € 17.533.109 (2021), € 3.778.590 (2022), € 2.545.593 (2023);

Considerato che le riserve di contabilità economica di cui sopra sono formate da riserve patrimoniali vincolate per € 17.242.579 (2021), € 1.336.260 (2022), € 452.063 (2023) e da patrimonio netto non vincolato per € 290.530 (2021), € 2.442.330 (2022) ed € 2.093.530 (2023);

Preso atto che il Budget degli investimenti prevede l'incremento di immobilizzazioni patrimoniali per € 21.740.249 (2021), € 5.449.236 (2022) ed € 3.300.600 (2023);

Considerato che la copertura degli investimenti è garantita da contributi di terzi finalizzati per € 8.169.832 (2021) ed € 629.365 (2022), e da risorse proprie (riserve di patrimonio vincolato e non) per € 13.570.417 (2021), 4.819.871 (2022) e 3.300.600 (2023);

Visto il progetto di bilancio;

Vista la relazione tecnica al bilancio;

Visto il Budget economico;

Visto il Budget degli Investimenti;

Vista la delibera del Senato Accademico del 14 Dicembre 2020;

Vista la relazione alla presente proposta di delibera;

Visto lo Statuto dell'Università;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 17/12/2020:

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il bilancio di previsione annuale e triennale 2021-2023 redatto in conformità del D.Lgs. 27/1/2012 n. 18, emanato in attuazione della legge 30/12/2010 n. 240.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

7.2 Approvazione programmazione triennale edilizia 2021-2023 ed elenco annuale 2021
14/2020/7.2
Settore Risorse Patrimoniali

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che il programma triennale dell'edilizia consiste nella sintesi degli obiettivi indicati nel Piano Strategico dell'Ateneo e delle esigenze dell'Università; che esso è redatto sulla base di studi di fattibilità tecnico-economica ed analisi dei bisogni dell'ente ed in particolare individua le opere da realizzare con priorità, specificando le caratteristiche delle stesse, le funzioni che esse realizzano;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e successive modificazioni e integrazioni, e della disciplina di attuazione contenuta del D.M. 16 gennaio 2018 n.14, gli interventi edilizi di importo superiore a 100.000 Euro devono essere inseriti nell'elenco annuale dei lavori;

CONSIDERATO che nel Programma triennale per l'edilizia 2021-2023, verificata la disponibilità finanziaria, sono state previste le seguenti opere:

- **Lavori di manutenzione straordinaria impianto termico con sostituzione caldaia dell'Istituto San Giuseppe a Vercelli (quadro economico € 230.000,00)**- Piano Strategico di Ateneo : Funzionamento;
- **Adeguamento funzionale Palazzo Bellini (impianto di illuminazione, rilevazione fumi e di sicurezza Lotto 2 - quadro economico € 400.000,00)** - Piano Strategico di Ateneo : Funzionamento;
- **Rifacimento facciate Palazzo Borsalino in Alessandria (quadro economico dell'opera € 200.000,00)** - Piano Strategico di Ateneo : Funzionamento;
- **Realizzazione nuove linee privilegiate ups e gruppo elettrogeno presso palazzina C complesso San Giuseppe VC07 in Vercelli (quadro economico dell'opera € 210.000,00)** - Piano Strategico di Ateneo : Funzionamento;

PRESO ATTO che tutte le opere dell'elenco annuale sono finanziate con risorse di bilancio (risorse proprie) dell'Ateneo e con risorse derivanti da entrate aventi destinazioni vincolata per legge.

VISTO il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50;

VISTO il D.M. 16 gennaio 2018 recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

VISTA la Legge 09.05.1989 n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro";

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare la programmazione triennale per l'edilizia universitaria 2021-2023 unitamente all'elenco annuale dei lavori 2021, di cui alle schede allegate.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

7.3 Approvazione piano triennale di investimento 2021-2023
14/2020/7.3
Settore Risorse Patrimoniali

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che l'Ateneo, conformemente a quanto disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 16/03/2012, recante modalità di attuazione dell'art.12 comma 1 del D.L. 06/06/2011 n. 98, adotta il piano triennale di investimento che evidenzia, per ciascun anno del triennio a venire, le operazioni di acquisto a titolo oneroso di immobili e di vendita, nonché le modalità di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalle vendite;

PREMESSO che Il Decreto suddetto, all' art. 2, prevede che il piano debba essere comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1 gennaio 2012, anno di emanazione del decreto. Dispone altresì che entro il 30 giugno di ciascun anno siano comunicati eventuali aggiornamenti del piano;

VISTO che, nel piano triennale di investimento 2020-2022, approvato con Delibera CdA 8/2020/14.1 e trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. 65761 del 06/07/2020, è stata inserita l'ipotesi di vendita del seguente immobile:

- **Fabbricato di civile abitazione derivante da legato testamentario Gavinelli sito in Bellinzago Novarese (NO)** come di seguito catastalmente individuato: Fg. 16 mapp. 542 sub. 2 cat. A/4 cl. 2 rendita 159,07 (18.372,59), Fg. 16 mapp. 542 sub. 3 cat. A/4 cl. 2 rendita 178,95 (20.668,73);

CONSIDERATO che nulla è stato fatto in merito alla vendita del suddetto immobile;

CONSIDERATO che permane la volontà di procedere alla vendita del suddetto immobile che pertanto viene reinserito nel piano triennale di investimento 2021-2023;

VISTO l'art. 2, comma 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 16 marzo 2012, Modalità di attuazione dell'art.12, comma 1 del Decreto Legge 6 Luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2011, n.111, che consente le operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, trascorsi trenta giorni dalla obbligatoria comunicazione al Ministero, nel caso che questo non abbia formulato osservazioni e, analogamente, i piani di investimento redatti per un importo complessivo inferiore ad € 500.000,00;

VISTO il D.M. 16 marzo 2012 recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del piano triennale di acquisto e di vendita degli immobili;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro";

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il piano triennale di investimento 2021-2023, riportato nel modello di cui all'allegato B, al D.M. 16/03/2012, da inoltrare al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

2. di autorizzare gli Uffici competenti all'inoltro del Piano Triennale di investimento 2021-2023 al Ministero dell'Economia e Finanze, aggiornato con le nuove operazioni di compravendita, nonché modificando le annualità indicate nel precedente piano, entro il termine del 31/12/2020.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

7.4 Approvazione della programmazione biennale di forniture e servizi periodo 2021/2022 e delega al Direttore generale per variazione/aggiornamenti della stessa in corso d'anno

14/2020/7.4

Settore Risorse Patrimoniali

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso Atto che il programma biennale di forniture e servizi individua le esigenze/necessità dell'Università nel suo complesso, viene redatto sulla base dei bisogni espressi dalle diverse unità organizzative dell'Ateneo, con precisa indicazione in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare, con indicazione della relativa quantificazione economica, dell'annualità nella quale si intende attivare il procedimento di acquisto, nonché dell'ordine di priorità dello stesso;

Premesso che ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, e della disciplina di attuazione contenuta del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14, gli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro, devono essere inseriti nell'elenco biennale di forniture e servizi;

Considerato che il programma possa essere aggiornato in corso d'anno, previa approvazione da parte dell'organo competente, qualora le modifiche che intervengono sono legate alla natura, alla tipologia ed al valore (importo) dell'acquisto. In particolare l'art.7, comma 8, del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, individua espressamente i casi e le condizioni in cui si può procedere ad aggiornamento;

Dato Atto che il programma viene redatto ogni anno in modalità "rolling" ovvero scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati;

Dato Atto che il programma, approvato unitamente al bilancio di previsione dell'Università, di cui costituisce parte integrante, contiene l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni o di capitali privati;

Dato Atto che il processo di programmazione si è svolto con il coinvolgimento di tutte le strutture dell'Ateneo, le quali, in risposta ad apposita circolare, hanno presentato le rispettive programmazioni per l'acquisto di beni e servizi per il biennio considerato, nel rispetto delle proprie disponibilità economico-finanziarie;

.

Considerato che sulla base dei dati acquisiti, verificatone la coerenza con il bilancio di Ateneo e con gli obiettivi del piano strategico di Ateneo 2019/2024, è stato redatto il programma relativo agli acquisti di beni e servizi dell'Ateneo per il biennio 2021_2022, con l'indicazione dell'annualità di riferimento;

Preso atto che tutti gli acquisti di forniture e servizi indicati in programmazione sono finanziati con risorse di bilancio (risorse proprie) dell'Ateneo e le priorità delle procedure di acquisto risultano strettamente connesse agli obiettivi indicati nel piano strategico di Ateneo 2019/2024;

Dato Atto che ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con nota prot. n. 123785 del 25.11.2020, si è provveduto a comunicare al Tavolo dei Soggetti Aggregatori, l'elenco degli acquisti di forniture e servizi superiori a euro 1 milione che si intendono inserire in programmazione.

Visto il D.Lgs. n. 18/4/2016 n. 50;

Visto il D.M. 16 gennaio 2018 recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma biennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

Visto la Legge 09.05.1989 n. 168;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro";

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per il periodo 2021/2022;

2. gli uffici competenti provvederanno, successivamente, a redigere lo stesso in conformità agli schemi-tipo di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, recante la disciplina di attuazione dell'art. 21, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, e a pubblicarlo sul sito dell'Ateneo e sul sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

3. di conferire la delega al Direttore Generale per l'approvazione delle modifiche al piano biennale di acquisto di beni e servizi, che si rendessero necessarie in orso d'anno e successivamente alla sua approvazione, nei casi e alle condizioni indicate dall'art. 7, comma 8 del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. Si provvederà semestralmente (a giugno e a dicembre) a comunicare a questo Consiglio di Amministrazione, il rendiconto delle modifiche apportate nel semestre di riferimento.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

7.5 Piano di razionalizzazione al 31/12/2020 delle Società partecipate direttamente o indirettamente dall'Università

14/2020/7.5

Divisione Risorse Finanziarie

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), art. 3, comma 27, che dispone che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 "non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società." ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale.

Visto il D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/6/2017 n. 100, di approvazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel quale è stata disciplinata, tra le altre cose, all'art. 20 la razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre di ciascun anno.

Visto l'art. 20 al comma 1: *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione."*

Visto l'art. 20 al comma 2: *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."

Considerato che l'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, ha previsto la ricognizione straordinaria, al 30 settembre 2017, di tutte le partecipazioni possedute dall'Ateneo, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, con l'individuazione di quelle che l'Università

intende alienare; tale ricognizione straordinaria è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2017.

Considerato che ai sensi dell'art. 2 le partecipazioni sono riferite solamente agli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I del libro V del codice civile, cioè alle società e alle imprese cooperative che hanno forma societaria (comma 1 lett. l).

Preso atto che le partecipazioni possedute direttamente dall'Università in organismi societari sono:

- **CEIPIEMONTE Società consortile per azioni (Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.).**
- **ENNE3 Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale Società consortile a responsabilità limitata**

Considerato che la razionalizzazione coinvolge anche le partecipazioni indirette, che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g), corrispondono alla "partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

Considerato che la nozione di "organismo tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. 175/2016, ovvero *"le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale"*, (art. 2, co 1, lett a), i quali dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

Preso atto che l'Università non detiene partecipazioni indirette ai sensi di quanto precedentemente esposto e che il piano di razionalizzazione delle partecipate al 31 dicembre 2019, da approvare entro il 31 dicembre 2020, riguarda pertanto le sole partecipazioni in CEIPIEMONTE ed ENNE3.

Considerato che per la valutazione se le suddette partecipazioni debbano essere oggetto delle misure di cui all'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 (vendita/cessione delle partecipazioni) sono stati presi in considerazione i criteri di cui al comma 2 (numero dipendenti, tipologia di attività, fatturato, ecc.) e i criteri di cui agli articoli 4 commi 1 e 2.

Considerato che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (art. 4 comma 1).

Considerato che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4 comma 1 lett.a).

Considerato che la Società CEIPIEMONTE Società consortile per azioni (Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.). persegue finalità di incremento dell'internazionalizzazione e di sviluppo del territorio e quindi è diretta alla produzione di un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016; che relativamente alla suddetta Società sono rispettati tutti i criteri stabiliti per il mantenimento della suddetta partecipazione, ai sensi degli art. 5 commi 1) e 2) e 20 commi 1) e 2) del D.Lgs. 175/2016.

Ritenuta alla luce delle considerazioni sopra esposte, la partecipazione societaria nella CEIPIEMONTE Società consortile per azioni (Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.) "indispensabile" al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo.

Considerati i dati economico - finanziari esposti utili a completamento dell'analisi per il mantenimento o meno della partecipazione nella Società CEIPIEMONTE Società consortile per azioni (Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.)
Preso atto che, con la Legge 30/12/2010 n. 240, è stato introdotto il sistema di valutazione delle Università, da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), collegato direttamente alla distribuzione delle risorse statali.

Preso atto che, con il D.Lgs. 27/1/2012 n. 19, sono stati definiti i principi del sistema di Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento (AVA) e successivamente, con il DM 47/2013, sono stati identificati gli indicatori e i parametri di valutazione periodica della didattica, della ricerca e della terza missione.

Considerato che in questo modo è stata riconosciuta a tutti gli effetti la terza missione come una missione istituzionale delle Università, accanto alle missioni tradizionali dell'insegnamento e della ricerca.

Preso atto che, nel Manuale di valutazione della Terza missione delle Università, predisposto dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario viene riportato che i criteri per la valutazione dell'attività di Terza missione riguardano anche attività a vocazione più tecnologica, quali l'attività di ricerca/consulenza conto terzi, l'attività brevettuale, **la presenza di incubatori di imprese compartecipati** dall'Università, il numero di "spin-off", il numero di consorzi finalizzati al trasferimento tecnologico compartecipati dall'Ateneo.

Considerato che, analogamente, nelle recentissime Linee Guida Anvur per la compilazione della Scheda Unica Annuale Terza Missione e Impatto Sociale del 7/11/2018 viene data rilevanza alla presenza di incubatori.

Considerato che tra gli indicatori relativi alle suddette tipologie di attività rientrano sia l'indicatore di spin-off (ITMS3), misurato dal numero di spin-off accreditati presso la struttura ai sensi dei rispettivi regolamenti interni nel periodo preso in considerazione, sia l'**indicatore incubatori** (**ITMS4**), misurato dalla presenza o meno di incubatori di imprese compartecipati dalla struttura.

Considerato che tra le informazioni richieste per la valutazione degli spin-off accademici, rientrano anche i servizi di supporto offerti dall'incubatore di Ateneo.

Considerato che nel rapporto della Commissione di Esperti della valutazione della Terza Missione (CETM) l'Università figura con classe di merito B (*L'Ateneo è impegnato in strutture di intermediazione che sono in grado di relazionarsi positivamente con i contesti esterni*) relativamente al criterio "Ricorso alle strutture di intermediazione".

Considerato che la Società ENNE3 Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale Società consortile a responsabilità limitata svolge attività connessa allo sviluppo dell'imprenditoria e al supporto degli spin-off accademici, quindi è diretta alla produzione di un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

Preso atto che la Società ENNE3 nell'ultimo triennio ha avuto un fatturato medio pari a € 78.966,67 (€ 80.113,00 per il 2019, € 53.253,00 per il 2018 ed € 103.534,00 per il 2017), pertanto rientra nell'ipotesi di dismissione prevista dall'art. 20 comma 2) lettera d) del D.Lgs. 175/2016: "partecipazioni in società che, nel triennio prec*edente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro".*

Considerato che l'alienazione della partecipazione dell'Ateneo nella Società INCUBATORE DI IMPRESA DEL PIEMONTE ORIENTALE Soc. Cons. a r. l. ENNE3, ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2) D.Lgs. 175/2016, a causa del mancato rispetto del fatturato minimo previsto nel triennio 2017-2019, non comporterebbe alcun beneficio per l'Università in quanto non vengono sostenute da parte dell'Ateneo spese per la gestione dell'incubatore, né sono previsti, a carico del bilancio universitario, altri oneri.

Considerato che la mancata partecipazione dell'Ateneo all'incubatore d'impresa, potrebbe invece comportare una valutazione inferiore relativamente alla Terza missione da parte dell'ANVUR.

Considerato che le valutazioni delle Università effettuate dall'ANVUR hanno una rilevanza nazionale e sono particolarmente seguite dalle famiglie e dagli studenti che devono decidere in quale Università effettuare il loro percorso di studi, per cui hanno anche un parziale effetto di orientamento agli studi universitari, per cui una valutazione inferiore dell'ANVUR potrebbe comportare un rilevante danno all'immagine dell'Università e potrebbe anche comportare una riduzione degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo.

Considerato che la Società INCUBATORE DI IMPRESA DEL PIEMONTE ORIENTALE Soc. Cons. a r. l. ENNE3 rientra tra le società riportate nell'allegato A al D.Lgs. 175/2016, in quanto facente parte del Gruppo FinPiemonte, per cui la partecipazione nella suddetta società può fruire di una deroga ai requisiti richiesti dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016.

Ritenuta la partecipazione societaria nella Società INCUBATORE DI IMPRESA DEL PIEMONTE ORIENTALE Soc. Cons. a r. l. ENNE3 necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo, alla luce delle considerazioni sopra esposte.

Considerato che la dismissione della suddetta partecipazione potrebbe invece provocare un danno economico e d'immagine all'Ateneo al momento non quantificabile.

Considerati i dati economico - finanziari esposti utili a completamento dell'analisi per il mantenimento o meno della partecipazione nella Società INCUBATORE DI IMPRESA DEL PIEMONTE ORIENTALE Soc. Cons. a r. l. ENNE3

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nelle adunanze dei giorni 29 settembre 2017, 22 dicembre 2017, 21 dicembre 2018 aveva approvato la ricognizione delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute e aveva stabilito di mantenere entrambe le partecipazioni in quanto, per le motivazioni sopra indicate, sono state ritenute entrambe indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali dell'Università.

Considerato che in caso di razionalizzazione di una o più partecipazioni il Piano di razionalizzazione deve essere corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione (art. 20 comma 2 D.Lgs. 175/2016);

Viste le "Linee Guida" e sullo "schema tipo" resi disponibili dalla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (individuata quale struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del D.Lgs. 175/2016 con Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 16 maggio 2017), d'intesa con la Corte dei Conti.

Visto il D.P.R. 11/7/1980 n. 382 art. 91/bis in tema di partecipazioni delle Università a soggetti di diritto privato.

Visto lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale e in particolare l'art. 5, comma 2, nel quale è previsto che l'Ateneo, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, "può dar vita con altri soggetti, a iniziative comuni sotto forma di consorzi, di partecipazione a enti, a società e a ogni altra forma organizzativa, garantendo il nesso di stretta strumentalità del negozio societario rispetto ai fini istituzionali dell'Ateneo.".

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di dare atto che dalla ricognizione delle Società Partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente posseduto è emerso che l'Università detiene partecipazioni nelle seguenti Società:
    - **CEIPIEMONTE Società consortile per azioni (Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.).**
    - **ENNE3 Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale Società consortile a responsabilità limitata**

2. Di mantenere entrambe le partecipazioni per il 2021;

3. Con riferimento a ENNE3 Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale Società consortile a responsabilità limitata di dare mandato al Rettore di predisporre un'analisi dell'impatto sull'Ateneo della dismissione della partecipazione, da presentare al Consiglio di Amministrazione entro il 30/06/2021 corredata da una nota tecnica contenente le modalità di dismissione e i tempi di attuazione;

4. Di approvare l'allegato Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute al 31/12/2019

5. Ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 la presente delibera è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla sezione competente della Corte dei Conti.

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA

DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE

DATI RELATIVI ALL'ANNO 2019

1. Introduzione

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, nell'esercizio della sua capacità di diritto privato, può partecipare alla costituzione di organismi propri del diritto civile (associazioni, fondazioni, comitati, consorzi e società) ovvero aderire successivamente alla loro costituzione.
Tali partecipazioni trovano fondamento, in particolar modo, nell'art. 91/bis del D.P.R. 11/7/1980 n. 382, che rappresenta la principale norma di riferimento in tema di partecipazioni delle Università a soggetti di diritto privato.
Inoltre, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, può costituire nuovi soggetti giuridici, anche in veste societaria, e partecipare agli stessi solo per il perseguimento dei propri fini istituzionali, in virtù di un principio generale dell'ordinamento, codificato dall'art. 3 comma 27 Legge 24/12/2007 n. 244.
La suddetta Legge, al comma 27 dispone che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 co 2 del D.Lgs 165/2001, "*non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale …*".
In questo ambito il Senato Accademico dell'Università in data 11/7/2011, con delibera n. 5/2011/4, ha adottato, ai sensi dell'art. 2 comma 5 Legge 30/12/2010 n. 240, il nuovo Statuto dell'Ateneo il cui art. 5 rubricato "Rapporti con l'esterno" secondo comma prevede espressamente che "*L'Università può dar vita con altri soggetti, a iniziative comuni sotto forma di consorzi, di*

partecipazione a enti, a società e a ogni altra forma organizzativa, garantendo il nesso di stretta strumentalità del negozio societario rispetto ai fini istituzionali dell'Ateneo."
La Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) ha introdotto ai commi 611 e ss. alcune disposizioni volte a disciplinare il processo di riorganizzazione e riduzione delle società partecipate anche dalle Università.
Successivamente con il D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, come modificato con il D.Lgs. 16/6/2017 n. 100 è stato approvato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Nel suddetto Testo unico sono state disciplinate, tra le altre cose, la tipologia di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, i principi fondamentali sulla loro organizzazione e gestione, le regole per la gestione del personale.
Lo stesso decreto prevede una revisione straordinaria delle partecipazioni consistente nella ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175.

I contenuti del presente piano si basano sulle "Linee Guida" e sullo "schema tipo" resi disponibili dalla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (individuata quale struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSPP con Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 16 maggio 2017), d'intesa con la Corte dei Conti.

E' stata effettuata pertanto un'attenta analisi normativa per individuare esattamente la tipologia di Enti che devono essere oggetto del presente piano di razionalizzazione.

Per partecipazione societaria si intende la partecipazione al capitale di una società: la partecipazione può essere diretta o indiretta. La partecipazione diretta si ha quando l'Università è socio diretto attraverso la detenzione di una partecipazione al capitale sociale.

Relativamente alle partecipazioni indirette, nella predisposizione del presente piano di razionalizzazione è stata seguita la definizione prevista dall'art. 2 co. 1 lett. g del TUSP secondo il quale la partecipazione indiretta è "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica". Definizione successivamente precisata dal punto 3 delle linee guida redatte dal Dipartimento del Tesoro secondo il quale "Rientrano fra le partecipazioni indirette soggette alle disposizioni TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto)".

Si precisa inoltre che la nozione di "organismo tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione TUSP ai sensi dell'art. 2, co 1, lett a): *" le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale"*, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

I criteri presi in considerazione ai fini del presente piano di razionalizzazione sono quelli previsti

dalla Legge di stabilità 2015, già richiamata, e più precisamente:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

b) vendita delle quote societarie o, in alternativa, recesso dalle società non indispensabili;

c) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori;

d) soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti;

e) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

f) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali;

g) riorganizzazione della struttura aziendale al fine del contenimento dei costi.

Non esercitando il controllo su alcuna società (né solitario, né congiunto), l'Università potrà esercitare autonomamente solamente le azioni contrassegnate con le lettere b) ed e), non potrà esercitare le azioni di cui alle lettere a), c), d) ed f), mentre potrà concertare con gli altri soci, in particolare con i soci pubblici, l'avvio dell'azione di cui alla lettera g), cioè l'attuazione di azioni volte al contenimento dei costi della società.
Relativamente alla valutazione sull'indispensabilità o non indispensabilità della partecipazione societaria, gli strumenti valutativi adottati hanno fatto riferimento a:

- analisi delle finalità perseguite e delle attività svolte dal soggetto partecipato in relazione alla coerenza con le finalità istituzionali dell'Ateneo;
- analisi economica del soggetto partecipato: l'analisi dei bilanci consuntivi e l'andamento economico-finanziario della società, in particolare l'esposizione debitoria, la posizione finanziaria e il risultato di esercizio, ivi compresa l'analisi dei rischi non solo economici connessi alla partecipazione;
- analisi giuridica della struttura societaria ed eventualmente dello statuto al fine di individuare possibili termini di responsabilità dell'Ateneo, soprattutto dal punto di vista patrimoniale;
- entità della partecipazione societaria;
- analisi del partenariato ed elementi di contesto: in particolare la composizione del partenariato, anche al fine di evidenziare l'eventuale necessità di coordinamento con gli altri eventuali enti pubblici soci.

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2019 dell'Università degli studi del Piemonte Orientale:

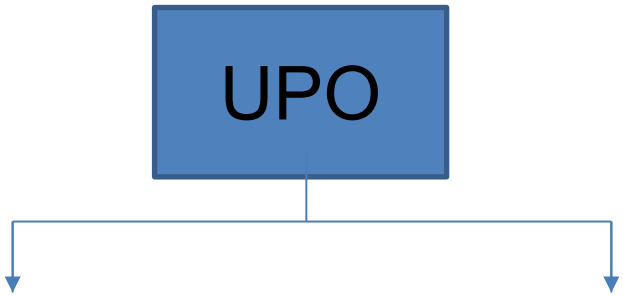

10,20% 0,16%

Incubatore di impresa ENNE3

CEI Piemonte

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Incubatore di Impresa del Piemonte orientale S.c a r.l. - ENNE3	02167450036	10,20%	Nessuna misura di razionalizzazione da adottare	
Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p a - CEI Piemonte	09489220013	0,16%	Nessuna misura di razionalizzazione da adottare	

Partecipazioni indirette

Nessuna.

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1	Incubatore di Impresa ENNE3 – C.F. 02167450036

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02167450036
Denominazione	Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale S.c a r.l. siglabile ENNE3

NOME DEL CAMPO	
Anno di costituzione della società	2008
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Novara
Comune	Novara
CAP	28100
Indirizzo	Via Canobio, 4/6

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1 (Codice Ateco)	70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
Peso indicativo dell'attività %	100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no

NOME DEL CAMPO	
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato [3]	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	si
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Nessuno
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	7.280,00

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	(120.280,00)	(22.319,00)	15.591,00	12.848,00	9.303,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	80.113,00	53.253,00	103.534,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	231.461,00	270.248,00	285.539,00
di cui Contributi in conto esercizio	222.705,00	270.247,00	280.518,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	10,20%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Promuove la cultura imprenditoriale sul territorio del Piemonte Orientale, anche attraverso la creazione di un ambiente fisico che possa ospitare gli aspiranti imprenditori; agevola la nascita di nuove imprese promuovendo la nascita di start-up innovative e sostenendo il loro sviluppo nei primi anni di attività; offre servizi a favore della realtà imprenditoriale e socio-economica locale; è facilitatore di forme pubbliche e/o private di investimento in progetti innovativi; promuove il trasferimento di competenze sviluppate nell'ambito universitario nel mondo dell'impresa; supporta i ricercatori universitari nella costituzione di spin-off accademici derivanti dalla ricerca svolta nei dipartimenti dell'Ateneo.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Note	La partecipata riveste per l'Università un'importanza strategica fondamentale in quanto, tra le sue attività, rientra il supporto agli spin-off accademici, oggetto di valutazione da parte dell'ANVUR. La sua dismissione non porterebbe alcun vantaggio all'ateneo, potrebbe invece portare un danno economico e d'immagine al momento non quantificabile.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	09489220013
Denominazione	Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p a – CEI Piemonte
Anno di costituzione della società	2006
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Stato della società	Le società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Torino
Comune	Torino
CAP	10152
Indirizzo	C.so Regio Parco, 27

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1 (codice Ateco)	70.21-Pubbliche relazioni e comunicazione - Primario
Peso indicativo dell'attività %	50%
Attività 2 (codice Ateco)	82.03 – Organizzazione di convegni e fiere – secondario

NOME DEL CAMPO	
Peso indicativo dell'attività %	45%
Attività 3 (codice Ateco)	85.92.2 – Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
Peso indicativo dell'attività %	5%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	49

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	28.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	22.624,00

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.592,00	50,00	2.609,00	2.739,00	3.948,00

Attività produttive di beni e servizi o Distreti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.791.599,00	7.577.324,00	4.691.199,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	815.772,00	1.142.775,00	1.810.228,00
di cui Contributi in conto esercizio	763.632,00	898.500,00	1.747.113,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,1649%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Promozione e attuazione di iniziative volte a favorire e sviluppare e supportare l'internazionalizzazione delle imprese, dell'economia e del territorio del Piemonte e del Nord Ovest. In particolare: contribuire alla diffusione di una cultura economica che permetta soprattutto alle piccole e medie imprese di operare sui mercati internazionali (sviluppa, nelle forme ritenute più idonee, iniziative di formazione, di aggiornamento e di specializzazione sulle principali tematiche; promuovere sul mercato globale i prodotti e i servizi delle imprese piemontesi; istituire sportelli informativi e di supporto alle piccole e medie imprese per agevolare la loro attività sui mercati internazionali, offrire inoltre assistenza specialistica per le tematiche inerenti la cooperazione economica commerciale industriale e scientifica; promuovere la costituzione o costituire direttamente sedi nei paesi oggetto di interesse e la creazione di reti di collaboratori in campo industriale, commerciale, professionale e politico-sociale; promuovere e attrarre investimenti e partnership di società estere curando l'attività di accoglienza attraverso uno sportello integrato e fornendo altresì assistenza agli operatori esteri; promuovere le risorse turistiche del Piemonte e del nord ovest sui mercati internazionali ponendo in essere tutte le azioni e le iniziative finalizzate alla valorizzazione del suddetto territorio nei paesi esteri.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Note	La società riveste per l'Università un'importanza strategica fondamentale, in quanto, tra le sue attività, rientra l'internazionalizzazione e la connessa formazione. L'internazionalizzazione delle Università rappresenta il processo di inserimento, integrazione e immedesimazione della dimensione interazionale nelle attività accademiche di didattica e di ricerca. I rapporti di cooperazione tra Atenei di diversi paesi, nonché tra atenei e altri attori economici e sociali, costituiscono uno degli aspetti più importanti della vita universitaria. Il miglioramento delle condizioni della mobilità di ricercatori, studenti e docenti è considerato elemento fondamentale per accrescere la qualità della ricerca, della didattica e della formazione accademica. L'internazionalizzazione dell'Ateneo è valutata dal MIUR per la quantificazione della quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario delle università (FFO). Si ritiene pertanto la partecipazione societaria in questione "indispensabile" al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

9.1 Rinnovo di Convenzioni, a titolo non oneroso, per la fruizione di prestazioni sanitarie, presso strutture private, e sportivo ricreative, a tariffe agevolate per il personale dell'Ateneo

14/2020/9.1

Settore Risorse Umane

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che dall'anno 2015 l'Università del Piemonte Orientale ha posto in essere azioni relative al welfare rivolte ai propri dipendenti;

CONSIDERATO che sono stati individuati, in territorio piemontese, centri medico-diagnostici privati e centri sportivi con cui sono state stipulate convenzioni per l'offerta di servizi sanitari, a tariffe agevolate, rivolte al Personale Tecnico-Amministrativo, ai Collaboratori ed esperti linguistici, ai Professori ed ai Ricercatori universitari, ed ai loro familiari, ai Dottorandi, agli Specializzandi e agli Assegnisti di ricerca dell'Ateneo;

PRESO ATTO che tali Convenzioni sono in scadenza e che il rinnovo delle stesse avverrà a titolo non oneroso per il bilancio dell'Ateneo.

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Il rinnovo delle Convenzioni già in essere, con i centri medico-diagnostici e i centri sportivi riportati in tabella, volte ad ottenere servizi sanitari e prestazioni sportivo-ricreative a tariffe agevolate a favore del Personale Tecnico-Amministrativo, dei Collaboratori ed esperti linguistici, di Professori e Ricercatori universitari, e loro familiari, dei Dottorandi, degli Specializzandi e degli Assegnisti di ricerca dell'Ateneo. Le Convenzioni consentiranno di fruire di prestazioni di carattere sanitario quali: visite mediche specialistiche, esami di laboratorio, diagnostica radiologica e strumentale, check up di base e mirati.

STRUTTURA	**CITTÀ**
CASA DI CURA VILLA IGEA	Acqui Terme
CENTRO FISIOTERAPICO SALUS	Santhià (VC)
C.G.R. PRO VERCELLI	Vercelli
GRUPPO POLICLINICO DI MONZA	Clinica Città di Alessandria - Alessandria Clinica Salus - Alessandria Clinica Vialarda - Biella Clinica Eporediese - Ivrea

	Clinica San Gaudenzio - Novara Clinica Santa Rita - Vercelli
LABORATORIO SANTA MARIA	Novi Ligure (AL)
STUDIO RADIOLOGICO FOCO	Novi Ligure (AL)
LA SALUTE NEL SALE	Vercelli
DANCING SOUL	Santhià
ENERGIE	Cameri
ZENON	Novara

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

9.2 Prof. Giovanni MANZINI e Prof.ssa Lidia ACETO - Scambio contestuale di Professori e Ricercatori, in possesso di qualifica diversa, tra due sedi universitarie consenzienti ai sensi dell'art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240. Autorizzazione alla mobilità

14/2020/9.2

OMISSIS

IL CONSIGLO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l'art. 7, comma 3;
VISTA la Legge 11.09.2020, n. 120;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 1242 del 02.08.2011;
VISTA la richiesta contestuale con la quale i Professori Giovanni MANZINI (Professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 01/B1 INFORMATICA Settore Scientifico Disciplinare INF/01 INFORMATICA in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell'Università del Piemonte Orientale) e Lia ACETO (Professoressa di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 01/A5 ANALISI NUMERICA - Settore Scientifico Disciplinare MAT/08 ANALISI NUMERICA, in servizio presso il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Pisa) hanno chiesto l'avvio della procedura di scambio contestuale ai sensi della Legge 30.12.2010, n. 240, art. 7, comma 3;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell'Università del Piemonte Orientale, ha espresso parere favorevole allo scambio contestuale dei Professori Giovanni MANZINI (Professore di Prima fascia) e Lidia ACETO (Professoressa di Seconda fascia), nella seduta del 21.10.2020;
VISTA la delibera del Nucleo di Valutazione dell'Università del Piemonte Orientale, con la quale è stato espresso parere favorevole al suddetto scambio contestuale nella seduta del 19.11.2020;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 14.12.2020, con la quale è stato approvato lo scambio contestuale;
ACCERTATO per le vie brevi dall'Ufficio competente dell'Università degli Studi di Pisa che la pratica in questione è ancora in fase istruttoria per quanto concerne gli adempimenti di competenza in capo alla Struttura, al Nucleo di Valutazione e agli Organi di governo;
VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori;
VALUTATO ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare, a decorrere dalla prima data utile, lo scambio contestuale dei sotto indicati Professori ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, art. 7, comma 3:

- Prof. Giovanni MANZINI, Professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 01/B1 INFORMATICA Settore Scientifico Disciplinare INF/01 INFORMATICA, inquadrato, a decorrere dal 01.11.2018, Professore Ordinario D.P.R. 232/11 art. 2 - tempo pieno - classe 4, in servizio presso il

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell'Università del Piemonte Orientale.

in scambio con

- Prof.ssa Lidia ACETO, Professoressa di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 01/A5 ANALISI NUMERICA - Settore Scientifico Disciplinare MAT/08 ANALISI NUMERICA, inquadrata, a decorrere dal 01.01.2019, Professore Associato Legge 240/2010, art. 3 comma 2 - tempo pieno - classe 1, in servizio presso il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Pisa.

2. Di prendere atto del parere favorevole e vincolante espresso dal Nucleo di Valutazione dell'Università del Piemonte Orientale concernente l'impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente rispetto ai Corsi di Studio inseriti nell'offerta formativa dell'Ateneo per l'a.a. 2020/2021.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

9.3 Prof.ssa Anna Rosa FAVRETTO e Prof. Pierfrancesco FRANCO - Scambio contestuale di Professori e Ricercatori, in possesso di qualifica diversa, tra due sedi universitarie consenzienti ai sensi dell'art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240. Autorizzazione alla mobilità

14/2020/9.3

Settore Risorse Umane

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l'art. 7, comma 3;
VISTA la Legge 11.09.2020, n. 120;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 1242 del 02.08.2011;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale dell'Università del Piemonte Orientale, ha espresso parere favorevole allo scambio contestuale dei Professori Anna Rosa FAVRETTO (Professoressa di Prima fascia) e Pierfrancesco FRANCO (Professore di Seconda fascia), nella seduta del 17.11.2020;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università del Piemonte Orientale, ha espresso parere favorevole allo scambio medesimo, nella seduta del 26.11.2020;
VISTA la delibera del Nucleo di Valutazione dell'Università del Piemonte Orientale, con la quale è stato espresso parere favorevole al suddetto scambio contestuale, nella seduta del 11.12.2020;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 14.12.2020, con la quale è stato approvato lo scambio contestuale;
VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori;
VALUTATO ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare, a decorrere dalla prima data utile, lo scambio contestuale dei sotto indicati Professori ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, art. 7, comma 3:

- Prof.ssa Anna Rosa FAVRETTO, Professoressa di Prima fascia nel Settore Concorsuale 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE - Settore Scientifico Disciplinare SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE in servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università del Piemonte Orientale inquadrato, a decorrere dal 01.08.2018, Professore Ordinario Legge 240/2010 - tempo pieno - classe 0.

in scambio con

- Prof. Pierfrancesco FRANCO, Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/I1 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA - Settore Scientifico

Disciplinare MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA, in servizio presso il Dipartimento di Oncologia dell'Università degli Studi di Torino inquadrato come Professore Associato Legge 240/2010, tempo pieno – classe 0.

2. Di prendere atto del parere favorevole e vincolante espresso dal Nucleo di Valutazione dell'Università del Piemonte Orientale concernente l'impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente rispetto ai Corsi di Studio inseriti nell'offerta formativa dell'Ateneo per l'a.a. 2020/2021.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

9.4 Proposta di chiamata del Prof. Marco LADETTO, idoneo all'esito della procedura di chiamata indetta ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di Seconda Fascia nel Settore Concorsuale 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA e S.S.D. MED/15 MALATTIE DEL SANGUE per il Dipartimento di Medicina Traslazionale

14/2020/9.4

Settore Risorse Umane

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l'art. 18 comma 1;
VISTO il vigente "Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 4 e dell'art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240";
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2020/9.7 del 29/05/2020 con la quale è stata approvata l'attivazione della procedura di chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di Seconda Fascia nel Settore Concorsuale 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA e S.S.D. MED/15 MALATTIE DEL SANGUE per il Dipartimento di Medicina Traslazionale;
VISTO il D.R. Rep. n. 810/2020 del 30/06/2020 con il quale era stata indetta la sopra descritta procedura di chiamata;
VISTO il D.R. Rep. n. 1077/2020 del 11/09/2020 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di chiamata suddetta;
VISTO il D.R. Rep. n. 1659/2020 del 03/12/2020 con il quale sono stati approvati gli atti redatti dalla Commissione giudicatrice e con il quale è stato dichiarato idoneo il Dott. Marco LADETTO;
VISTA la delibera del 10/12/2020 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Marco LADETTO, a decorrere dalla prima data utile;
CONSIDERATO che il suddetto posto è imputato sui fondi del Progetto "AGING" a disposizione del Dipartimento di Medicina Traslazionale come indicato nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2020/9.7 del 29/05/2020;
ACCERTATO ogni ulteriore elemento

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Marco LADETTO, idoneo all'esito della procedura di chiamata, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di Seconda Fascia nel Settore Concorsuale 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE,

ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA e S.S.D. MED/15 MALATTIE DEL SANGUE per il Dipartimento di Medicina Traslazionale.

2. Il posto è imputato sui fondi del Progetto “AGING” a disposizione del Dipartimento di Medicina Traslazionale come indicato nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2020/9.7 del 29/05/2020.

3. La spesa è imputata sull’UPB del progetto di Eccellenza AGING: BIEsruECCELLENZA_Dimet_Personale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

9.5 Proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 Legge 240/2010, da svolgersi mediante valutazione diretta del Prof. Roberto CANTELLO a ricoprire il ruolo di Professore di Prima fascia, nel Settore concorsuale 06/D6 NEUROLOGIA e S.S.D. MED/26 NEUROLOGIA presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale

14/2020/9.5

Settore Risorse Umane

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l'art. 24 comma 6;
VISTO il "Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 4 e dell'art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240";
VISTA la delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito alla "Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico";
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la "Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l'utilizzo di Punti Organico da parte dei Dipartimenti";
VISTA la delibera n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 del Consiglio di Amministrazione con cui è stata approvata la "Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B";
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale ha approvato, con delibera del 17 novembre 2020 la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 Legge 240/2010, da svolgersi mediante valutazione diretta del Prof. Roberto CANTELLO a ricoprire il ruolo di Professore di Prima fascia, nel Settore Concorsuale 06/D6 NEUROLOGIA e S.S.D. MED/26 NEUROLOGIA;
CONSIDERATO che per l'attivazione della suddetta procedura valutativa a un posto di Professore di Prima fascia è richiesta la disponibilità di 0,30 Punti Organico disponibili per la programmazione come risulta dalla delibera n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvata la "Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B";
CONSIDERATO che, in assenza di condizioni di estrema urgenza, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno attendere i Piani Triennali per la programmazione dei Dipartimenti prima di discutere le proposte relative all'attivazione di procedure per posti da professore di I e II fascia;
ESAMINATO ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di rinviare, per le motivazioni indicate in premessa, la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 Legge 240/2010, da svolgersi mediante valutazione diretta del Prof. Roberto CANTELLO a ricoprire il ruolo di Professore di Prima fascia, nel Settore Concorsuale 06/D6 NEUROLOGIA e S.S.D. MED/26 NEUROLOGIA presso il Dipartimento di

Medicina Traslazionale

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

9.6 Proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell'art. 18 comma. 1, L. 240/2010) a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore concorsuale 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale

14/2020/9.6

Settore Risorse Umane

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l'art. 18 comma 1;
VISTO il "Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 4 e dell'art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240";
VISTA la delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito alla "Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico";
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la "Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l'utilizzo di Punti Organico da parte dei Dipartimenti";
VISTA la delibera n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 del Consiglio di Amministrazione con cui è stata approvata la "Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B";
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale ha approvato, con delibera del 17 novembre 2020 la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell'art. 18 comma. 1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale;
CONSIDERATO che per l'attivazione della suddetta procedura valutativa a un posto di Professore di Prima fascia è richiesta la disponibilità di n. 1,0 Punto Organico disponibili per la programmazione come risulta dalla delibera n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvata la "Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B";
CONSIDERATO che, in assenza di condizioni di estrema urgenza, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno attendere i Piani Triennali per la programmazione dei Dipartimenti prima di discutere le proposte relative all'attivazione di procedure per posti da professore di I e II fascia;
ESAMINATO ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di rinviare, per le motivazioni indicate in premessa, la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell'art. 18 comma. 1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA E STATISTICA MEDICA e

S.S.D. MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

9.7 Proposta di attivazione di procedure selettive a n. 3 posti complessivi di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010 per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, in attuazione del "Piano straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010" indetto con D.M. 83 del 14/05/2020

14/2020/9.7

Settore Risorse Umane

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l'art. 24, comma 3, lettera B;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 L. 30/12/2010, n. 240 da ultimo modificato con D.R. rep. n. 602/2019 del 08/05/2019;
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
VISTO il Decreto M.I.U.R. Prot n. 83 del 14/05/2020 "Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge n. 240/2010";
VISTA la delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito alla "Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico";
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 del Consiglio di Amministrazione di "Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l'utilizzo di Punti Organico da parte dei Dipartimenti";
VISTA la delibera n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 del Consiglio di Amministrazione di "Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B";
VISTA la delibera del 27/11/2020 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha approvato, in ordine alle esigenze didattiche e scientifiche, la proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 3 posti complessivi di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B, Legge 240/2010 e nello specifico:

- Procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 05/A1 BOTANICA e S.S.D. BIO/01 BOTANICA GENERALE;
- Procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA;
- Procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 INFORMATICA;

ESAMINATO ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 3 posti complessivi di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B, Legge 240/2010, per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, e nello specifico:

- Procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 05/A1 BOTANICA e S.S.D. BIO/01 BOTANICA GENERALE;
- Procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA;
- Procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 INFORMATICA.

2. I posti suddetti saranno imputati sulle risorse assegnate dal "Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B della Legge n. 240/2010" di cui al Decreto del M.I.U.R. Prot n. 83 del 14/05/2020, secondo la ripartizione definita con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di "Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B".

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

9.8 Proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 12/E1 DIRITTO INTERNAZIONALE e S.S.D. IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali, in attuazione del "Piano straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010" indetto con D.M. 83 del 14/05/2020

14/2020/9.8

Settore Risorse Umane

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l'art. 24 comma 3 lettera B;
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della Legge 30/12/2010, n. 240;
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
VISTO il D. Lgs. 30/12/2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2020, n. 8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi";
VISTO il D.M. 83 del 14/05/2020 di indizione del "Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B) della legge 240/2010";
VISTA la delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la "Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico";
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la "Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l'utilizzo di Punti Organico da parte dei Dipartimenti";
VISTA la delibera n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 del Consiglio di Amministrazione con cui è stata approvata la "Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B";
CONSIDERATO che con delibera 11/2020 del 20/11/2020 il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali ha approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 12/E1 DIRITTO INTERNAZIONALE e S.S.D. IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE in attuazione del "Piano straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010" indetto con D.M. 83 del 14/05/2020";
ESAMINATO ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 12/E1 DIRITTO INTERNAZIONALE e S.S.D. IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali.

2. Il posto sarà imputato sulle risorse assegnate dal "Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge n. 240/2010" di cui al Decreto del M.I.U.R. Prot n. 83 del 14/05/2020, secondo quanto definito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di "Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B".

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

9.9 Proposta di attivazione di procedure selettive a n. 2 posti complessivi di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010 per il Dipartimento di Scienze del Farmaco, in attuazione del "Piano straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010" indetto con D.M. 83 del 14/05/2020

14/2020/9.9

Settore Risorse Umane

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l'art. 24, comma 3, lettera B;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 L. 30/12/2010, n. 240, modificato con D.R. rep. n. 602/2019 del 08/05/2019;
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
VISTO il D. Lgs. 30/12/2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/2020, n. 8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi";
VISTO il D.M. 83 del 14/05/2020 di indizione del "Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B) della legge 240/2010";
VISTA la delibera n. 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito alla "Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico";
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la "Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l'utilizzo di Punti Organico da parte dei Dipartimenti";
VISTA la delibera n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la "Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B";
VISTA la delibera del 14/12/20202 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco ha approvato la proposta di attivazione delle seguenti procedure selettive:
- procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA;
- procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA;
ESAMINATO ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 2 posti

complessivi di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B, Legge 240/2010, per il Dipartimento di Scienze del Farmaco e nello specifico:

- procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA;
- procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA

2. I posti suddetti saranno imputati sulle risorse assegnate dal "Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B) L. n. 240/2010" di cui al D.M n. 83 del 14/05/2020, secondo la ripartizione definita con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di "Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B".

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

10.1 Approvazione tariffe servizio di *printing* per studenti dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale da applicare nell'esercizio 2021

14/2020/10.1

Divisione Risorse Finanziarie

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE

Vista La nota MUR n. 798 del 04 maggio 2020 ha previsto per ogni Ateneo la predisposizione di un **piano di potenziamento delle infrastrutture digitali delle istituzioni**, in termini di dotazione delle aule, di connettività di rete, di organizzazione interna e di dotazione di dispositivi per gli studenti, per il personale docente e ricercatore, nonché per il personale tecnico amministrativo.

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con delibera 8/2020/5, nell'adunanza del giorno 26/06/2020, ha approvato il piano di potenziamento delle infrastrutture digitali di Ateneo.

Preso atto che tra le forniture ritenute necessarie all'attuazione del suddetto piano, vi è la fornitura di un servizio di *print e copy management in cloud* per gli studenti UPO, che prevede la possibilità di stampa/scansione/fotoriproduzione in cloud per studenti.

Considerato che con delibera 14.2 del 17/4/2019 il Consiglio di Amministrazione aveva approvato la procedura per la concessione del servizio di printing, successivamente pubblicata ed andata deserta;

Preso atto che il servizio di printing è stato successivamente affidato alla Società Konica tramite adesione ad una convenzione Consip, così come previsto nel Piano di potenziamento delle infrastrutture digitali;

Considerato che gli studenti pagheranno un costo copia tramite un borsellino elettronico, che ricaricheranno tramite il portale web Easy-pagoPa già utilizzato dall'Ateneo.

Dato che il Rettore, con decreto rettorale d'urgenza, prot. n. 120.623 del 17/11/2020, Rep. 1531/2020, ha autorizzato l'applicazione, per tutto l'anno 2020, delle tariffe comprensive di Iva da richiedere agli studenti per le diverse tipologie di copie da stampare e da scansionare, e, ha demandato al Consiglio di Amministrazione l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021.

Considerato sono che le tariffe applicate per l'anno 2020 sono riportate nella tabella sottostante e state approvate con delibera 14.2 del Consiglio di Amministrazione del 17/04/2019

a) Stampe e fotocopie	
A4 b/n – fronte	0,04
A4 colori – fronte	0,4
A4 b/n – fronte/retro	0,072
A4 colori – fronte/retro	0,72
A3 b/n – fronte	0,08
A3 colori – fronte	0,8
A3 b/n – fronte/retro	0,144
A3 colori – fronte/retro	1,44
b) Scansioni	
A4 b/n - colori - fronte - fronte/retro	0,015
A3 b/n - colori– fronte – fronte/retro	0,03

Considerato che si ritiene opportuno confermare le stesse tariffe anche per l'anno 2021, essendo in linea con i prezzi di mercato per il servizio di printing.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50: Codice degli appalti.

Visto Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

Visto lo Statuto dell'Ateneo.

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di autorizzare l'applicazione agli studenti delle tariffe, comprensive di Iva, sotto riportate al servizio di printing e copy per tutto l'anno 2021:

a) Stampe e fotocopie	
A4 b/n – fronte	0,04
A4 colori – fronte	0,4
A4 b/n – fronte/retro	0,072
A4 colori – fronte/retro	0,72
A3 b/n – fronte	0,08
A3 colori – fronte	0,8
A3 b/n – fronte/retro	0,144
A3 colori – fronte/retro	1,44

b) Scansioni	
A4 b/n - colori - fronte - fronte/retro	0,015
A3 b/n - colori– fronte – fronte/retro	0,03

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

10.2 Rimborso affrancatura postale a Banca di Sondrio per spedizione Carta Ateneo+ agli immatricolati 2020/2021 presso il nostro Ateneo

14/2020/10.2

Divisione Risorse Finanziarie

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che in data 31/05/2019 il presente Consiglio di Amministrazione ha approvato il capitolato speciale d'appalto per il servizio di cassa e il servizio di intermediazione tecnica nell'ambito del sistema dei pagamenti elettronici dell'Ateneo per il periodo intercorrente dal 01/1/2020 al 31/12/2023.

Preso atto che all'art.11 del suddetto Capitolato si prevede che non potrà essere addebitato all'Ateneo alcun onere o commissione dell'Aggiudicatario al di fuori di quanto stabilito in sede di offerta, fatta salva la ripetizione delle spese vive sostenute (spese postali, bolli, commissioni di altri prestatori di servizi di pagamento, ecc.).

Considerato che l'Aggiudicatario ha facoltà di proporre a proprie spese all'Ateneo servizi aggiuntivi.

Preso atto che in data 05/02/2020 è stata stipulata una convenzione con Banca Popolare di Sondrio per la produzione e la consegna dei badge universitari con durata pari a quattro anni dal 01/01/2020 al 31/12/2023.

Preso atto che all'art.2 della suddetta convenzione l'Università delega al cassiere l'attività di consegna del badge a cura del personale del Cassiere mediante le proprie dipendenze (filiali) ovvero presso spazi concessi a titolo gratuito dall'Università.

Considerata la situazione epidemiologica da Covid-19 che ha reso impossibile la modalità di consegna dei badge prevista dalla convenzione.

Considerato che la Banca ha proposto la modalità di erogazione del servizio utilizzando spedizioni postale, in alternativa alla modalità prevista in Convenzione.

Considerato che la Banca con nota scritta (Prot. n. 0124380 del 27/11/2020)) ha comunicato di aver effettuato un grosso investimento per riconfigurare il servizio e predisporre le apposite procedure necessarie per consentire la spedizione e l'eventuale attivazione da remoto della carta come strumento di pagamento, in modo da consentire agli studenti di entrare in possesso del badge e di attivarlo come prepagata senza la necessità di presentarsi fisicamente in un determinato punto di ritiro.

Preso atto che all'Ateneo non è stata chiesta alcuna modifica tecnica.

Considerato che Banca Popolare di Sondrio chiede il rimborso delle spese postali sostenute pari a euro 0,85 a carta spedita.

Considerato che l'art. 11 del Capitolato della convenzione per il Servizio di cassa prevede la ripetizione delle spese vive che quindi sono escluse dai servizi a carico dell'affidatario.

.

Visto il capitolato speciale d'appalto, contenente le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Visto l'art. 60 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare a titolo di rimborso le spese sostenute dalla Banca di Sondrio per la spedizione postale delle Carte Ateneo+, destinate alle matricole iscritte all'A.A. 2020/2021, nella misura di 0,85 euro per ogni carta spedita.

2. La spesa relativa al rimborso dell'affrancatura per una stima di circa 5.000 studenti, ammonta a complessivi Euro 4.250 annui (oltre iva se dovuta) e trova copertura sui fondi di bilancio dell'esercizio 2020 – UPB AILsrfSERVIZI_GENERALI.

3. Di autorizzare il rimborso delle spese postali di eventuali altre spedizioni che dovessero rendersi necessarie a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

10.3 Interventi a carico delle Università previsti dalla Legge 17/1999. Piano di utilizzo delle risorse destinate all'Ateneo, ex D.M. n.738/2019

14/2020/10.3

Settore Didattica e Servizi agli Studenti

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'art. 9 lett. C) del D.M. n. 738/2019 dispone che € 7.500.000 sono destinati a interventi di sostegno agli studenti diversamente abili di cui alla legge 28 gennaio 1999, n. 17 e agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n.170;

VISTO il D.M. n. 738/2019 in particolare l'allegato 5, che prevede la seguente ripartizione dei fondi: 80% in proporzione al numero totale di studenti diversamente abili iscritti nell'a.a.2019/20 (con invalidità superiore al 66% o con L.104/92) e 20% in proporzione al numero totale di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento iscritti nell'a.a. 2019/20;

CONSIDERATO che nell'a.a. 2019/20 risultavano iscritti all'Università degli Studi del Piemonte Orientale n.131 studenti con disabilità certificata, di cui n.11 con invalidità inferiore al 66%, e n. 204 studenti con disturbi specifici dell'apprendimento;

VISTA l'assegnazione ministeriale pari a 69.250,00;

SENTITO il Delegato del Rettore per la disabilità, i dsa e l'inclusione sociale degli studenti, Prof.ssa Roberta Lombardi;

VISTO il Decreto Rettorale D'Urgenza, Rep. n. 1708/2020 prot. nr. 128127 del 15 dicembre 2020 relativo all'approvazione, in via d'urgenza, del Piano che verrà ratificato dal Senato Accademico nella prima seduta utile;

DATO ATTO che il Piano di utilizzo dei Fondi (ex DM 738/2019) deve essere altresì deliberato dal Consiglio di Amministrazione;

RILEVATO che il termine imposto dal Ministero per la trasmissione delle relative determinazioni è il 30 dicembre p.v.

PRESO ATTO dei fabbisogni degli studenti con disabilità e disturbo specifico di apprendimento, relativi prevalentemente a servizi, sussidi e tecnologie assistive per compensare le difficoltà derivanti dagli specifici disturbi, nonché tutorato didattico per migliorare l'apprendimento;

VISTA la proposta di piano di utilizzo delle risorse destinate all'Ateneo, ex D.M. n. 738/2019;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n.170;

VISTA la Legge 104/92 e smi;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n.270;

VISTO il D. Lgs 29 marzo 2012, n. 68, Riforma del diritto allo studio;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il Piano di utilizzo delle risorse destinate all'Ateneo, ex D.M. n. 738/2019, meglio descritte nella tabella sottoriportata:

Piano di utilizzo delle risorse destinate all'Ateneo (definita ex D.M. n. 738/2019)	**Proposta di criteri generali**	**Importo**
Interventi infrastrutturali	Attrezzature mobili	€ 1.000,00
Ausili per lo studio	Tecnologie assistive e strumenti compensativi. Software ad uso del singolo allievo per il superamento dell'handicap es display braille, sintesi vocale, Comunicatori simbolici etc	€ 1.000,00
Servizi di tutorato specializzato	Personale per attività di formazione, gestione, progettazione, supporto, affiancamento, tutorato direttamente riconducibili alle richieste degli studenti rientranti nei requisiti di cui alla 17/99 e 170/10	€ 4.000,00
	Tutorato specializzato	€ 3.000,00
Supporto alla Pari	Part time	€ 58.500,00
	Acquisto di strumenti informatici, software di tipo specifico, prodotti editoriali, mappe, serious games ad uso del singolo studente finalizzati a facilitare l'apprendimento da parte di persone disabili e con DSA	€ 0,00

Servizi di trasporto	Servizi di trasporto, noleggio furgoni attrezzati, remunerazione autisti, buoni taxi, accessori per la mobilità individuale.	€ 1.750,00
TOTALE		**€ 69.250,00**

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

11.1 Approvazione della nuova istituzione dell'ordinamento del corso di Laurea interdipartimentale in "Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile" (GASS) –classe L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura- afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, e della nuova istituzione dell'ordinamento del corso di Laurea Magistrale interclasse interdipartimentale in "Filosofia politica e studi culturali" - LM-78 Scienze filosofiche & LM-62 Scienze della politica- afferente al Dipartimento di Studi Umanistici – anno accademico 2021/2022

14/2020/11.1

Settore Didattica e Servizi agli Studenti

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il D.M. 4 ottobre 2000 (pubblicato nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 – S.O. n. 175) inerente i "Settori Scientifico-Disciplinari", e successive modifiche e integrazioni;

ESAMINATO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 – "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

ESAMINATO il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) recante la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea;

ESAMINATO il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) recante la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea Magistrale;

ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6/2019 "Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio";

VISTO il D.M. 25 ottobre 2019 n. 986, "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";

VISTO il Documento dell'ANVUR del 9 settembre 2020 "Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l'a.a. 2021/2022";

VISTA la nota ministeriale del 23 ottobre 2020 n. 29229 concernente indicazioni operative per le banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento dei corsi per l'a.a. 2021/2022;

ESAMINATA la nota del Consiglio Universitario Nazionale "Guida alla scrittura degli Ordinamenti Didattici 2021-2022" del 13 novembre 2020;

VISTA la Delibera del Senato Accademico n. 9/2010/8.2 del 25 ottobre 2010 di Definizione del numero minimo di CFU per Corso di Laurea;

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";

ESAMINATO il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";

VISTO il parere della Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica reso in data 16 novembre 2020;

VISTO il parere della Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Studi Umanistici reso in data 26 ottobre 2020;

VISTA la delibera n. 12/2020/4.2.2 del 25 novembre 2020 del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica e relativi allegati per l'istituzione dell'Ordinamento del corso di Laurea interdipartimentale in "Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile" (GASS) –classe L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;

VISTA la delibera n. 11/2020/A.3.1 del 30 novembre 2020 del Consiglio di Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa per l'istituzione dell'Ordinamento del corso di Laurea interdipartimentale in "Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile" (GASS) –classe L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;

VISTA la delibera n. 11/20/2 del 20 novembre 2020 del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali per l'istituzione dell'Ordinamento del corso di Laurea interdipartimentale in "Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile" (GASS) –classe L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;

VISTA la delibera n. 10/20/5.3.1 del 17 novembre 2020 del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale per l'istituzione dell'Ordinamento del corso di Laurea interdipartimentale in "Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile" (GASS) –classe L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;

VISTA la delibera n. 77/27/2020 del 18 novembre 2020 del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici e relativi allegati per l'istituzione dell'Ordinamento del corso di Laurea Magistrale interclasse interdipartimentale in Filosofia politica e studi culturali - LM-78 Scienze filosofiche & LM-62 Scienze della politica;

VISTA la delibera n. 11/20/1 del 20 novembre 2020 del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali per l'istituzione dell'Ordinamento del corso di Laurea Magistrale interclasse interdipartimentale in Filosofia politica e studi culturali - LM-78 Scienze filosofiche & LM-62 Scienze della politica;

PRESO ATTO del parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 11 dicembre 2020;

PRESO ATTO del parere del Senato Accademico reso in data 14 dicembre con delibera n 11/2020/12.1;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

Si approva la nuova istituzione dei seguenti ordinamenti di corsi di studio:

1. **Istituzione** dell'ordinamento del corso di Laurea interdipartimentale in "Gestione

Ambientale e Sviluppo Sostenibile" (GASS) –classe L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura- afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica con il contributo di tre dipartimenti dell'ateneo: il Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa (DiSEI), Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DiGSPES), e il Dipartimento di Medicina Traslazionale (DiMET);

2. **Istituzione** dell'ordinamento del corso di Laurea Magistrale interclasse interdipartimentale in "Filosofia politica e studi culturali" - LM-78 Scienze filosofiche & LM-62 Scienze della politica- afferente al Dipartimento di Studi Umanistici con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DiGSPES);

3. Si dà mandato al Rettore di effettuare modifiche formali che dovessero presentarsi successivamente alla seduta odierna;

4. L'ordinamento del corso è definito, secondo quanto richiesto nella Banca Dati SUA 2020, e successivamente generato dalla banca dati Cineca RAD 270 al momento della chiusura prevista per il prossimo 13 gennaio 2021.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

11.2 Accordo Quadro tra l'Università degli Studi Di Torino, il Politecnico Di Torino e l'Università degli studi del Piemonte Orientale nell'ambito del progetto "attività di collaborazione interateneo sul territorio regionale piemontese"

14/2020/11.2

Settore Didattica e Servizi agli Studenti

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Università di Torino, il Politecnico di Torino e l'Università del Piemonte Orientale, quali Atenei di primo piano a livello nazionale ed internazionale intendono rinnovare un rapporto continuativo di collaborazione a livello regionale per coordinare politiche a sostegno del progetto "attività di collaborazione interateneo sul territorio regionale piemontese";

DATO ATTO che gli Atenei operano all'interno dello stesso territorio che vede coinvolto il medesimo bacino di utenza, pertanto ritengono utile collaborare anche al fine di una armonizzazione dei principi applicati;

RILEVATO che l'Università di Torino, il Politecnico di Torino e l'Università del Piemonte Orientale possono contribuire alle attività collegate sia in termini di disponibilità di proprie risorse qualificate, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici anche al fine di fornire agli studenti l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro;

CONSIDERATO che l'accordo riprende le finalità fondanti del precedente, di condivisione di buone pratiche, armonizzazione dei servizi agli studenti, valorizzazione della complementarietà degli Atenei sul territorio regionale nei limiti delle rispettive autonomie, e si prefigge altresì di l'incrementare le attività di interazione degli Atenei per promuovere la collaborazione nei campi dell'insegnamento e della didattica nonché per incoraggiare progetti scientifici e culturali di comune interesse e individuare linee di sviluppo condivise e potenziare, congiuntamente, attività di didattica sperimentale;

RILEVATO che l'ambito di collaborazione riguarderà l'ambito Didattica e Servizi agli Studenti, in particolare:

1. possibilità per ciascun Ateneo di attivare uno scambio reciproco degli studenti. Gli studenti in scambio potranno frequentare insegnamenti degli altri Atenei e sostenere gli esami o le prove di profitto comunque denominate, a seguito dei quali verranno anche riconosciuti i crediti formativi maturati. L'individuazione degli insegnamenti di reciproco interesse e le modalità di riconoscimento dei crediti verranno definiti compatibilmente con i Regolamenti Didattici dei tre Enti;
2. disponibilità ad ospitare tirocini curriculari attivati dagli altri Atenei in qualità di soggetto ospitante;

3. possibilità di attivare borse di studio/assegni di tutorato aperti a studenti degli altri Atenei, in un'ottica di reciprocità, pur mantenendo la gestione economica delle stesse in capo a ciascun ateneo;
4. scambio di buone pratiche ed eventuali sinergie per iniziative nell'ambito dei Teaching Laboratory;
5. scambio di buone pratiche amministrative e organizzative e attività nell'ambito dei servizi agli studenti.

DATTO ATTO che tutte le iniziative di collaborazione, predette, potranno essere attivate mediante la sottoscrizione di successivi atti attuativi del presente accordo e tali atti dovranno contenere i dettagli della collaborazione e gli impegni reciprocamente assunti, tra cui eventuali impegni economici;

CONSIDERATO che dal presente Accordo Quadro non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dell'Università;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e in particolare l'art. 5;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n.270;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le delibere del Senato Accademico in data 24/10/2016 n. 7/2016/10.1 e del Consiglio di Amministrazione in data 4/11/2016 delibera n. 8/2016/11.1

VALUTATO ogni opportuno elemento,

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il testo dell'Accordo Quadro tra l'Università di Torino, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale e il Politecnico di Torino per l'attuazione del progetto "attività di collaborazione interateneo sul territorio regionale piemontese";

2. Di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere l'accordo, apportando eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie prima della stipula del testo.

ACCORDO QUADRO

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

TORINO,

POLITECNICO DI TORINO

E

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE

ORIENTALE

nell'ambito del progetto "attività di collaborazione interateneo sul territorio regionale piemontese"

premesso che

l'Università di Torino, il Politecnico di Torino e l'Università del Piemonte Orientale, quali Atenei di primo piano a livello nazionale ed internazionale intendono instaurare un rapporto continuativo di collaborazione a livello regionale per coordinare politiche a sostegno del progetto "attività di collaborazione interateneo sul territorio regionale piemontese", nel seguito indicato C.I.R., mettendo rispettivamente in campo le risorse qualificate necessarie e gli strumenti adeguati;

il quadro degli interventi, inserito all'interno del progetto C.I.R., intende coinvolgere i vari attori che operano nel contesto regionale a livello di alta formazione e coordinare gli interventi a sostegno degli studenti e della comunità universitaria;

gli Atenei operano all'interno dello stesso territorio che vede coinvolto il medesimo bacino di utenza, pertanto ritengono utile collaborare anche al fine di una armonizzazione dei principi applicati;

l'Università di Torino, il Politecnico di Torino e l'Università del Piemonte Orientale possono contribuire alle attività collegate sia in termini di disponibilità di proprie risorse qualificate, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici anche al fine di fornire agli studenti l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro.

TRA

L'Università degli studi di Torino, codice fiscale 80088230018 e partita IVA 02055990010, con sede legale in Torino (TO), via Verdi , 8 - CAP 10124, rappresentata dal Prof. Stefano Geuna, Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

Il Politecnico, P. IVA/C.F. 00518460019, con sede legale in Torino (TO), Corso Duca degli Abruzzi, 24 – CAP 10129 Torino, rappresentata dal prof. Guido Saracco, Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

L'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", Partita I.V.A. 01943490027 - C.F. 94021400026 con sede legale in Vercelli, via Duomo, 6 CAP - 13100 Vercelli – rappresentata dal prof. Gian Calo Avanzi, Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

Con il presente accordo si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Finalità dell'accordo

L'accordo ha la finalità di:

- condividere buone pratiche, armonizzare i servizi agli studenti e valorizzare la complementarietà degli Atenei sul territorio regionale nei limiti delle rispettive autonomie;
- incrementare le attività di interazione degli Atenei per promuovere la collaborazione nei campi dell'insegnamento e della didattica nonché per incoraggiare progetti scientifici e culturali di comune interesse;
- individuare linee di sviluppo condivise e potenziare, congiuntamente, attività di didattica sperimentale.

Art. 2 – Ambito della Collaborazione

In coerenza con le finalità del presente accordo sono individuati i seguenti ambiti della collaborazione:

1. possibilità per ciascun Ateneo di attivare uno scambio reciproco degli studenti. Gli studenti in scambio potranno frequentare insegnamenti degli altri Atenei e sostenere gli esami o le prove di profitto comunque denominate, a seguito dei quali verranno anche riconosciuti i crediti formativi maturati. L'individuazione degli insegnamenti di reciproco interesse e le modalità di riconoscimento dei crediti verranno definiti compatibilmente con i Regolamenti Didattici dei tre Enti;
2. disponibilità ad ospitare tirocini curriculari attivati dagli altri Atenei in qualità di soggetto ospitante;
3. possibilità di attivare borse di studio/assegni di tutorato aperti a studenti degli altri Atenei, in un'ottica di reciprocità, pur mantenendo la gestione economica delle stesse in capo a ciascun ateneo;
4. scambio di buone pratiche ed eventuali sinergie per iniziative nell'ambito dei Teaching Laboratory;
5. scambio di buone pratiche amministrative e organizzative e attività nell'ambito dei servizi agli studenti.

Art. 3 - Modalità di attivazione della collaborazione

La sottoscrizione del presente accordo non impegna in alcun modo gli Atenei; tutte le iniziative di collaborazione, previste all'art.2, potranno essere attivate mediante la sottoscrizione di successivi atti attuativi del presente accordo. Tali atti dovranno contenere i dettagli della collaborazione e gli impegni reciprocamente assunti, tra cui eventuali impegni economici.

Art. 4 - Responsabili dell'accordo

Ciascun Ateneo individua due figure responsabili dell'accordo nelle figure del:

- Dirigente o Responsabile amministrativo per la Didattica e i Servizi agli studenti;
- Delegato del Rettore per la Didattica o chi ne svolge le funzioni.

Art. 5 – Durata e rinnovo

1. Il presente accordo ha durata di cinque anni a decorrere dalla stipula e potrà essere rinnovato alla scadenza per pari periodi tramite scambio di lettera fra le parti, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito;
2. ciascuna Parte può recedere liberamente dal presente accordo prima della scadenza tramite comunicazione da inviarsi all'altra Parte a mezzo di raccomandata A/R o PEC, con preavviso di sei mesi.

Art. 6 - Accesso alle strutture ed utilizzo attrezzature

Per le modalità di accesso ed uso di eventuali attrezzature, nell'ambito delle collaborazioni previste dal presente accordo, ogni Ateneo rinvia alle proprie regole in vigore al momento dell'attivazione della specifica collaborazione.

Art. 7 - Copertura assicurativa ed Accesso alle strutture

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente accordo;
2. le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente accordo;
3. il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti (in particolare ai regolamenti disciplinari e di sicurezza) e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui al presente accordo, e al rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
4. per le modalità di accesso ed uso di eventuali attrezzature, nell'ambito delle collaborazioni previste dal presente accordo, ogni Ateneo rinvia alle proprie regole in vigore al momento dell'attivazione della specifica collaborazione.

Art. 8 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria

competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;

2. ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR");
2. le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla stessa;
3. le Parti si qualificano quali titolari autonomi del trattamento dei dati e si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse al presente accordo;
4. le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte;
5. i dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

    - Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it., per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it.

    - Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 8 10124 Torino. Contatti: Centralino +39 011 6706111, casella di posta elettronica certificata (Pec): ateneo@pec.unito.it.
      Il Legale rappresentante è il Rettore dell'Università di Torino.
      Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data protection officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail rpd@unito.it.

    - Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede in Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli. Contatti: casella di posta elettronica certificata (Pec): protocollo@pec.uniupo.it.

Il Legale rappresentante è il Rettore dell'Università del Piemonte Orientale.
Il Responsabile della protezione dei dati/Data protection officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail dpo@uniupo.it.

Art. 10 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo e delle eventuali successive convenzioni attuative.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro esclusivamente di Torino quale foro competente per qualsiasi controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo quadro e delle convenzioni attuative.

Art. 11 - Oneri, firma e registrazione

1. Salva diversa determinazione in forma espressa, le spese comunque sostenute in applicazione della presente convenzione e degli accordi collegati rimangono a carico di ciascuna Amministrazione per la parte di competenza.
2. Per le attività svolte con il coinvolgimento di parti terze, i relativi accordi potranno prevedere il concorso di queste ultime per la disponibilità di risorse umane e professionali e l'acquisizione di beni strumentali occorrenti allo svolgimento delle attività, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e dei regolamenti di ciascuna Amministrazione.
3. La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.
4. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, con spese a carico della parte richiedente.
5. L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine e verrà assolta in modalità virtuale interamente dal Politecnico di Torino sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013

Art. 12 – Rimandi

Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente accordo quadro, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c.2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Torino

Per L’Università di Torino: Il Rettore Stefano Geuna

Per Il Politecnico di Torino: Il Rettore Guido Saracco

Per l’Università del Piemonte Orientale: Il Rettore Gian Calo Avanzi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

11.3 Approvazione della convenzione per l'utilizzo delle strutture sanitarie extraregionali dell'Istituto Auxologico Italiano da parte degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Fisioterapia per l'attività di tirocinio per gli anni accademici 2020/2021 – 2021/2022– 2022/2023

14/2020/11.3

Settore Didattica e Servizi agli Studenti

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30/12/92 n. 502 che, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria, prevede espressamente che le Regioni e le Università attivino appositi protocolli d'intesa per definire e concordare le modalità di espletamento dei corsi di studio universitari e l'utilizzo come sedi dei corsi delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ed istituzioni private accreditate;

VISTO l'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 7/12/1993, n. 517 concernente la formazione del personale di area sanitaria;

VISTO l'art. 27 del D.P.R. 11/7/1980 n. 382 che prevede che i Rettori delle Università possano stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

VISTO il Decreto Interministeriale del 29/3/2001, con cui il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in attuazione dell'art. 6 della Legge n. 251/2000, ha individuato e classificato le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3 *e* 4, della stessa legge;

VISTO il DRU rep. n. 9/2007 del 13/02/2007 con il quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo - a decorrere dall'a.a. 2006/07 - di strutture sanitarie *extraregionali* da parte degli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'attività di tirocinio;

VISTO il DRU rep. n. 43/2007 Prot. 22167 del 22/10/2007, recante modifica allo schema di convenzione per l'utilizzo di strutture sanitarie *extraregionali* da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per lo stesso a.a. 2006/07;

VISTA la propria deliberazione n. 3/2013/9.7 con la quale sono state altresì apportate le necessarie modifiche normative allo schema di convenzione in uso riguardo la copertura assicurativa e il tempo di durata della convenzione;

VISTO il D.M. 8/1/2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;

VISTO il Decreto Interministeriale del 19/2/2009 di determinazione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270;

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute Rep. N. 255/2020 prot. n. 5152 del 27.11.2020 con cui ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della convenzione per gli anni accademici 2020/2021 – 2021/2022– 2022/2023 per l'utilizzo delle strutture sanitarie dell'Istituto Auxologico Italiano da

parte degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. rep. n. 300/2014 del 27/5/2014, ed in particolare gli artt. 5 e 6;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata convenzione riguardante l'utilizzo della struttura sanitaria per gli anni accademici 2020/2021 – 2021/2022– 2022/2023 dell'Istituto Auxologico Italiano da parte degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia;
2. Di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto n. 1 nonché ad apportare eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero risultare necessarie dal confronto con la controparte.

Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo.

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" E L'ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO PER L'UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE EXTRAREGIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA (CLASSE L-SNT/2) – TRIENNIO ACCADEMICO 2020/2021 - 2021/2022 – 2022/2023.

TRA

L'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" - Dipartimento di Scienze della Salute - codice fiscale 94021400026, di seguito denominata "Università", nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Gian Carlo AVANZI, nato a Torino il 13/07/1954, domiciliato ai fini della presente convenzione a Vercelli in via Duomo n. 6

E

L'Istituto Auxologico Italiano di seguito denominato "Istituto" con sede legale a Milano, Via Ariosto 13, C.F. e P.IVA 02703120150 rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Mario Colombo, nato a Mariano Comense (CO) il 01.11.1967, domiciliato ai fini della carica presso la sede legale dell'Istituto stesso

CONSIDERATO CHE

- ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);

- è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

- l'Istituto in parola ha dato la propria disponibilità a fornire le strutture di competenza per le

esigenze di formazione integrativa e di tirocinio degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia;

- le strutture sopramenzionate sono state giudicate idonee per la realizzazione dell'attività didattica integrativa e di tirocinio prevista nel percorso formativo professionalizzante da parte del Consiglio del Corso di Laurea in Fisioterapia

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Nell'ambito del percorso formativo del Corso di Laurea in Fisioterapia, per il triennio accademico 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023, l'Istituto s'impegna ad ospitare presso le proprie sedi dell'IRCCS San Giuseppe (Strada Cadorna n. 90 Oggebbio- Piancavallo) e dell'IRCCS San Luca (U.O Riabilitazione Specialistica 4 – Via Mosè Bianchi n. 90 Milano), gli allievi del Corso per lo svolgimento delle attività di tirocinio ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa, garantendo la possibilità di utilizzo delle necessarie strutture ed attrezzature logistiche, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. Al fine di avviare gli studenti alle predette attività, il Dipartimento di Scienze della Salute trasmette all'Istituto il modulo, di cui all'allegato A, indicante il numero degli studenti e il periodo di permanenza presso le strutture sanitarie dell'Istituto.

Art. 2

Dal momento che l'attività di tirocinio è finalizzata all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, l'Istituto, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e nell'ambito della definizione delle risorse strumentali, organizzative e di personale da rendere disponibili, garantisce il servizio di affiancamento agli studenti da parte di proprie unità di personale dipendente.

Art. 3

Il periodo di tirocinio è considerato a tutti gli effetti come attività formativa e a norma di legge, non comporta l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'Istituto. Durante lo svolgimento del tirocinio gli studenti sono tenuti a:

- Svolgere le attività previste dal relativo ordinamento didattico del Corso di laurea in Fisioterapia, nei limiti stabiliti dagli obiettivi didattici formulati pere la specifica esperienza di tirocinio;
- Osservare il segreto professionale e mantenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- Giustificare le loro eventuali assenze.

Art. 4

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa e di tirocinio svolta presso l'Istituto solo per danni diversi da quelli derivanti da attività medico-ospedaliera ed assistenziale.

Art. 5

Per garantire il collegamento tra il Corso di Laurea e la sede dell'attività formativa e di tirocinio viene individuato, d'intesa tra l'Università e l'Istituto, un operatore (o tutor pedagogico o clinico)

appartenente allo stesso profilo professionale, con il compito di certificare l'avvenuta attività da parte degli studenti controfirmando l'apposito diario delle presenze.

Art. 6

L'Istituto si impegna a predisporre ogni misura in merito alla idoneità dei locali sotto il profilo della sicurezza ai sensi del D.Lgs. del 09.04.2008 n. 81, nonché ad assumere ogni onere relativo alla manutenzione e riparazione delle attrezzature e strumentazioni in uso per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti.

L'Università garantisce che gli studenti oggetto della presente convenzione hanno effettuato:

- visita medica preventiva risultando idonei a svolgere le attività di tirocinio indicate in convenzione come previsto dalle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la formazione prevista dalla Legge in tema di salute e sicurezza connessa all'attività di tirocinio.

Art. 7

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (Codice privacy) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679 UE (regolamento UE), i dati personali che verranno scambiati tra le Parti nel corso della Convenzione saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità connesse all'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti dalla normativa vigente, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati.

L'Università e l'Istituto sono ciascuno per la propria parte di competenza Titolari autonomi del trattamento dei dati.

Art. 8

L'Istituto ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ("Modello") ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ("Decreto") ed un Codice Etico consultabile dal sito internet www.auxologico.it.

A tal riguardo l'Università dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e in particolare di quanto previsto dal decreto.

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.auxologico.it www.uniupo.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle indicazioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei contraenti comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 9

La presente convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti.

Art. 10

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Art. 11

Le spese di registrazione in caso d'uso sono a carico dell'Università.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vercelli, lì

Per l'Università:

Il Rettore

Prof. Gian Carlo AVANZI

Milano, lì

Per l'Istituto Auxologico Italiano

Il Direttore Generale

Dott. Mario Colombo

ALLEGATO A

Convenzione di riferimento:

_____

Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione suddetta si avviano presso _____ n° _____ studenti iscritti al ___ anno del Corso di Studi in Fisioterapia per il periodo a decorrere dal _____ al _____.

Novara, lì

Firma Presidente del Corso di Laurea in ----------

Prof.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

11.4 Istituzione e attivazione della III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in "Assistenza infermieristica in area medica: nursing della complessità, cura e assistenza nell'instabilità cronica", presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l'A.A. 2020/2021

14/2020/11.4

Settore Alta Formazione

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO	l'art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l'altro alla formazione universitaria;
VISTI	gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativi ai corsi di master universitari;
VISTO	lo Statuto di Ateneo;
VISTO	il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO	il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento Professionale;
VISTA	la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.2 del 01/10/2020, Prot. n. 114235 del 16/10/2020, relativa al corso in oggetto;
VISTA	la successiva comunicazione del Dipartimento, Prot. n. 124745 del 30/11/2020;
VISTA	la delibera del Senato Accademico n. 11/2020/12.3 del 14/12/2020, con cui si esprime parere favorevole sull'istituzione del corso;
CONSIDERATO	il suo valore formativo;
ACCERTATO	che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di istituire e attivare la III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in "Assistenza infermieristica in area medica: nursing della complessità, cura e assistenza nell'instabilità cronica", presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l'A.A. 2020/2021, mediante l'approvazione dell'ordinamento didattico e del piano amministrativo-finanziario di seguito riportati. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo.

Corso di Master Universitario di I livello
in
"Assistenza infermieristica in area medica: nursing della complessità, cura e assistenza nell'instabilità cronica"
(A.A. 2020/2021, III ed.)

Ordinamento didattico

Tipologia, durata e denominazione del corso

Si propone l'istituzione, per l'A.A. 2020/2021, del Master di I livello "Assistenza Infermieristica in area Medica: nursing della complessità, cura e assistenza nell'instabilità cronica", presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".

Il Responsabile del procedimento competente per gli adempimenti relativi all'istituzione e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dott.ssa Mara Zilio.

Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dott. Francesco Cellerino.

Requisiti di ammissione al Master

Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso dei seguenti titoli:

- Diploma Universitario per Infermiere e Diplomi equivalenti ai sensi della Legge 1/2002 con obbligo del possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore;
- Laurea di I livello in Infermieristica.

La Commissione si riserva di valutare eventuali domande presentate da candidati in possesso di altri titoli accademici, anche in base ai Decreti ministeriali di equipollenza.

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali

L'obiettivo del Master è di far sviluppare competenze avanzate nella gestione di situazioni assistenziali complesse, nell'utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati e nell'attuazione di processi per lo sviluppo della qualità dell'assistenza.

Il Master in "Assistenza Infermieristica in area Medica: nursing della complessità, cura e assistenza nell'instabilità cronica" è un corso di formazione universitario per l'acquisizione da parte degli infermieri laureati e diplomati (DU e Diplomi equivalenti ai sensi della Legge 1/2002), delle competenze avanzate negli ambiti sotto descritti.

Assistenziale:

- Gestione dell'assistenza infermieristica nelle situazioni cliniche complesse;

- Sorveglianza e monitoraggio paziente instabile;
- Gestione apparecchiature ventilazione non invasiva;
- Gestione e impianto accessi venosi;
- Riconoscimento delle principali alterazioni ECG;
- Utilizzo dell'ecografia come supporto all'attività assistenziale;
- Applicazione dei risultati della ricerca nella pratica.

Relazionale-educativa:

- Progettazione e attuazione di piani educativi per sviluppare abilità di autocura della persona assistita e dei suoi caregiver.

Organizzativa:

- Pianificazione dell'assistenza e personalizzazione;
- Gestione di percorsi assistenziali semplici e complessi;
- Collaborazione in team interprofessionali;
- Effettuazione di consulenze.

Caratteristica didattica essenziale è l'interdisciplinarietà con la quale si intendono affrontare alcuni temi fondamentali quali ad esempio la definizione delle metodologie della Evidence-based practice, la tutorship quale strumento indispensabile per l'apprendimento dalla pratica ed il modello della presa in carico.

Non ultimo, in rispetto ai principi dell'andragogia e della professionalizzazione che deve caratterizzare ogni master, si è ritenuto di ridurre quanto più possibile le attività di formazione frontale, incentivando invece metodologie applicative e induttive, quali laboratori di esercitazione o seminari integrati, stage guidati, gruppi di lavoro con produzione di report finali.

Sbocchi occupazionali: gli ambiti operativi dove il professionista potrà operare in regime di dipendenza o libero professionale sono:

- èquipe cliniche di aziende sanitarie ospedaliere o territoriali in cui si svolge attività assistenziale a pazienti complessi e fragili;
- attività di consulenza in assistenza medica al paziente complesso e fragile.

Piano didattico

Il Master prevede 1500 ore suddivise tra attività didattica, tirocinio e studio individuale e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi.

Il Master si sviluppa su n. 3 corsi integrati strutturati in moduli e una sessione di didattica integrativa a carattere tecnico-pratico.

L'articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per crediti attribuiti, per ore di

impegno è la seguente:

Corso integrato	*Moduli*	*SSD*	*CFU*	*Ore lezione*	*Ore studio individuale*	Totali Moduli
I fondamenti dell'infermieristica moderna	Introduzione ai concetti di complessità e fragilità in Medicina Interna	MED/09	1	8	**17**	**25**
	Epistemologia e meta paradigma dell'infermieristica	MED/45	1	8	**17**	**25**
	Il ragionamento diagnostico e Il bisogno di assistenza infermieristica	MED/45	2	16	**34**	**50**
	L'educazione terapeutica al paziente in medicina interna	MED/45	3	24	**51**	**75**
	La responsabilità infermieristica e gli aspetti etici deontologici	MED/45	1	8	**17**	**25**
	Totale corso integrato		**8**	**64**	**136**	**200**
Processi di ricerca per l'innovazione	Epidemiologia e problemi di salute	MED/42	2	16	**34**	**50**
	Infermieristica basata sulle prove di efficacia: applicazioni dei risultati della ricerca alla pratica clinica	MED/45	3	24	**51**	**75**
	Totale corso integrato		**5**	**40**	**85**	**125**
Clinica medica e infermieristica in Medicina Interna	Malattie dell'apparato cardio vascolare:	MED/09	1	8	**17**	**25**

Corso integrato	*Moduli*	*SSD*	*CFU*	*Ore lezione*	*Ore studio individuale*	Totali Moduli
	Alterazioni metaboliche e idroelettrolitiche	MED/09	1	8	17	25
	Le principali patologie neurologiche	MED/26	1	8	17	25
	Le patologie emergenti in Medicina Interna	MED/45	1	8	17	25
	Assistenza al paziente in medicina specialistica: Oncoematologico nefrologico e in fine vita	MED/45	2	16	34	50
	Broncopneumopatia cronica ostruttiva	MED/09	1	8	17	25
	Le infezioni gravi in medicina interna e assistenza al paziente a rischio infettivo	MED/09	2	16	34	50
	Il diabete	MED/13	1	8	17	25
	Principali patologie epatologiche e assistenza al paziente epatologico	MED/12	1	8	17	25
	Dietoterapia nella malnutrizione e nella sarcopenia	MED/49	1	8	17	25
	Le emergenze in Medicina Interna	MED/09	1	8	17	25
	Organizzazione sanitaria nella gestione delle maxiemergenza	MED/45	1	8	17	25
	Totale corso integrato		**14**	**112**	**238**	**350**
	TOTALE CORSI INTEGRATI		**27**	**216**	**459**	**675**
didattica integrativa	I principi di ecografia	MED/09	1	8	17	25
didattica integrativa	La gestione degli accessi venosi	MED/45	1	8	17	25
didattica integrativa	La corretta somministrazione delle prescrizioni terapeutiche	MED/45	2	16	34	50

Corso integrato	*Moduli*	*SSD*	*CFU*	*Ore lezione*	*Ore studio individuale*	Totali Moduli
didattica integrativa	Lettura veloce ECG	MED/09	1	8	**17**	**25**
didattica integrativa	Esiti sensibili alle cure infermieristiche: evidenze scientifiche	MED/45	3	24	**51**	**75**
didattica integrativa	Nursing clinical competence in Medicina Specialistica	MED/45	2	16	**34**	**50**
didattica integrativa	Assistenza al paziente con tromboembolismo venoso	MED/09	1	8	**17**	**25**
didattica integrativa	Approccio metodologico alle cure delle ulcere e ferite	MED/09	1	8	**17**	**25**
didattica integrativa	Approccio infermieristico alla Prevenzione e cura delle ferite cutanee	MED/45	1	8	**17**	**25**
didattica integrativa	Principali tecniche di riabilitazione: motoria, respiratoria e logopedica	MED/34	2	16	**34**	**50**
	Totale didattica integrativa		**15**	**120**	**255**	**375**
Tesi			3			75
Tirocinio			15			375
Totale			**60**			**1500**

Modalità di svolgimento delle attività didattiche

Gli insegnamenti istituzionali hanno l'obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e metodologiche di base e constano di lezioni frontali, con eventuale ricorso alla didattica a distanza tenendo in considerazione eventuali limitazioni legate all'evoluzione epidemiologica della pandemia. Le lezioni sono alternate a discussioni plenarie guidate e lavori di gruppo.

I tirocini sono tenuti all'interno delle strutture sanitarie e gestiti congiuntamente dalla componente universitaria e da quella aziendale.

L'attività di tirocinio professionalizzante nel Master in "Assistenza Infermieristica in area Medica: nursing della complessità, cura e assistenza nell'instabilità cronica" riveste un ruolo determinante per la preparazione tecnica, gestuale e gestionale del processo assistenziale.

Sono previsti periodi di tirocinio finalizzati a contestualizzare le conoscenze apprese

durante le lezioni teoriche.

Viene individuato per ogni sede di tirocinio un tutor, con lo scopo di facilitare l'apprendimento clinico e tecnico nelle diverse realtà e situazioni assistenziali, valutando quindi le capacità apprese dallo studente al termine del percorso formativo pratico.

Modalità di attestazione della frequenza

Le lezioni si terranno, indicativamente, per due/tre giorni a settimana, a settimane alterne (quattro/sei giorni al mese).

La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere il 75% delle ore totale del corso di Master.

La frequenza del tirocinio dovrà raggiungere il 100% delle ore di cui si compone il tirocinio professionalizzante relativo al modulo stesso.

Il Coordinatore didattico attesterà la frequenza previa valutazione del raggiungimento della quota minima desunta dall'analisi delle firme di frequenza da parte del tutor di sede.

Modalità di selezione dei partecipanti

Verrà effettuata una selezione solo se il numero delle domande presentate supera il numero massimo di studenti previsti.

La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae.

Saranno prioritariamente considerati l'anzianità di servizio in Medicina Interna o specialità affini e partecipazione a corsi di formazione e/o pubblicazioni in materie affini alle tematiche del Master.

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane.

La Commissione selezionatrice è costituita dal Consiglio di Master.

Verifiche intermedie del profitto

Al termine di ogni corso integrato sono previste prove di valutazione, consistenti in esami orali o scritti con valutazione in trentesimi.

Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale

Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova finale consistente nella produzione e discussione su argomenti specifici predefiniti dai lavori di ricerca effettuati (Tesi di master – 3 CFU).

Titolo di studio rilasciato

Al candidato che abbia conseguito i 42 CFU provenienti dalla frequenza dei singoli moduli, avendo superato positivamente le prove di valutazione a conclusione di ciascun modulo, che abbia riportato l'idonea frequenza dei tirocini (15 CFU) e abbia superato la prova finale (3 CFU), verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in "Assistenza Infermieristica in area Medica: nursing della complessità, cura e assistenza nell'instabilità cronica" a firma del Rettore e sottoscritto dal Direttore del Corso di Master.

Piano amministrativo-finanziario

Periodo e sede di svolgimento del corso

Il Corso di Master in "Assistenza Infermieristica in area Medica: nursing della complessità, cura e assistenza nell'instabilità cronica" si svolgerà nell'a.a. 2020-2021. Le lezioni avranno inizio a partire dal mese di maggio 2021, si concluderanno entro il 31 maggio 2022 e saranno tenute presso le aule della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale – sede di Novara e presso il Polo Formativo "Città Studi" sede di Biella. I seminari potranno essere svolti anche presso la sede dell'ASLBI, via dei ponderanesi 2 – Ponderano.

Numero massimo di studenti

Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 25 unità.

Numero minimo di studenti

Il Corso di Master non potrà essere svolto se, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 15 studenti.

Quota di iscrizione

Il costo complessivo del corso di Master per ogni studente è di € 2.000,00 da versare in due rate:

- € 1.200,00 al momento della formalizzazione dell'iscrizione al Master;
- € 800,00 entro il 29 ottobre 2021.

Per i soci dell'Associazione Anìmo, iscritti nel 2020 e negli anni precedenti, è previsto l'esonero dal pagamento della seconda rata.

In caso di rinuncia lo studente non avrà diritto al rimborso delle quote versate.

Strutture didattiche a disposizione

Gli insegnamenti istituzionali verranno svolti presso le aule della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale – sede di Novara, presso il Polo Formativo "Città Studi" sede di Biella ed eventualmente presso l'area di formazione dell'ASLBI.

I tirocini verranno ospitati dalle aziende sanitarie e la loro sede verrà definita in relazione agli obiettivi didattici del master.

Direttore del Master e Consiglio di Master

Il Direttore del Master è il Prof. Gianluca Aimaretti, professore associato di Endocrinologia (MED/13).

Il Consiglio di Master è formato dalle seguenti figure:

- il Prof. Gianluca Aimaretti, Direttore del Master;
- il Dott. Mauro Campanini, Vice-Direttore del Corso;
- il Dott. Alberto Dal Molin;
- il Coordinatore Didattico da individuare mediante procedura selettiva;
- la Dott.ssa Claudia Gatta in rappresentanza della componente professionale e del mondo del lavoro che esprime il fabbisogno.

Il Consiglio di Master è l'organo individuato per esaminare le proposte degli incarichi di insegnamento e trattare tutti gli argomenti inerenti la didattica e gli aspetti gestionali – amministrativi.

Afferenza amministrativo-contabile

Il Corso di Master afferisce al Dipartimento di Medicina Traslazionale – Università del Piemonte Orientale, Via Solaroli 17 – 28100 – Novara.

Bilancio preventivo

ENTRATE		**SPESE**	
Tasse (15 studenti iscritti (**))	€ 18.000,00	*Docenza* **(A)** (€ 56,00 x 336 h docenza sia per la didattica frontale che integrativa)	€ 18.816,00
Contributo Fadoi	€ 7.000,00	*Tutor pedagogici* **(B)** (€ 20,00 * 35 h * 1 tutor = € 700,00)	€ 700,00
Contributo Anìmo	€ 3.000,00	Coordinatore didattico del Master (€ 30,00 * 50 h) **(C)**	€ 1.500,00

ENTRATE		SPESE	
		*Compensi per supporto tecnico-amministrativo € 18,58 * 44 h (di cui 70% al personale del Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Medicina e 30% al personale dell'Amministrazione Centrale)*	€ 817,52
		Spese correnti (materiale didattico, materiale informativo, etc.)	€ 17,48
		Spese correnti (Utilizzo strutture ASL BI)	€ 549,00
		Introito a favore del Bilancio di Ateneo (10% delle entrate previste)	€ 2.800,00
		Introito a favore del Bilancio di Dipartimento (10% delle entrate previste) (*)	€ 2.800,00
TOTALE A PAREGGIO	**€ 28.000,00**	**TOTALE A PAREGGIO**	**€ 28.000,00**

(A) Il compenso di € 56,00 viene corrisposta per ogni ora di docenza ed è comprensiva di quote a carico ente. Non sono previsti rimborsi spese per viaggio, vitto, alloggio.

(B) Il compenso è pari ad € 20,00 * 35 h pari ad € 700,00 (comprensivo di quota carico ente) è relativo a tutte le attività di assistenza degli studenti (tutoraggio) durante lo svolgimento dell'attività di tirocinio del Master e sarà percepito dai tutor pedagogici.

(C) Il compenso è pari ad € 30,00 * 50 h (compreso carico ente) pari ad € 1.500,00 è relativo a tutte le attività di coordinamento didattico del master: pianificazione didattica, programmazione delle attività di tirocinio, organizzazione didattica delle tesi di Master.

(*) La quota dell'10% è destinata al Dipartimento di Medicina Traslazionale.

(**) Nella redazione del preventivo si suppone, in via prudenziale, che tutti e 15 i partecipanti risultino soci Anìmo, pertanto tutti verseranno la quota ridotta di € 1.200,00, per un totale di € 18.000,00. Ai contributi dei singoli si aggiunge lo stanziamento di Fadoi, pari a € 7.000,00 e quello di Animo per € 3.000,00. Tale contributo viene versato una tantum e indipendentemente dal numero effettivo di iscritti.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

11.5 Approvazione della nuova convenzione tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale e la Vrije Universiteit Brussel per la realizzazione del corso di master di II livello, di durata annuale, in "Medicina dei disastri"

14/2020/11.5

Settore Alta Formazione

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l'altro alla formazione universitaria;

VISTI gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativi ai corsi di master universitari;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento Professionale;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi del Piemonte Orientale e la Vrije Universiteit Brussel collaborano alla realizzazione del corso di master di II livello, di durata annuale, in "Medicina dei disastri", da diciannove anni, regolando i reciproci rapporti mediante apposite convenzioni;

CONSIDERATO che quella attualmente vigente è stata sottoscritta nel 2014, e diviene pertanto opportuno un adeguamento;

CONSIDERATO che esso riguarda principalmente la definizione degli Organi del corso e le relative competenze, così da rendere maggiormente funzionale la collaborazione tra i partner;

CONSIDERATO che vengono inoltre precisate, nel rispetto della normativa europea, le modalità di trattamento dei dati personali;

VISTA la delibera del competente Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.2 del 17/11/2020, Prot. n. 123530 del 24/11/2020, con cui si richiede l'approvazione del nuovo testo convenzionale, concertato con la Vrije Universiteit Brussel;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 11/2020/12.4 del 14/12/2020, con cui si approva, per quanto di competenza, la convenzione stessa;

ACCERTATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare la nuova convenzione tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale e la Vrije Universiteit Brussel per la realizzazione del corso di master di II livello, di durata

annuale, in “Medicina dei disastri”, secondo il testo in allegato, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione. Non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

11.6 Organizzazione calendari didattici del Dipartimenti
14/2020/11.6
Il Direttore Generale

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO che dall'avvio dell'anno accademico 2020/2021 l'Ateneo ha dovuto organizzare l'attività didattica tenendo presente la situazione epidemiologica e la conseguente situazione normativa in continuo cambiamento;

CONSIDERATO che tale sforzo organizzativo ha messo l'Amministrazione nella condizione di dover sfruttare nel modo più efficace possibile gli spazi a disposizione, adottando misure quali la dilatazione degli orari delle lezioni oltre l'orario consueto e l'estensione delle giornate di lezione al sabato mattina;

CONSIDERATO che queste operazioni, necessarie a garantire un adeguato livello di didattica erogata, hanno incontrato ostacoli relativi all'organizzazione non omogenea dei calendari didattici dei Dipartimenti. In particolare l'incongruenza tra lezioni ed esami ha generato problemi nella gestione degli spazi comuni a più Dipartimenti;

CONSIDERATO che per ovviare a inconvenienti e per evitare di dover sostenere costi determinati dalla ricerca di nuovi spazi, si ritiene necessario porre in essere, nel più breve tempo possibile, tutte le iniziative necessarie a uniformare i calendari didattici dei Dipartimenti, fornendo agli stessi adeguato supporto anche con il coinvolgimento della "Task Force Didattica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301, e in particolare l'art. 14, comma 2;

VISTE le Linee Guida per la riapertura delle lezioni in presenza approvate dal CORECO nella seduta del 28 novembre 2020;

VISTE le Linee Guida per la riapertura delle lezioni in presenza approvate dal CORECO nella seduta del 7 dicembre 2020;

VISTO lo statuto dell'Ateneo;

VALUTATO ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

Di dare mandato all'Amministrazione di porre in essere, nel più breve tempo possibile, tutte le iniziative necessarie per uniformare i calendari didattici dei Dipartimenti, fornendo agli stessi adeguato supporto anche con il coinvolgimento della "Task Force Didattica"

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

12.1 Approvazione modifiche Statuto Associazione "Distretto Aerospaziale Piemonte - DAP"
14/2020/12.1
Settore Ricerca

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 8 e 17 aprile 2019, è stata approvata l'adesione dell'Ateneo all'associazione senza scopo di lucro "Distretto Aerospaziale Piemonte" – soci fondatori Ge Avio Srl, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino e Provincia e Finpiemonte Spa;

CONSIDERATO che l'Assemblea dell'Associazione, svoltasi in data 22 luglio u.s., ha deliberato circa l'"Approvazione linee guida per modifiche dello Statuto", più precisamente con riferimento alle seguenti linee: introduzione della figura di un secondo Vice Presidente e allargamento del Consiglio Direttivo;

CONSIDERATO che le modifiche riguardano:

- l'art.12 è integrato dal seguente comma 3: "Il Presidente designa un componente del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 14, comma 2, con l'attribuzione di compiti e obiettivi specifici di particolare importanza nell'ambito delle attività dell'Associazione. Tale componente assume il ruolo di Vice Presidente, insieme a quello designato dalle aziende associate."
- l'art.14, comma 1 è modificato come segue: "II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tredici consiglieri fino ad un massimo di diciannove, compreso il Presidente ed i Vice Presidenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.";
- l'art. 14 comma 2 è modificato come segue: "La maggioranza dei consiglieri è espressa dagli Associati, ed in particolare: (OMISSIS) - da un minimo di 3 a un massimo di 6 consiglieri designati dalle Grandi Imprese (limitando a 1 il numero dei consiglieri per ciascuna Grande Impresa); da un minimo di 2 a un massimo di 5 consiglieri designati dalle PMI; (OMISSIS) - un consigliere designato congiuntamente dagli Enti di ricerca e formazione associati (diversi da Politecnico di Torino e Università di Torino); un consigliere cooptato dal Consiglio Direttivo su designazione del Presidente con compiti e obiettivi specifici nell'ambito delle attività dell'Associazione; tale consigliere assume la carica di Vice Presidente."
- l'art. 14 comma 7 è modificato come segue: "Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente designato dalle aziende Associate, oppure in sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età."
- l'art. 15, comma 2 è integrato dal seguente paragrafo: "designa come Vice Presidente un componente del Consiglio Direttivo, con l'attribuzione di

compiti e obiettivi specifici nell'ambito delle attività dell'Associazione."

PRESA VISIONE della nuova versione dello Statuto dell'Associazione;

CONSIDERATO ogni altro opportuno elemento;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 14/12/2020;

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" vigente;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la nuova versione dello Statuto dell'Associazione senza scopo di lucro "Distretto Aerospaziale Piemonte", come da testo allegato.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

12.2 Approvazione della bozza di accordo quadro tra IRCCS e Università
14/2020/12.2
Settore Ricerca

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che i Dipartimenti di Medicina Traslazionale e di Scienze del Farmaco hanno proposto la sottoscrizione di un accordo quadro tra Università e IRCCS che definisce le attività scientifiche, tecnologiche, di formazione e di trasferimento tecnologico di comune interesse in varie aree tematiche;

CONSIDERATO che gli IRCCS al momento interessati alla stipula dell'accordo sono l'Istituto Auxologico Italiano, sede di Piancavallo, l'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano e l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano;

CONSIDERATO che l'accordo quadro si propone di istituire una Piattaforma congiunta per la programmazione integrata e lo svolgimento sinergico di progetti o programmi di ricerca comuni, che siano in grado di dialogare ed integrarsi con le realtà pubbliche e private, comprese quelle imprenditoriali, anche costituendo strutture di ricerca e laboratori congiunti, in coerenza con la programmazione dell'IRCCS approvata dal Ministero della Salute e nel rispetto alle programmazioni di ricerca dell'Università;

CONSIDERATO che le bozze di accordo proposte dall'Istituto Auxologico Italiano e dall'Istituto Europeo di Oncologia sono testi del Ministero della Salute aggiornati al 18/2/2020 mentre la bozza proposta dall'Istituto Clinico Humanitas è un testo modificato dall'Università di Milano (versione del 19/6/2020);

CONSIDERATO che la principale modifica del testo apportata dall'Università di Milano riguarda l'inserimento di un articolo sulla partecipazione del personale universitario e dell'IRCCS a bandi di ricerca (art. 9);

PRESO ATTO che gli articoli 6 e 7 dell'accordo prevedono che il personale universitario possa svolgere attività di ricerca presso la Piattaforma secondo due modalità:
- in via esclusiva se afferenti a Unità operative di ricerca IRCCS e laboratori congiunti che possono essere a direzione IRCCS o a direzione universitaria (elencati nelle Tabelle 1a e 1b allegate all'accordo);
- in via non esclusiva se partecipanti alla Piattaforma in qualità di associati. In questo caso i Dipartimenti universitari coinvolti non sono parte della Piattaforma e il personale coinvolto non sarà inserito nell'anagrafica ricercatori dell'IRCCS (elencati nella Tabella 2 allegata all'accordo);
-

CONSIDERATO che l'art. 9 introdotto dall'Università di Milano, superando la questione

dell'esclusività, disciplina la partecipazione a bandi di ricerca da svolgere nella Piattaforma, rinviando alle regole di accesso al finanziamento la possibilità di inserire personale universitario e dell'IRCCS nella proposta progettuale.

CONSIDERATO che, sulla base del suddetto articolo, il personale universitario potrà presentare progetti in risposta a bandi per cui l'Università risulta unico ente eleggibile e potrà coinvolgere personale dell'IRCCS compatibilmente con le regole dei bandi;

CONSIDERATO che ulteriori modifiche riguardano l'inserimento degli articoli sulla trasparenza e anticorruzione e una migliore formulazione degli articoli sui risultati, le pubblicazioni e sulla riservatezza;

CONSIDERATO che il DPO dell'Università del Piemonte Orientale ha proposto ulteriori modifiche all'articolo sul trattamento dei dati;

VISTA la deliberazione del 01/10/2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale, su richiesta del Prof. Paolo Marzullo, ha espresso parere positivo alla sottoscrizione dell'accordo quadro con l'IRCCS Istituto Auxologico Italiano, sede di Piancavallo;

VISTA la deliberazione del 17/11/2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale, su richiesta della Prof.ssa Giuliana Pelicci, ha espresso parere positivo alla sottoscrizione dell'accordo quadro con l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano;

VISTA la deliberazione del 24/11/2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco, su richiesta del Prof. Antonio Sica, ha espresso parere positivo alla sottoscrizione dell'accordo quadro con l'IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano;

CONSIDERATO che la sottoscrizione degli accordi non comporta oneri finanziari a carico dell'Ateneo;

CONSIDERATO che il Senato Accademico, nella seduta del 14/12/2020, ha preso atto delle due bozze e ha espresso parere favorevole a quella modificata dall'Università di Milano;

CONSIDERATO altresì che in data 17/12/2020, la CRUI ha trasmesso una versione aggiornata dell'accordo quadro, in linea con la bozza già modificata dall'Università di Milano;

VALUTATO ogni altro opportuno elemento;

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"

vigente;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare la bozza di accordo quadro tra IRCCS e Università, trasmessa dalla CRUI e sotto riportata;

2) di autorizzare il Rettore ad apportare modifiche non sostanziali all'accordo, con il supporto del Settore competente, che si rendessero necessarie prima della sottoscrizione;

3) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell'accordo quadro con gli IRCCS interessati.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

12.3 Trasferimento di quote societarie di Enne3 Scarl dalla cedente Fondazione BPN al nuovo socio Fondazione SLALA

14/2020/12.3

Settore Ricerca

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Ateneo ha preso parte e collaborato fattivamente alla costituzione e allo sviluppo dell'Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale - Enne3 Scarl. Alla data odierna, sono soci di Enne3: Finpiemonte Spa, Università del Piemonte Orientale, CCIAA di Novara, Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione BPN per il Territorio;

PREMESSO che Enne3, costituita in data 20/10/2008 come Società Consortile a responsabilità limitata e senza fini di lucro, ha tra i suoi scopi la promozione della cultura imprenditoriale e dell'innovazione tecnologica;

CONSIDERATO che lo Statuto di Enne3 prevede che le quote siano liberamente trasferibili, fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di alienazione di partecipazioni sociali da parte di soci pubblici;

PRESO ATTO che i soggetti consociati possono esercitare il diritto di prelazione sull'intera partecipazione offerta;

PRESO ATTO che con nota del proprio Presidente, trasmessa a mezzo PEC il 09/11/2020, il socio Fondazione BPN per il Territorio ha comunicato a tutti i Soci l'intenzione a trasferire le proprie quote;

PRESO ATTO che a seguito della manifestazione di interesse all'acquisto di quote di Enne3 del 29/11/2019, la Fondazione SLALA – Sistema Logistico del Nord Ovest d'Italia veniva individuata come potenziale acquirente dell'intera partecipazione del Socio cedente, al prezzo di € 40.800 che coincide con il valore nominale del 10,2% delle quote;

CONSIDERATO che l'ammissione dei nuovi soci è stabilita dall'Assemblea dei Soci, su proposta dell'Organo Amministrativo;

VALUTATA l'opportunità di non aumentare la partecipazione societaria in Enne3 Scarl tramite l'esercizio del diritto di prelazione;

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" vigente;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

- di non esercitare il diritto di prelazione sulle quote spettanti all'Ateneo della cedente Fondazione BPN per il Territorio;

- di approvare l'ammissione in Enne3 Scarl del nuovo socio Fondazione SLALA – Sistema Logistico del Nord-Ovest, da attuarsi a seguito di trasferimento delle partecipazioni della Fondazione BPN per il Territorio.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

12.5 Rinnovo convenzione con l'Associazione UNI-ITALIA – triennio 2021-2023
14/2020/12.5
Ufficio Internazionalizzazione

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che nel periodo 2015-2020 codesto spettabile Senato Accademico ha approvato due convenzioni tra Ateneo e Associazione UNI-ITALIA: rispettivamente con deliberazione numero 9/2014/12.3 del 15/12/2014 per il triennio 2015-2017 e deliberazione numero 2/2018/10.3 del 16/02/2018 per il triennio 2018-2020;

CONSIDERATO che l'Associazione UNI-ITALIA ha tra i suoi obiettivi quello di favorire la cooperazione universitaria e gli scambi culturali fra l'Italia e gli altri Paesi, con particolare attenzione all'attrazione di studenti e ricercatori stranieri presso le istituzioni accademiche italiane;

CONSIDERATO l'obiettivo di collaborare allo sviluppo di processi d'internazionalizzazione, la Commissione Relazioni Internazionali sottopone la proposta di rinnovo della convenzione per il triennio 2021-2023;

CONSIDERATO che Uni-Italia provvede a fornire gratuitamente all'Università, nei vari paesi, le attività di promozione e di orientamento, in fase di accoglienza e assistenza durante il corso degli studi e nei limiti delle risorse disponibili per l'organizzazione di corsi di lingua italiana, per valorizzare i servizi offerti dall'ateneo agli studenti, docenti e ricercatori stranieri.

PRESO ATTO che, attraverso l'adesione l'Ateneo partecipa al Consiglio Scientifico di cui Uni-Italia si avvale per decidere nuove iniziative e definire le linee strategiche, è individuato quale responsabile al coordinamento con Uni-Italia per lo svolgimento delle attività concordate e la partecipazione al Consiglio Scientifico il Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali;

CONDIDERATO che ulteriori servizi e attività concordati dietro richieste specifiche verranno disciplinati da appositi accordi;

CONSIDERATO che la Convenzione ha validità triennale (anni solari 2021, 2022, 2023) e cesserà di produrre ogni effetto, senza necessità di formalità alcuna, il 31 dicembre 2023. È escluso il rinnovo tacito.

CONSIDERATO che il contributo annuo ammonta a € 1.500,00 e graverà annualmente sui fondi di bilancio;

VALUTATO che per l'anno 2021 l'importo è disponibile sull'UPB BILdpSERVIZI_GENERALI;

SENTITA la Commissione Relazioni Internazionali;

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" attualmente in vigore;

VISTA la deliberazione n 11/2020/13.3 del 14/12/2020 del Senato Accademico;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

di approvare, per gli aspetti di sua competenza, la sottoscrizione della Convenzione con l'Associazione UNI-ITALIA per il triennio 2021-2023 nel testo sottoriportato.

CONVENZIONE
Università

L'**Associazione UNI-ITALIA** (d'ora in avanti denominata l'**Uni-Italia),** riconosciuta dalla Prefettura di Milano iscrizione n° 1244, con Direzione Generale in Roma, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – DGSP, piazzale della Farnesina n° 1, C.F. 07143350960, rappresentata dal Presidente Prof. Francesco Profumo

e

l'**Università degli Studi del Piemonte** Orientale (d'ora in avanti denominata **Università**), C.F. 94021400026, con sede in Vercelli, via Duomo 6, rappresentata dal Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi,

congiuntamente definite le "Parti".

Premesso che

A. Uni-Italia, costituita nel luglio 2010 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito, MAECI), dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) e dalla Fondazione Italia Cina, alla quale si è aggiunto il Ministero dell'Interno (di seguito MI), ha come obiettivi – tra gli altri – di favorire la cooperazione universitaria e gli scambi culturali fra l'Italia e gli altri Paesi, con particolare attenzione all'attrazione di studenti e ricercatori stranieri presso le istituzioni accademiche italiane, come più ampiamente descritto nello Statuto;

B. Uni-Italia, nel perseguimento dei propri obiettivi ha predisposto una serie di strumenti e servizi

a favore degli atenei italiani, anche finalizzati alla logistica e all'accoglienza degli studenti stranieri in Italia;

C. Uni-Italia ha costituito i propri centri operativi presso le sedi delle Ambasciate e dei Consolati Generali, secondo i compiti assegnati sulla base del Memorandum d'intesa tra il MAE e il MIUR e della convenzione tra Uni-Italia e il MAE del 1 febbraio 2011;

D. Uni-Italia, ha una preminente vocazione pubblica e che quindi estenderà comunque a tutti gli atenei italiani l'attività di promozione dell'internazionalizzazione, se pure facendosi rimborsare le spese relative;

E. l'Università, nell'ambito della propria politica d'internazionalizzazione, ha manifestato il proprio interesse a partecipare alle attività di Uni-Italia, nei termini previsti dalla presente Convenzione;

F. i competenti organi di Uni-Italia hanno approvato la presente Convenzione riconoscendola conforme alle disposizioni dello Statuto di Uni-Italia medesima;

G. i competenti organi dell'Università hanno approvato la presente Convenzione riconoscendola conforme alle disposizioni dello Statuto dell'Università e utile allo svolgimento della sua attività istituzionale;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art.1 – Oggetto

1.1 Con la presente Convenzione Uni-Italia e l'Università definiscono l'insieme dei reciproci obblighi derivanti dall'adesione dell'Università al programma di attività di Uni-Italia, nei termini fissati nel successivo art. 5. Nessun altro obbligo e/o prestazione potranno essere richiesti ai contraenti.

1.2 Le Parti**,** nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali, convengono di collaborare al fine di sviluppare i processi d'internazionalizzazione, in particolare di incrementare l'attrattività di studenti, docenti e ricercatori stranieri e la loro integrazione, formazione e inserimento nelle realtà locali, di facilitare la mobilità di studenti e ricercatori italiani all'estero e infine, per quanto di competenza, di sostenere l'immagine del sistema accademico italiano all'estero, in armonia con gli altri enti interessati.

1.3 Tali obiettivi saranno perseguiti, nei limiti delle disponibilità finanziarie, tra l'altro:

- **a)** utilizzando le competenze di Uni-Italia per valorizzare e coordinare, con le iniziative avviate a livello nazionale e internazionale, i servizi offerti dall'Università agli studenti, docenti e ricercatori stranieri, sia in fase di promozione e orientamento, sia in fase di accoglienza e assistenza durante il corso degli studi;
- **b)** promuovendo l'offerta formativa italiana anche attraverso l'organizzazione, in Italia e all'estero, di corsi di lingua italiana;
- **c)** aiutando e coordinando la partecipazione a fiere internazionali per gli studenti;

d) aiutando, nei limiti delle disponibilità finanziaria, studenti, docenti e ricercatori italiani che si recano nel paese estero anche attraverso l'organizzazione di corsi di lingua;

e) favorendo il flusso di studenti stranieri verso l'Università secondo criteri di qualità e di merito, anche promuovendo o sostenendo progetti ministeriali o di altri (CRUI) volti a questo scopo;

f) promuovendo, ove necessario, il collegamento con il mondo produttivo e il territorio, in particolare favorendo l'inserimento degli studenti nel sistema locale delle imprese anche attraverso esperienze di stage nel corso o al termine della carriera universitaria.

Art. 2 – Obblighi di Uni-Italia

2.1 A fronte dell'adesione al programma di attività, Uni-Italia provvederà a fornire gratuitamente all'Università, nei vari paesi, le attività di promozione e di orientamento, in fase di accoglienza e assistenza durante il corso degli studi e nei limiti delle risorse disponibili per l'organizzazione di corsi di lingua italiana, per valorizzare i servizi offerti dall'ateneo agli studenti, docenti e ricercatori stranieri.

2.2 Uni-Italia, provvederà a fornire all'Università gli altri tipi di servizi che l'Università vorrà indicare, a fronte del contributo previsto per ciascuno di essi, cercando di limitarne al massimo i costi sollecitando sponsorizzazioni esterne.

2.3 Uni-Italia informerà preventivamente e tempestivamente l'Università di ogni iniziativa o attività avviata o programmata in modo da permettere all'Università di valutarne l'interesse e di esercitare la scelta di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo. In particolare, Uni-Italia informerà l'Università della programmazione dell'apertura di Centri Uni-Italia.

2.4. Uni-Italia si avvarrà del proprio Consiglio Scientifico, cui parteciperà l'ateneo contraente, per decidere nuove iniziative e definire le linee strategiche da sottoporre al CdA. Uni-Italia si impegna inoltre a organizzare e coordinare gruppi di lavoro specifici su temi particolari di politica internazionale cui sia interessata l'Università contraente insieme ad altri atenei.

2.5 Uni-Italia potrà prestare ulteriori servizi e svolgere ulteriori attività a favore dell'Università in seguito a richieste specifiche da parte di quest'ultima e sulla base di appositi accordi che verranno conclusi di volta in volta nel rispetto dei principi contenuti nella presente Convenzione. Detti accordi saranno soggetti alle disposizioni contenute ai commi 4, 6 e 7 della presente Convenzione.

2.6 I costi dei servizi prestati da Uni-Italia in adempimento agli obblighi assunti ai sensi dei commi 1, 2 e 5 del presente articolo saranno determinati sulla base dei costi diretti ed indiretti e delle spese sostenute da Uni-Italia per il loro espletamento di cui la stessa dovrà dare evidenza.

2.7 I servizi personalizzati saranno prestati da Uni-Italia in stretto contatto con l'Università.

Art. 3. – Obblighi dell'Università

L'Università si impegna a:

a) comunicare, su richiesta, tempestivamente informazioni sulla propria offerta formativa e sui servizi, al fine di permettere al Personale dei Centri Uni-Italia già attivati e che verranno costituiti in altri Paesi di adempiere alle attività di promozione e orientamento all'estero via via concordate;

b) inviare materiale informativo e promozionale in lingua, ove necessario, con cadenza minima semestrale, al fine della pubblicazione di tale materiale sul sito di Uni-Italia;

c) ***nominare un responsabile delle relazioni internazionali*** che assicuri il coordinamento con Uni-Italia per lo svolgimento delle attività che di volta in volta verranno concordate e eventualmente prenda parte alle attività del Consiglio Scientifico;

d) ***nominare un referente amministrativo***, possibilmente dell'ufficio internazionalizzazione;

e) a partecipare ai lavori del Consiglio Scientifico e, nel limite del suo interesse, a quelli dei gruppi di lavoro che, su temi specifici, organizzerà Uni-Italia;

f) comunicare a Uni-Italia le informazioni relative agli studenti stranieri presenti nell'Università, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al successivo art. 6 della presente Convenzione, al fine di raccogliere dati statistici e conoscere le problematiche degli studenti stranieri in Italia;

g) ***versare a Uni-Italia entro il 1° febbraio*** dell'anno di riferimento il contributo annuo, pari a 1.500,00€ (millecinquecento/00euro) per anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre);

h) pagare a Uni-Italia il contributo dei servizi richiesti sulla base del preventivo formulato da Uni-Italia e concordato con l'università nei termini previsti. Per l'espletamento di detti servizi le Parti stipuleranno apposito contratto di conferimento d'incarico, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 4 – Modalità di comunicazione

Ogni forma di comunicazione pubblica del contenuto della presente Convenzione e delle iniziative a essa collegate dovrà essere previamente concordata, per iscritto, fra le Parti, così come tutte le forme di utilizzazione del logo e del marchio di Uni-Italia ("Uni-Italia") e dell'Università ("Università del Piemonte Orientale – UPO").

Art. 5 – Durata, rinnovo e recesso

5.1 La presente Convenzione ha ***validità triennale (anni solari: 2021, 2022, 2023)*** e cesserà di produrre ogni effetto, senza necessità di formalità alcuna, il 31 dicembre 2023. È escluso il rinnovo tacito.

5.2 Il rinnovo della presente Convenzione, anche a diverse condizioni, potrà essere richiesto per iscritto da una delle due parti. Tale richiesta dovrà essere accettata per iscritto dall'altra parte.

5.3 In mancanza di rinnovo, l'Università cesserà, di partecipare alle attività di Uni-Italia e cesseranno, tutte le obbligazioni reciproche derivanti dalla presente Convenzione, ad eccezione degli obblighi relativi a servizi già prestati o comunque concordati dalle Parti e del contributo annuale.

5.4 Salvo quanto disposto ai successivi commi del presente articolo, la risoluzione anticipata della presente Convenzione potrà avvenire solo per inadempimento di una delle parti agli obblighi assunti e avrà effetto alla scadenza di due mesi successivi alla contestazione scritta effettuata dalla parte adempiente.

5.5 L'Università potrà altresì recedere dalla presente Convenzione, in qualsiasi momento e previo preavviso di tre mesi, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) il MIUR ,il MAE e/o il MI cessino di far parte di Uni-Italia;

b) la convenzione fra Uni-Italia e MAE, cessi, per qualsivoglia ragione, i suoi effetti.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

6.1 Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, in forma scritta, verbale ovvero elettronica, di cui vengano in possesso e a utilizzarle esclusivamente per le finalità connesse alle attività di cui alla presente Convenzione. Le Parti inoltre si impegnano reciprocamente a non divulgare, né direttamente né indirettamente, a terzi le informazioni raccolte o ricevute, salvo in conformità al precedente art. 4. Il presente obbligo di riservatezza dovrà intendersi, a tutti gli effetti, operativo dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e per tutta la durata della sua efficacia, e per un ulteriore periodo di sei mesi dalla sua scadenza.

6.2 L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in osservanza delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di trattamento dei dati personali, e si impegna a non farne alcun altro uso.

6.3 Uni-Italia si impegna al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 7 – Foro competente e legge applicabile

7.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

7.2 Ogni possibile controversia relativa o comunque connessa alla presente Convenzione dovrà essere segnalata all'altra Parte mediante comunicazione scritta, inviata con lettera raccomandata. Qualora trascorsi tre mesi dalla comunicazione scritta, non sia stata raggiunta una composizione amichevole della controversia, anche nel caso di cui di cui all'art. 5, comma 4, le Parti convengono che la controversia sarà soggetta all'esclusiva competenza del Foro di Roma.

7.3 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

UNI-ITALIA

IL PRESIDENTE
PROF. FRANCESCO PROFUMO

DATA, _____

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE

IL RETTORE
PROF. GIAN CARLO AVANZI

DATA, _____

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

12.6 Accordo di cooperazione internazionale: Coordinated Academic Program Agreement, The Trustees of the Stevens Institute of Technology, State of New Jersey (USA) – aggiornamento

14/2020/12.6

Ufficio Internazionalizzazione

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con deliberazione n 12/2019/14.4 del 20/12/2019 codesto spettabile Consiglio di Amministrazione ha approvato l'accordo di cooperazione relativo a *Coordinated Academic Program Agreement* tra l'Ateneo e The Trustees of the Stevens Institute of Technology– State of New Jersey (USA);

CONSIDERATA l'emergenzia epidemiologica e la conseguente necessità di posticipare l'avvio delle mobilità internazionali, le Parti hanno convenuto di aggiornare il testo in riferimento alle tempistiche e di precisare ulteriormente alcune questioni di dettaglio, tra cui le modalità di trasferimento dei fondi inerenti le tasse universitarie;

CONSIDERATO che l'avvio del Programma, in precedenza previsto nell'a.a.2020/2021, è ora posticipato agli immatricolati dell'a.a. 2021/2022;

CONSIDERATO che l'accordo, di durata quinquennale, ha l'obiettivo di disciplinare un Programma accademico coordinato (Programma) di durata biennale tra l'Ateneo e The Trustees of the Stevens Institute of Technology, per il corso di laurea magistrale UPO in "Management e Finanza" (Management and Finance – MeF) e il Master in Finanza (MFin) dell'ateneo americano. Gli studenti che completeranno con successo il Programma otterranno un titolo da entrambi gli atenei;

CONSIDERATO che le candidature per la partecipazione al Programma verranno preventivamente valutate da UPO e successivamente da Stevens;

CONSIDERATO che durante il periodo di studio presso UPO, corrispondente al primo anno del corso di laurea MeF, gli studenti seguiranno le lezioni coerenti con il Programma per garantire il riconoscimento di crediti. Gli studenti ammessi al Programma si trasferiranno a Stevens Institute of Technology per acquisire non meno di ventiquattro (24) crediti e soddisfare i requisiti collegati al rilascio del titolo americano;

CONSIDERATO che ciascuna parte determinerà l'importo delle tasse e ne informerà l'altra parte e che per l'anno accademico 2022/2023 le tasse relative al periodo di soggiorno e frequenza al Programma presso The Trustees of the Stevens

Institute of Technology ammontano a $ 25.500 per studente;

CONSIDERATO che con deliberazione n 12/2019/14.4 del 20/12/2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'esonero di contribuzione studentesca (escluse le tasse obbligatorie) per il periodo in cui gli studenti UPO ammessi al Programma sono coinvolti nella mobilità;

CONSIDERATO che la dott.ssa Marina Merlo è la Responsabile del Settore Didattica e Servizi agli Studenti, che la dott.ssa Mara Zilio è la Responsabile del Settore Alta Formazione – Internazionalizzazione, che il Dott. Stefano Campassi è il Responsabile del Settore Amministrazione del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa;

CONSIDERATO che per quanto attiene le mobilità internazionali degli studenti UPO coinvolti nel Programma non sono previsti oneri a carico del bilancio dell'Università;

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" attualmente in vigore;

VISTA la deliberazione del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa n 4974 verbale 12/2019 del 26/11/2019;

VISTA la deliberazione n 10/2019/15.3 del 16/12/2019 del Senato Accademico;

VISTA la deliberazione n 12/2019/14.4 del 20/12/2019 il Consiglio di Amministrazione

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa repertorio n. 214/2020 del 30/11/2020;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare la sottoscrizione dell'accordo di cooperazione internazionale con The Trustees of the Stevens Institute of Technology, State of New Jersey (USA): *Coordinated Academic Program Agreement*;

2) di approvare il sotto riportato testo di accordo, di autorizzare il Rettore alla firma e ad apportare, se necessario, eventuali modifiche non sostanziali.

3) di individuare quali Responsabili del Procedimento per le materie di loro competenza i

Responsabili dei Settori Didattica e Servizi agli Studenti, Alta Formazione – Internazionalizzazione, Settore Amministrazione Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa.

Testo approvato con deliberazione 10/2019/15.3	*Testo da approvare nella seduta odierna*
The Trustees of the Stevens Institute of Technology and Università del Piemonte Orientale **Coordinated Academic Program Agreement**	**The Trustees of the Stevens Institute of Technology and Università del Piemonte Orientale** **Coordinated Academic Program Agreement**
This Coordinated Educational Program Agreement, together with Appendix 1 (this "Agreement"), dated as of _____, 2019, by and between The Trustees of the Stevens Institute of Technology, a nonprofit educational institution established under the laws of the State of New Jersey and located in Hoboken, New Jersey, United States of America ("Stevens"), and Università del Piemonte Orientale ~~("UPO")~~, an educational institution established under the laws of Italy. Each of Stevens and UPO are hereinafter referred to as a "Party" and collectively as the "Parties";	This Coordinated Educational Program Agreement, together with Appendices (this "Agreement"), dated as of _____, 20__, by and between The Trustees of the Stevens Institute of Technology, a nonprofit educational institution established under the laws of the State of New Jersey and located in Hoboken, New Jersey, United States of America ("Stevens"), and Università del Piemonte Orientale, an educational institution established under the laws of Italy, located in Vercelli, Italy ("UPO"). Each of Stevens and UPO are hereinafter referred to as a "Party" and collectively as the "Parties";
WHEREAS, Stevens and UPO desire to enter into this Agreement for the purpose of establishing a Coordinated Academic Program for which students would receive separate credentials in the form of a *Laurea Magistrale in "Economia e Finanza"* – Master Degree in Management and Finance (MeF) from UPO ~~(the "UPO Degree")~~ and a Master Degree in Finance (MFin) from Stevens ~~(the "Stevens Degree")~~ after completing a combined program of approximately 24 months, in each case subject to the terms and conditions of this Agreement (the "Coordinated Program");	WHEREAS, Stevens and UPO desire to enter into this Agreement for the purpose of establishing a Coordinated Academic Program for which students would receive separate degrees in the form of a *Laurea Magistrale in "Management e Finanza"* – Master Degree in Management and Finance (MeF) from UPO and a Master of Science in Finance (MFin) from Stevens after completing a combined program of approximately 24 months, in each case subject to the terms and conditions of this Agreement (the "Coordinated Program");
NOW, THEREFORE, the Parties agree as follows:	NOW, THEREFORE, the Parties agree as follows:
Article I. Legal Status Each Party will be solely responsible for all academic and administrative matters with respect to its own ~~certificate or~~ degree program which will take place on its home campus (with relevant online course offerings and features, if applicable). Each Party will issue its ~~certificates or~~ degrees separately and independently, from its home campus.	**Article I. Legal Status** Each Party will be solely responsible for all academic and administrative matters with respect to its own degree program which will take place on its home campus (with relevant online course offerings and features, if applicable). Each Party will issue its degrees separately and independently, from its home campus. ~~Each Party will have the obligation to comply with all laws and regulations applicable to its operations and educational programs from time to time in force in the country in which such Party operates~~.
Article II. The Coordinated Academic Program 2.1 **The Academic Program** (a) Pursuant to the Coordinated Program, successful students will obtain a ~~*Laurea Magistrale in*~~	**Article II. The Coordinated Academic Program** 2.1 **The Academic Program.** (a) Pursuant to the Coordinated Program, successful students will obtain an MeF degree from UPO, and

~~*"Economia e Finanza"* - Master of Science in Management and Finance~~ (MeF) from UPO, and an MFin Degree from Stevens. ~~The courses included in each program component are outlined in the Appendices to this Agreement.~~ The UPO Degree is expected to begin with one academic year of study at UPO followed by one academic year of study at Stevens (fall and spring) that will fulfill the MFin degree requirements. At the end of the second year, students will be granted a UPO Degree from UPO and a Stevens Degree from Stevens. The additional program components are described below.	an MFin degree from Stevens. The MeF degree is expected to involve one year of study at UPO and the MFin degree is expected to involve –one year of study at Stevens, in each case with the additional program components described below.
(b) Students shall apply to Stevens for admission to the Coordinated Program during the first year of the Program as provided below in Section 2.2 or at any time up to January 30th of the year they will be attending Stevens. Stevens will consider students for admission in accordance with Stevens' policies.	(b) UPO and Stevens will award their respective degrees to successful participants in the Coordinated Program at the end of the program.
(c) During their study for the UPO Degree, students will take graduate classes offered by UPO, some of which shall be consistent with their planned program of graduate study at Stevens and have been pre-approved by Stevens ~~as specified in Appendix 2~~ as eligible for credit transfer to Stevens in satisfaction of the Stevens Degree. Students must successfully complete each such class by achieving a grade of at least "B", corresponding to 26/30 at UPO, to be eligible for transfer credit to Stevens. Stevens may pre-approve additional courses on a per program basis from time to time in writing (See Appendix 1 – Grading System).	(c) Students shall apply to Stevens for admission to the Coordinated Program at the same time as their application to the MeF program, or during the first year of their MeF program as provided below in Section 2.3. Stevens will consider students for admission in accordance with Stevens' policies. (d) During their first year of study for the MeF, students will take graduate classes offered by UPO, some of which shall be consistent with their planned program of graduate study at Stevens, and have been pre-approved by Stevens in writing as eligible for credit transfer to Stevens in satisfaction of the Stevens MFin degree. Students must successfully complete each such class by achieving a grade of at least "B", corresponding to 26/30 at UPO, to be eligible for transfer credit to Stevens (Appendix 2). Stevens may pre-approve courses on a per program basis from time to time in writing.
(d) After successful conclusion of ten months of the UPO Degree program, accepted students will transfer to Stevens where they will complete at least twenty-four (24) credits, to fulfill the requirements of the Stevens Degree. At Stevens, students will take all of the courses set forth in Appendix 2. UPO will recognize certain successfully completed courses at Stevens to satisfy elective requirements of the UPO Degree, as identified in Appendix 2.	(e) After successful conclusion of the first year of the UPO program, accepted students will transfer to Stevens where they will complete no fewer than 24 additional credits, as listed in Appendix 3, in order to fulfill the requirements of the MFin degree. (f) UPO will recognize certain successfully completed courses at Stevens to satisfy elective requirements of the UPO Degree, as identified in Appendix 1.
(e) The Coordinated Program shall commence with the Fall 2020 term. ~~The Coordinated Program shall continue through the end of the Spring 2025 term (cohortes 2020, 2021, 2022, 2023, 2024).~~ In each case, the specific dates used by each Party for its academic calendar will be determined by such Party and conveyed to the other Party.	(g) The Coordinated Program shall commence with the Fall 2021 Semester. In each case, the specific dates used by each Party for its academic calendar will be determined by such Party and conveyed to the other Party.
(f) Each Party shall be solely responsible for the design, content, administration and legal compliance of the certificate or degree program offered by such Party.	(h) Each Party shall be solely responsible for the design, content, administration and legal compliance of the degree program offered by such Party.
Si veda articolo 3.5 del presente accordo	2.2 **Scholarship Support**. Stevens may, from time to time, maintain

	fellowship or other programs for Stevens' graduate students. Students of UPO who participate in the Coordinated Program shall be eligible to apply for such fellowship or other programs.
2.2 **Admission Requirements; Administration of the Program** (a) The admission requirements and procedure for students in the UPO Degree Program shall be the same as those for students regularly admitted to UPO's corresponding degree programs. (b) Candidates for the Coordinated Program shall apply to UPO first and will be interviewed by UPO prior to its admission decision. Students who are successfully accepted into the UPO portion of the Coordinated Program shall apply via the Stevens Graduate Admissions website for admission into the Stevens Degree Program no later than January 30th for a start in the following Fall term. Prospective UPO students shall identify themselves as participants in the Coordinated Program by entering a program code specified by Stevens as part of their application. Only applicants using the program code will be considered as participants under this Agreement. Prospective students will be notified of their admission decision by February 28th of each year. (c) The admissions requirements for students to attend Stevens' MFin Program shall be the same as those for students regularly admitted to Stevens' graduate programs. Such requirements will include, without limitation, official transcripts, a current CV, a minimum GPA (Grade Point Average) ~~and the completion of an in-person or video-chat interview.~~ Each applicant must hold a bachelor's degree or must be in their fourth year of undergraduate studies at the time of application and must have an undergraduate GPA of 3.0 or above (UPO's grade above 89/110). (d) All non-native English speaking students who apply to the Stevens Degree program will be required to achieve a Test of English as a Foreign Language (TOEFL) score of at least 90 on the IBT (Internet Based TOEFL), or a score of at least 7 on the IELTS, in each case as part of Stevens' admissions approval process.	2.3 **Admission Requirements; Administration of the Program.** (a) The admission requirements and procedure for students in the MeF program at UPO shall be the same as those for students regularly admitted to UPO's corresponding degree programs. (b) Students may apply to Stevens for admission into the Stevens MFin program at the same time as they apply for the MeF program, or during the first year of their MeF studies, up until January 30th. Prospective students for the Coordinated Program shall identify themselves as participants in the Coordinated Program by entering a Coordinated Program code as part of their application. Only applicants using the Coordinated Program code will be considered as participants under this Agreement. UPO shall confirm the list of participants approved by UPO by January 15th. Prospective students will be notified of their admission decision by February 28th of each year. (c) The admissions requirements for students to attend Stevens' MFin program shall be the same as those for students regularly admitted to Stevens' graduate programs. Such requirements will include, without limitation, obtaining official transcripts, a current CV, and a minimum GPA (Grade Point Average). Each applicant must have completed a bachelor's degree or be in their last year of undergraduate studies at the time of application and must have an undergraduate GPA of 3.0 or above (UPO's grade above 89/110). (d) Applicants to the Coordinated Program will be interviewed separately by admissions representatives from UPO and Stevens. (e) All non-native English-speaking students who apply to the Stevens' MFin Program will be required to achieve a Test of English as a Foreign Language (TOFEL) score of at least 90 on the IBT (Internet Based TOFEL); or a score of at least 7 on the IELTS; in each case as part of Stevens' admissions approval process. Applicants who do not meet this English language requirements but received a TOEFL score above 74 may be considered for admission into the Coordinated Program. If these applicants are admitted, Stevens will enroll them in English Language Communications (ELC) course(s) during

	their first semester upon arrival on-campus; Tuition for the ELC courses will be charged at the rate published on the Stevens website. ELC course credits will not count towards the student's degree program.
2.3 **Status of Degrees** UPO will issue its Degree to UPO students who successfully complete the requirements of its Degree program(s). UPO will issue all degrees in Italy. Stevens will issue the Stevens Degree to Stevens students who successfully complete the requirements of the Stevens Degree program. Stevens will issue all degrees in New Jersey, U.S.	2.4 **Status of Degrees.** UPO will issue its MeF to UPO students who successfully complete the requirements of the MeF degree. UPO will issue all degrees in Italy. Stevens will issue the MFin degree to Stevens students who successfully complete the requirements of the MFin degree. Stevens will issue the MFin degree in New Jersey, U.S.
2.4 **Immigration Matters** Each student must obtain a student visa to study in the U.S. UPO will use all reasonable efforts to support its students in preparing to apply for and applying for the necessary visas to participate in the Coordinated Program. Stevens will provide accepted students with formal letters of admission and such other routine documentation as may be necessary to satisfy any visa or other similar requirements. The letters of admission for participants will be issued by the Office of Graduate Admissions at Stevens. At Stevens, the liaison for visas will be the Office of International Students and Scholars Services.	2.5 **Immigration Matters**. Each student must obtain a student visa to study in the U.S. UPO will use all reasonable efforts to support its students in preparing to apply for and applying for the necessary visas to participate in the Coordinated Program. Stevens will provide accepted students with formal letters of admission and such other routine documentation as may be necessary to satisfy any visa or other similar requirements. The letters of admission for participants will be issued by the Office of Graduate Admissions at Stevens. At Stevens, the liaison for visas will be the Office of International Students and Scholars Services.
2.5 **Orientation and Conduct** (a) UPO will provide a pre-departure orientation and Stevens will provide a post-arrival orientation to students in the Coordinated Program, in each case to provide guidance on the Coordinated Program and the policies and regulations of Stevens and the laws and customs of the U.S. (b) Each student participating in the Coordinated Program shall abide by all policies and regulations of the university in which such student will attend the second year. (c) The university in which a student will attend the second year shall have the right to terminate the participation of any student in the Coordinated Program, and in any other program, service or benefit of such institution, at any time if such participant's academic work or behavior is not suitable in the judgment of the institution. Whenever practicable, termination of participation in the Coordinated Program will not be effected without prior consultation by the Parties. (d) Neither Party will discriminate in admissions, educational programs, or employment against any individual on account of that individual's race, national or ethnic origin, color, religion, age, sex,	2.6. **Orientation and Conduct.** (a) UPO will provide a pre-departure orientation and Stevens will provide a post-arrival orientation to students in the Coordinated Program, in each case to provide guidance on the Coordinated Program and the policies and regulations of Stevens and the laws and customs of the U.S. (b) Each student participating in the Coordinated Program shall abide by all polices and regulations of the university in which such student is then-currently enrolled. (c) The university in which a student is then-currently enrolled shall have the right to terminate the participation of any student in the Coordinated Program, and in any other program, service or benefit of such institution, at any time if such participant's academic work or behavior is not suitable in the judgment of the institution. Whenever practicable, termination of participation in the Coordinated Program will not be effected without prior consultation by the Parties. (d) Neither Party will discriminate in admissions, educational programs, or employment against any individual on account of that individual's race, national or ethnic origin, color, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression,

sexual orientation, gender identity or expression, marital status or disability, genetic information, veteran status, or any other basis protected by law.	marital status or disability, genetic information, veteran status, or any other basis protected by law.
2.6 **Recruitment, and Program Promotion; Use of Name**	2.7 **Recruitment, and Program Promotion; Use of Name**
(a) The Parties will closely consult and mutually agree in writing on a plan for promotional activities relating to the Coordinated Program. Activities shall include recruitment and information sessions online and in Italy, with a target of attracting ~~10 students for the first year of the Coordinated Program and~~ up to 20 annually ~~for the 2024 cohort~~.	(a) The Parties will closely consult and mutually agree in writing on a plan for promotional activities relating to the Coordinated Program. Activities shall include recruitment and information sessions online and in Italy, with a focus on attracting up to 20 students per year to the Coordinated Program.
(b) Any marketing, advertising or other similar materials that describe the Coordinated Program including, without limitation, any web page ~~maintained by either party~~ shall be approved in advance by both Parties prior to publication or use.	(b) Any marketing, advertising or other similar materials that describe the Coordinated Program including, without limitation, any web page shall be approved in advance by both Parties prior to publication or use.
(c) Neither party will use the name, logo or other trademark of the other party in any promotional or marketing materials, or on the World Wide Web, without obtaining the prior written consent of an officer of the other party. Any use of a party's name, logos or marks in violation of this clause (c) may give rise to immediate termination of this Agreement.	(c) Neither party will use the name, logo or other trademark of the other party in any promotional or marketing materials, or on the World Wide Web, without obtaining the prior written consent of an officer of the other party. Any use of a party's name, logos or marks in violation of this clause (c) may give rise to immediate termination of this Agreement.
(d) The Parties will work closely together to create and issue any joint or other press releases about the existence of this Agreement or the Coordinated Program. Neither Party will issue such a press release without the prior written approval of the other Party.	(d) The Parties will work closely together to create and issue any joint or other press releases about the existence of this Agreement or the Coordinated Program. Neither Party will issue such a press release without the prior written approval of the other Party.
(e) Except as may be agreed in writing from time to time, each Party will bear its own expenses in conducting any promotional activities with respect to the Coordinated Program.	(e) Except as may be agreed in writing from time to time, each Party will bear its own expenses in conducting any promotional activities with respect to the Coordinated Program.
Article III. Tuition and Fees; Personal Expenses	**Article III. Tuition and Fees; Personal Expenses.**
3.1 Each Party will determine the amount of tuition and fees for each Academic Year within January the30th of the year preceding the start of such Academic Year and notify the other Party thereof. The tuition to be charged for the Stevens component of the Coordinated Program for the academic year 2020-21 will be $25,500 per student. The tuition covers instructional services, such as faculty costs, on-site staff costs, online teaching materials, program support and administration, access to classrooms, libraries and Campus facilities. ~~The tuition doesn't include out-of-pocket expenses, such as inter-city travel, transportation, meals and other ordinary and customary expenses.~~ For subsequent years, tuition will increase by an amount specified by Stevens not to exceed 5% annually.	3.1 Each Party will determine the amount of tuition and fees for each Academic Year on or about January 30th of the year preceding the start of such Academic Year and notify the other Party thereof. The tuition to be charged from Stevens for the Stevens component of the Coordinated Program for the academic year 2022/2023 will be $25,500 for the MFin degree. The tuition covers instructional services, such as faculty costs, on-site staff costs, online teaching materials, program support and administration, access to classrooms, libraries and campus facilities. For subsequent years, tuition will increase by an amount specified by Stevens, not to exceed 5% annually.
3.2 Every year, UPO will collect the tuition for the component of the Coordinated Program at Stevens and	3.2 Each Party shall be solely responsible for determining its tuition and fees as well as financial aid, refunds and all other amounts. Every year, UPO will collect the entire amount of tuition and fees due for the

will transfer to Stevens the amount corresponding for UPO students involved in the program during that year. Each Party shall be solely responsible for collecting and administering the payment of other fees not related to the Coordinated Program as well as financial aid, refunds and all other amounts. For example, UPO shall be responsible for collecting any Italian stamp duties and regional taxes applicable to any portion of the Coordinated Program, and Stevens shall be responsible for collecting any other tuition for additional courses or repeating a course as well.	component of the Coordinated Program which occurs at Stevens for all students. UPO will promptly transfer the fees to Stevens according to the following schedule: 50% by July 30th, 50% by January 31st for September enrollment.
3.3 The policies and procedures of each Party relating to payment of tuition and fees, financial aid, refunds and other related matters shall be determined from time to time by such Party. Stevens will advise UPO on changes to these policies and procedures to enable UPO to advise and support UPO students as they conclude their studies at UPO and prepare to apply for admission to Stevens.	3.3 UPO shall be responsible for collecting and paying to relevant authorities any Italian stamp duties and regional taxes applicable to any portion of the Coordinated Program including without limitation with respect to any payment from UPO to Stevens as provided above; provided that no Italian or European Union tax shall be deducted from any payment owed to Stevens hereunder and UPO shall "gross up" any such payment to ensure the full payment is made.
3.4 Tuition and fees will not include the costs of textbooks or other student supplies, nor will any personal or living expenses be included, including without limitation, room and board, round-trip international travel, and travel while in the U.S., healthcare, immigration and other personal matters. All such expenses shall be the personal responsibility of the relevant student.	3.4 The policies and procedures of each Party relating to payment of tuition and fees, financial aid, refunds and other related matters shall be determined from time to time by such Party. Stevens will advise UPO on changes to these policies and procedures to enable UPO to advise and support UPO students as they conclude their studies at UPO and prepare to apply for admission to Stevens.
3.5 Stevens will use reasonable efforts to try and accommodate the students in its dormitories or leased facilities but cannot guarantee availability. Stevens Office of Residence Life will support UPO students in identifying housing opportunities in or in the vicinity of the campus area prior to their arrival to campus and throughout their stay. For the first 30 days of their stay, Stevens may offer financial support to defray the cost of living.	3.5 Tuition and fees will not include the costs of textbooks or other student supplies, nor will any personal or living expenses be included, including without limitation, room and board, round-trip international travel, and travel while in the U.S., healthcare, immigration and other personal matters. All such expenses shall be the personal responsibility of the relevant student. *Si veda articolo 2.2. Scholarship Support del presente accordo*
Article IV. Liaisons; Communication 4.1 The academic liaisons for each institution will be: For Stevens: Professor Gregory Prastacos Dean of the School of Business; and For UPO: Professor Vincenzo Capizzi Department of Economics and Business Studies	**Article IV. Liaisons; Communication** 4.1 The academic liaisons for each institution will be: For Stevens: Professor Gregory Prastacos Dean of the School of Business; and For UPO: Professor Vincenzo Capizzi Department of Economics and Business Studies
4.2 The Dean of the School of Business or his/her nominee is expected to visit UPO at least once a year to discuss the operation of this Agreement to: (a) review the UPO courses that will be proposed for transfer credit to Stevens, (b) consult about administrative and operational	4.2 The parties expect that the academic liaisons will consult on a periodic basis (a) to review the UPO Master's level courses that will be proposed for transfer credit to Stevens, (b) about administrative and operational matters relating to the

matters relating to the Coordinated Program ~~(c) meet with potential students, present the program and answer any questions, and~~ (d) otherwise provide advice and support to the Parties in the administration of the Coordinated Program. ~~Any modifications to this Agreement (including the Appendices) must be signed by both parties in accordance with Section 7.3.~~ 4.3 The parties agree to complete an annual review of the Coordinated Program, including without limitation, academic matters, administrative efficiency, compliance with AACSB standards (Association to Advance Collegiate Schools of Business) and ANVUR standards (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca), compliance with applicable laws and such other matters as either Party may determine to be appropriate in any given year. 4.4 Any official notice to a party hereto shall be in writing in the English language and shall be delivered with confirmation of receipt by reputable international courier or facsimile to the following persons at the address set forth below or to such other address as may hereinafter be notified by a Party pursuant to this Agreement: If to UPO: Università del Piemonte Orientale Department of Economics and Business Studies Via Perrone, 18 28100 Novara (Italy) ATTN: Professor Vincenzo Capizzi With a copy to: Università del Piemonte Orientale International Office Via Duomo, 6 13100 Vercelli (Italy) ATTN: Mrs. Laura Dellora If to Stevens: Vice Provost for Academics The Stevens Institute of Technology One Castle Point Terrace, Howe Center, 12th Floor Hoboken, NJ 07030 ATTN: Professor Anthony Barrese Tel. +1 (201) 216 5564 With a copy to: General Counsel The Stevens Institute of Technology One Castle Point Terrace, Howe Center, 13th Floor Hoboken, NJ 07030 ATTN: Kathy Schulz and Dean of the School of Business	Coordinated Program and (c) to provide advice and support to the Parties in the administration of the Coordinated Program. 4.3 The parties agree to complete an annual review of the Coordinated Program, including without limitation, academic matters, administrative efficiency, compliance with AACSB standards (Association to Advance Collegiate Schools of Business) and ANVUR standards (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca), compliance with applicable laws and such other matters as either Party may determine to be appropriate in any given year. 4.4 Any official notice to a party hereto shall be in writing in the English language and shall be delivered with confirmation of receipt by reputable international courier or facsimile to the following persons at the address set forth below or to such other address as may hereinafter be notified by a Party pursuant to this Agreement: If to UPO: Università del Piemonte Orientale Department of Economics and Business Studies Via Perrone, 18 28100 Novara (Italy) ATTN: Professor Vincenzo Capizzi With a copy to: Università del Piemonte Orientale International Office Via Duomo, 6 13100 Vercelli (Italy) ATTN: Mrs. Laura Dellora If to Stevens: Senior Vice Provost for Graduate Education The Stevens Institute of Technology One Castle Point Terrace, Howe Center, 12th Floor Hoboken, NJ 07030 Tel. +1 (201) 216 5564 ATTN: Constantin Chassapis With a copy to: General Counsel The Stevens Institute of Technology One Castle Point Terrace, Howe Center, 13th Floor Hoboken, NJ 07030 ATTN: Kathy Schulz

The Stevens Institute of Technology One Castle Point Terrace, Babbio Center Hoboken, NJ 07030 ATTN: Professor Gregory Prastacos **Article V. Term and Termination** 5.1 Subject to paragraph 5.2, this Agreement shall be for an initial term of five (5) years commencing from the date of this Agreement. The parties may, by written agreement, renew this Agreement for one or more additional terms. 5.2 If either Party breaches any term of this Agreement, the non-breaching Party may deliver written notice to the breaching Party. The breaching Party shall use all reasonable efforts to cure such breach within ten (10) business days of notice from the non-breaching Party, if the breach is capable of cure. If such breach is capable of cure and, within such period, the breaching Party has not cured such breach, the non-breaching Party shall have the right to terminate this Agreement upon further written notice. 5.3 Either Party may, with or without cause, terminate this Agreement by giving the other Party not less than six (6) months' written notice. 5.4 No termination of this Agreement shall effect the status of any student then enrolled and in good standing at either institution. **Article VI. Governing Law and Disputes** 6.1 The Parties agree that any dispute between them as to the intent or meaning of this Agreement, or the rights and obligations of either Party, or relating to the subject matter of this Agreement shall in the first instance be referred to appropriate senior administrators of each Party for informal resolution. The Parties will use all reasonable efforts to resolve any dispute within sixty (60) days. 6.2 This Agreement and the legal relations between the Parties to this Agreement are made under, and in all respects shall be interpreted, construed and governed by and in accordance with the laws of the State of New Jersey, but without reference to the conflict of laws principles thereof. 6.3 Each Party hereby expressly consents to the personal jurisdiction of the state and federal courts located in the State of New Jersey for purposes of proceedings under Article VI, and to the jurisdiction of the state and federal courts located in the State of New Jersey in connection with any dispute arising under this Agreement. 6.4 The Parties may agree in writing to submit any dispute to arbitration which will be conducted under the following terms: (a) A dispute or claim may be resolved by	**Article V. Term and Termination** 5.1 Subject to paragraph 5.2, this Agreement shall be for an initial term of five (5) years commencing from the date of this Agreement. The parties may, by written agreement, renew this Agreement for one or more additional terms. 5.2 If either Party breaches any term of this Agreement, the non-breaching Party may deliver written notice to the breaching Party. The breaching Party shall use all reasonable efforts to cure such breach within ten (10) business days of notice from the non-breaching Party, if the breach is capable of cure. If such breach is capable of cure and, within such period, the breaching Party has not cured such breach, the non-breaching Party shall have the right to terminate this Agreement upon further written notice. 5.3 Either Party may, with or without cause, terminate this Agreement by giving the other Party not less than six (6) months' written notice. 5.4 No termination of this Agreement shall effect the status of any student then enrolled and in good standing at either institution. **Article VI. Governing Law and Disputes** 6.1 The Parties agree that any dispute between them as to the intent or meaning of this Agreement, or the rights and obligations of either Party, or relating to the subject matter of this Agreement shall in the first instance be referred to appropriate senior administrators of each Party for informal resolution. The Parties will use all reasonable efforts to resolve any dispute within sixty (60) days. 6.2 This Agreement and the legal relations between the Parties to this Agreement are made under, and in all respects shall be interpreted, construed and governed by and in accordance with the laws of the State of New Jersey, but without reference to the conflict of laws principles thereof. 6.3 Each Party hereby expressly consents to the personal jurisdiction of the state and federal courts located in the State of New Jersey for purposes of proceedings under Article VI, and to the jurisdiction of the state and federal courts located in the State of New Jersey in connection with any dispute arising under this Agreement. 6.4 The Parties may agree in writing to submit any dispute to arbitration which will be conducted under the

arbitration pursuant to the Arbitration Rules of the London Court of International Arbitration Association. The Arbitration shall take place in London, England, and the official language of the Arbitration shall be English. The arbitration shall be conducted with three arbitrators, one arbitrator to be selected by Stevens one arbitrator to be selected by UPO, and the third arbitrator, who shall chair the panel of arbitrators, to be selected by the first two arbitrators (collectively, the "Arbitrators"). (b) The Arbitrators shall issue a reasoned award, which shall be final and binding upon the Parties and any award rendered by the Arbitrators may be entered as a judgment by any court having jurisdiction thereof, or in the federal or state courts in the State of New Jersey or the courts located in Turin, Italy. Any monetary award shall be payable in United States dollars. (c) Each Party shall bear its own costs and expenses associated with any arbitration. **Article VII. Binding Effect; No Assignment; Complete Agreement** 7.1 This Agreement shall benefit and be binding upon the Parties and their respective successors and assigns; provided, however, that a Party shall not assign or delegate any of the rights and privileges granted or be relieved of its obligations under this Agreement without the prior written consent of the other Party. 7.2 This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof, and supersedes all other agreements between the Parties, oral or written, and all other communications between the Parties with respect to such subject matter. 7.3 This Agreement shall not be changed, amended, modified, or altered except by written agreement signed by authorized representatives of both Parties. **Article VIII. Force Majeure** 8.1 "Force Majeure" shall mean earthquake, typhoon, pandemic, labor disturbance, flood, fire, war and any other force majeure events arising after the signing of this Agreement which prevent total or partial performance of the Agreement by any Party, and which are unforeseen, or if foreseen, unavoidable, and beyond the control of a Party. A Party shall be excused from its obligations hereunder if prevented by Force Majeure so long as the Party asserting force majeure provides the other Party, as promptly as reasonably possible, with written notice of the occurrence of such an event and of the extent to which the Party asserting force majeure believes the obligations of this Agreement must be	following terms: (a) A dispute or claim may be resolved by arbitration pursuant to the Arbitration Rules of the London Court of International Arbitration Association. The Arbitration shall take place in London, England, and the official language of the Arbitration shall be English. The arbitration shall be conducted with three arbitrators, one arbitrator to be selected by Stevens one arbitrator to be selected by UPO, and the third arbitrator, who shall chair the panel of arbitrators, to be selected by the first two arbitrators (collectively, the "Arbitrators"). (b) The Arbitrators shall issue a reasoned award, which shall be final and binding upon the Parties and any award rendered by the Arbitrators may be entered as a judgment by any court having jurisdiction thereof, or in the federal or state courts in the State of New Jersey or the courts located in Turin, Italy. Any monetary award shall be payable in United States dollars. (c) Each Party shall bear its own costs and expenses associated with any arbitration. **Article VII. Binding Effect; No Assignment; Complete Agreement** 7.1 This Agreement shall benefit and be binding upon the Parties and their respective successors and assigns; provided, however, that a Party shall not assign or delegate any of the rights and privileges granted or be relieved of its obligations under this Agreement without the prior written consent of the other Party. 7.2 This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof, and supersedes all other agreements between the Parties, oral or written, and all other communications between the Parties with respect to such subject matter. 7.3 This Agreement shall not be changed, amended, modified, or altered except by written agreement signed by authorized representatives of both Parties. **Article VIII. Force Majeure** 8.1 "Force Majeure" shall mean earthquake, typhoon, pandemic, labor disturbance, flood, fire, war and any other force majeure events arising after the signing of this Agreement which prevent total or partial performance of the Agreement by any Party, and which are unforeseen, or if foreseen, unavoidable, and beyond the control of a Party. A Party shall be excused from its obligations hereunder if prevented by Force Majeure so long as the Party asserting force majeure provides the other Party, as promptly as reasonably possible, with

suspended or cancelled. Such affected Party shall resume performance reasonably promptly following the cessation of the force majeure event. **Article IX. Miscellaneous** 9.1 **Severability**. If any part, term, or provision of this Agreement shall be found illegal or in conflict with any valid controlling law, the validity of the remaining provisions shall not be affected by such illegality or conflict. 9.2 **No Waiver**. No waiver by either Party with respect to any breach, default, right, remedy or performance will constitute a continuing waiver of any other breach, default or any other right remedy, unless such waiver is expressed in writing by the Party to be bound. 9.3 **Export Control and Anti-Corruption Laws**. (a) This Agreement is subject to all United States laws and regulations relating to exports, including without limitation technical data and software, and to all administrative acts of the United States Government pursuant to such laws and regulations as may be or become applicable to the Coordinated Program. Each Party agrees not to transfer or share any controlled data or materials with the other Party or any faculty or student of such Party without first entering into a written agreement providing for control of such data or materials in compliance with applicable law. (b) The Parties acknowledge that the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and Italian anti-bribery laws prohibit the parties from making or authorizing any payment or offering anything of value to a government official, a political party, party official, or candidate to obtain influence, induce an action or obtain an improper advantage. Each party hereby represents and warrants that it has not, and agrees that it will not, make or authorize any such payment or offer to any person or entity in connection with this Agreement or the Coordinated Program established by this Agreement. 9.4 **Counterparts**. This Agreement may be executed in two or more identical counterparts, each of which shall be deemed an original and all of which taken together shall be deemed to constitute one and the same Agreement. 9.5 **Language**. This Agreement has been executed in the English language. It is understood that the negotiations leading to the conclusion of this Agreement have been conducted in English, and each Party has made every effort to ensure that both texts are consistent with each other.	written notice of the occurrence of such an event and of the extent to which the Party asserting force majeure believes the obligations of this Agreement must be suspended or cancelled. Such affected Party shall resume performance reasonably promptly following the cessation of the force majeure event. **Article IX. Miscellaneous** 9.1 **Severability**. If any part, term, or provision of this Agreement shall be found illegal or in conflict with any valid controlling law, the validity of the remaining provisions shall not be affected by such illegality or conflict. 9.2 **No Waiver**. No waiver by either Party with respect to any breach, default, right, remedy or performance will constitute a continuing waiver of any other breach, default or any other right remedy, unless such waiver is expressed in writing by the Party to be bound. 9.3 **Export Control and Anti-Corruption Laws**. (a) This Agreement is subject to all United States laws and regulations relating to exports, including without limitation technical data and software, and to all administrative acts of the United States Government pursuant to such laws and regulations as may be or become applicable to the Coordinated Program. Each Party agrees not to transfer or share any controlled data or materials with the other Party or any faculty or student of such Party without first entering into a written agreement providing for control of such data or materials in compliance with applicable law. (b) The Parties acknowledge that the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and Italian anti-corruption and anti-bribery laws prohibit the parties from making or authorizing any payment or offering anything of value to a government official, a political party, party official, or candidate to obtain influence, induce an action or obtain an improper advantage. Each party hereby represents and warrants that it has not, and agrees that it will not, make or authorize any such payment or offer to any person or entity in connection with this Agreement or the Coordinated Program established by this Agreement. 9.4 **Counterparts**. This Agreement may be executed in two or more identical counterparts, each of which shall be deemed an original and all of which taken together shall be deemed to constitute one and the same Agreement. 9.5 **Language**. This Agreement has been executed in the English language. It is understood that the

9.6 **Headings**. The headings in this Agreement are for the purpose of reference only and shall not limit or otherwise affect the meaning hereof.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Agreement dated as of the date set forth above:

THE TRUSTEES OF THE STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Professor Christophe Pierre
Provost and Vice-President for Academic Affairs

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Professor Gian Carlo Avanzi
Rector

Appendix 1

Grading System

Italy	USA	Evaluation
30 cum laude	A	outstanding
30	A -	excellent
29	B +	very good to good
28	B	
26 -27	B -	
25	C +	satisfactory to
24	C	

negotiations leading to the conclusion of this Agreement have been conducted in English, and each Party has made every effort to ensure that both texts are consistent with each other.

9.6 **Headings**. The headings in this Agreement are for the purpose of reference only and shall not limit or otherwise affect the meaning hereof.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Agreement dated as of the date set forth above:

THE TRUSTEES OF THE STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Dr. Christophe Pierre
Provost and Vice-President of Academic Affairs

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Professor Gian Carlo Avanzi
Rector

Appendix 1
UPO portion of the Program required for the Master of Science in Management and Finance (MeF)

- MGT 606: Economics for Managers (3 credits)
- MGT 700: Econometrics (3 credits)
- FIN 638: Corporate Finance (3 credits)
- FIN 510: Financial Statement Analysis (3 credits)
- FIN 620: Financial Econometrics (3 credits)
- FIN 627: Investment Management (3 credits)
- FIN 629: Fixed Income (3 credits)

Appendix 2
Grading System

Italy	USA	Evaluation
30 cum laude	A	outstanding
30	A -	excellent
29	B +	very good to good
28	B	
27 – 26	B -	
25	C +	

23	C -	adequate
22 - 21	D +	poor to barely adequate
20 - 19	D	
18	D -	minimum passing grade
<18	E / F	fail

Appendix 2

MS in Finance (STEM)

To receive the MS in Finance, a student must successfully complete 36 credits as follows: the **equivalent** of four (4) courses (amounting to 12 credits) in Part 1 of the Coordinated Program delivered at UPO and 24 credits (amounting to ten (10) or more courses) in Part 2 of the Coordinated Program delivered at Stevens. While at Stevens, in order to maintain the full-time status, a student must take a minimum of 9 credits per semester. Normally, a student will take between 9 and 12 credits per semester, and therefore, the 24 credits at Stevens can normally be completed in two or three semesters, depending on the workload that the student takes and his/her knowledge of English.

Prerequisite Courses:

The Master of Finance program presumes that students have covered the following subjects during their undergraduate studies:

- Financial and Managerial Accounting
- Financial Management
- Statistical Models

Students that have not completed these subjects during their undergraduate studies will follow a study plan that includes these subjects of pursue MOOCs that cover these subjects.

Courses to be delivered for the students at UPO:

- Investment Banking
- Information Theory and Monetary Economics
- Derivatives Pricing and Portfolio Theory
- Regulation of Capital Markets

Courses to be delivered for the students at Stevens:

- MGT 606: Economics for Managers (3 credits)
- MGT 700: Econometrics (3 credits)
- FIN 638: Corporate Finance (3 credits)
- FIN 510: Financial Statement Analysis (3 credits)
- FIN 620: Financial Econometrics (3 credits)
- FIN 627: Investment Management (3 credits)
- FIN 629: Fixed Income (3 credits)

24	C	satisfactory to adequate
23	C -	
22 – 21	D +	poor to barely adequate
20 – 19	D	
18	D -	minimum passing grade
<18	E / F	fail

Appendix 3

MS in Finance (STEM)

To receive the MS in Finance, a student must successfully complete 36 credits as follows: the **equivalent** of four (4) courses (amounting to 12 credits) in Part 1 of the Coordinated Program delivered at UPO and 24 credits (amounting to ten (10) or more courses) in Part 2 of the Coordinated Program delivered at Stevens. While at Stevens, in order to maintain full-time status, a student must take a minimum of 9 credits per semester. Normally, a student will take between 9 and 12 credits per semester, and therefore, the 24 credits at Stevens can normally be completed in two or three semesters, depending on the workload that the student takes and his/her knowledge of English.

Prerequisite Courses:

The Master of Finance program presumes that students have covered the following subjects during their undergraduate studies:

- Financial and Managerial Accounting
- Financial Management
- Statistical Models

Students who have not completed these subjects during their undergraduate studies will follow a study plan that includes completion of these subjects at their home university or Stevens, or complete these subjects through a MOOC recommended by Stevens.

Courses to be delivered for the students at UPO:

- Investment Banking
- Information Theory and Monetary Economics
- Derivatives Pricing and Portfolio Theory
- Regulation of Capital Markets

Courses to be delivered for the students at Stevens:

- MGT 606: Economics for Managers (3 credits)
- MGT 700: Econometrics (3 credits)
- FIN 638: Corporate Finance (3 credits)
- FIN 510: Financial Statement Analysis (3 credits)

• FE 511 Introduction to Bloomberg & Thomson Reuters (1 credit) • FE 515 Introduction to R (1 credit) • FE 514 Introduction to SAS (1 credit)	• FIN 620: Financial Econometrics (3 credits) • FIN 627: Investment Management (3 credits) • FIN 629: Fixed Income (3 credits) • FE 511 Introduction to Bloomberg & Thomson Reuters (1 credit) • FE 515 Introduction to R (1 credit) • FE 514 Introduction to SAS (1 credit)

Area	Corses	Courses (eng)	ECTS	Year	Credits	Transferable to Stevens	Take at Stevens
Business Administration	Valutazioni d'azienda e IFRS 3 - I modulo Valutazioni d'azienda	Business valuation and accounting principles – Module I	8	I	4		
	Valutazioni d'azienda e IFRS 3 - II modulo IFRS 3	Business valuation and accounting principles – Module II	2	I	1		
	Investment banking	Investment banking	8	I	4	Elective	
	Corporate finance	Corporate finance	6	II	3		Corporate Finance
	Risk management	Risk management	8	II	4		Investment management
	Insurance	Insurance	6	II	3		Financial Planning
Economics	Teoria dell'informazione e Economia politica monetaria	Information theory and monetary economics	14	I	7	Elective	
	International macroeconomics	International macroeconomics	6	II	3		Economics for managers
Statistics-mathematics	Statistica per la finanza	Statistics for finance	8	I	4		
	Pricing di derivati e Teoria del portafoglio	Derivatives Pricing and Portfolio Theory	8	I	4	Elective - Derivatives	
	Finanza quantitativa - I modulo	Quantitative Finance - Module I	6	II	3		Econometrics
	Finanza quantitativa - II modulo	Quantitative Finance - Module II	4	II	2		Financial Econometrics
Law	Diritto dei mercati finanziari	Regulation of capital markets	6	I	3	Elective	
Other	Insegnamenti a scelta dello studente	Optional courses	10	II	5		Financial statement analysis & Fixed income
	Conoscenze linguistiche	Foreign language courses	4	I	2		
	Business intelligence for finance	Business intelligence for finance	4	I	2		3 1-credit lab courses
	Stage e tirocini	Stage	8	II	4		
	Tesi di Laurea Magistrale	Thesis					

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

13.2 Approvazione schema di Accordo Quadro di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 e di Accordo Attuativo, tra il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, rispettivamente, per lo svolgimento di attività di comune interesse, nell'ambito della ricerca, didattica e formazione e per la concessione in uso di spazi presso l'immobile denominato "Fabbricato A", in Alessandria, Via Teresa Michel n. 5, ove sarà espletata la collaborazione

14/2020/13.2

Settore Risorse Patrimoniali

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTESO che il Politecnico di Torino e l'Università del Piemonte Orientale hanno avviato, nel corso degli anni, molteplici e importanti collaborazioni;

CONSIDERATO che i due Atenei intendono consolidare e ampliare detta collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione, didattica e di attività collegate, al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, in particolare, nel territorio del Piemonte Orientale, in ambiti scientifici di comune interesse, quali, a titolo esemplificativo, nell'ambito delle Scienze Umane e Sociali, delle Biotecnologie, della Scienza dei Materiali, dell'Elettrotecnica, dell'Ingegneria dei Sistemi e, più in generale, nell'ambito della diffusione della cultura medico – ingegneristica;

RILEVATO che, per il raggiungimento delle suddette finalità, il Politecnico di Torino e l'Università del Piemonte Orientale intendono procedere alla sottoscrizione di un Accordo quadro di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, che avrà una durata di anni 6 (sei) e decorrenza dalla data di stipula, fatta salva la possibilità di procedere, allo scadere del termine, previo accordo tra le Parti, alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l'attività intrapresa, per una durata di ulteriori 6 (sei) anni;

DATO ATTO che l'Accordo Quadro di collaborazione impegnerà le Parti unicamente ed eventualmente a dazioni a mero titolo di ristoro di oneri sostenuti da una delle Parti medesime nello sviluppo delle attività oggetto di collaborazione;

ATTESO che, in relazione alle singole iniziative, le Parti definiranno Accordi attuativi specifici, che potranno prevedere solamente il rimborso dei costi sostenuti dalle Parti e dovranno indicare: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di esecuzione, disciplina relativa all'accesso alle strutture delle Parti, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di natura economica, a carico di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati della ricerca;

CONSIDERATO che, per meglio realizzare la collaborazione prevista dall'Accordo Quadro,

anche al fine di ottimizzare le proprie risorse, le Parti convengono che il Politecnico di Torino metta a disposizione dell'Università del Piemonte Orientale, in comodato d'uso, mediante la sottoscrizione di apposito Accordo Attuativo, i piani primo e secondo dell'immobile denominato "Fabbricato A", in Alessandria, con ingresso da Viale Teresa Michel n. 5, da destinare ai Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia, per una superficie complessiva di mq. 980 circa;

DATO ATTO che l'Accordo Attuativo, inerente la regolamentazione della gestione degli spazi e della ripartizione delle spese derivanti dal relativo utilizzo, sarà sottoscritto contestualmente all'Accordo Quadro cui è connesso e avrà la medesima durata;

DATO ATTO che sono poste a carico del Politecnico di Torino la realizzazione delle opere di ristrutturazione per rendere l'immobile idoneo alle destinazioni d'uso condivise e per adeguarlo alla vigente normativa in materia di sicurezza, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi concessi in uso all'Università e la gestione delle utenze;

ATTESO che, a parziale copertura degli interventi di riqualificazione, della manutenzione e della gestione delle utenze, da parte del Politecnico di Torino, l'Università del Piemonte Orientale dovrà corrispondere al medesimo un rimborso annuale di Euro 133.280,00, salvo conguaglio e adeguamento annuale commisurato agli oneri effettivi e agli aumenti che si dovessero eventualmente determinare;

DATO ATTO che l'Accordo Quadro di collaborazione e l'Accordo attuativo verranno sottoscritti digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990;

DATO ATTO che l'Accordo Quadro, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale tra le Parti, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa- Parte Seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986, mentre l'Accordo attuativo sarà registrato a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Tariffa-Parte Prima allegata al Dpr. 131/1986, con spese a carico dell'Università;

DATO ATTO che le spese per l'imposta di bollo di entrambi gli Atti sono a carico dell'Università del Piemonte Orientale, la quale provvederà al relativo pagamento con modalità virtuale, sulla base dell'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12 giugno 2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015;

ATTESO che, in base a quanto comunicato dal Politecnico di Torino, le opere di ristrutturazione dovrebbero concludersi entro dicembre 2020 e, in data 7 gennaio 2021, a lavori e collaudi completati, potrebbe essere effettuata la consegna degli spazi all'Università del Piemonte Orientale;

DATO ATTO che il Senato Accademico ha approvato, per la parte di competenza, nella seduta del 14 dicembre 2020, lo schema di Accordo Quadro di collaborazione, autorizzando l'Organo competente alla relativa sottoscrizione;

VISTI gli schemi dell'Accordo Quadro di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 e dell'Accordo Attuativo;

RICHIAMATI gli accordi e la corrispondenza intercorsi tra le Parti;

VISTO lo Statuto dell'Università;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare, nel testo sottoriportato, per la parte di competenza, lo schema di Accordo Quadro di collaborazione ex art. 15 L. 241/90, tra il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, per lo svolgimento di attività di comune interesse, nell'ambito della ricerca, della didattica e formazione, presso l'immobile denominato "Fabbricato A", in Alessandria, Viale Teresa Michel n. 5:

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/1990

Premesso che:

- Politecnico di Torino e Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" sono università statali con soggettività di diritto pubblico, nel seguito anche definite per brevità congiuntamente "Atenei" e/o "parti";
- Il Politecnico è un'Università di ricerca le cui finalità primarie sono il progresso nella ricerca scientifica e tecnologica e la formazione superiore nella loro necessaria integrazione. Fonda le proprie attività sulla produzione, l'attrazione, la conservazione, l'elaborazione critica ed il trasferimento della conoscenza nei campi dell'architettura, dell'ingegneria e delle altre scienze politecniche. Persegue inoltre il proprio ruolo nel processo di sviluppo della società, anche attraverso il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio.
- L'Università del Piemonte Orientale persegue i suoi obiettivi istituzionali, mediante la formazione e la didattica, con particolare riferimento agli aspetti professionalizzanti e all'innovazione derivante dal mondo del lavoro e dal contesto europeo, la ricerca scientifica, di base e applicata, svolta anche

in collaborazione con centri di ricerca e aziende, nazionali e internazionali, il trasferimento tecnologico, ovvero la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società;

- Il Politecnico di Torino e l'Università del Piemonte Orientale promuovono l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica, fondamentale e applicata e il relativo trasferimento delle conoscenze, e favoriscono l'acquisizione delle conoscenze scientifiche più avanzate;
- Le continue modificazioni del tessuto sociale ed economico, nell'imporre il favorire della crescita del territorio fondata sulla conoscenza, sulla ricerca scientifica e sul trasferimento tecnologico, rendono opportune articolate e sistematiche forme di collaborazione su tematiche riguardanti argomenti di comune interesse;
- Per il conseguimento delle proprie finalità, gli Atenei promuovono e realizzano forme di cooperazione e collaborazione tra di loro e con altre istituzioni, nell'ottica di porsi quale strumento di crescita e sviluppo del territorio;
- Il Politecnico di Torino e l'Università del Piemonte Orientale, nel corso degli anni, hanno avviato molteplici ed importanti collaborazioni al fine di consolidare ed ampliare la ricerca, l'attività didattica e la cooperazione nell'ambito di percorsi formativi specifici e progetti di interesse comune;

Considerato che

- Gli Atenei intendono ampliare la collaborazione in ambiti scientifici di comune interesse, quali a titolo esemplificativo nell'ambito delle Scienze Umane e Sociali, delle Biotecnologie, della Scienza dei Materiali, dell'Elettrotecnica, dell'Ingegneria dei Sistemi e, più in generale, nell'ambito della diffusione della **cultura medico ingegneristica**;

- E` interesse delle Parti incrementare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione e didattica e di attività collegate al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali in particolare nel territorio del Piemonte Orientale negli ambiti scientifici indicati;
- Le Parti, al fine di dare attuazione alla presente Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste, concordano sin d'ora di rendere disponibili specifici spazi presso la sede del Politecnico di Torino in Alessandria;

Visto:

- L'articolo 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Lo Statuto del Politecnico di Torino ed in particolare l'art. 2, commi 1, 3 e 8;
- Lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale ed in particolare l'art. 5;

tra

Il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, rappresentato dal Rettore Prof. Guido Saracco, nato a Torino il 24.11.1965, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto, stante il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 17.11.2020, dal Consiglio di Amministrazione del 27.10.2020 e del 26.11.2020 (nel seguito indicato come "Politecnico"), da una parte

e

L'**Università degli Studi del Piemonte Orientale**, C.F. 94021400026, con sede legale in Vercelli, Via Duomo n. 6 rappresentato dal Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13.07.1954, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente, in Vercelli, Via Duomo n. 6, ed autorizzato alla stipulazione del

presente atto dal Senato Accademico, nella seduta del 14.12.2020, e dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del _____ (nel seguito indicato come "Università del Piemonte Orientale"), congiuntamente anche indicati come "Parti" o "Atenei" e disgiuntamente come "Parte" o "Ateneo",

Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto, quali parti integranti del presente Accordo, le Parti come sopra indicate,

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse e Allegati

1. Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto e gli allegati al presente Accordo ne formano parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 – Finalità dell'Accordo

1. Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono collaborare per favorire una rilevante crescita delle proprie attività istituzionali, implementare il proprio patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche e concorrere al raggiungimento dei propri fini istituzionali.
2. In particolare le Parti intendono avviare progetti e iniziative riguardanti programmi di ricerca, di didattica e di formazione, anche di terzo livello, nei settori delle biotecnologie, con particolare riferimento alla biologia ingegneristica e ai materiali per applicazioni biomedicali.
3. Le Parti convengono che gli ambiti della collaborazione potranno essere ampliati ad altre iniziative che le stesse reputino necessarie per favorire le proprie attività istituzionali.
4. Per il raggiungimento delle finalità, le Parti, in tale ottica collaborativa e istituzionale, anche al fine di massimizzare le proprie risorse per il raggiungimento degli scopi comuni, concordano di svolgere tali attività presso specifici spazi della sede del Politecnico di Torino di Alessandria.

Articolo 3 – Modalità di collaborazione per attività di interesse comune

1. Le collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate nel seguito, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico:

a. condivisione di dati ed esperienze;

b. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;

c. promozione della visibilità del sistema universitario regionale del Piemonte orientale e diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;

d. condivisione di scenari tecnologici ed individuazione di progetti di ricerca e sviluppo, i cui risultati avvantaggino la collettività;

e. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;

f. la fornitura di servizi connessi alle specifiche attività istituzionali, a condizioni agevolate.

2. Nell'ambito della collaborazione in attività didattica le Parti potranno collaborare nell'ambito di iniziative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. promozione della formazione degli studenti del Politecnico e dell'Università del Piemonte Orientale attraverso lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, l'organizzazione di visite e stage didattici e/o lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio; le attività di tirocinio verranno regolate da apposita convenzione redatta ai sensi della normativa vigente e secondo gli schemi adottati dai due Atenei;

b. collaborazione ad attività didattiche e di laboratorio nell'ambito dei Corsi di Laurea e dei Dottorati di ricerca afferenti alle aree di interesse reciproco;

c. progettazione ed organizzazione di corsi e/o seminari su tematiche di avanguardia;

d. organizzazione di mostre, conferenze, dibattiti e seminari, anche in sinergia con altre istituzioni, locali e nazionali.

e. collaborazioni nell'ambito dei corsi di laurea e/o degli insegnamenti didattici;

Articolo 4 – Accordi attuativi

1. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi specifici, i quali dovranno puntualmente indicare: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di esecuzione, disciplina relativa all'accesso alle strutture delle Parti, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di natura economica, a carico di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca;

Articolo 5 – Responsabili dell'Accordo

1. Il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Rettore o suo delegato.
2. L'Università di Torino indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Rettore o suo delegato.

Articolo 6 – Oneri economico - finanziari

1. La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990 e ss.mm.ii.,-impegna le Parti unicamente ed eventualmente a dazioni a mero titolo di ristoro di oneri sostenuti da una delle Parti medesime nello sviluppo delle attività oggetto di collaborazione.

2. Gli accordi attuativi discendenti dal presente Accordo potranno pertanto prevedere solamente il rimborso dei costi sostenuti dalle Parti.

Articolo 7 – Uso degli spazi

1. Le attività oggetto del presente Accordo verranno svolte principalmente, ma non esclusivamente, presso la sede di Alessandria del Politecnico di Torino.
2. Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le

proprie risorse, le Parti convengono che il Politecnico di Torino metta a disposizione dell'Università del Piemonte Orientale i piani primo e secondo del fabbricato A, con ingresso da Viale Teresa Michel, 5 (meglio indicati in rosso nella planimetria allegato 1), secondo le modalità da definirsi tra le Parti con specifico Accordo Attuativo;

3. Le Parti convengono sin da ora che il citato Accordo Attuativo verrà stipulato e sottoscritto contestualmente, ma conseguentemente, al presente Accordo; in esso verrà indicato in modo puntuale e dettagliato ogni aspetto relativo alla gestione degli spazi di cui al precedente comma 2 e alla ripartizione dei relativi costi di gestione;
4. Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte consentirà al personale dell'altra incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate,
5. Il personale di ciascun Ateneo, che ha diritto di accesso alle strutture e alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili;
6. Ove si ravvisasse la possibilità e l'esigenza di trasferimenti temporanei di apparecchiature tra i due Atenei, verranno concordate di volta in volta le modalità applicabili sulla base delle norne vigenti, e dei regolamenti interni.
7. In caso di comune interesse le Parti potranno concordare di allestire infrastrutture e acquisire apparecchiature e/o strumentazioni in comune per l'attività di ricerca e di didattica, definendo ogni aspetto relativo alla proprietà ed all'utilizzo, con un accordo specifico.

Articolo 8 - Titolarità dei risultati

1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti;
2. Qualora nel corso dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell'ambito degli specifici accordi attuativi di cui all'articolo 4, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta in proporzione all'apporto inventivo di ciascuna Parte.

Articolo 9 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto;
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 6 (sei) a:
   - non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
   - non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
   - impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;

- non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
- restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo;
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
   - quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
   - le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
   - le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un

momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;

- le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Articolo 10 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse;
2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 11 – Trattamento dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR");
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'Accordo, ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti

privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo;

3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo;
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte;
5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
   - per il Politecnico, Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;
   - per l'Università del Piemonte Orientale Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede in Via Duomo n. 6, 13100 Vercelli, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: protocollo@pec.uniupo.it, il responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale è contattabile a: dpo@uniupo.it.

Articolo 12 – Durata

1. Il presente Accordo ha durata di 6 anni a partire dalla data di stipula.
2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo di collaborazione, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo

Accordo, di pari durata, per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte con PEC con preavviso di 6 mesi.

Articolo 13 – Legge applicabile e controversie.

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili;
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo;
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

Articolo 14 – Firma digitale e Registrazione

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005;
2. Il presente Accordo non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale fra le parti è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa- Parte Seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986;
3. Le spese per l'imposta di bollo dovuta fino dall'origine ai sensi dell'articolo 2 della tariffa parte prima allegata al Dpr. 642/1972, sono ad esclusivo carico dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale e verrà assolta con modalità virtuale, sulla base dell'Autorizzazione dell'Agenzia delle

Entrate, Direzione Provinciale di Vercelli n. 2/2003 del 12 giugno 2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015, rilasciata all'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".

PER IL POLITECNICO DI TORINO

IL RETTORE

Prof. Guido Saracco

PER L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

IL RETTORE

Prof. Gian Carlo Avanzi

2. di approvare, nel testo sottoriportato, lo schema di Accordo Attuativo dell'Accordo Quadro di collaborazione di cui al punto 1), da sottoscrivere tra il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, relativo alla concessione in uso di spazi presso l'immobile denominato "Fabbricato A", in Alessandria, Via Teresa Michel n. 5, ove sarà espletata la collaborazione:

ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI

Premesso che:

- il Politecnico di Torino e l'Università del Piemonte Orientale hanno stipulato un Accordo Quadro di collaborazione ex art. 15 Legge 241/1990 e s.m.i. per favorire la crescita delle proprie attività istituzionali, implementare il proprio patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche e concorrere al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- in particolare le Parti con l'Accordo Quadro citato hanno inteso avviare progetti e iniziative riguardanti programmi di ricerca, di didattica e di formazione, anche di terzo livello, nei settori delle biotecnologie, con particolare riferimento alla biologia ingegneristica e ai materiali per applicazioni biomedicali;
- per il raggiungimento delle suddette finalità, le Parti, in ottica collaborativa e istituzionale, anche al fine di

massimizzare le proprie risorse per il raggiungimento degli scopi comuni, concordano di svolgere le attività collaborative principalmente, ma non esclusivamente, presso specifici spazi della sede del Politecnico di Torino di Alessandria e che il Politecnico di Torino metta a disposizione dell'Università del Piemonte Orientale ulteriori specifici spazi, secondo modalità definite in specifico Accordo Attuativo;

- le Parti intendono con il presente Accordo Attuativo dotarsi di un regolamento per la gestione di detti spazi e la ripartizione delle spese derivanti dal relativo utilizzo.

tra

il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, rappresentato dal Rettore Prof. Guido Saracco, nato a Torino il 24.11.1965, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto, stante il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 17.11.2020, dal Consiglio di Amministrazione del 27.10.2020 e del 26.11.2020 (nel seguito indicato come "Politecnico"), da una parte

e

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. 94021400026 con sede legale in Vercelli, Via Duomo n. 6, rappresentata dal Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13.07.1954, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Vercelli, Via Duomo n. 6, e autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del _____ (nel seguito indicata come "Università del Piemonte Orientale"), dall'altra parte

congiuntamente anche indicati come "Parti" o "Atenei" e disgiuntamente come "Parte" o "Ateneo",

tutto quanto sopra premesso, considerato e visto, quali parti integranti del presente Accordo, le Parti come sopra indicate,

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse e Allegati

1. Tutto quanto sopra premesso e gli allegati al presente Accordo Attuativo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 – Individuazione degli spazi

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'Accordo Quadro citato in premessa il Politecnico mette a disposizione dell'Università del Piemonte Orientale, in comodato d'uso, i seguenti spazi, presso l'immobile censito al Catasto Fabbricati di Alessandria al Foglio 132, Particella 3, subalterno 3:

a. piani primo e secondo del Fabbricato A di cui alla planimetria allegata (Allegato 1) con ingresso da Viale Teresa Michel, 5, ad Alessandria, per complessivi mq. 980 circa e così suddivisi: piano primo mq. 490, piano secondo mq. 490.

   L'accesso alla Palazzina avviene attraverso l'ingresso a raso, pedonale di Viale Teresa Michel, 5 (accesso al cortile interno); le altre uscite al piano terra sono da considerarsi esclusivamente come vie di fuga in casi di emergenza.

2. L'Università del Piemonte Orientale accetta di utilizzare gli spazi di cui al comma precedente, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e rinuncia ad ogni eccezione in proposito. Al fine di documentare lo stato di fatto degli spazi assegnati, le Parti concordano la sottoscrizione di apposito Verbale di Consegna.
3. Gli spazi ad uso didattico sono arredati, dotati di cablaggio strutturato, energia elettrica, climatizzazione estiva e invernale. Gli spazi ad uso ufficio sono dotati di impianti ma sono privi di arredi. L'Unità per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti resta di pertinenza del Politecnico di Torino.

Articolo 3 – Ristrutturazione degli immobili

1. Le Parti convengono che gli interventi riguardanti l'intera palazzina aventi quali obiettivo sia l'adeguamento degli edifici alle destinazioni d'uso condivise che l'osservanza della normativa in materia di sicurezza e idoneità dei luoghi di lavoro, saranno realizzati dal Politecnico di Torino.

3. Restano inoltre a carico del Politecnico l'espletamento di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi eventualmente necessari per l'esecuzione dei predetti lavori, previa definizione delle linee progettuali in accordo con l'Università del Piemonte Orientale.

Articolo 4 - Manutenzione

1. Le Parti convengono che la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria degli spazi siano in capo al Politecnico di Torino. L'università del Piemonte Orientale, in ogni caso, consentirà l'accesso ai locali ai soggetti incaricati dal Politecnico, previo accordo sulle modalità, per l'espletamento delle opere di manutenzione.
2. Il Politecnico di Torino realizzerà, come meglio dettagliato all'art. 3, gli interventi necessari per rendere idonei gli edifici alle destinazioni d'uso concordate, nonché per adeguarli alla vigente normativa in materia di sicurezza.
3. Qualora l'Università del Piemonte Orientale intenda procedere ad ulteriori interventi nei locali, a propria cura e spese, quali opere murarie e/o impiantistiche, dovrà richiedere l'autorizzazione al Politecnico che, qualora la conceda, accetterà a fine rapporto la restituzione dei locali nello stato derivante dalle modifiche concordate.

Articolo 5 – Spese per l'uso degli immobili e rimborsi

1. Le Parti convengono che il Politecnico, oltre alle opere di ristrutturazione di cui all'articolo 3 e alla manutenzione degli spazi di cui all'articolo 4, provvederà alla gestione delle utenze (quali a titolo esemplificativo: energia elettrica, acqua, ecc.). Il servizio di riscaldamento e condizionamento, appaltato dal Politecnico, dovrà, in ogni caso, tenere conto delle esigenze (per quanto concerne l'orario e la quantità di erogazione del calore, fermo restando il rispetto della normativa vigente) dell'Università del Piemonte Orientale Le Parti riconoscono, comunque, che il Politecnico è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause da esso indipendenti.

2. L'Università del Piemonte Orientale, in linea con il profilo della collaborazione istituzionale oggetto dell'Accordo Quadro e del presente Accordo Attuativo, riconosce al Politecnico, a parziale copertura dei costi sostenuti per il raggiungimento degli indicati scopi comuni e per la gestione degli spazi come individuati al precedente art. 1, un rimborso determinato su base annuale pari a euro 133.280,00 (centotrentatremiladuecentottanta/00), salvo conguaglio ed adeguamento annuale commisurato agli oneri effettivi ed agli aumenti che si verranno eventualmente a determinare.
3. Per l'anno 2020 l'Università del Piemonte Orientale rimborserà i costi di adeguamento e gestione come indicato al precedente comma -per il periodo temporale di effettivo utilizzo degli spazi. Il rimborso sarà effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
4. Per tutti gli anni successivi, l'Università del Piemonte Orientale provvederà a corrispondere, previa richiesta dell'Ateneo, il rimborso dei sopra citati costi con il conguaglio in incremento e/o riduzione relativo alla precedente annualità, entro il 31 luglio.
5. Gli importi indicati dovranno essere corrisposti alle seguenti coordinate bancarie del Politecnico di Torino presso UNICREDIT BANCA SPA TORINO POLITECNICO IT51N0200801160000002551101 Girofondi Banca d'Italia Tesoreria conto 0306381 Amministrazione Centrale
6. È espressamente fatto divieto alle Parti di cedere, parzialmente e/o totalmente, i crediti derivanti dal presente Accordo.

Articolo 6 - Restituzione dell'immobile

1. Al cessare del rapporto, per qualunque motivo, l'Università del Piemonte Orientale dovrà riconsegnare l'immobile nello stato medesimo in cui lo ha ricevuto, in conformità della descrizione fatta nel verbale di cui al precedente art. 2 e con le modifiche edili-impiantistiche di cui al precedente art. 3, salvo il normale deperimento d'uso.

Articolo 7 - Durata

1. Il presente Accordo Attuativo ha la medesima durata dell'Accordo Quadro citato in premessa a cui è connesso.
2. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte a mezzo PEC con preavviso di sei mesi.

Art. 8 – Sicurezza

1. Le parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. In particolare i Datori di lavoro a cui afferisce il personale presente nei locali di cui all'art. 1 effettuano la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti a loro carico dalla normativa vigente, ed in particolare dal D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.
3. I lavoratori presenti nei locali o equiparati, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti ecc. devono attenersi alle norme e regolamenti ivi vigenti.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali paesi UE e extra UE adeguati al GDPR

1. Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore.
2. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per il Politecnico Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. - I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;
- per l'Università del Piemonte Orientale Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi del

Piemonte Orientale, con sede in Via Duomo n. 6, 13100 Vercelli, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: protocollo@pec.uniupo.it, il responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale è contattabile a: dpo@uniupo.it;

1. Articolo 10 - Registrazione e spese di bollo.
2. Il presente atto sarà soggetto a registrazione in termine fisso e in misura fissa ai sensi dell'art. 5, numero 4, della tariffa parte prima allegata al Dpr. 131/1986.
3. L'imposta di bollo, dovuta sul presente atto fino dall'origine ai sensi dell'articolo 2 della tariffa parte prima allegata al Dpr. 642/1972, verrà assolta con modalità virtuale, sulla base dell'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vercelli n. 2/2003 del 12 giugno 2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015, rilasciata all'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
4. Le spese di registrazione e l'imposta di bollo sono ad esclusivo carico dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale.

Articolo 11 – Rimando

1. Il presente accordo attuativo è disciplinato dalle norme in materia di comodato di beni immobili di cui all'articolo 1803 del codice civile e relative norme e consuetudini.
2. Per tutto quanto non regolato dal Presente Accordo Attuativo si fa rinvio all'Accordo Quadro stipulato tra le Parti e richiamato in premessa.

Firmato digitalmente

PER IL POLITECNICO DI TORINO

IL RETTORE

Prof. Guido Saracco

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE

IL RETTORE

Prof. Gian Carlo Avanzi

3. di autorizzare la sottoscrizione degli Accordi di cui ai punti 1 (per la parte di competenza) e 2, nei testi sopra approvati;

4. il rimborso annuale da corrispondere al Politecnico di Torino, a parziale copertura dei costi sostenuti per il raggiungimento degli scopi comuni e per la gestione degli spazi, per un importo pari a Euro 133.280,00 (salvo conguaglio e adeguamento annuale commisurato agli oneri effettivi e agli aumenti che si dovessero eventualmente determinare), per il 2021 e le successive annualità, trova capienza sulla UPB AILsrpAL08Aule_EXPOLI;

5. le spese per l'imposta di registro dell'Accordo Attuativo (Euro 200,00) sono da imputare sulla UPB AILSrpServizi_Generali, conto CN1.5.01.01 (Imposta di registro);

6. l'Università provvederà al pagamento delle spese relative all'imposta di bollo dell'Accordo Quadro di collaborazione e dell'Accordo Attuativo, con modalità virtuale, sulla base dell'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12 giugno 2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

13.3 Approvazione del progetto per l'allestimento dell'Auditorium, presso il Campus Perrone, padiglione F, Via Perrone 8, Novara, NO01

14/2020/13.3

Settore Risorse Patrimoniali

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che sono terminati i lavori di ristrutturazione degli immobili del III Lotto del Campus Universitario Perrone ed è necessario procedere all'allestimento dei padiglioni interessati dall'intervento;

CONSIDERATO che l'edificio denominato padiglione F è destinato al nuovo Auditorium del Campus Universitario Perrone;

PRESO ATTO che la spesa per l'allestimento dell'auditorium del Campus Perrone, padiglione F, Via Perrone 8 Novara, NO01, è stata inserita nel *Piano Biennale delle Forniture* di Ateneo, con un impegno pari ad Euro 650.000,00 stanziati a Bilancio di Ateneo alla voce AIVsrpNO01Perrone_TEATRO Allestimento Pad F Auditorium - NO01;

VISTO il Decreto del Dirigente, rep. n. 1296/2020, con il quale viene nominata l'architetto Carlotta Ottone Responsabile Unico del Procedimento e progettista della fornitura degli arredi;

VISTO il disciplinare di incarico sottoscritto tra l'Università del Piemonte Orientale e la Società Sound Service srl, con sede in Via Torcella 22/a, Impruneta (FI), incaricata della redazione per il progetto di miglioramento acustico della sala ai sensi del Dm 11/10/2017 Criteri minimi ambientali in edilizia.

VISTO il progetto per gli impianti, degli apparati multimediali dell'Auditorium redatto dalla Società CM srl, con sede in Viale Dante Alighieri 25, Novara.

CONSIDERATO che una copia del progetto esecutivo completo di progettazione multimediale, progettazione arredi, progetto di miglioramento acustico, in formato pdf, è allegato alla presente proposta di delibera;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 "Codice dei contratti in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Università;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Progetto esecutivo di allestimento della nuova biblioteca del Campus Perrone, padiglione E, Via Perrone 8 Novara, NO01, composto dai seguenti elaborati:

   Progettazione arredi, fornitura arredi e opere complementari:
   - ELABORATO 01 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
   - ELABORATO 02 CAPITOLATO TECNICO;
   - ELABORATO 03 COMPUTO ANALITICO DI SPESA;
   - ELABORATO 04 PLANIMETRIA PIANO TERRA;
   - ELABORATO 05 PLANIMETRIA PIANO SOPPALCO;
   - ELABORATO 06 SEZIONE LONGITUDINALE;
   - ELABORATO 07 SEZIONE TRASVERSALE.

   Progettazione multimediale, fornitura apparati e impianti multimediali:
   - ELABORATO 01 DISCIPLINARE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI;
   - ELABORATO 02 SPECIFICHE TECNICHE PROVE E COLLAUDI;
   - ELABORATO 03 COMPUTO ESTIMATIVO;
   - ELABORATO 04 PLANIMETRIA;
   - ELABORATO 05 SEZIONI;
   - ELABORATO 06 SCHEMA FUNZIONALE.

   Progettazione per il miglioramento delle performance acustiche:
   - ELABORATO 01 ANALISI E PROGETTO ACUSTICO;
   - ELABORATO 02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
   - ELABORATO 03 ANALISI PREZZI;
   - ELABORATO 04 PLANIMETRIA PIANO TERRA;
   - ELABORATO 05 SEZIONI 1-2;

2. Di approvare il seguente quadro economico dell'opera:

QUADRO ECONOMICO ALLESTIMENTO AUDITORIUM, CAMPUS PERRONE, NOVARA, NO01			
COD	**DESCRIZIONE**	**IMPORTI PARZIALI (Euro)**	**IMPORTI TOTALI (Euro)**
A)	**COMPLETAMENTO A CORPO**		
1	**Allestimento**		
	Arredi e opere complementari	€ 208.940,00	
	Impianti e apparati multimediale	€ 211.034,00	
	Interventi di miglioramento acustico	€ 31.500,00	
			€ 451.474,00
2	**Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso**		**€ 3.000,00**
	Totale importo fornitura		***454.474,00***
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE**		
1	Lavori in economia compresa IVA		
2	Rilievi e accertamenti		
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	
4	Imprevisti compresa IVA	12.000,00	
5	Acquisizione aree o immobili	0,00	
6	Spese Autorità di Vigilanza e registrazioni	400,00	
7	Spese tecniche di progettazione acustica	9.000,00	
8	Spese per gara centrale di committenza	23.000,00	
9	Spese per pubblicità	0,00	
10	Iva 22% e contributo 4% su voce 7	2.059,20	
11	I.V.A. sull' importo della fornitura	99.984,28	
12	Spese generali per collaudi	0,00	
13	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. n. 50/2016	9.089,48	
	Totale somme a disposizione dell' Amministrazione		***155.532,96***
	TOTALE PARZIALE (A + B)		**610.006,96**

3. Di impegnare la spesa prevista dal quadro economico sulla seguente UPB: AIVsrpNO01Perrone_TEATRO del bilancio dell'esercizio finanziario dell'Ateneo anno 2020.

4. di dare mandato al Settore Risorse Patrimoniali di attivare la procedura di gara aperta con

il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in convenzione con la centrale di committenza piemontese SCR.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

13.4 Avviso pubblico di indagine di mercato non vincolante per la ricerca di una area edificabile in Alessandria

14/2020/13.4

Settore Risorse Patrimoniali

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il DECRETO del Ministro Bussetti del 28 Giugno 2018 recante la "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria a.a. 2018/2019", il quale consentiva per l'Università del Piemonte Orientale l'apertura di un secondo canale formativo ad Alessandria;

VISTO che negli anni accademici successivi l'Ateneo ha chiesto ed ottenuto un incremento degli studenti di Medicina ed attualmente ad Alessandria sono 80 per anno;

VISTO che attualmente sono presenti presso il polo Alessandrino circa 190 studenti afferenti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, numero destinato ad aumentare nei prossimi anni che, a regime, dovrebbe raggiungere il valore di 450-500;

VISTO che la sede attuale del CdS di infermieristica ad Alessandria è inidonea ed è urgente trovare una sistemazione definitiva anche a tale corso;

VISTO che il numero attuale degli studenti del CdS di Infermieristica è di circa 240;

VISTA la recente apertura della sede di Alessandria del CdS di Fisioterapia che, a regime, registrerà 75 studenti;

DATO ATTO che attualmente la sede della didattica per le professioni mediche e sanitarie è allocata presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica UPO, Viale Teresa Michel n. 11;

CONSIDERATO che l'Università ritiene indispensabile creare un polo scientifico in grado di ospitare le professioni sanitarie mediche e delle professioni Sanitarie in Alessandria;

CONSIDERATO che attualmente la sede della didattica di medicina è allocata presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, Viale Teresa Michel n. 11, e sarà a breve trasferita presso le aule messe a disposizione dal Politecnico di Torino, a titolo oneroso, nell'edificio adiacente al DISIT (ex macello);

CONSIDERATO che la soluzione sopra esposta risulterà comunque insufficiente a garantire lo spazio per la didattica dei CdS di medicina e delle professioni Sanitarie;

DATO ATTO che, per la localizzazione delle attività suddette, L'Ateneo ha intenzione di creare un "campus" nei pressi della sede attuale, in grado di ospitare le funzioni didattiche di ricerca e di residenzialità;

RITENUTO a tal fine, di pubblicare sul sito dell'Ateneo (www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/bandi-di-gara-e-appalti/manifestazioni-di-interesse) un Avviso Pubblico non vincolante per la ricerca di un area nei pressi della attuale sede del DISIT;

DATO ATTO che il bando sarà costruito come un invito esplorativo non vincolante diretto a privati, enti e/o operatori di comprovata esperienza nel settore immobiliare;

DATO ATTO che l'area libera ed edificabile sita presso le vicinanze del Dipartimento DISIT, viale Teresa Michel 11 in Alessandria, dovrà essere di circa 20.000,00 metri quadrati;

DATO ATTO che si procederà a formalizzare richiesta ufficiale agli Enti Pubblici presenti sul territorio circa l'eventuale disponibilità di aree libere nei pressi del DISIT;

VISTO lo Statuto dell'Università;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. di autorizzare il Rettore alla pubblicazione, sul sito dell'Ateneo (www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/bandi-di-gara-e-appalti/manifestazioni-di-interesse), un Avviso finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse relative a "Avviso pubblico di indagine di mercato non vincolante per la ricerca di una area edificabile in Alessandria".

2. non sono previsti oneri a carico del Bilancio di Ateneo.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

14.1 Gara per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione della contabilità di Ateneo 14/2020/14.1
Divisione Risorse Finanziarie

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che in data 31/12/2020 avranno scadenza il contratto stipulato con Tempo s.r.l per la gestione del servizio assistenza e manutenzione del software di contabilità Easy e il contratto stipulato con GIES gruppo Informatica Servizi per i servizi di supporto alla gestione inventariale dei beni mobili di Ateneo.

Considerato che tali servizi sono funzionali alla corretta tenuta della contabilità, per la quale l'Ateneo utilizza e il software "Easy" UNI.CO. di proprietà dell'Università di Catania, open source distribuito con licenza GPL3.

Considerato che occorre attivare una procedura di gara per affidare i citati servizi;

Considerato che la procedura di gara sarà curata dalla Società di Committenza Regionale SCR e sarà articolata nei seguenti due lotti:

- Lotto 1- riferito alla fornitura di servizi di Assistenza tecnica, implementazione, manutenzione adeguativa, evolutiva e correttiva del software di gestione della contabilità "Easy"(versione windows e versione web).

- Lotto 2- riferito ai servizi di supporto alla gestione inventariale dei beni mobili di ateneo, che attualmente ammontano a circa 53.000.

Considerato che i servizi oggetto dei due lotti sono i seguenti:

- **<u>Lotto1:</u>**
  - Supporto alla gestione dei servizi di manutenzione (assistenza);
  - Manutenzione Correttiva, Adeguativa, Evolutiva;
  - Intermediazione tecnologica Siope+ ;
  - Rilascio di nuove funzionalità:
    - Integrazione con il Nodo di Smistamento degli ordini (NSO)
    - Integrazione del portale pagamenti con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
    - Sistema di verifica dei requisiti art. 80 del codice degli appalti;
    - Dematerializzazione ciclo attivo, passivo, missioni;
    - Attivazione di un modulo di gestione dei progetti di ricerca/didattica

- Web services per l'integrazione con i sistemi inventariali
- Potenziamento del controllo di debiti e crediti

- Servizi aggiuntivi:
  - Rilascio delle firme digitali remote da utilizzare per l'invio dei flussi OPI;
  - Conservazione sostitutiva obbligatoria per legge dei flussi OPI
  - Servizio di hosting e di terminal server
  - Realizzazione di dashboard
  - Personalizzazioni
- Formazione e addestramento al personale interno:
  - utenti finali;
  - utenti amministratori.

- **<u>Lotto2:</u>**

- Servizi software a supporto gestione inventariale e integrazione con il gestionale UNI.CO. (contabilità CO.FI. CO.AN. CO.GE.) "Easy"
- Etichettatura con tecnologia RFid dei beni propri
- Gestione beni di terzi (con eventuali integrazioni di etichettatura)
- Ricognizione inventariale con tecnologia RFid
- Mappatura di eventuali locali oggetto di ristrutturazione o di nuova acquisizione

Preso atto che per ogni lotto è stato predisposto un apposito capitolato tecnico contenente le modalità di esecuzione del servizio.

Considerato che i servizi oggetto della gara sono riferiti al periodo contrattuale di 5 anni dalla data di attivazione del servizio, pertanto dal 01/07/2021 al 30/06/2026 salvo ritardi dovuti alla procedura di gara.

Considerato che il valore dell'appalto ammonta complessivamente ad € 782.500 oltre iva, suddivisi come di seguito e ripartiti in canoni annuali:

- lotto 1 € 604.000 oltre iva
- lotto 2 € 178.500 oltre iva

Considerato che il quadro economico ammonta complessivamente a € 999.424,20 iva inclusa

Preso atto che le ulteriori condizioni di gara e contrattuali quali, garanzie, penali, criteri di aggiudicazione, requisiti di partecipazione saranno contenuti nel disciplinare di gara.

Visti i capitolati tecnici di entrambi i lotti, contenenti le caratteristiche e le modalità di esecuzione dei servizi;

Considerata l'emergenza epidemiologica in corso, che ha comportato diversi rallentamenti amministrativi causando un ritardo nella predisposizione della documentazione di gara;

Considerato che in attesa dell'esperimento della gara si rende necessario provvedere ad assicurare l'assistenza e la manutenzione del software di contabilità "Easy" per 6 mesi, fino al 30/06/2021;

Ritenuto necessario prorogare il contratto di assistenza e manutenzione del software di contabilità "Easy" per 6 mesi con una spesa di € 34.500,00 oltre iva, in attesa dell'esperimento della gara;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Visto l'art. 60 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare l'esperimento della gara "Servizi relativi alla gestione della contabilità di Ateneo" per un periodo di 5 anni
- Di approvare il seguente quadro economico della gara:

QUADRO ECONOMICO

Servizi relativi alla gestione della contabilità di Ateneo		
COD	DESCRIZIONE AFFIDAMENTO	IMPORTI TOTALI (Euro)
A)	**Servizi relativi alla gestione della contabilità di Ateneo - Lotto 1**	
	Servizi di Assistenza tecnica, implementazione, manutenzione adeguativa, evolutiva e correttiva del software di gestione della contabilità "Easy"	604.000,00
	Parziale importo affidamento	***604.000,00***
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	0
	Totale importo affidamento	***604.000,00***
	Servizi di supporto alla gestione inventariale dei beni mobili di	176.000,00

	ateneo	
	Parziale importo affidamento	***176.000,00***
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.500,00
	Totale importo affidamento	***178.500,00***
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE**	
b.1	Spese indizione e gestione gara a SCR	23.000,00
b.2	Imprevisti	0
b.3.1	Accantonamento incentivi funzioni tecniche di cui all'art.113, comma 3, D. Lgs. 50/2016 non soggetto a IVA (compreso 8,5% IRAP)	13.584,20
b.3.2	Accantonamento incentivi funzioni tecniche di cui all'art.113, comma 4, D. Lgs. 50/2016 non soggetto a IVA	3.130,00
b.4	Commissioni giudicatrici	0
b.5	Spese per pubblicità*	0
b.6	IVA 22%	177.210,00
	Totale somme a disposizione dell' Amministrazione	***216.924,20***
	TOTALE GENERALE (A + B)	**999.424,20**

- Di imputare la spesa riferita all'indizione e gestione della gara di € 28.060 sull'upb AILdrECONOMATO sul bilancio 2021 e la restante somma sull'UPB AILsqsSISTEMI_INFORMATICI secondo la competenza economica di ogni anno di durata del servizio.
- Di approvare i sotto riportati capitolati tecnici per i due lotti della gara "Servizi relativi alla gestione della contabilità di Ateneo".
- Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Elisabetta Zemignani, Dirigente della Divisione Risorse Finanziarie.
- Di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui al Lotto 1 il Dott. Paolo Carenzo Responsabile della Contabilità.
- Di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui al Lotto 2 il Dott. Dionisio Muccioli Responsabile del Bilancio.
- Di prorogare fino al 30/06/2021 il contratto attualmente in essere per la gestione del servizio assistenza e manutenzione del software di contabilità Easy in scadenza al 31/12/2020, in attesa di completare le operazioni di gara.
- Di imputare il costo della proroga del contratto di € 42.090,00 iva inclusa sull'UPB AILsqsSISTEMI_INFORMATICI.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

14.2 Proroga contratto in essere Repertorio n. 42/2020, protocollo n. 27747 del 27/02/2020 affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per servizi di reception delle sedi universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli (gara 92-2019) per il primo semestre 2021

14/2020/14.2

Divisione Risorse

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che con delibera del Cda del 20/12/2019 è stata autorizzata l'espletamento di una gara europea per l'affidamento dei servizi di portierato-reception delle sedi universitarie per il periodo di 5 anni ed è stato approvato il relativo Capitolato Speciale d'Appalto.

Considerato che la gara è stata indetta dalla Società di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.A., alla quale l'Ateneo ha affidato lo svolgimento di numerose procedure di gara, ed è attualmente in corso di svolgimento.

Considerato che la situazione, di emergenza sanitaria internazionale, ha portato all'adozione di misure particolarmente rigide per il contenimento dell'epidemia che hanno causato il prolungamento delle procedure di gara in atto.

Considerato che alla luce di quanto sopra, in applicazione dell'art.103 del Decreto Legge 18/2020, la Società di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.A. ha disposto la proroga dei termini per la presentazione delle offerte alla nuova data del 06/06/2020, prevedendo inizialmente la conclusione dell'iter procedurale nei mesi di ottobre/novembre.

Preso atto che l'Ateneo, con Decreto Rettorale D'Urgenza Prot. 50897 Repertorio nr 762/2020, ha pertanto disposto la proroga al 31/12/2020 del contratto in essere, stipulato inizialmente per il solo primo semestre 2020.

Considerato che, vista la difficoltà a reperire la disponibilità di commissari a causa degli impegni per il protrarsi dell'emergenza sanitaria, la Società di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.A. ha comunicato in data 17/11/2020 che la nomina della Commissione di Gara è avvenuta solo in data 16/11/2020 e che pertanto risulta auspicabile, vista la numerosità delle offerte pervenute, la conclusione, dell'iter procedimentale della Gara di Appalto entro il 31/01/2021.

Considerato che la procedura di gara di cui trattasi è particolarmente complessa in quanto si sono presentati n. 30 concorrenti.

Preso atto che il contratto in essere, stipulato con l'impresa AMEF Multiservice S.r.l. per servizi di portierato-reception delle sedi universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli (Repertorio n. 42/2020, protocollo n. 27747 del 27/02/2020), affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (gara 92-2019), ha scadenza

il giorno 31/12/2020.

Considerato che, successivamente alla conclusione della procedura di gara in questione, saranno necessari almeno 30 giorni per l'effettuazione di tutte le verifiche ex art. artt. 80 e segg. del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 sull'aggiudicatario, a cui si aggiungono ulteriori 30 giorni per il passaggio dei dipendenti dall'attuale Società esecutrice al nuovo aggiudicatario.

Considerato che, pertanto, si rende necessario prorogare il contratto in essere per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021, stimando che un periodo di sei mesi possa essere un tempo sufficiente per espletare tutti gli adempimenti connessi alla stipula del nuovo contratto.

Rilevato che il servizio di portierato-reception delle sedi universitarie è un servizio essenziale per la fruibilità delle stesse sedi universitarie, per cui trattasi di un servizio che non può assolutamente essere interrotto.

Considerato che l'impresa AMEF Multiservice S.r.l. ha dato la sua disponibilità alla proroga del contratto in essere fino alla data del 30/06/2021 sulla base di un prezzo di € 456.467.37 oltre Iva di legge.

Visto lo Statuto dell'Ateneo.

Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

Visto il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Visto lo Statuto dell'Università:

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di autorizzare, per il primo semestre dell'anno 2021, la proroga del contratto in essere, Repertorio n. 42/2020 protocollo n. 27747 del 27/02/2020, stipulato con l'impresa AMEF Multiservice S.r.l. per servizi di portierato-reception delle sedi universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli (gara 92-2019), per l'importo di euro 456.467,37 oltre Iva di legge.
2. Le spese di cui sopra sono da imputare sui fondi dei bilancio 2021 sul conto CN1.2.08.04 "SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE".

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

14.3 Proroga contratto in essere servizio di pulizia Repertorio n. 41/2020, protocollo n. 27745 del 27/02/2020 affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per servizi di pulizia delle sedi universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli (gara 91-2019) per il primo semestre 2021

14/2020/14.3

Divisione Risorse Patrimoniali

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che con delibera del Cda del 20/12/2019 è stata autorizzata l'espletamento di una gara europea per l'affidamento dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale e dei servizi accessori delle sedi universitarie per il periodo di 5 anni ed è stato approvato il relativo Capitolato Speciale d'Appalto.

Considerato che la gara è stata indetta dalla Società di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.A., alla quale l'Ateneo ha affidato lo svolgimento di numerose procedure di gara, ed è attualmente in corso di svolgimento.

Considerato che la situazione, di emergenza sanitaria internazionale, ha portato all'adozione di misure particolarmente rigide per il contenimento dell'epidemia che hanno causato il prolungamento delle procedure di gara in atto.

Considerato che alla luce di quanto sopra, in applicazione dell'art.103 del Decreto Legge 18/2020, la Società di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.A. ha disposto la proroga dei termini per la presentazione delle offerte alla nuova data del 06/06/2020, prevedendo inizialmente la conclusione dell'iter procedurale nei mesi di ottobre/novembre.

Preso atto che l'Ateneo, con Decreto Rettorale D'Urgenza Prot. 50898 Repertorio nr 763/2020, ha pertanto disposto la proroga al 31/12/2020 del contratto in essere, stipulato inizialmente per il solo primo semestre 2020.

Considerato che, vista la difficoltà a reperire la disponibilità di commissari a causa degli impegni per il protrarsi dell'emergenza sanitaria, la Società di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.A. ha comunicato in data 17/11/2020 che la nomina della Commissione di Gara è avvenuta solo in data 16/11/2020 e che pertanto risulta auspicabile, vista la numerosità delle offerte pervenute, la conclusione, dell'iter procedimentale della Gara di Appalto entro il 31/01/2021.

Considerato che la procedura di gara di cui trattasi è particolarmente complessa in quanto si sono presentati n. 38 concorrenti.

Preso atto che il contratto in essere, stipulato con l'impresa SAMSIC ITALIA SpA. per servizi di pulizia delle sedi universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli (Repertorio n. 41/2020, protocollo n. 27745 del 27/02/2020), affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un

bando di gara ex art. 63 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (gara 91-2019), ha scadenza il giorno 31/12/2020.

Considerato che, successivamente alla conclusione della procedura di gara in questione, saranno necessari almeno 30 giorni per l'effettuazione di tutte le verifiche ex art. artt. 80 e segg. del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 sull'aggiudicatario, a cui si aggiungono ulteriori 30 giorni per il passaggio dei dipendenti dall'attuale Società esecutrice al nuovo aggiudicatario.

Considerato che, pertanto, si rende necessario prorogare il contratto in essere del servizio di pulizia per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021, stimando che un periodo di sei mesi possa essere un tempo sufficiente per espletare tutti gli adempimenti connessi alla stipula del nuovo contratto.

Rilevato che nell'ambito del contratto per il servizio di pulizia è prevista anche la sanificazione dei locali universitari, per cui trattasi di un servizio che non può assolutamente essere interrotto senza che l'Università possa incorrere in sanzioni anche di tipo penale.

Considerato che l'impresa Samsic Italia S.p.A. ha dato la sua disponibilità alla proroga del contratto in essere del servizio di pulizia fino alla data del 30/06/2021 sulla base di un prezzo di € 451.841,09 oltre Iva di legge.

Visto lo Statuto dell'Ateneo.

Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

Visto il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Visto lo Statuto dell'Università:

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di autorizzare, per il primo semestre dell'anno 2021, la proroga del contratto in essere per servizi di pulizia delle sedi universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli, Repertorio n. 41/2020 protocollo n. 27745 del 27/02/2020 stipulato con l'impresa SAMSIC ITALIA SpA., per l'importo di euro 451.841,09 oltre Iva di legge.
2. Le spese di cui sopra sono da imputare sui fondi dei bilancio 2021 sul conto CN1.2.08.04 "SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE".

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

15.1 CLUPO - offerta formativa corsi specialistici in lingua inglese - a.a. 2020/2021
14/2020/15.1

Divisione Risorse - TEAG personale convenzionato SSN, amministrazione CLUPO e CEIMS

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che nella riunione congiunta del Comitato di Indirizzo e della Commissione Linguistica del Centro Linguistico di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale (CLUPO), svolta in data 23/01/2020, è stata approvata la proposta di mantenere anche per l'a.a. 2020/2021 le impostazioni dell'offerta formativa relativa alla didattica di lingua inglese erogata nell'a.a. 2019/2020.

Visto il D.R. rep. n. 1843/2019 inerente il regolamento del Centro Linguistico di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale – CLUPO.

Vista la delibera del Senato Accademico del 2 marzo 2020 inerente l'offerta formativa di lingua inglese - a.a. 2020/2021.

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2020 inerente l'offerta formativa di lingua inglese – a.a. 2020/2021.

Considerato che nelle sopra indicate delibere è prevista l'attivazione di corsi specialistici.

Preso atto che la programmazione dei corsi specialistici di lingua inglese per il corso di laurea magistrale in Biologia era stata già confermata con l'offerta formativa approvata dagli Organi Accademici già nel mese di marzo.

Rilevato che il Centro Linguistico di Ateneo, previa consultazione dei Dipartimenti e relativamente alle esigenze più stringenti, ha previsto di avviare, per le lauree magistrali, una sperimentazione di brevi corsi di formazione curriculare integrativa erogati in lingua.

Preso atto che tale sperimentazione dovrà essere oggetto di delibera da parte degli Organi Accademici.

Considerato che il CLUPO, già nella programmazione dell'offerta formativa deliberata nel mese di marzo 2020, aveva quantificato un budget massimo lordo dipendente pari a 11.232,00 euro, da destinare ai corsi specialistici di lingua inglese.

Visto lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014.

Visto il Regolamento Generale di Ateneo.

Visto il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Valutato ogni opportuno elemento.

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare l'attivazione di un bando di docenza a contratto per la copertura di un corso di lingua inglese avanzato per il Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche per un totale di 32 ore frontali ed un compenso orario pari a 46 €/ora. Corso da attivare nel secondo semestre dell'a.a. 2020/2021.
2. Di approvare l'attivazione di un bando di docenza a contratto per la copertura di un corso di lingua inglese – livello avanzato medico/scientifico per il Corso in Medical Biotecnologies da svolgere in 2 edizioni da 20 ore ciascuna ed un compenso orario sarà pari a 46 €/ora.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

16.1 Rinnovo Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara e l'Università degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" – per il servizio di Sorveglianza Fisica da Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti – per il periodo 2021-2023

14/2020/16.1

Settore Sicurezza, Prevenzione e Protezione

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117";

VISTO il Capo IV "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici" del Titolo VIII "Agenti fisici" del Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 n. 81 che prescrive la programmazione ed effettuazione della valutazione dei rischi di esposizione di lavoratori a tutti i campi elettromagnetici, comprese quindi le radiazioni non ionizzanti, da parte di personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia, con cadenza almeno quadriennale;

VISTO il Capo V "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a rdiazioni ottiche artificiali" del Titolo VIII "agenti fisici" Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 n. 81 che prescrive la programmazione ed effettuazione della valutazione dei rischi di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro, con particolare riferimento agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute, da parte di personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia, con cadenza almeno quadriennale;

CONSIDERATO che l'Esperto Qualificato messo a disposizione dall'Azienda possiede la qualifica di Fisico Medico ed è quindi abilitato a effettuare la valutazione dei rischi di esposizione di lavoratori a tutti i campi elettromagnetici, ed ha inoltre conseguito l'abilitazione come Esperto Radiazioni Ottiche-E.R.O. e Tecnico alla Sicurezza Laser-T.S.L.;

CONSIDERATA la Convenzione stipulata per gli anni 2009-2010 tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" per il servizio di Sorveglianza Fisica da Radiazioni Ionizzanti;

CONSIDERATE le Convenzioni stipulate per gli anni 2011-2015 e 2016-2020 tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" per il servizio di Sorveglianza Fisica da Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti;

RITENUTO in considerazione degli ottimi risultati ottenuti e della preziosa collaborazione instaurata, e del relativo snellimento burocratico, di proporre all'Azienda

Ospedaliero Universitaria di Novara, sentito il parere favorevole dell'Esperto Qualificato, di rinnovare la Convenzione per il periodo 2021-2023;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare, nel testo sotto riportato, la Convenzione tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Gian Carlo Avanzi e l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara, per il Servizio di sorveglianza fisica da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2023.
2. La somma di **13.000,00 €** (tredicimila/00 Euro) IVA inclusa, sarà impegnata **annualmente** sui Bilanci degli esercizi finanziari degli anni 2021, 2022 e 2023.

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "MAGGIORE DELLA CARITA'" DI NOVARA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" – PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA DA RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI

L'ANNO _____ il giorno _____ del mese di _____

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara (di seguito denominata Azienda), con sede in Novara in Corso Mazzini n. 18 – C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Ufficio Legale e Affari Generali avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato, domiciliato, ai fini del presente accordo presso la sede dell'Azienda stessa.

E

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" (di seguito per brevità denominata Università.), C.F. 94021400026, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gian Carlo AVANZI, nato a Torino (TO) il 13.07.1954, domiciliato ai fini del presente accordo presso l'Università medesima, Via Duomo n. 6 - Vercelli.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
L'Azienda si impegna a mettere a disposizione dell'Università:

- proprio personale con qualifica di **Esperto di Radioprotezione di II° grado** per la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti relativa a tutte le sorgenti

radiogene detenute ed impiegate presso l'Università

- proprio personale con qualifica di **Fisico Medico** su richiesta del Settore Sicurezza Prevenzione e Protezione dell'Ateneo per
    - la valutazione dei rischi di esposizione di lavoratori a campi elettromagnetici ai sensi del Titolo VIII - Capo IV del D.L. 81/2008
    - La valutazione dei rischi di esposizione di lavoratori a sorgenti Laser di classe IIIB e 4 ai sensi del Titolo VIII - Capo V del D.L. 81/2008
    - La valutazione dei rischi di esposizione di lavoratori a sorgenti di Radiazioni ottiche artificiali non coerenti ai sensi del Titolo VIII - Capo V del D.L. 81/2008

Il personale incaricato coordinerà con il Responsabile del Settore Sicurezza Prevenzione e Protezione dell'Ateneo gli aspetti organizzativi del servizio.

Art. 2

Le prestazioni di consulenza sono quelle previste dall'art. 130 (Attribuzione dell'esperto di radioprotezione) del D.L. 101_2020 e di supporto al datore di lavoro nell'adempimento dei compiti di cui all'art. 109 (Obblighi dei datori di lavoro, Dirigenti e preposti) del D.L. 101_2020 ove, al comma 4, è specificato che "… per gli obblighi previsti dal comma 7 …., nel caso in cui occorra assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'art. 125 (presenza di ambienti classificati e lavoratori esposti) i datori di lavoro devono avvalersi degli Esperti di Radioprotezione …."

Le prestazioni di consulenza riguarderanno tutte le sorgenti radiogene detenute e impiegate presso l'Università che attualmente constano in:

N° 1 laboratorio per l'impiego di radioisotopi in forma non sigillata per scopo di ricerca (Dipartimento di Scienze Mediche);

N° 1 laboratorio per l'impiego di radioisotopi in forma non sigillata per scopo di ricerca (Dipartimento di Scienze del Farmaco);

N° 3 Diffrattometri e sorgenti sigillate (DISIT)

Sono da ritenersi inclusi:

- I sopralluoghi necessari allo svolgimento dell'incarico, in date ed orari da concordare tra le parti
- Collaborazione con il datore di lavoro, ove esplicitamente richiesta, nella predisposizione di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione dei lavoratori
- Esame preventivo di richiesta di estensione attività (aumento quantità e/o numero di radioisotopi; acquisizione di nuove apparecchiature radiogene) con stesura relazione tecnica e susseguenti attribuzioni periodiche
- Valutazione delle concentrazioni di Radon in luoghi di lavoro

Sono da ritenersi esclusi:

- Progetti di nuove installazioni (nuovi laboratori radioisotopi) o ristrutturazioni che comportino importanti variazioni nell'attuale assetto dei laboratori, che tuttavia potranno essere oggetto di integrazioni della presente convenzione previamente ed esplicitamente concordate

Art. 3

L'attività di cui sopra sarà svolta dal personale dell'Azienda al di fuori del normale orario di servizio cui il personale è tenuto presso l'Azienda di appartenenza.

Art. 4

Per le prestazioni di cui sopra l'Università si impegna a corrispondere all'Azienda per ogni anno di validità della presente convenzione, a seguito di emissione di regolare fattura e per l'attività resa

nel corso di un intero anno solare, il compenso omnicomprensivo di € 10.000,00= (€ diecimila/00) + IVA.

L'Università si impegna, altresì, a rifondere all'Azienda i costi diretti e indiretti determinati forfettariamente nella misura dell'8,5% del compenso spettante al personale consulente.
L'AOU corrisponderà al consulente incaricato di cui all'art.2 per le prestazioni di cui all'art.4 il 75% del compenso determinato ai sensi dell'art.5.

Art. 5

Il personale incaricato si impegna a stipulare, prima dell'inizio dell'attività, idonea copertura assicurativa – RC Professionale - per l'incarico specifico di cui al presente atto, nonché contro eventuali rischi in itinere.

Art. 6

La presente convenzione ha validità per il periodo dall'01.01.2021 al 31.12.2023, salvo recesso di una delle parti, da comunicare con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo raccomandata A.R.

Art. 7

Per ogni controversia inerente o derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere foro unico competente quello di Novara.

Art. 8

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell'Università.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (tariffe All. A parte II – art. 10) del DPR 26 aprile 1986 n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL PIEMONTE ORIENTALE
IL RETTORE
Prof. Gian Carlo AVANZI _____

PER L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI NOVARA
"MAGGIORE DELLA CARITÀ"
IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO LEGALE E AFFARI GENERALI
Avv. Lorenzo GIUDICE _____

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)